

Corsi - Seminari
Formazione Professionale

Certificazione Unica 2026

ed. Gennaio 2026

The logo for INAZ, featuring the letters 'INAZ' in a bold, italicized, white sans-serif font, centered within a solid red rectangular background.

INAZ



INAZ SRL Società Unipersonale. CENTRO STUDI FORMAZIONE E MEDIA
Viale Monza, 268 - 20128 Milano
02 – 27718 333
centrostudi@inaz.it www.inaz.it

Questa pubblicazione è stata realizzata per finalità didattiche e costituisce supporto documentale alle giornate di formazione e non è destinata alla vendita.

© COPYRIGHT INAZ SRL. Soc. Unip. 2026 - I diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compreso copie fotostatiche, film didattici e microfilm) sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle norme internazionali in materia di diritti d'autore.

RESPONSABILITÀ - L'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori, inesattezze.

AVVERTENZA - INAZ SRL. Soc. Unip si riserva di modificare la presente documentazione senza preavviso, motivo per cui lo stesso è da ritenersi puramente indicativo.

MARCHI REGISTRATI - Tutte le diciture riguardanti prodotti ed applicativi che possono essere menzionati nella pubblicazione, sono marchi registrati dalle rispettive Aziende licenziatrici.

www.inaz.it



SOLUZIONI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Dispensa aggiornata al 23 gennaio 2026
Per la stesura di questa dispensa sono state utilizzate le istruzioni definitive, attuate con
provvedimento del
15 gennaio 2026 n. 15707/2026

Sommario

Le novità in sintesi	21
Il rapporto tra il modello 730 precompilato e la certificazione unica	25
La trasmissione telematica della certificazione unica e struttura	27
Soggetti obbligati all’invio	29
Modalità e termini di presentazione del flusso	29
Invio del flusso da parte di più soggetti	30
Consegna della certificazione oltre il 16/31 marzo	30
La certificazione al sostituto	30
Termini di consegna	30
Documenti da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione	30
Esposizione dei dati	31
Consegna della CU in formato “cartaceo”	31
Consegna della CU in formato “elettronico”	31
Eredi	31
Modalità di conservazione della Certificazione Unica	31
Sanzioni relative alla CU	32
Alcune modalità particolari di compilazione	34
Eredi del lavoratore deceduto	34
Lavoratori socialmente utili	34
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto	34
Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto	35
Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d’imposta	37
Sezione “dati anagrafici”	45
Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta	45
Dati relativi al dipendente pensionato o altro percettore delle somme	46
Certificazione dei redditi di lavoro dipendente, pensionato o altro percettore delle somme	51
Sezione “dati fiscali” - dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi - redditi (punti da 1 a 13)	51
Sezione “dati fiscali” – ritenute (punti da 21 a 36)	66
Sezione – assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge	74
Oneri detraibili nella misura del 19% (tabella a - istruzioni cu 2026)	85
Sezione “dati fiscali” - oneri detraibili (punti da 341 a 352)	89
Sezione “dati fiscali” - dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi – detrazioni e crediti (punti da 361 a 399)	92
Novità fiscali 2025	92
1.1 La conferma delle aliquote IRPEF 2024	92
2. Conferma delle detrazioni da lavoro dipendente e del Trattamento integrativo	92
1.3 Nuove agevolazioni IRPEF: ulteriore detrazione e somma aggiuntiva	93
Adempimenti del sostituto d’imposta comuni alla somma aggiuntiva e all’ulteriore detrazione	95
Proroga dell’aumento della soglia di esenzione dei fringe benefits	96
Limitazione delle detrazioni per oneri ai redditi superiori a 75.000 euro	98
Le novità relative alle detrazioni per figli a carico	102
Novità per le detrazioni per altri familiari a carico, deduzioni e welfare	103
L’ulteriore detrazione in CU	111
Sezione “dati fiscali” - previdenza complementare (punti da 411 a 427)	128
Sezione “dati fiscali” - oneri deducibili (punti da 431 a 444)	133
Sezione “dati fiscali - altri dati” (punti dal 449 al 480)	139
Il nuovo punto 449 Reddito di riferimento	139
Sezione - redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (punti da 481 a 483)	153
Sezione “dati fiscali” – dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti – redditi assoggettati a tassazione ordinaria	159
Conversione dei premi in welfare: momento impositivo ed esempi	175
Sezione “dati fiscali” – dati relativi al coniuge e ai familiari a carico	180
Adempimenti del sostituto d’imposta comuni alla somma aggiuntiva e all’ulteriore detrazione	190
Sezione “dati fiscali” - trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetti a tassazione separata (punti da 801 a 813)	201
Sez. “Dati relativi al rapporto di lavoro” (Punti da 814 a 819)	208
Parte b – sez. “dati riepilogativi” (punti da 894 a 908)	222
Le annotazioni - punti da 1 a 56	228
Guida alla compilazione dei dati previdenziali	229
Sezione Inps lavoratori subordinati	230

Sezione 2- Lavoratori subordinati gestione pubblica	235
Sezione 3 – Gestione separata parasubordinati	240
Sezione 3 bis – Inps gestione parasubordinata lavoratori sportivi dilettantistici e figure	241
Sezione 4 – Inps soci cooperative artigiani	243
Sezione 5 – Altri enti	243
Dati assicurativi Inail.....	244
Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi	246
Sez. “Dati relativi alle somme erogate”	247
Sez. “Dati previdenziali”.....	257
Sez. Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa	259
Sez. “Redditi erogati da altri soggetti” (punti da 52 a 62)	259
Casi particolari operazioni straordinarie	260
Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi.....	260
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio	261
La sezione per il regime fiscale delle “locazioni brevi”	261
Novità Legge di Bilancio 2026.....	265

IL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA 2026 ORDINARIO

CERTIFICAZIONE UNICA 2026



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento <input type="checkbox"/>	Sostituzione <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
	DATI RELATIVI AL SOSTITUTO		
	Codice fiscale <input type="text"/>		
	Cognome o Denominazione <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>
	Telefono o fax prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>	
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>
	Cognome <input type="text"/>	Nome <input type="text"/>	
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	Numero certificazioni <input type="text"/>	Quadro CT <input type="text"/>	FIRMA <input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>		
	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione <input type="checkbox"/>		
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno	FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>	
	giorno <input type="text"/>	mese <input type="text"/>	anno <input type="text"/>

CERTIFICAZIONE UNICA 2026



CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3	
Comune 4	Prov. 5	Cap 6	Indirizzo 7
Telefono, fax 8 prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica 9	Codice attività 10	Codice sede 11
Codice fiscale sostituto subentrante 12			

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1	Cognome o Denominazione 2	Nome 3					
Sesso 4 (M o F)	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia di nascita (sigla) 7	Categorie particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10	Stato estero 11
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2025							
Comune 20	Provincia (sigla) 21		Codice comune 22				
DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2026							
Comune 24	Provincia (sigla) 25		Codice comune 26				

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale 30

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero 40	Località di residenza estera 41	Luogo di affinenza 42	
Via e numero civico 43	Non residenti Schumacker 44	Codice Stato estero 45	Frontaliere 46 <input type="checkbox"/>

DATA		
giorno	mese	anno

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI						
	RAPPORTO DI LAVORO						
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11
RITENUTE	Redditi erogati in franchi	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche					
	12	13					
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025	Addizionale regionale 2025 rapporti cessati			
	21	22	23	24			
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF							
25	Saldo 2024	26	Acconto 2025	27	Saldo 2025	28	Rapporti cessati 2025
29	Acconto 2026						
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Ritenute Irpef sospese	30	31	32			
	30	31	32				
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA							
33	34	35	36				
ASSISTENZA FISCALE 730/2025 DICHIARANTE	Esito	51	52	53	54	55	
	51	52	53	54	55		
SALDO IRPEF 2024							
61	62	63		64			
61	62	63		64			
ADDIZIONALE REGIONALE 2024							
71	72	73		74		75	
71	72	73		74		75	
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024							
81	82	83		84		85	
81	82	83		84		85	
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2024							
91	92	93		94			
91	92	93		94			
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO				ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA			
101	102		111		112		
101	102		111		112		
121	122	123	124	125	126		
121	122	123	124	125	126		
127	128	131	132		133		
127	128	131	132		133		
INTERESSI PER RATEAZIONE							
141	142		143				
141	142		143				
INTERESSI PER INCAPPIENZA/RETTIFICA							
151	152		153				
151	152		153				
ASSISTENZA FISCALE SOSPESA	Saldo Irpef	161	162	163	164	165	
	161	162	163	164	165		
Cedolare secca su locazioni							
166							
166							

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

**ASSISTENZA FISCALE
730/2025
CONIUGE**

SALDO IRPEF 2024					
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto		non rimborsato	
261	262	263		264	
ADDIZIONALE REGIONALE 2024					
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto		non rimborsato	
271	272	273		274	
Codice Regione 275					
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024					
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto		non rimborsato	
281	282	283		284	
Codice Comune 285					
SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2024					
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto		non rimborsato	
291	292	293		294	
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO			ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA		
Trattenuto	non trattenuto		Trattenuto		non trattenuto
301	302		311		312
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	Richiesta di minor acconto	Acconto addizionale comunale all'Irpef	Codice Comune	Prima rata di acconto cedolare secca
321	322	323	324	325	326
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	Richiesta di minor acconto	Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi	
327	328	331	332	333	
ONERI DETRAIBILI					
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341	342	343	344	345	346
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
347	348	349	350	351	352
DETRAZIONI E CREDITI					
Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	
361		362		367	
Totale detrazioni per oneri		Detrazioni per canoni di locazione		Credito riconosciuto per canoni di locazione	
369		370		371	
Credito per canoni di locazione recuperato		Totale detrazioni		Imposta netta	
373		374		375	
Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		Anno di percezione reddito estero		Reddito prodotto all'estero	
376		378		379	
Codice stato estero		Anno di percezione reddito estero		Reddito prodotto all'estero	
377		378		379	
Credito d'imposta estera definitiva					
380					
CREDITO D'IMPOSTA APE					
Utilizzato			Rimborsato		
381			382		
COMPARTO SICUREZZA					
Compenso erogato		Detrazione fruita		Detrazione non fruita	
383		384		385	
TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393	394	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13	Data iscrizione al fondo		
	411	412	413	415 giorno	416 mese	
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE					
	Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13	Importo totale	Differenziale	Anni residui	
416	417	418	419	420		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO						
Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico			
421	422	423	424			
IDENTIFICATIVO DEL FONDO						
425	Codice fiscale	426	Codice fiscale	427	Codice fiscale	
ONERI DEDUCIBILI	ONERI DEDUCIBILI					
	Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere
	431	432	433	434	435	436
	Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito	
438	439	440		441		
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	Codice fiscale degli enti o casse	Assicurazioni sanitarie				
442	443	444				
ALTRI DATI	FRONTALIERI SVIZZERI					
	Reddito di riferimento	Ritenute	Addizionale regionale all'Irpef 2025	Addizionale comunale all'Irpef 2025	Accanto addizionale comunale all'Irpef 2026	Con contratto a tempo indeterminato
	449	451	452	453	454	455
	REDDITO FRONTALIERI					
	Con contratto a tempo determinato					
	456					
	REDDITI ESENTI					
	Pensione orfani non campione d'Italia	Numero giorni marittimi	Altri redditi	Periodo di pensione	codice	ammontare
	457	458	459	461	462	463
	BONUS E STOCK OPTION			Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio		
	anno	eccedenza	ritenute	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio		
	466	467	468	469		
EROGAZIONI IN NATURA						
Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	Benefit base	Con figli fiscalmente a carico	Welfare aziendale canoni e spese manutenzione	Somme restituite al netto della ritenuta subita	
472	473	474	475	476	477	
Indennità di disoccupazione NASPI	Treatmento integrativo speciale erogato	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche				
478	479	480				
REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA	REDDITI ASSOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA					
	Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale ritenute Irpef sospese	
	481		482		483	
	Causale	Redditi	Titolo	Ritenute Irpef	Ritenute Irpef sospese	Periodo di partecipazione
	484	485	486	487	488	489 anni mesi
	PERIODO					
	Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Numero di giorni	Data di inizio	Data di cessazione	Codice fiscale del sostituto
	490	491	492	493 giorno mese anno	494 giorno mese anno	495
	LAVORI SOCIALMENTE UTILI					
	Quota esente	Quota imponibile	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef		
496	497	498	499			
Totale ritenute irpef sospese	Totale addizionale regionale dell'Irpef sospesa					
500	501					
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)						
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese			
511	512	513	514			
COMPARTO SICUREZZA						
Compenso erogato	Detrazione fruita	Anno apertura successione	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni			
515	516	519	520			
Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Ritenute operate	Ritenute sospese	Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.J.R.)			
521	522	523	524			
Periodo d'imposta	Codice fiscale del sostituto					
525	526					

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1 531	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2 532	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3 533	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4 534	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5 535
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 13 536	Codice fiscale 537			Causa 538
Reddito conguagliato già compreso nel punto 1 539	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2 540	Reddito conguagliato già compreso nel punto 3 541	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4 542	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5 543
Reddito conguagliato già compreso nel punto 13 544	Ritenute 545	Addizionale regionale 546	Addizionale comunale acconto 2025 547	Addizionale comunale saldo 2025 548
Ritenute sospese 549	Addizionale regionale sospesa 550	Addizionale comunale in acconto sospesa 551	Addizionale comunale a saldo sospesa 552	

REDDITI ESENTI

codice	ammontare	codice	ammontare
553	554	555	556

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO INDETERMINATO

Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 557	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 558
--	--

REDDITI LAVORO SPORTIVO A TEMPO DETERMINATO

Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico 559	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23 560
--	--

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Giorni 561	Data di inizio 562 giorno mese anno	Data di cessazione 563 giorno mese anno	In forza al 31/12 564
---------------	--	--	--------------------------

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente 565	Quota imponibile 566	Ritenute Irpef 567	Addizionale regionale all'Irpef 568
Ritenute Irpef sospese 569	Addizionale reg. all'Irpef sospesa 570		

SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui benefit base 580	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 581	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 582
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui benefit base 600	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 601	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 602

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 611	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 612	Codice fiscale 613	Codice 614
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 615	Benefit 616	Imposta sostitutiva 617	Imposta sostitutiva sospesa 618
Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 619	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 620	BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
		Contributo alle forme pensionistiche complementari 631	Contributo di assistenza sanitaria 632

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

MANCE

Reddito settore turistico 651	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 652	Imposta sostitutiva 653	Imposta sostitutiva sospesa 654	Mance assoggettate ad imposta ordinaria 655
----------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------	--

MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 656	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 657	Codice fiscale 658
Reddito settore turistico 659	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 660	Imposta sostitutiva 661
		Imposta sostitutiva sospesa 662
		Mance assoggettate ad imposta ordinaria 663

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE SANITARIO

Compenso 671	Imposta sostitutiva 672	Imposta sostitutiva sospesa 673
-----------------	----------------------------	------------------------------------

COMPENSI STRAORDINARI COMPARTO SANITARIO

Compenso 674	Imposta sostitutiva 675	Imposta sostitutiva sospesa 676
-----------------	----------------------------	------------------------------------

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Codice fiscale 681	Vedere istruzioni 682	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo 683
-----------------------	--------------------------	---

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 G = ASCENDENTE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ
 P = ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI

		CODICE FISCALE				Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni a inferiore a 30
1	C	Coniuge				5			
2	F1	Primo figlio				6			
3	F	G	D	P					
4	F	G	D	P					
5	F	G	D	P					
6	F	G	D	P					
7	F	G	D	P					
8	F	G	D	P					
9	F	G	D	P					

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE

SEZIONE ALTRI SOSTITUTI

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705	706		
Codice fiscale		Anno	Codice onere detraibile
707	708	709	710
Importo rimborsato		Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente
711	712	713	

SOMMA CHE NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
718	719	720	721	722 giorno mese anno	723 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724	725	726	727	728	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
731	732	733	734	735 giorno mese anno	736 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
737	738	739	740	741	

TIPOLOGIE REDDITUALI

Codice	Importo	Codice	Importo	Codice	Importo
751	752	753	754	755	756

COMPENSO LORDO CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
761	762	763	764
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Compensi corrisposti agli atleti alle corse ippiche	
765	766	767	

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5 E 13 AL NETTO DEI COMPENSI DI CAMPIONE D'ITALIA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione
771	772	773
Altri redditi assimilati	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Compensi corrisposti agli atleti alle corse ippiche
774	775	776

REDDITI LAVORO SPORTIVO

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO			CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO		
Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 1	Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico	Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23	Altri redditi di cui al punto 2
781	782	783	784	785	786
RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO			In forza al 31/12		
Giorni	Data di inizio	Data di cessazione			
787	788 giorno mese anno	789 giorno mese anno	790		

DATI RELATIVI ALL'ASSEGNO UNICO

Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	N. MESI 100%	N. MESI 50%
791	792	793	794
Codice fiscale altro genitore			
795			
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	100%	50%
796	797	798	799
Codice fiscale altro genitore			
800			
Codice fiscale figlio	Codice fiscale genitore/affidatario beneficiario	100%	50%
801	802	803	804
Codice fiscale altro genitore			
805			

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

**SEZIONE 1
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI**

1 Matricola azienda	2 INPS	3 Altro	4 Imponibile previdenziale	5 Imponibile ai fini IVS	6 Contributi a carico del lavoratore trattenuti
---------------------	--------	---------	----------------------------	--------------------------	---

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti Tutti con l'esclusione di

T G F M A M G L A S O N D

**SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
PUBBLICA**

9 Codice fiscale Amministrazione/Azienda	10 Progressivo Azienda	11 NoiPa dichiarante	Gestione			17 Anno di riferimento	
			12 Pens.	13 Prev.	14 Cred. Enpdep	15 Enam	16

18 Imponibile pensionistico	19 Contributi pensionistici dovuti	20 Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti	21 Imponibili TFS	22 Contributi TFS
-----------------------------	------------------------------------	--	-------------------	-------------------

23 Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti	24 Imponibile TFR	25 Contributi TFR dovuti	26 Imponibile TFR ulteriori elementi	27 Contributo TFR ulteriori elementi
--	-------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

28 Imponibile Gestione Credito	29 Contributo Gestione Credito dovuti	30 Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore	31 Imponibile ENPDEP	32 Contributi ENPDEP dovuti
--------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------

33 Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti	34 Imponibile ENAM	35 Contributi ENAM dovuti	36 Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore
---	--------------------	---------------------------	---

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti Singoli mesi

T G F M A M G L A S O N D

Codice fiscale soggetto denuncia

Periodi retributivi soggetto denuncia

G F M A M G L A S O N D

Codice fiscale conguaglio

42 Imponibile conguaglio	43 Codice fiscale per denuncia	44 Periodi retributivi per denuncia
		G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D

**SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI**

45 Compensi corrisposti al parasubordinato	46 Contributi dovuti	47 Contributi a carico del lavoratore	48 Contributi versati
--	----------------------	---------------------------------------	-----------------------

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti Tutti con l'esclusione di

T G F M A M G L A S O N D

Tipo rapporto

Codice fiscale PPA/Azienda

**SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE**

53 Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati	54 Franchigia previdenziale	55 Rimborsi spese forfettarie	56 Imponibile contributivo
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------

57 Imponibile IVS	58 Contributi dovuti	59 Contributi a carico del parasubordinato	60 Contributi versati
-------------------	----------------------	--	-----------------------

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti Tutti con l'esclusione di

T G F M A M G L A S O N D

Tipo rapporto

Altro tipo rapporto

**SEZIONE 3-TER
INPS GESTIONE
SEPARATA MAGISTRATI
ONORARI CONFERMATI
NON ESCLUSIVISTI**

65 Compensi totali magistrati onorari confermati non esclusivisti	66 Imponibile contributivo	67 Imponibile IVS	68 Contributi totali dovuti	69 Contributi a carico del magistrato onorario
---	----------------------------	-------------------	-----------------------------	--

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti Tutti con l'esclusione di

T G F M A M G L A S O N D

70 Contributi versati

71

72

73 Iscritto Cassa Forense

74 Tipo rapporto

Codice fiscale Amministrazione versante

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

**SEZIONE 4
INPS SOCI COOPERATIVE
ARTIGIANE**

PERIODO					
Dal			Al		
76 mese	anno		77 mese	anno	
					78 Reddito

**SEZIONE 5
ALTRI ENTI**

79 Codice fiscale Ente previdenziale		80 Denominazione Ente previdenziale			
81 Codice azienda	82 Categoria	83 Imponibile previdenziale		84 Contributi dovuti	
85 Contributi a carico del lavoratore trattenuti		86 Contributi versati		87 Altri contributi	
88 Importo altri contributi					

**DATI ASSICURATIVI
INAIL**

91 Qualifica	92 Posizione assicurativa territoriale					C. C.		93 Data inizio giorno mese		94 Data fine giorno mese		95 Codice comune	96 Personale viaggiante
--------------	--	--	--	--	--	-------	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------	-------------------------

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno 801	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti 802	Detrazione 803	Ritenuta netta operata nell'anno 804	Ritenute sospese 805
Ritenute operate in anni precedenti 806	Ritenute di anni precedenti sospese 807	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c. 808	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato in azienda 809	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda 810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo 811	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo 812	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo 813		

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro 814 giorno mese anno	Data di cessazione rapporto di lavoro 815 giorno mese anno	Quota eccedente 816	Giorni di sospensione 817	Tempo deter. 818	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto) 819
---	---	------------------------	------------------------------	---------------------	--

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Indennità equipollenti					
Periodo di commisurazione 820 anni mesi	Periodo convenzionale 821 anni mesi	Tempo parziale 822 anni mesi	823	Ammontare erogato nel 2025 824	TFR erogato in anni precedenti 828
			%		

Altre indennità

Anno di ultima erog. 829	Ammontare erogato nel 2025 830	TFR erogato in anni precedenti 831	832	Anno di ultima erog. 833	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 834
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----	-----------------------------	---

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 - PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR					
Periodo di commisurazione 835 anni mesi	Periodo convenzionale 836 anni mesi	Tempo parziale 837 anni mesi	838	TFR maturato 839	TFR erogato nel 2025 840
			%		

TFR erogato in anni precedenti 844	Anno di ultima erog. 845	846	TFR destinato al fondo 847	Percentuale 848	Riduzioni riconosciute dal fondo
---------------------------------------	-----------------------------	-----	-------------------------------	--------------------	----------------------------------

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2025 849	TFR erogato in anni precedenti 850	851	Anno di ultima erog. 852	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 853
-----------------------------------	---------------------------------------	-----	-----------------------------	---

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro 854	Fondo di tesoreria 855	Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 856			
TFR					
Periodo di commisurazione 857 anni mesi	Periodo convenzionale 858 anni mesi	Tempo parziale 859 anni mesi	860	TFR maturato 861	TFR erogato nel 2025 862
			%		
TFR erogato in anni precedenti 863	Anno di ultima erog. 864	865	866	867	TFR destinato al fondo 868
Altre indennità					
Ammontare erogato nel 2025 869	TFR erogato in anni precedenti 870	871	Anno di ultima erog. 872	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 873	

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE						
Natura iscritto 874	Periodo di contribuzione al 31/12/2000 875 anni mesi		Ammontare erogato nel 2025 876		Titolo 877	Erogato in anni precedenti 878
Anno di ultima erog. 879	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 880		Vedere istruzioni 881		TFR interamente destinato al fondo pensione 882	
PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE						
Periodo contribuzione dal 1/1/2001 883 anni mesi		Ammontare erogato nel 2025 884	Titolo 885	Erogato in anni precedenti 886	Anno di ultima erog. 887	Redditi già assoggettati ad imposta 888
Vecchi iscritti a vecchi fondi 889						
ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985			RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973			
Retribuzione media biennio precedente 890		Aliquota 891	Erogazioni rapporti cessati ante 1974 892		Totale imponibile 893	
DATI RIEPILOGATIVI						
Reddito di riferimento 894		Vedere istruzioni 895	Aliquota Clausola 896	Aliquota Clausola 897	Riduzioni 898	
Totale imponibile 899		Imposta complessiva 900	Detrazioni d'imposta 901	Detrazione di cui al decreto 20/03/08 902	Ritenute operate in anni precedenti 903	
Ritenute di anni precedenti sospese 904		Ritenute operate nel 2025 905	Ritenute del 2025 sospese 906	IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA Anno 2025 Anni precedenti 907 908		
COMPENSAZIONI			DETAZZAZIONE TFS			
Ris.33/2003 909		Ritenute post 01/01/2007 910	Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 911	Cod. detr. 912	Detrazione nell'anno 913	Detrazione totale anni precedenti 914
ART. 21 22 CODICE CIVILE						
Codice fiscale del dipendente deceduto 915		Codice fiscale dell'avente diritto 916			Quota spettante per le indennità erogate 917	
Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sul TFR 920						

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

ANNOTAZIONI

Codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			

Codice fiscale del percipiente _____

Mod. N. _____

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 1			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI	Anno 2 Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5	
	Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	
		Ritenute a titolo d'imposta 10	Ritenute sospese 11	
		Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	Addizionale regionale sospesa 14	
		Addizionale comunale a titolo d'imposta 16	Addizionale comunale sospesa 17	
		Ritenute operate anni precedenti 19	Spese rimborsate 20	
			Somme restituite al netto della ritenuta subita 22	
DATI PREVIDENZIALI	Codice fiscale Ente previdenziale 29		Denominazione Ente previdenziale 30	
	Tipo rapporto 31	Codice azienda 32	Categoria 33	
	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34	Contributi previdenziali a carico del percipiente 35	Altri contributi 36	
	Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38	Contributi versati 39	
			Importo franchigia utilizzato 40	
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATA AMMINISTRATIVA	Somme corrisposte prima della data di fallimento 41	Somme corrisposte dal curatore/commissario 42		
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI		Codice fiscale 52	Imponibile 53	
	Ritenute a titolo d'acconto 54	Ritenute a titolo d'imposta 55	Ritenute sospese 56	
	Addizionale Regionale a titolo d'acconto 57	Addizionale Regionale a titolo d'imposta 58	Addizionale Regionale sospesa 59	
	Addizionale comunale a titolo d'acconto 60	Addizionale comunale a titolo d'imposta 61	Addizionale comunale sospesa 62	
Casi particolari Operazioni straordinarie	Codice fiscale (sezione lavoro autonomo e redditi diversi) 71	Codice fiscale (sezione pignoramento presso terzi) 72	Codice fiscale (sezione indennità di esproprio) 73	
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	Codice fiscale debitore principale 101	Somme erogate 102	Ritenute operate 103	
Riservata al soggetto erogatore delle somme			Somme erogate non tassate 104	
Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte 131	Ritenute operate 132	Somme corrisposte 133	Ritenute operate 134
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO		ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI	
	Somme corrisposte 135	Ritenute operate 136	Somme corrisposte 137	Ritenute operate 138

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5						
Comune 6			Provincia (sigla) 7	Codice comune 8						
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9		Indirizzo 10						N. civico 11	Scala 12	Interno 13
Importo corrispettivo 19	Ritenuta operata 20	Loc. non proprietario 21		Codice CIN 22						

N. contratti locazione 101	Unità immobiliare intera 102	Unità immobiliare parziale 103	Anno 104	Durata del contratto nell'anno di riferimento 105						
Comune 106			Provincia (sigla) 107	Codice comune 108						
Tipologia (via, piazza, ecc.) 109		Indirizzo 110						N. civico 111	Scala 112	Interno 113
Importo corrispettivo 119	Ritenuta operata 120	Loc. non proprietario 121		Codice CIN 122						

N. contratti locazione 201	Unità immobiliare intera 202	Unità immobiliare parziale 203	Anno 204	Durata del contratto nell'anno di riferimento 205						
Comune 206			Provincia (sigla) 207	Codice comune 208						
Tipologia (via, piazza, ecc.) 209		Indirizzo 210						N. civico 211	Scala 212	Interno 213
Importo corrispettivo 219	Ritenuta operata 220	Loc. non proprietario 221		Codice CIN 222						

N. contratti locazione 301	Unità immobiliare intera 302	Unità immobiliare parziale 303	Anno 304	Durata del contratto nell'anno di riferimento 305						
Comune 306			Provincia (sigla) 307	Codice comune 308						
Tipologia (via, piazza, ecc.) 309		Indirizzo 310						N. civico 311	Scala 312	Interno 313
Importo corrispettivo 319	Ritenuta operata 320	Loc. non proprietario 321		Codice CIN 322						

N. contratti locazione 401	Unità immobiliare intera 402	Unità immobiliare parziale 403	Anno 404	Durata del contratto nell'anno di riferimento 405						
Comune 406			Provincia (sigla) 407	Codice comune 408						
Tipologia (via, piazza, ecc.) 409		Indirizzo 410						N. civico 411	Scala 412	Interno 413
Importo corrispettivo 419	Ritenuta operata 420	Loc. non proprietario 421		Codice CIN 422						

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA 2026 (REDDITI 2025)

Le novità in sintesi

Di seguito si riportano, sinteticamente, le principali novità della **Certificazione Unica 2026**.

1. Nuovi termini per l’invio della Certificazione Unica

Il D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. “correttivo fiscale”) è intervenuto sui termini della trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai lavoratori autonomi con P.IVA, allo scopo di garantire più tempo ai sostituti di imposta per gestire tale adempimento. Nello specifico, la scadenza per la trasmissione di tali CU è prevista per il 30 aprile.

Le istruzioni ricordano che anche le CU relative a provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari saranno da trasmettere con la medesima scadenza del 30 aprile 2026.

La modifica avrà effetto dalla CU 2026, redditi 2025.

Invece, la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770).

Il sostituto di imposta deve inviare la CU entro



16 marzo*	30 aprile	31 ottobre
1) Redditi di lavoro dipendente; 2) Redditi di lavoro assimilati; 3) Redditi di lavoro autonomo occasionale; 4) Redditi per locazioni brevi; 5) Redditi diversi.	1) Redditi di lavoro autonomo abituale; 2) Redditi da provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.	1. Redditi esenti.

ATTENZIONE: nel caso in cui i termini scadono di sabato o in un giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

2. Regime fiscale dei compensi degli addetti ai controlli e alla disciplina delle corse ippiche

Il comma 552 lett. a) dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha introdotto la lett. l-bis) nel comma 1 dell’articolo 50 del TUIR prevedendo l’assimilabilità ai redditi di lavoro dipendente dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio delle scommesse sportive, iscritti in un apposito registro.

La CU 2026 contiene dei nuovi punti per la rappresentazione di tale novità e, cioè:

- il n. 13 della sezione “Dati fiscali”;
- il n. 480 della sezione “altri dati”;
- i numeri 767 e 776 per le sezioni relative a Campione di Italia.

Ovviamente, se ne dovrà tenere conto anche nei punti relativi ai redditi erogati da altri soggetti (536 e 544).

Relativamente alle modalità di compilazione si rinvia ai singoli punti.

3. Somma aggiuntiva ex art. 1, comma 4 della L. n. 207 del 2024

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, come noto, l'erogazione di una somma calcolata in base ad un'aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente.

Nello specifico, ai lavoratori che percepiscono reddito di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR (quindi, non assimilati), non superiore a 20.000 euro, viene garantita una somma che non concorre alla formazione del reddito, calcolata applicando una percentuale variabile al predetto reddito.

Scaglione reddituale	Aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente
a) Euro 0 – euro 8.500	7,1%
b) Euro 8.501 – euro 15.000	5,3%
c) Euro 15.001 – euro 20.000	4,8%

Le istruzioni della CU 2026 tengono conto di tale novità nella nuova sezione che va dai punti 718 a 741. Gli effetti di tale nuovo istituto si riflettono anche nel punto 449 (“reddito di riferimento”), ove occorre inserire il valore del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni, seguendo le regole riepilogate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.4/E del 2025.

Si rinvia, per il dettaglio delle novità, alle apposite sezioni della dispensa.

4. L’ulteriore detrazione di cui all’art. 1 comma 6 della L. n. 207 del 2024

La seconda misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 è sempre riferita ai possessori di redditi da lavoro dipendente e consiste in una ulteriore detrazione, sempre rapportata al periodo di lavoro, modulata in base a due scaglioni di reddito complessivo compresi tra 20.000 euro e 40.000 euro.

Di riporta una tabella che sintetizza la metodologia di calcolo di questa nuova misura.

Scaglioni	Importi - Formule
Da 20.001 a 32.000 euro	Detrazione = 1.000 euro
Da 32.001 a 40.000 euro	$1.000 * (40.000 - \text{Reddito complessivo}) / 8.000$

Tale nuovo istituto sarà da gestire, nella CU 2026, nel punto 368 denominato “ulteriore detrazione”, Gli effetti di tale nuovo istituto si estendono anche al punto 469 della sezione “altri dati” qualora, a seguito delle operazioni di conguaglio debba essere recuperata l’IRPEF a causa della non spettanza dell’ulteriore detrazione.

Per maggiori dettagli su tale punto si rinvia all’apposito paragrafo.

5. Il “welfare” per chi trasferisce la residenza a più di 100km

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, ai commi da 386 a 389, delle agevolazioni di carattere fiscale per i soggetti che si trasferiscono ad almeno 100 km dalla residenza alla nuova sede di lavoro.

Tale agevolazione consiste nell’esenzione fiscale delle somme erogate o rimborsate, nel limite di 5.000 euro, dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti, assunti nel 2025 a tempo indeterminato, e che abbiano un reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente.

Tale beneficio è previsto per un periodo pari a due anni decorrenti dalla data di assunzione.

La novità trova riscontro, all’interno della CU di quest’anno, nel punto 476, denominato “welfare aziendale canoni e spese manutenzione”.

Nella sezione “Rimborsi dei beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” sono stati, inoltre, inseriti due nuovi codici, il 95 per le spese di manutenzione ed il 96 per i canoni di locazione.

Per un approfondimento degli impatti di tale novità sulle CU si rinvia alle apposite sezioni della dispensa.

6. Proroga del trattamento integrativo per il settore turistico, ricettivo e termale

A causa della difficoltà nel reperire lavoratori nel settore turistico, la L. di Bilancio 2025, all’articolo 1,

commi da 395 a 398 ha prorogato, con qualche modifica, il trattamento integrativo speciale.

Nello specifico, per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, viene previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito. Per aver accesso alla misura, i lavoratori devono avere, nel periodo di imposta 2024, un reddito non superiore a 40.000 euro.

Il punto di riferimento è il n. 479, al quale si rinvia per l’approfondimento di tale tematica.

7. Nuovi punti per il lavoro sportivo

Il modello di quest’anno contiene una sottosezione, relativa al lavoro sportivo, comprensiva dei punti da 787 a 790. In questi campi occorrerà riportare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro. Vi sono anche due ulteriori nuovi punti: il 557 ed il 560, che riguardano i redditi di lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente al lavoro sportivo dilettantistico quello professionistico under 23.

Sempre con riguardo al lavoro sportivo, sono state eliminate le causali N2 e N3 che erano da inserire nella casella n. 1 “causale” della sezione “Dati relativi alle somme erogate” – “tipologia reddituale”.

La causale N2 era relativa ai redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diversi da quelli di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi delle norme in vigore fino al 30 luglio 2024.

8. Lavoro straordinario per il comparto sanitario

Una ulteriore novità riguarda l’articolo 1, comma 354 della L. 207 del 2024. Tale norma ha previsto una imposta sostitutiva pari al 5% sui compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del CCNL di settore, riconosciuti agli infermieri del SSN. Tali importi trovano esposizione nei punti da 674 a 676 della CU 2026.

9. Modifiche alla detassazione delle mance

Le istruzioni della CU sono state adeguate alle novità introdotte in materia di detassazione delle mance.

10. Novità in materia di detrazioni per i familiari a carico

La CU riflette le novità in materia di detrazioni per i familiari a carico ed i relativi riflessi riguardanti il welfare.

11. Eliminazione dei punti da 721 a 740 relativi alla c.d. “indennità di 13ma”

L’articolo 2-bis del decreto - legge 9 agosto 2024, n. 113 aveva riconosciuto, per l’anno 2024, una indennità per un importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorreva alla formazione del reddito complessivo, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari situazioni economiche e familiari, individuate sulla base di specifici criteri.

Tale istituto non è stato, in seguito, riproposto e, pertanto, la sezione presente nella CU 2025, punti da 721 a 740, è stata eliminata.

INDENNITÀ TREDICESIMA MENSILITÀ					
Redditi di lavoro dipendente 721	Indennità erogata 723	Indennità non erogata 724	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 725	Giorni lavoro dipendente 726	
Redditi di lavoro dipendente 727	indennità erogata 728	Indennità non erogata 729	Indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio 730	Codice fiscale sostituto 731	

12. Il nuovo punto 449

Da quest'anno nella CU è presente il punto 449 nel quale occorre riportare il reddito di riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 4/e del 2025 ha, infatti, ricordato che, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

13. Le novità del punto 469

Le istruzioni della CU di quest'anno prevedono che nel punto 469 "irpef trattenuta successivamente alle operazioni di conguaglio" sia da riportare anche *l'importo dell'Irpef determinata in sede di conguaglio in caso di recupero dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 207 del 2024, non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro, tale recupero è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Si precisa che detto ammontare non deve tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio.*

Il rapporto tra il modello 730 precompilato e la certificazione unica

Quali dati l'agenzia delle entrate prende direttamente dalla Certificazione Unica ai fini del modello 730 precompilato?

Si deve far riferimento al seguente prospetto

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

La “doppia” certificazione

Anche quest'anno si avranno due tipologie di certificazione unica: una semplificata o **sintetica** (da consegnare al sostituto d'imposta) ed un'altra completa o **ordinaria** (da trasmettere all'Agenzia delle Entrate).



CU SINTETICA: da consegnare ai percipienti entro il **16 marzo 2026**, in cui sono certificati i principali dati reddituali anche per finalità dichiarative (modello 730, anche precompilato o modello UNICO PF);

CU ORDINARIA: da inviare entro il **16 marzo 2026**, che include, oltre a quelli del modello CU 2025 sintetico “tratteggiati”, tutti i dati connessi all'adempimento della dichiarazione dei sostituti d'imposta «modello 770».

La **CU 2026** relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale dovrà essere inviata entro il **30 aprile** mentre quella contenete redditi esenti entro il **31 ottobre**.

Le istruzioni ricordano che anche le CU relative a provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari saranno da trasmettere con la medesima scadenza del 30 aprile.

Tali novità sono state introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 (c.d. “correttivo fiscale”) che è intervenuto sui termini della trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai lavoratori autonomi con P.IVA, allo scopo di garantire più tempo ai sostituti di imposta per gestire tale adempimento.

ATTENZIONE: nel caso in cui i termini scadono di sabato o in un giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno feriale successivo

E IL MODELLO 770?


Il modello 770 diventa semplicemente un riepilogo dei versamenti e delle compensazioni effettuate nell'anno e non riporterà più i dati delle comunicazioni di lavoro dipendente e autonomo, in quanto già inserite nella trasmissione telematica della CU

I termini della Certificazione Unica

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	
16 marzo	31 ottobre
1) Redditi di lavoro dipendente; 2) Redditi di lavoro assimilati.	1) Redditi esenti.

REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E SIMILI		
16 marzo	30 aprile	31 ottobre
1) Redditi di lavoro autonomo occasionale; 2) Redditi per locazioni brevi; 3) Redditi diversi.	1) Redditi di lavoro autonomo abituale; 2) Redditi da provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.	Redditi esenti.

La trasmissione telematica della certificazione unica e struttura



Il flusso telematico da inviare

Si ricorda che una delle novità rilevanti della CU, rispetto al vecchio modello CUD, è data dalla trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate. Dal 2015, infatti, i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo occasionale e ai redditi diversi già rilasciate entro il 16 marzo. Dal 2025 il termine per l’invio delle certificazioni uniche contenenti redditi di lavoro autonomo abituale è fissato al 31 marzo.

La trasmissione implica una maggiore attenzione per i sostituti di imposta avendo l’adempimento un termine perentorio per la trasmissione telematica che include anche un aspetto sanzionatorio rilevante.

Nello specifico, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del D.lgs. 472/1997.


Da ultimo, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto delle novità alla disciplina sanzionatoria della Certificazione Unica. La prima innovazione riguarda la suddetta sanzione prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, la quale non potrà essere complessivamente superiore a euro 50.000,00.

Altra novità è l’introduzione di una riduzione delle sanzioni a un terzo, con un tetto massimo di euro 20.000,00 in caso di trasmissione della certificazione in ritardo entro 60 giorni dalla scadenza.

Infine, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista del 16 marzo.

Il **flusso telematico** da inviare all’Agenzia si compone:

- del **Frontespizio**, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- del **Quadro CT**, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- della **Certificazione Unica 2026 (modello ordinario)** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.



I sostituti d'imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed, eventualmente, al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'Agenzia delle Entrate precisa che tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta devono essere inviate all'Agenzia stessa, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Soggetti obbligati all'invio

Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel **2025** hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Inoltre, sono obbligati ad inviare il flusso anche coloro che nel **2025** hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Pubblica e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Le istruzioni prevedono, inoltre, che la CU **2026** debba essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Per tale motivo, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

In particolare devono presentare la Certificazione Unica, tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, come sostituiti dall'articolo 2-bis della legge n. 63 del 1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all'INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022, come disposto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 234 del 2021.

Modalità e termini di presentazione del flusso

Il flusso deve essere presentato obbligatoriamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della sua presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

A tal fine, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della certificazione. Quindi, solo quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della certificazione.

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione del flusso per via telematica è trasmessa stesso mezzo all'utente che ha effettuato l'invio ed è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito <https://telematici.agenziaentrate.gov.it> Bisogna specificare che la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione, poi, alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 settembre 1999). La comunicazione può essere trasmessa:

- a) direttamente dal sostituto;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, *Entratel* e *Fisconline*, sono accessibili via internet tramite l'apposita sezione presente nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche è fissato al **16 marzo o il 31 marzo per quelle che contengono redditi di lavoro autonomo abituale**.

Il nuovo articolo 4 comma 6 quinquies del DPR 322 del 1998 prevede, infatti, quanto segue:

Dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Invio del flusso da parte di più soggetti

La trasmissione della certificazione può essere suddivisa tra due soggetti per trasmettere separatamente la parte delle certificazioni lavoro dipendente e quella di lavoro autonomo.

L'assenza dei dati relativi al soggetto che trasmette l'altra parte delle certificazioni, all'interno del frontespizio, porta alla possibilità non solo un invio separato delle due tipologie di certificazione (lavoro dipendente e autonomo), ma anche la presenza di più invii separati di certificazioni. Su questo punto sarà necessario attendere un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia.

Consegna della certificazione oltre il 16/31 marzo

Nel caso in cui il sostituto rilasci una nuova CU dopo il 16/31 marzo deve comunicare al percipiente, tramite l'annotazione con codice "CF" che, se intende avvalersi della dichiarazione dei redditi precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

La certificazione al sostituto

Termini di consegna

Ai sensi dell'art. 4, commi 6-quater e 6-quinques del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, la Certificazione Unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS e agli altri enti e casse previdenziali, attestante l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, deve essere consegnata agli interessati (dipendente, pensionato, percettore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), unitamente alle informazioni per il contribuente contenute nell'allegato 1 , **in duplice copia**:

entro il 16/31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti

ovvero

entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di interruzione del rapporto di lavoro

Documenti da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione

Le istruzioni della Certificazione Unica precisano che il dichiarante deve:

- *Rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;*
- *rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione*

telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;

conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto

dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo. Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.

Esposizione dei dati

Gli importi di natura fiscale vanno esposti con 2 cifre decimali (centesimi) arrotondando per eccesso la seconda cifra decimale se la terza è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a tale limite.

Le istruzioni relative alla certificazione precisano, infatti, che gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere indicati esponendo i dati in centesimi di euro, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63.

Consegna della CU in formato “cartaceo”

La **Certificazione Unica** deve essere consegnata in duplice copia al contribuente (lavoratore dipendente, pensionato, percettore redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) unitamente alle istruzioni.

Può essere utilizzata anche per attestare i dati relativi agli anni successivi fino all'approvazione del nuovo schema di certificazione.

Consegna della CU in formato “elettronico”

Le istruzioni di carattere generale per la compilazione della certificazione recepiscono quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 145/E del 21 dicembre 2006 riguardo alla possibilità di trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico. Si stabilisce che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. In altre parole, tale modalità di consegna della certificazione è ammessa solo nei confronti di coloro che siano dotati degli strumenti informatici necessari a ricevere e stampare la certificazione trasmessa in formato elettronico. Il sostituto d'imposta ha comunque l'onere di accertarsi che il dipendente sia nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione. Diversamente, dovrà provvedere alla consegna del documento in formato cartaceo.

Specifiche disposizioni sono dettate per il rilascio della Certificazione Unica da parte degli enti previdenziali. Si precisa, infatti, che la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati è resa disponibile dai predetti enti solo in modalità telematica. È fatta comunque salva la facoltà del cittadino di richiedere la trasmissione della certificazione in forma cartacea.

Eredi

L'invio della certificazione in formato elettronico **non è ammesso** nei confronti degli eredi del lavoratore deceduto come pure nei confronti dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro.

Modalità di conservazione della Certificazione Unica

A seconda delle specifiche modalità scelte dal sostituto per emettere e conservare il documento fiscale, potrebbero tornare applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 “*Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto*”.

MODALITA' DI EMISSIONE	MODALITA' DI CONSERVAZIONE
CU EMessa COME DOCUMENTO CARTACEO SECONDO LE MODALITÀ TRADIZIONALI (DOCUMENTO ANALOGICO)	CONSERVAZIONE CARTACEA oppure in alternativa ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 4 del dm 23/01/2004, nel rispetto delle regole tecniche in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento (apposizione della marca temporale e firma digitale)
CU EMessa COME DOCUMENTO INFORMATICO	OBBLIGO DI ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA SOSTITUTIVA, ai sensi dell'art. 4 del dm 23/01/2004, nel rispetto delle regole tecniche in grado di garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento (apposizione della marca temporale e firma digitale)

N.B.: Si rammenta che, come precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006, fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell'ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2004 (archiviazione elettronica sostitutiva) rientrano tutte le dichiarazioni fiscali, la modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio modelli F24, F23) le fatture e documenti simili.

Sanzioni relative alla CU

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 471/1997, il sostituto d'imposta che non consegna la certificazione in esame è punito con una sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro. La stessa sanzione è comminabile nell'ipotesi in cui vengano rilasciate certificazioni con dati incompleti o non veritieri. Non è mai stato chiarito se il suddetto regime sanzionatorio risulti applicabile anche all'ipotesi in cui la certificazione sia rilasciata in ritardo, ma in tempo utile per consentire al sostituto l'adempimento degli eventuali obblighi di dichiarazione.

Stante l'obbligo di trasmissione telematica della Certificazione Unica, sono state aggiunte nuove sanzioni. Nello specifico, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del D.lgs. 472/1997.

Inoltre, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista del 16 marzo.

E' opportuno ricordare che ad opera dell'art. 21 del D.Lgs 158/2015 (revisione del sistema sanzionatorio), è stato "mitigato" il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso, tardivo o errato invio delle certificazioni.



REGIME SANZIONATORIO ANTE D.LGS 158/2015	REGIME SANZIONATORIO POST D.LGS 158/2015
<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p>Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.</p>	<p>Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro (100,00) in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.</p> <p>Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. <u>Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.</u></p>

Inoltre, il sistema sanzionatorio prevede:

- un tetto massimo di € 50.000 alla sanzione applicabile, che in precedenza poteva essere teoricamente pari a n° violazioni * € 100; pertanto nel caso di n° violazioni maggiore di 500, resta in ogni caso applicabile la sanzione massima di € 50.000 per ciascun sostituto d'imposta;
- una specie di ravvedimento, che prevede la sanzione ridotta ad un terzo ($€ 100 * 1/3 = € 33,33$), qualora la certificazione sia trasmessa entro 60 gg dal 16 marzo; anche in tale ipotesi viene comunque introdotto un tetto massimo pari ad € 20.000, che risulta quale limite teoricamente applicabile nell'ambito di tale nuova procedura qualora vengano sanate più di 600 violazioni ($€ 20.000/€ 33,33 = 600$).

Nella circolare n. 12 del 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015, che riteneva non possibile l'applicazione dell'istituto del ravvedimento sulla sanzione derivante dall'invio tardivo della CU. In pratica, l'Agenzia ha cambiato completamente posizione rispetto alla circolare n. 6/E del 2015.

In pratica, l'Agenzia ha cambiato completamente posizione rispetto alla circolare n. 6/E del 2015.

Non essendo stati pubblicati chiarimenti espliciti da parte dell'AdE, per chi volesse comunque provare a trarre vantaggio da questo nuovo orientamento si potrebbe procedere come segue:

- 1) utilizzare il codice tributo generico «8911» che sta per «sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'Irap e all'Iva».
- 2) Indicare come anno di riferimento quello relativo ai redditi ai quali si riferisce la CU.

Esempio

CU 2025 non inviata il 17 marzo 2025: il sostituto la trasmette tardivamente il 27 agosto.

La sanzione sarà pari ad 1/8 di 100 euro (12,5).

L'F24 sarà compilato come segue:

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		8911		2024	12,05		
RITENUTE ALLA FONTE							
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						+/- SALDO (A-B)
				TOTALE A	12,05B		12,05

Cause di non punibilità

Riguardo alle cause di non punibilità, si rammenta che il comma 5bis dell'articolo 6 del DLgs n. 472/1997, come modificato dal D.L.vo 32/2001, considera non punibili le violazioni meramente formali, vale a dire quelle che non arrecano pregiudizio all'esercizio della azione di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo.

D. Lgs. n. 472/1997- Art. 6, comma 5-bis.

“Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”.

Alcune modalità particolari di compilazione

Eredi del lavoratore deceduto

Nel caso di corresponsione di somme e valori a eredi del lavoratore deceduto occorre compilare, oltre alla certificazione relativa al lavoratore deceduto, tante certificazioni quanti sono gli eredi del sostituito medesimo. Sulla certificazione relativa a ciascun erede dovranno essere riportati:

- **i dati anagrafici dell'erede** nonché quelli relativi al domicilio fiscale.

Inoltre, nel **punto 8**, denominato “*Categorie particolari*”, dovrà essere riportato il codice **Z** (“*Eredi*”) rilevabile dalla tabella G presente nelle istruzioni della Certificazione Unica.

Con riferimento alla sezione “*Dati Anagrafici*” della certificazione da rilasciare all'erede, stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione il **punto 9** (Eventi eccezionali);

- l'importo del “bonus Irpef” erogato all'erede, deve essere indicato nel **punto 392** della sezione “*Dati fiscali*”;
- l'importo del “trattamento integrativo” erogato all'erede deve essere indicato nel **punto 401** della sezione “*Dati fiscali*”;
- i **redditi** imputabili al periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione di cui ai **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5** (sezione “*Dati Fiscali*” certificazione), a seconda del tipo di reddito corrisposto e quello delle ritenute operate al **punto 21**. Tali, ad esempio, la mensilità in corso al momento del decesso nonché le competenze di fine rapporto quali ratei imputabili alle mensilità aggiuntive, compensi per ferie maturate e non godute. Appare opportuno sottolineare come relativamente a tali redditi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del TUIR opera un regime di tassazione separata posto che, in caso di morte dell'avente diritto, i redditi imputabili, a norma delle disposizioni relative alla categoria di appartenenza, al periodo d'imposta in cui sono percepiti e determinati ai sensi delle disposizioni medesime sono tassati separatamente a norma dell'art. 21 del TUIR, anche se non rientranti tra le fattispecie reddituali di cui all'art. 17 del medesimo TUIR, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti;
- l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, corrisposta all'erede, deve essere indicato al punto 725 della sezione “*Dati fiscali*”;
- in merito alle **ritenute operate** sui redditi indicati ai **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5** della sezione “*Dati Fiscali*” della certificazione, quest'anno le istruzioni ci informano che le stesse vanno indicate nel **punto 21** “*Ritenute Irpef*”. Si rammenta che in deroga alle modalità di tassazione di cui all'articolo 21 c. 2 del TUIR (che concerne l'operato dell'Amministrazione finanziaria che definisce la definitiva tassazione sulla base dei redditi percepiti dall'erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione) sui redditi di cui ai precedenti **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5**, operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR 600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%. Dette ritenute sono comprensive di quelle eventualmente sospese per eventi eccezionali di cui al successivo **punto 30**;
- nello spazio riservato alle Annotazioni (cod. **AB**), bisogna riportare l'informazione che per i redditi certificati nei **punti 1, 2, 3, 4 e/o 5** l'erede non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi.

Il sostituto d'imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente, dovrà conguagliare nell'ultima CU rilasciata, tutti i redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.

In tale ipotesi il sostituto dovrà indicare i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente con riferimento all'ultima CU rilasciata.

Bisognerà, invece fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.

Allo stesso modo, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i moduli necessari.

Per ciascun percipiente dovranno, essere trasmesse più certificazioni nelle seguenti ipotesi:

- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all'erede di somme di spettanza del *de cuius* e di somme spettanti all'erede medesimo in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.

Lavoratori socialmente utili

La certificazione contiene una sezione autonoma per l'indicazione dei redditi derivanti da **lavori socialmente utili** (**punti da 496 a 501**).

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Come già accadeva nell'ambito del modello 770 si conferma che in tal caso l'invio telematico va effettuato dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in particolare:

- nel frontespizio della comunicazione e nel riquadro “dati del sostituto”, vanno indicati i dati del sostituto estinto ed il relativo codice fiscale;
 - il liquidatore, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore nel riquadro “dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione”, indica i propri dati ed il relativo codice carica.
- Bisogna seguire tale modalità anche nel caso di corresponsione di redditi da parte del liquidatore, del curatore fallimentare o del commissario liquidatore; in tale ultimo caso va trasmessa un’unica certificazione che include tutti i redditi corrisposti, ed i redditi erogati dal liquidatore, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore vanno specificati nella sezione “Dati relativi ai conguagli” con indicazione del relativo codice fiscale. In relazione alle CU relative al lavoro autonomo, viene espressamente precisato dalle istruzioni che:
- il liquidatore, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore sono tenuti a dare evidenza nei punti 41 e 42 rispettivamente delle somme erogate prima della data del fallimento dal sostituto estinto e delle somme erogate direttamente dal liquidatore, dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto

Nelle ipotesi di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (ad esempio, fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche) si applicano modalità di compilazione simili a quelle previste nel modello 770 semplificato, tuttavia per l’indicazione del codice fiscale del soggetto estinto viene utilizzato il campo 681 presente nella citata nuova sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”.

Il criterio di compilazione rimane infatti ancorato all’individuazione del soggetto che ha effettuato le operazioni di conguaglio, e pertanto rimane valida la seguente suddivisione:

❖ Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto

In questo caso il dichiarante che continua l’attività deve:

- trasmettere un’unica CU;
- indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l’invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

DATI ANAGRAFICI
 DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale (1) Cognome o Denominazione (2) Nome (3)

Comune (4) Prov. (5) Cap (6) Indirizzo (7)

Telefono, fax (8) Indirizzo di posta elettronica (9) Codice attività (10) Codice sede (11)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Codice fiscale

Cognome o Denominazione Nome

Telefono o fax (12) Indirizzo di posta elettronica (13)

- indicare il codice fiscale del soggetto estinto nel campo 681 della nuova sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”; non va barrato il punto 682;

➤

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale	Vedere istruzioni
	681	682

- compilare la seguente nuova annotazione con codice GI, al fine di rendere edotto il sostituto della circostanza che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto;
- nessun dato va indicato nella sezione “dati relativi ai conguagli” punti da 531 a 566”.

❖ *Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto dichiarante*

In questo caso il dichiarante (ad esempio la società incorporante nel caso di fusione, o la società beneficiaria nell'ipotesi di scissione totale), che continua l'attività:

- deve trasmettere un'unica CU che include evidentemente il risultato del conguaglio complessivo;
- deve indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l'invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

The image shows two parts of the CU form. The top part is titled 'DATI ANAGRAFICI' and includes fields for 'Codice fiscale' (1), 'Cognome o Denominazione' (2), 'Nome' (3), 'Indirizzo' (7), 'Codice attività' (10), and 'Codice sede' (11). An arrow labeled 'DATI DICHIARANTE' points to these fields. The bottom part is titled 'DATI RELATIVI AL SOSTITUTO' and includes fields for 'Codice fiscale' (532), 'Cognome o Denominazione' (537), 'Nome' (535), 'Telefono o fax' (549), and 'Indirizzo di posta elettronica' (550). An arrow labeled 'DATI DICHIARANTE' also points to these fields.

- non deve compilare la nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie” e non deve riportare nulla nelle annotazioni;
- deve indicare nella sezione “dati relativi ai conguagli” punti da 531 a 566” le somme ed i valori corrisposti dal soggetto estinto, provvedendo ad indicare nel punto 536 il relativo codice fiscale;

The image shows a grid of fields for 'DATI RELATIVI AI CONGUAGLI' (REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI). The fields are arranged in a grid with columns for 'Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1-5' and rows for 'Reddito conguagliato già compreso nel punto 1-5', 'Ritenute', and 'Addizionale regionale/comunale'. The points are numbered 531 through 566.

Le istruzioni della CU forniscono specifiche per procedere all'annullamento e/o sostituzione di una Certificazione Unica inviata dal sostituto subentrante per conto di un sostituto estinto. Nello specifico occorre:

- barrare la nuova casella “Casi particolari”;
- riportare nella casella “Codice fiscale” il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
- non compilare la casella “Codice carica”;
- riportare obbligatoriamente nella casella “Codice fiscale società o ente dichiarante” il codice fiscale del nuovo sostituto;
- riportare nelle caselle “Cognome” e “Nome” i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

Le nuove istruzioni ricordano anche che, con riferimento a questa particolare ipotesi, nella sezione “Dati relativi al sostituto” devono essere indicati i dati relativi al sostituto estinto.

Nelle modello di quest'anno è anche presente una casella denominata “codice fiscale sostituto subentrante”, che deve essere compilata nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, indicando il codice fiscale del sostituto subentrante che ha effettuato la sostituzione o l'annullamento per conto di quello estinto.

Operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d'imposta

In questi casi (ad esempio trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.), si riscontra un allineamento alla procedura già adottata con riferimento al modello 770 e l'abbandono del precedente criterio di cui alla CU 2015, in cui il cedente non effettuava alcun invio e tutti gli adempimenti erano a carico del cessionario.

Resta inteso che, salvo quanto di seguito specificato con riferimento all'adempimento telematico della CU ordinaria, il soggetto tenuto al rilascio della CU semplificata resta il sostituto subentrante (acquirente).

Le istruzioni CU precisano che il sostituto cedente sarà tenuto a compilare i punti di seguito indicati solo per indicare le trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati sempre con il medesimo lavoratore, per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio.

Soggetto cedente

Pertanto, similmente a quanto avveniva nel modello 770 in tale ipotesi il cedente deve inviare una CU con indicazione dei dati delle erogazioni e delle eventuali ritenute fino al momento della cessione e:

-indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l'invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
	1	2	3
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO	Indirizzo	Prov.	Cap.
	4	5	6
DATI DICHIARANTE	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività	Codice sede
	7	10	11
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
	8	9	10
DATI DICHIARANTE	Telefono o fax	Indirizzo di posta elettronica	
	prefisso numero	11	

-barrare le caselle 682 della nuova sezione "Casi particolari operazioni straordinarie"; nel campo 681 codice fiscale non va indicato nulla. Le istruzioni di quest'anno precisano che il sostituto cedente, non effettuando operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29, relativi alle addizionali all'Irpef.

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo
	681	682	683

PUNTO 682 BARRATO; PUNTO 681 NON INDICARE

-non compilare l'annotazione con codice GI;
 -non compilare la sezione "dati relativi ai conguagli" punti da 531 a 566".

Soggetto cessionario (acquirente)

Il soggetto subentrante (acquirente):

-deve trasmettere un'unica CU che include evidentemente il risultato del conguaglio complessivo;
 -deve indicare i propri dati ed il codice fiscale sia nel frontespizio per l'invio telematico e sia nel frontespizio delle singole CU;

DATI ANAGRAFICI	Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
	1	2	3
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO	Partita IVA	Prov.	Cap.
	4	5	6
DATI DICHIARANTE	Indirizzo	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività
	7	9	10
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome
	11	12	13
DATI DICHIARANTE	Telefono o fax	Indirizzo di posta elettronica	
	prefisso numero	14	

-non deve compilare la nuova sezione “casi particolari operazioni straordinarie” e non deve riportare niente nelle annotazioni;
 -deve indicare nella sezione “dati relativi ai conguagli” (punti da 531 a 566) le somme ed i valori corrisposti dal soggetto cedente, provvedendo ad indicare nel punto 536 il relativo codice fiscale; si precisa che il cedente è tenuto a barrare il punto 682;

Esempio 1 – Cessione d’azienda

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI	REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI				
	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4	Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5
	531	532	533	534	535
	Codice fiscale		Causa	Reddito conguagliato già compreso nel punto 1	Reddito conguagliato già compreso nel punto 2
	536	537	538	539	
	Reddito conguagliato già compreso nel punto 3	Reddito conguagliato già compreso nel punto 4	Reddito conguagliato già compreso nel punto 5	Ritenute	
	540	541	542	543	
	Addizionale regionale	Addizionale comunale acconto 2023	Addizionale comunale saldo 2023		
	544	545	546		
	Ritenute sospese	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale in acconto sospesa	Addizionale comunale a saldo sospesa	
	547	548	549	550	
	REDDITI ESENTI				
	codice	ammontare	codice	ammontare	
	551	552	553	554	

REDDITI E RITENUTE SOGGETTO CEDENTE

Alfa SPA cede il 30/05/2025 un ramo d’azienda alla società Beta SPA che comprende il rapporto di lavoro con il dipendente Rossi assunto in data 1° settembre 2020.

Nell’anno 2025 le due aziende corrispondono le seguenti retribuzioni:

- Alfa – dall’1/1/2025 al 30/05/2025 (T. IND) – Reddito corrisposto (anno 2025) = € 15.000;
- Beta – dal 1/6/2025 (T. IND) [ancora in forza alla fine dell’anno] – Reddito corrisposto = € 20.000; resta inteso che Beta procede all’effettuazione del conguaglio complessivo.

Stante quanto sopra:

- Alfa SPA non è tenuto al rilascio del modello CU 2026 “sintetico” ma è tenuto all’invio telematico del CU 2026 “ordinario”;
- Beta SPA che ha effettuato il conguaglio complessivo è tenuto al rilascio del CU 2026 “sintetico” ed all’invio del CU 2026 “ordinario” che include tutti i redditi percepiti dal dipendente Rossi, evidenziando nei punti da 531 a 566 i redditi corrisposti da Alfa SPA.

Di seguito si analizzano gli adempimenti di Beta SPA ed Alfa ipotizzando che quest’ultimo dal 01/01/2025 al 30/05/2025 abbia applicato ritenute IRPEF pari ad € 4.000 (per semplicità espositiva si provvede alla compilazione dei punti principali).

ADEMPIMENTO CU 2026 – ALFA SPADati Anagrafici Alfa SPAMod. n. 1

Punto 1= 15.000

Punto 6 =151

Punto 8 = 01/09/2020

Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 10= NON barrato Punto 21 = 4.000 Punto 612 = barrato

AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/01/2025-30/05/2025 importo € 15.000

ADEMPIMENTO CU 2026 – BETA SPADati Anagrafici Beta SPAMod. n. 1

Punto 1= 35.000

Punto 6 =365

Punto 8 = 01/09/2020

Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 10=barrato Punto 21 = 9.000

Punto 531 = 15.000

Punto 536 = CF sost. Alfa SPA Punto 537 = codice 1

Punto 538 = 15.000

Punto 543 = 4.000

AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/01/2025-30/05/2025 importo € 15.000 AI = reddito lav. dip. a tempo ind.

01/06/2025-31/12/2025 importo € 20.000

Esempio 2 – Fusione con conguaglio effettuato dal dichiarante

L'azienda Alfa SPA (incorporata) si fonde in data 01/06/2025 nella società Beta SPA (incorporante); in capo ad Alfa SPA sussiste un rapporto di lavoro con il dipendente Rossi assunto in data 1° settembre 2020 e detto rapporto prosegue con Beta SPA.

Nell'anno 2025 le due aziende corrispondono le seguenti retribuzioni:

- Alfa – dall'1/1/2025 al 30/05/2025 (T. IND) – Reddito corrisposto (anno 2025) = € 15.000;
- Beta – dal 1/6/2025 (T. IND) [ancora in forza alla fine dell'anno] – Reddito corrisposto = € 20.000.; resta inteso che Beta procede all'effettuazione del conguaglio complessivo.

Stante quanto sopra:

- Alfa SPA si è estinta con decorrenza 01/06/2025 ed evidentemente non ha operato alcun conguaglio; quest'ultima non è tenuta né al rilascio e né all'invio della CU 2026, posto che tutti gli adempimenti vanno eseguiti da Beta SPA;
- Beta SPA che ha effettuato il conguaglio complessivo è tenuta al rilascio del CU 2026 "sintetico" ed invio del CU 2026 "ordinario" che include tutti i redditi percepiti dal dipendente Rossi, evidenziando nei punti da 531 a 566 i redditi corrisposti da Alfa SPA.

Di seguito si espone il CU 2026 rilasciato da Beta SPA ipotizzando che Alfa dal 01/01/2025 al 30/05/2025 abbia applicato ritenute IRPEF pari ad € 4.000 (per semplicità espositiva si provvede alla compilazione dei punti principali).

Dati Anagrafici Beta SPAMod. n. 1

Punto 1= 35.000

Punto 6 =365

Punto 8 = 01/09/2020

Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto = 10 barrata Punto 21 = 9.000

Punto 531 = 15.000

Punto 536 = CF sost. Alfa SPA Punto 537 = codice 9

Punto 538 = 15.000

Punto 543 = 4.000

AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/01/2025 - 30/05/2025 importo €15.000 AI = reddito lav. dip. a tempo ind. 01/06/2025 -31/12/2025 importo € 20.000

Esempio 3 – Fusione conguaglio effettuato dal soggetto estinto

L'azienda Alfa SPA (incorporata) si fonde in data 01/01/2026 nella società Beta SPA (incorporante); in capo ad Alfa SPA sussiste un rapporto di lavoro con il dipendente Rossi assunto in data 1° settembre 2020 e detto rapporto prosegue con Beta SPA.

Nell'anno 2025 tutte le retribuzioni sono state erogate dal soggetto estinto Alfa che ha effettuato le operazioni di conguaglio: in particolare dall'1/1/2025 al 31/12/2025 (T. Determinato) il reddito corrisposto è stato pari € 35.000 con ritenute IRPEF pari ad € 9.000 Stante quanto sopra:

- Alfa SPA si è estinta con decorrenza 01/01/2026 ed ha effettuato il conguaglio; quest'ultima non è tenuta né al rilascio e né all'invio della CU 2026, in quanto estinta, e tutti gli adempimenti in tal senso vanno eseguiti da Beta SPA;

- Beta SPA è tenuta al rilascio del CU 2026 "sintetico" ed all'invio del CU 2026 "ordinario" che include tutti i redditi percepiti dal dipendente Rossi, come erogati e conguagliati da Alfa SPA; in tal caso:

- a) i punti da 531 a 566 non devono essere compilati;
- b) nella sezione "DATI ANAGRAFICI", vanno indicati i dati di Beta SPA;
- c) va compilata l'annotazione GI ed il punto 681 (codice fiscale estinto).

Di seguito si espone il CU 2026 rilasciato da Beta (per semplicità espositiva si provvede alla compilazione dei punti principali).

Dati Anagrafici Beta SPA

Mod. n. 1

Punto 2= 35.000

Punto 6 =365

Punto 8 = 01/09/2020

Nel **punto 8** va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 21 = 9.000

Punto 681 = codice fiscale Alfa

Annotazioni —> **codice GI**

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA CU 2026 (modello ordinario): FRONTESPIZIO, QUADRO CT E DATI FISCALI (commento ai punti di maggiore interesse)

Il Frontespizio

La Certificazione Unica contiene un quadro necessario ai fini della trasmissione telematica: il Frontespizio.

Quest'ultimo è composto dai seguenti riquadri:

- 1) Tipo di comunicazione;
- 2) Eventi eccezionali;
- 3) Dati relativi al sostituto;
- 4) Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
- 5) Firma della comunicazione;
- 6) Impegno alla presentazione telematica.

Tipo di comunicazione: annullamento e sostituzione

Nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda procedere, prima della scadenza del termine di presentazione ad annullare o sostituire una certificazione validamente trasmessa, dovrà compilare una nuova certificazione avendo cura di:

- compilare la parte relativa ai **dati anagrafici** del contribuente
- barrare la casella "Annullamento" o "Sostituzione".

Va evidenziato che, in caso di sostituzione, la nuova certificazione sostituisce **integralmente** la precedente. Come conseguenza di ciò qualora nella certificazione originaria che si intende sostituire risultava presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova C.U. sostituirà l'intera C.U. precedente, e pertanto, sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo. Al momento in cui scriviamo non sono noti particolarità di compilazione del flusso nel caso di invio del flusso nei 5 giorni successivi alla scadenza. Come detto, infatti, nel caso di invio nei 5 giorni successivi alla scadenza non sono previste sanzioni.

Si precisa che, qualora il sostituto debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di una certificazione validamente accolta, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Eventi eccezionali

La casella "*Eventi eccezionali*", recentemente introdotta, è posta in alto a destra del frontespizio del modello e deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, lo stesso deve indicare uno dei seguenti due codici:

- 1 - per i soggetti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 99 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Dati relativi al sostituto

Nella parte del frontespizio relativa ai **dati del sostituto** il dichiarante deve indicare:

- il codice fiscale;
- nome e cognome (se presenti);
- ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o in mancanza di quest'ultimo (ad esempio nel caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni;

Per quando riguarda le pubbliche amministrazioni, queste ultime devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

Si noti bene che, nel caso in cui qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso.

Tuttavia, fino al momento in cui la variazione non venga effettuata, il contribuente dovrà utilizzare il codice fiscale

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

In questi campi dovranno essere indicati i seguenti dati del soggetto che presenta il flusso:

- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- carica rivestita dal soggetto.

Per l'individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è necessario riportare nell'apposita casella ("codice carica") uno dei codici presenti nella tabella presente nelle istruzioni.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, bisogna indicare, negli appositi campi, il codice fiscale della società o dell'altro tipo di ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o dell'altro tipo di ente dichiarante ed infine il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante ed il sostituto d'imposta cui il flusso si riferisce.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
- 2 - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
- 3 - Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
- 4 - Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
- 5 - Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
- 6 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente
- 7 - Erede
- 8 - Liquidatore (liquidazione volontaria)
- 9 - Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
- 10 - Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
- 11 - Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
- 12 - Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
- 13 - Amministratore di condominio
- 14 - Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
- 15 - Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

1) Firma della comunicazione

In questo riquadro bisogna riportare le seguenti informazioni:

- il numero delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati che compongono il flusso;
- il numero delle certificazioni di lavoro autonomo e provvigioni;
- la firma del soggetto che sottoscrive la comunicazione.

Nel caso in cui nel flusso siano inviate anche le informazioni necessaria per la trasmissione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730/4, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, è necessario barrare la casella

Rispetto allo scorso anno si nota la fusione delle due caselle "numero certificazioni lavoro dipendente e assimilati" e "numero certificazioni lavoro autonomo e provvigioni" in "numero certificazioni".

2) Impegno alla trasmissione telematica

Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la comunicazione in via telematica. Quest'ultimo deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione, ovvero dell'impegno cumulativo;
- la firma;

Nella casella "**impegno a presentare in via telematica la comunicazione**", deve essere indicato il codice **1** se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto oppure il codice **2** se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

II "QUADRO CT"

Confermato la presenza anche quest'anno "**Quadro CT**" relativo alla ricezione in via telematica dei modelli 730/4, che sostituisce l'analogo modello per la ricezione dei 730/4 telematici.

Come noto tutti i sostituti d'imposta devono ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti a mezzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

I sostituti d'imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e che non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4.

Tuttavia, è da segnalare che anche i sostituti d'imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.

CHI DEVE COMPILARE IL "QUADRO CT"?

I sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente devono compilare il "**Quadro CT**".

Il quadro deve essere compilato per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

CHI NON DEVE COMPILARE IL "QUADRO CT"?

I sostituti d'imposta che intendono apportare modifiche ai dati già comunicati a partire dal 2011 in quanto, per le **variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*"** disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il quadro non deve, inoltre, essere compilato in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione. Infine, è fondamentale ricordare che il suddetto quadro non deve mai essere allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo.

L'ultima versione delle istruzioni della Certificazione Unica specifica che in presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta, di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la certificazione Unica. Al contrario, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT non deve essere compilato.

Nel caso in cui i dati delle certificazioni siano trasmessi telematicamente con più forniture, la presenza o meno del quadro CT è verificata singolarmente per ciascuna fornitura. Pertanto, nel caso in cui il sostituto d'imposta non abbia

in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all'interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Tuttavia, lo stesso non deve essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo.

ATTENZIONE: Si ricorda che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 ha eliminato la scadenza del 31 marzo per l'invio dei **modelli CSO (Risoluzione 51/E del 2017)**.

La comunicazione di variazione produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione a meno che il sostituto d'imposta non richieda, con apposita istanza, il rinvio presso la nuova sede telematica (o nuovo intermediario).

LA COMPOSIZIONE DEL "QUADRO CT"

Il quadro CT è composto dalle seguenti sezioni:

- 1) Dati del sostituto d'imposta richiedente;
- 2) Sezione A;
- 3) Sezione B.

La compilazione della Sezione A esclude la compilazione della Sezione B e viceversa, come vedremo di seguito.

Dati del sostituto d'imposta richiedente

In questa sezione è necessario riportare il codice fiscale, il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica del sostituto d'imposta richiedente per consentire all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

Sezione A (COMPILAZIONE ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE B)

Il sostituto d'imposta, compilando questa sezione, richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.

Il sostituto, utente Fisconline, barrerà la relativa casella.

Al contrario, nel caso in cui il sostituto sia un utente Entratel dovrà indicare la propria utenza telematica nel riquadro "codice sede Entratel".

La compilazione di tale sezione esclude la compilazione della sezione B.

Sezione B (COMPILAZIONE ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE A)

Il sostituto d'imposta, tramite la compilazione questa sezione i sostituti d'imposta richiedono che i modelli 730-4 dei propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto.

Nello specifico:

- nella colonna 1 bisogna indicare il codice fiscale dell'intermediario delegato per la ricezione dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia;
- nella **colonna 2** bisogna indicare il corrispondente "codice sede Entratel" dell'intermediario;
- nella **colonna 3** bisogna indicare il numero di cellulare dell'intermediario;
- nella **colonna 4** bisogna indicare l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario per permettere all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4;
- nel campo "**FIRMA DEL SOSTITUTO**" è necessario riportare la firma del sostituto delegante.

La compilazione di tale sezione esclude la compilazione della sezione A.

IMPORTANTE

Una non corretta compilazione del quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4) e la verifica della sua presenza comporta lo scarto della intera Comunicazione del sostituto d'imposta e pertanto di tutte le C.U. in essa contenute, in particolare:

- in presenza nella comunicazione del sostituto d'imposta di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere sempre allegato qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza già validamente presentato una comunicazione CSO;

- viceversa, se il sostituto d'imposta aveva già in precedenza validamente presentato una comunicazione CSO, il quadro CT non deve essere compilato.

Le nuove certificazioni dei redditi

Sezione “dati anagrafici”

A differenza del vecchio modello CUD, i dati anagrafici del sostituto e del percipiente, oltre al domicilio fiscale di quest'ultimo, sono stati inseriti in una sezione comune ad entrambe le certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo).

In presenza di soli redditi di lavoro autonomo si potrà consegnare la certificazione unica composta della sezione dati anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i redditi di lavoro autonomo. In presenza di soli redditi di lavoro dipendente si potrà consegnare la certificazione unica composta della sezione dati anagrafici e della sola parte relativa ai dati fiscali riguardanti i redditi di lavoro dipendente

Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta

Codice fiscale

È il codice fiscale del sostituto d'imposta. Le istruzioni avvisano che nel campo codice fiscale “*non deve essere indicato il numero di “Partita IVA”*”. Posto che per i sostituti persone fisiche (ad esempio, imprenditori e professionisti) non sussiste alcun problema, va evidenziato che tale precisazione può avere rilevanza per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sebbene infatti nella maggior parte dei casi per tali soggetti il numero di partita IVA ed il codice fiscale coincidano, può accadere (di solito nel caso di società costituite da molti anni), che il numero di partita IVA risulti diverso. Con tale precisazione si chiarisce pertanto che nel presente punto può essere indicato esclusivamente il codice fiscale.

Comune, Prov., Cap, Indirizzo

Riportare il comune, la sigla della provincia, il C.A.P., la via e il numero civico della sede del datore di lavoro ovvero dell'Ente pensionistico (e non quella di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilità) che rilascia la certificazione modello **CU 2026** al quale il CAF dipendenti o il professionista abilitato deve inviare il mod. 730-4 relativo alla liquidazione del modello **730/2026**.

Telefono, Fax, Indirizzo di posta elettronica

Riportare il numero di telefono o il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica della sede del datore di lavoro ovvero dell'Ente pensionistico che rilascia la certificazione modello **CU 2026**.

Codice attività

Riportare il codice identificativo dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento del rilascio della certificazione.

Codice sede

Le istruzioni per la compilazione del campo “**Codice sede**” precisano che nel caso in cui il sostituto d'imposta, per proprie esigenze organizzative, intende gestire separatamente gruppi di dipendenti, **può** attribuire per ciascuna gestione un codice identificativo della stessa. Tale codice, autonomamente determinato dal sostituto e costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999, deve essere riportato nella casella “**codice sede**”. Tale codice sarà riportato nel mod. 730-4 messo a disposizione del sostituto e **costituisce elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente al fine dello svolgimento delle operazioni di conguaglio**.

Codice fiscale sostituto subentrante

Nelle modello di quest'anno è presente una casella denominata “*codice fiscale sostituto subentrante*”. Le istruzioni prevedono che nella ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto, occorre riportare nella presente casella il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l'annullamento.

Esempio: La società Alfa s.r.l., il 16 marzo 2026, trasmette la CU 2026 relativa il dipendente Francesco Baldanza. In data 31 marzo 2026 la Società Alfa s.r.l. viene incorporata da Beta s.p.a. Il 4 aprile 2026, dietro segnalazione del dipendente, la società Beta s.p.a. è costretta a sostituire la CU 2026 relativa al predetto lavoratore.

In tale caso, la CU sostitutiva sarà intestata alla Società Alfa s.r.l., ma dovrà essere indicato il codice fiscale del sostituto subentrante (Beta s.p.a.), nella nuova casella in commento.

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	Sostituzione	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATI ANAGRAFICI	DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA
Codice fiscale	Cognome o Denominazione
1 Codice fiscale alfa srl	2 Alfa srl
Nome	
3	
Comune	Prov.
4	5
Cap	Indirizzo
6	7
Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica
8 prefisso numero	9
	Codice attività
	10
	Codice sede
	11
Codice fiscale sostituto subentrante	
12	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Casi particolari
Codice fiscale	<input type="checkbox"/>
CF rappresentante Beta	
Codice carica	
Non compilare	
Codice fiscale società o ente dichiarante	
Cognome	
Nome	
Cognome e nome rappresentante Beta	

Dati relativi al dipendente pensionato o altro percettore delle somme

Punto 1 - Codice fiscale

Riportare il codice fiscale del percipiente. Da ripetere in caso d'utilizzo per lo stesso percipiente di più certificazioni modelli **CU 2026**.

Eredi del lavoratore deceduto

Atteso che la presente certificazione deve essere utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti **agli eredi** del lavoratore deceduto, il punto in commento può, ricorrendone il caso, recare il codice dell'erede del lavoratore deceduto. Oltre al codice fiscale vanno altresì compilati i successivi punti relativi ai dati anagrafici compresi quelli riferiti al domicilio fiscale. Con riferimento ai dati della Sezione "Dati Anagrafici" della certificazione da rilasciare all'erede, stante il richiamo delle istruzioni ai soli dati anagrafici si ritiene di escludere dalla compilazione il **punto 9** (Eventi eccezionali). Inoltre, nel punto **8**, denominato "*Categorie particolari*", dovrà essere riportato il codice **Z** ("*Eredi*"),

Collaboratori coordinati e continuativi non residenti

La circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 Aprile 2002 ha precisato che in ipotesi di corresponsione di compensi a soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non residenti sprovvisti di codice fiscale non occorre procedere alla compilazione della certificazione CU rivelandosi sufficiente, per la certificazione dei compensi erogati, il rilascio di uno schema in carta libera. Per contro ove il soggetto non residente titolare del rapporto di collaborazione **coordinata e continuativa fosse provvisto del relativo codice fiscale, per effetto di quanto precisato dalla già citata circolare 34/E del 18 Aprile 2002, si procederà al rilascio della certificazione modello CU 2025.**

Punto 7 - Prov. nasc. (sigla)

Indicare la provincia di nascita del percipiente. Se trattasi di soggetto nato all'estero lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia di nascita.

Punto 8 – Categorie Particolari

Questo punto ha lo scopo di identificare tutte le certificazioni uniche i cui dati non sono utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. eredi, eredi INPS).

Bisogna riportare uno dei codici relativi alle categorie particolari presenti nell'apposita tabella contenuta nelle istruzioni.

Punto 9 – Eventi eccezionali

I sostituti provvederanno alla compilazione del **punto 9** in presenza di eventi eccezionali tali da determinare una sospensione della riscossione delle imposte. In tale ipotesi, occorre indicare uno dei seguenti codici:

1 -per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;

99 -per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Annotazioni correlate al punto 9

Parallelamente alla compilazione del punto in commento, i medesimi sostituti devono specificare nello spazio del modello riservato alle annotazioni, per il tramite dell'annotazione codificata con il codice alfabetico "AA", che alla data di ripresa della riscossione, il contribuente sarà tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.

Le istruzioni **CU 2026** evidenziano che in caso di ritenute e trattenute sospese indicate nei punti 30,31,33,34,488 (con codice 5 nel punto 484), 500, 501, 577, 597, 654, 673 e 676 il punto 9 deve essere obbligatoriamente compilato al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate una predisposizione corretta della dichiarazione precompilata.

Punto 10 – Casi di esclusione della precompilata

Il punto 10 deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

- 1 - in caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis)
- 2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

Punto 11 – Stato estero

Il punto 11 deve essere compilato, relativamente ai docenti, ricercatori e impatriati, avendo cura di indicare lo Stato estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Le istruzioni CU 2026 precisano che coloro che fruiscono dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, possono indicare Stati appartenenti all'Unione Europea e Stati non appartenenti all'Unione.



Tutte le Certificazioni Uniche rilasciate ai percipienti siano queste relative a redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo e diversi dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, sarà poi quest'ultima a considerare.

Premessa alla compilazione dei dati relativi domicilio fiscale

Dopo le modifiche introdotte dal "Decreto Semplificazioni fiscali", nella sezione "Dati anagrafici" relativi al percettore delle somme sono state predisposte soltanto due righe per l'indicazione del:

- domicilio fiscale al 1/1/2025** utile a individuare il Comune alla cui Regione versare l'**addizionale regionale** all'Irpef dovuta per l'anno 2026, nonché utile a individuare il Comune a cui versare il **saldo dell'addizionale comunale** all'Irpef dovuta per l'anno 2025;
- domicilio fiscale all'1/1/2026**, utile a individuare il Comune a cui versare l'**acconto dell'addizionale comunale** all'Irpef dovuta per l'anno 2026.

Le ragioni della suddetta scomposizione per date diverse dell'informazione concernente il domicilio fiscale del lavoratore derivano dalle novità introdotte dall'anno 2007 alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF. Tali novità consistono, principalmente:

- nell'obbligo di versare l'imposta dovuta con il meccanismo dell'acconto e saldo e
- dalla data del domicilio fiscale del lavoratore (1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposta) al fine di stabilire il Comune destinatario del tributo).

Riguardo alla compilazione delle suddette due righe, le istruzioni avvertono che il sostituto deve riportare i dati del **domicilio fiscale all'1/1/2025** e indicare:

- il domicilio fiscale al 1° gennaio 2025 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché
- il domicilio fiscale al 1° gennaio 2026

solo se diversi dal domicilio fiscale alla data del 1° gennaio 2025. Ciò significa, rammentando la regola di cui all'art. 58 del DPR 600/73 secondo la quale la variazione della residenza anagrafica ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata, che sarà sufficiente indicare il solo domicilio fiscale al 1/1/2025 se quest'ultimo coincide con

il domicilio al 1/1/2026. Pertanto, la compilazione del rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2026 è subordinata solo all'avvenuta variazione del domicilio fiscale rispetto a quello alla data dell'1/1/2025.

E se il domicilio fiscale all'1/1/2026 coincide con quello all'1/1/2025?

Si tratta dell'ipotesi in cui non si determina, per l'intero anno solare, alcuna variazione della residenza anagrafica del lavoratore, oppure quando la variazione della residenza anagrafica si verifica a partire dal **3 novembre 2025** (con effetti sul domicilio fiscale a decorrere dal 2/1/2026).

DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2025 - Comune p. 20, Provincia (sigla) p. 21, Codice comune p. 22,

Operatività della variazione del domicilio fiscale - Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 5 del DPR 600/73, il domicilio fiscale non tiene conto della variazione della residenza avvenuta da meno di 60 gg. dal 31/12 o dalla data di cessazione del rapporto.

In generale - I **punti 20, 21 e 22** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1° gennaio 2025** vanno sempre compilati anche se non vi sono state variazioni rispetto all'anno precedente.

I suddetti punti sono utili a identificare:

- il Comune al quale è dovuto il versamento del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza 2025;
- la Regione a cui è dovuta l'addizionale regionale Irpef dovuta per l'anno **2025**;
- il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef di competenza **2026** qualora non siano compilati i successivi punti 23, 24 e 25 relativi al domicilio fiscale all'**1/1/2026** perché coincidente con quello all' **1/1/2025**.

Nel **punto 20** va indicato il comune del domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2025**. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 21**, va indicata la sigla della provincia del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2024. Nel **punto 22**, va indicato il codice catastale (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2025**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area Fiscalità Locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Anche nel modello di quest'anno è contenuta la **casella n. 23** denominata "Fusione" da utilizzare qualora il Comune in cui si ha il domicilio sia stato istituito per fusione e lo stesso abbia deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei territori degli Enti estinti.

In tal caso occorrerà indicare l'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello 730/2026. Le tabelle (in particolare tabella n. 11) per l'anno in corso non sono ancora disponibili, essendo le istruzioni in bozza.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2026 Comune p. 24, Provincia (sigla) p. 25 , Codice comune p. 26

I **punti 24, 25 e 26** relativi al domicilio fiscale del lavoratore alla data del **1/1/2026** vanno compilati solo se diversi dal domicilio fiscale al **1° gennaio 2025**.

In pratica il punto in commento deve essere compilato solo nel caso di trasferimento della residenza e qualora il soggetto risieda in un nuovo comune creato in seguito a scissione di uno o più comuni che rimangono esistenti.

Le specifiche tecniche precisano che: *"Se il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 1/1/2026" è uno dei comuni indicati nella colonna "Nuovi comuni" della tabella di seguito riportata, è obbligatoria la compilazione della casella "Fusione comuni" presente nel medesimo rigo la quale può assumere solo uno dei valori riportati nella colonna "Codice Identificativo ex comune" previsti per il nuovo comune"*.

La tabella per l'anno in corso non è ancora disponibile, essendo le istruzioni del 730/2026 ancora in bozza.

I suddetti punti sono utili a identificare il Comune al quale è dovuto il versamento dell'acconto nella misura del 30% dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per l'anno **2026**.

Nel **punto 24**, va indicato il **comune** del domicilio fiscale del percipiente alla data del 1/1/2026. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale coincide con il comune nella cui anagrafe risultano iscritte. Sempre ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73 per le persone fisiche residenti all'estero, il domicilio fiscale è, invece, da individuarsi nel Comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani residenti all'estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione come pure i cittadini italiani emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (detti Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con Decreto Ministeriale 4 Maggio 1999 vedi, ad esempio, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino ecc.), per effetto di quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del DPR 600/73, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

Nel **punto 25**, va indicata la **sigla della provincia** del domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2026**. Nel **punto 26**, va indicato il **codice catastale** (ad esempio per il Comune di Roma H501) del comune relativo al domicilio fiscale del percipiente alla data del **1/1/2026**. Per l'individuazione del codice catastale è possibile consultare il sito internet www.finanze.gov.it. (area Fiscalità Locale, voce addizionale comunale all'IRPEF).

Punto 27 – Fusioni comuni

Le istruzioni precisano che il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare il punto in commento, tramite l'indicazione dell'apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote dell'addizionale comunale differenziate" presente in Appendice del Modello **730/2026**.

Nel punto in commento va indicato il "Codice identificativo territorio" riportato nella predetta **tabella**.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE Codice fiscale p. 30

Questo va compilato nel caso in cui il percettore delle somme certificate sia soggetto incapace, minori compresi. Il Codice fiscale da inserire è quello del rappresentante o del tutore.

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI p. da 40 a 45

Questa sezione è relativa ai redditi da lavoro autonomo, dipendente, provvigioni e redditi diversi, relativi ad un percipiente "non residente".

- nel **punto 40** va indicato il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 41** occorre indicare rispettivamente la località di residenza estera ed il relativo indirizzo;
- occorre barrare la casella **42 "luogo di attinenza"** nel caso in cui al precedente punto 41 è stato riportato il luogo di attinenza. Le istruzioni precisano che la compilazione è obbligatoria in presenza di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera;
- il **punto 43** deve essere compilato indicando l'indirizzo di residenza.
- il **punto 44**, istituito da quest'anno, va barrato in presenza di soggetti di cui all'art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi (non residenti Schumacker);
- nel **punto 45** va riportato il codice dello stato estero di residenza da rilevare dalla Tabella H – Elenco dei paesi e territori esteri;
- il **punto 46 "frontalieri"** deve essere barrato in presenza di frontalieri svizzeri.

Chiarimenti sul punto 44: "non residenti Schumacker"

Il 44 va barrato in presenza di soggetti nei confronti dei quali risulta applicabile il nuovo comma 3-bis dell'art. 24 del TUIR:

"In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma".



Decreto del 21/09/2015 - **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuazione del comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 1.
In vigore dal 05/10/2015

1. I soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni determinano l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

2. Ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto di cui al comma 1, sono computati i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza o di produzione, o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti all'estero, che siano oggetto di tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di produzione, sono computati in base ai dati della dichiarazione dei redditi dello Stato di residenza o in altra certificazione fiscale ivi prevista. I redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all'estero.

Art. 2.
In vigore dal 05/10/2015

1. Ai fini del riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall'imposta lorda nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni normative che li regolano, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- b) di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.

Art. 3.
In vigore dal 05/10/2015

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a conservare e ad esibire all'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta i seguenti documenti:

- a) copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato di residenza o negli Stati di produzione del reddito, relativa al periodo d'imposta per il quale sono state richieste le agevolazioni nel territorio dello Stato;
- b) certificazione del datore di lavoro estero dalla quale risulti il reddito prodotto ed eventuali benefici fiscali fruiti;
- c) copia del bilancio relativo all'eventuale attività d'impresa svolta all'estero.

2. L'elenco di cui al comma 1 non preclude all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'esibizione di ogni altra documentazione ritenuta idonea a provare il possesso dei presupposti di cui all'articolo 1, anche mediante attivazione dello scambio di informazioni con lo Stato di residenza interessato.

Tale regime derogatorio pertanto, consente l'applicazione delle ordinarie modalità di determinazione dell'imposta (l'imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia è infatti determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR), in presenza di soggetti:

- residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni;
- a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 % del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

Per far sì che il sostituto riconosca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, le detrazioni dall'imposta lorda, nonché le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del citato TUIR), il percipiente in questione deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 L. 445/2000, quanto segue:

- a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
- b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione di cui all'articolo 12 del citato TUIR, con l'indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del citato decreto n. 600 del 1973.

Dal tenore delle istruzioni sembra pertanto che:

- in presenza di soggetti non residenti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati debbano essere compilati i campi 43 e 44;
- in presenza di soggetti per i quali risulta applicabile il predetto comma 3-bis art. 24 del TUIR, è necessario barrare la casella del nuovo punto 43 senza compilare i campi 40, 41 e 42.

DATA E FIRMA

Questa sezione, che nel CUD 2014 era sistemata in calce al modello, è stata, in seguito, collocata nella sezione "DATI ANAGRAFICI" in modo da rendere disponibile il suo contenuto a benefici di tutte e due le tipologie di certificazioni (lavoro dipendente e lavoro autonomo).

Certificazione dei redditi di lavoro dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

Sezione "dati fiscali" - dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi - redditi (punti da 1 a 13)

Punti 1 e 2: redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato – redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato

La casella "Redditi di lavoro dipendente e assimilati" risulta suddivisa in due punti:

- **punto 1** "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo indeterminato";
- **punto 2** "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto di lavoro a tempo determinato".

Ciò al fine dell'individuazione della tipologia di rapporto legata al reddito da certificare.

Le istruzioni precisano che, nei punti in questione, vanno indicati anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane per i quali la legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto la loro inclusione tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tali compensi sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione "dati anagrafici relativi al dipendente" il codice Z3, rilevabile dalla tabella F posta in appendice alle istruzioni. Nei suddetti punti 1 e 2 va indicato, al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del TUIR e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito, **il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati** di cui alle lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) dell'art. 50 del TUIR.

Non devono essere indicati i compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.226.22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze) che trovano collocazione nell'apposita sezione nei **punti 496 - 501**.

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 1, si tratta sostanzialmente oltre che dei **redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR** (ad esclusione dei redditi di pensione di cui al comma 2 lettera a)), dei seguenti **altri redditi di cui all'art. 50, comma 1 del TUIR**:

- lettera a): i compensi percepiti da soci di operative di produzione e lavoro e delle altre cooperative;
- lettera b): le indennità e i compensi erogati da terzi ai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- lettera c): le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- lettera c-bis): le somme e i valori in genere corrisposti anche sotto forma di erogazioni liberali per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, per la partecipazione a collegi e commissioni, per gli altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché l'attività e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione concernente i redditi di lavoro autonomo;
- lettera d): le remunerazioni dei sacerdoti;
- lettera h-bis): le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare di cui al D.L.vo 252/2005;
- lettera l): i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili).

In questo punto bisogna indicare anche il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per la parte eccedente l'importo di 6.700,00 euro.

I compensi per lavori socialmente utile vanno riportati nel punto in commento solamente nel caso in cui agli stessi, per il mancato verificarsi delle condizioni previste, non sia accordato il regime agevolato con conseguente assoggettamento al regime di tassazione ordinaria. Qualora si verifichi quest'ultima ipotesi, dovrà esserne data indicazione nelle annotazioni, utilizzando il codice **AG**.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto "principio di cassa allargato" sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Redditi di lavoro dipendente prodotto all'estero - Relativamente ai redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero e determinati, in deroga ai commi da 1 a 8 dell'articolo 51 del TUIR, ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 51 del TUIR, occorre riportare nel punto in commento, per l'anno **2025**, la retribuzione convenzionale così come determinata dal **Decreto 16 gennaio 2025** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va da sé che nel corso dell'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione per il medesimo lavoratore possono coesistere periodi di lavoro svolti in Italia e periodi di lavoro prestati all'estero. In tal caso al punto in commento alle retribuzioni effettive considerate per il periodo di lavoro svolto in Italia verranno sommate quelle convenzionali per i periodi di lavoro prestati all'estero. L'ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle Annotazioni con il cod. **"AD"**.

Il D.L. n. 119/2018 (convertito con modifiche in legge n. 136/2018) ha modificato l'art. 188-bis del TUIR, stabilendo una nuova modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. È stato previsto, nello specifico, che tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (e cioè 30%) con un abbattimento minimo di euro 26.000. Nei punti 1 e 2 andranno, pertanto, indicati anche i redditi di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, al netto dell'abbattimento previsto dal nuovo art. 188- bis del TUIR.

Bonus e stock options ai Dirigenti e CoCoCo del settore finanziario

L'art. 33 della legge di conversione della c.d."Manovra correttiva" (D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010) ha introdotto una addizionale del 10 per cento sui compensi, erogati sotto forma di stock options e di bonus ai dirigenti ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario. L'applicazione della suddetta tassazione aggiuntiva intende costituire una misura di contrasto all'adozione di tali sistemi retributivi, in considerazione dei loro effetti economici potenzialmente distorsivi.

Dal 17 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011, è stata variata la base di calcolo dell'addizionale del 10% sulle stock option. La modifica prevede che la base imponibile dell'addizionale è formata dalla parte variabile

della retribuzione che eccede il valore della parte fissa della retribuzione, e non solo dalla parte eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione, come era in precedenza.

Per effetto di questa modifica la base imponibile dell'addizionale è formata dall'intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore della retribuzione fissa.

Nelle Annotazioni occorre riportare con il **cod. "BL"** l'ammontare complessivo delle remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata.

Tassazione ordinaria per i trattamenti di fine rapporto superiori a 1 milione di euro

All'interno del punto 1 dovrà essere ricompresa la parte eccedente il milione di euro, relativo alle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del TUIR. Come previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, denominato Salva Italia, le liquidazioni di TFR, TFM e equipollenti devono essere assoggettate a tassazione ordinaria per la parte che eccede il milione di euro. Nella annotazione **BZ** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro, e dovrà essere dettagliato l'ammontare delle singole indennità e quello della rivalutazione.

Premi di risultato

Rinviano la trattazione dell'argomento in questione allo specifico paragrafo, si segnala che nei **punti 1 e 2** della certificazione occorre riportare l'importo dei premi di risultato corrisposti e soggetti a tassazione ordinaria.

Lavoratori rimpatriati e riflessi sulla Certificazione Unica

Per quanto riguarda la **Certificazione Unica 2026** le istruzioni precisano che, per i lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019, e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, occorre indicare nei presenti punti solo il 50% dei redditi corrisposti (il regime di tali soggetti, tuttavia, dovrebbe essere cessato nel 2023, fatto salvo l'eventuale esercizio di opzione). Nello specifico, nella **casella 463** occorre indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), riportando nel punto **462 il codice 4**.

Invece, precisano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 50% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BD), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. Il legislatore, nell'ultimo capoverso del comma 5-ter del Decreto "Crescita" precisa, tuttavia, che non si farà luogo al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo e, pertanto, qualora il contribuente abbia proceduto in autonomia all'adempimento delle richieste presentate dall'Agenzia delle Entrate, non potrà recuperare quanto pagato.

Ovviamente, restano escluse dall'applicazione della sanatoria, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, la "res iudicata".

Invece, precisano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 50% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BD), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

CODI CE	TESTO ANNOTAZIONE
BD	il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Con riferimento al **regime introdotto dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019)**, come modificata dal "collegato fiscale" (D.L. n. 124/2019) alla Legge di Bilancio 2020, le istruzioni specificano che occorre indicare nei punti in commento:

- 30 % dei redditi corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 (si tratta di quelli in possesso dei requisiti "ordinari");
- 10 % dei redditi corrisposti ai soggetti di cui al comma 5-bis, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 (si fa riferimento ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);
- 50 % dei redditi corrisposti ai soggetti di cui al comma 5-quater, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 (la norma fa riferimento, in pratica, agli atleti professionisti).

Con riferimento alle modalità di compilazione, le istruzioni precisano che nel punto 463 occorrerà indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, riportando nella casella 462 il relativo codice (rispettivamente 6, 8 e 9).

Nei casi in cui il sostituto non abbia applicato l'abbattimento dell'imponibile (70% per i lavoratori di cui al comma 1, 90% per i lavoratori di cui al comma 5-bis e 50% per i lavoratori di cui al comma 5-quater nelle annotazioni; codici CQ, CR e CS), deve comunque essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento dell'imponibile (70% per i lavoratori di cui al comma 1,

90% per i lavoratori di cui al comma 5-bis e 50% per i lavoratori di cui al comma 5-quater nelle annotazioni (codici CQ, CR e CS), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto dalla Legge del 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, comma 50, indicare nei presenti punti:

- 50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021). Si tratta dei lavoratori che al momento dell'esercizio dell'opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
- 10 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021). Si tratta dei lavoratori che al momento dell'esercizio dell'opzione nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affidato preadottivo.

Nel punto 463 indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo, riportando nel punto 462, rispettivamente i codici 13 e 14.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento dell'imponibile (50% ovvero 90%) nelle annotazioni (codici CT e CU), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori

L'articolo 44 del D.L. n. 78/2010 prevede una riedizione della cosiddetta norma denominata "rientro dei cervelli", del tutto simile a quella originaria (cfr. art. 3 D.L. 269/2003), ma che in tale nuova versione include, oltre ai ricercatori anche i docenti (a tal fine di reputano valide le precisazioni fornite con la circolare n° 22 del 8 giugno 2004). Tale disposizione prevede una riduzione del 90% ai fini Irpef e delle relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori.

In sostanza, l'agevolazione consiste nell'imponibilità nella misura del 10% del reddito prodotto.

Tal agevolazione è applicabile in presenza di:

- soggetti a cui vengono corrisposti redditi di lavoro dipendente come docenti/ricercatori;
- che siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- siano residenti all'estero;
- abbiano svolto attività di ricerca/docenza all'estero presso centri pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi;
- vengano a svolgere la propria attività in Italia;
- diventano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

L'agevolazione, per i soggetti rientranti nella nuova disciplina introdotta dal D.L. "crescita", si applica dal periodo d'imposta in cui il dipendente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi, come previsto dal decreto crescita (D.L. n. 34/2019). La suddetta durata, grazie al decreto crescita, è aumentata per i docenti/ricercatori:

- con almeno un figlio minorenni o a carico per un tempo complessivo di 8 anni;
- con almeno due figli minorenni o a carico per un tempo complessivo di 11 anni;
- con almeno tre figli minorenni o a carico per un tempo complessivo di 13 anni;
- proprietari di un immobile di tipo residenziale in Italia acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento la durata complessiva è di 8 anni.

Si ritiene che nell'ambito applicativo della norma agevolativa rientrino non solo i redditi di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 del Tuir, ma anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50 del medesimo testo unico, atteso che per questa categoria reddituale operano le stesse regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente. In particolare, le agevolazioni in esame si rendono applicabili ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lett. c-bis) del richiamato art. 50, che abbiano ad oggetto lo svolgimento dell'attività di ricerca/docenza. I redditi agevolati devono essere determinati secondo le disposizioni dell'art. 51 se derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro dipendente, e dell'art. 52 se derivanti da attività che producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Naturalmente l'agevolazione è riferita esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di ricerca/docenza e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente o assimilato consegua in Italia. Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto per il 10% del suo ammontare. Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, le agevolazioni in questione non spettano qualora, nel corso dell'anno, l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni.

Tutto ciò premesso, nei punti 1 e 2 occorre indicare per i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori solo il 10% dei redditi corrisposti.

Bisognerà invece indicare nel punto 463 l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), riportando nel punto 462 il codice 2

Invece, nel caso in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del 90% dell'imponibile nelle annotazioni (cod. BC), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli"

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, introducendo il comma 5 ter.

In pratica, anche per docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 è stata prevista la possibilità di optare per l'estensione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria.

Come ricorda la circolare AdE 9/2022, per poter beneficiare di tale facoltà, i soggetti interessati devono:

- essere stati iscritti all'AIRE o, in alternativa, essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea;
- aver già trasferito in Italia la residenza fiscale prima dell'anno 2020;
- devono risultare già beneficiari, alla data del 31 dicembre 2019, dell'agevolazione fiscale per docenti e ricercatori;
- avere almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, oppure (o in aggiunta);
- diventare proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Le modalità di esercizio di tale opzione sono definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 102028 del 31 marzo 2022 (cfr. comma 5-quater) e con la risoluzione n. 24/E del 2022 e consistono sia nella richiesta che nel versamento di una imposta sostitutiva pari:

a) al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 44 del d.l. n. 78 del 2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione stessa ha almeno un figlio minore, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui al medesimo articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidamento preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Come specifica l'AdE nella risoluzione n. 24/e del 2022, l'importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui trattasi.

I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, hanno dovuto effettuare il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato provvedimento.

Per effettuare il versamento in commento sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “1880” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
- “1881” denominato “Docenti e ricercatori - importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.

In sede di compilazione del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” sono indicati:

- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
- nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

È richiesta, inoltre, la presentazione di una dichiarazione, resa al sostituto di imposta dal contribuente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:

a) nome, cognome e data di nascita;

b) il codice fiscale;

c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;

e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;

f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;

g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affidato preadottivo, alla data di effettuazione del versamento dell’imposta sostitutiva;

h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero;

i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;

j) gli estremi del versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 5-ter, dell’articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019, effettuato secondo le modalità sopra riportate.

Le ritenute sono operate dal sostituto d’imposta sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.

Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del Tuir, come previsto dall’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, indicare nei presenti punti il 10% dei redditi corrisposti ai ricercatori che rientrano in Italia prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal predetto D.L. e che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.

Nel punto 463 indicare l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, riportando nel punto 462, il codice 15.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l’abbattimento del 90% dell’imponibile, nelle annotazioni (codice CV) deve essere indicato l’ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Le novità sui rimpatriati introdotte dal Decreto sulla fiscalità internazionale

Il Decreto Legislativo n. 209 del 2023 ha introdotto importanti novità in merito al regime fiscale per i lavoratori c.d. rimpatriati.

Nello specifico, l’articolo 5 del suddetto decreto ha completamente riformato l’agevolazione, strutturandola come segue.

Percentuale di abbattimento e limite reddituale

La nuova percentuale di abbattimento del reddito (da lavoro dipendente, assimilato o autonomo) è pari al 50% (contro quelle precedenti del 70% e del 90%) ed è stato fissato un limite reddituale annuale pari a 600.000 euro.

La percentuale di abbattimento è del 60% nei seguenti casi:

1. il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
2. in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Condizioni per la fruizione

Per fruire dell'agevolazione, i lavoratori devono trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e soddisfare le seguenti condizioni:

- a) impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
- b) non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Ai fini della verifica della sussistenza di questa condizione, in relazione ai periodi di imposta precedenti al 2023, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Tuttavia, se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

- 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto. L'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

- c) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- d) la residenza fiscale, a pena di recupero del beneficio fruito (con annessi interessi e sanzioni), deve essere mantenuta per almeno quattro anni.

Breve approfondimento sul requisito dell'elevata qualificazione/specializzazione

In attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate, in merito al possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, si può richiamare quanto riportato nella circolare 17/E del 2017 (richiamata anche dal Dossier sulla precedente versione dello Schema di Decreto).

Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, il quale, recependo la Direttiva europea n. 2009/50/CE, prevede che il requisito dell'alta specializzazione ricorre nelle ipotesi di:

- conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio delle professioni ivi regolamentate.

Durata e proroga del nuovo regime

L'agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in

Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 il regime in commento si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso, la percentuale di abbattimento, negli ulteriori tre periodi di imposta, sarà del 50%.

Decorrenza del nuovo regime e disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente articolo si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Dal 29 dicembre 2023 sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Tuttavia, le predette disposizioni abrogate (in pratica, il precedente regime) continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Regime de minimis

Occorre ricordare che l'agevolazione per i soggetti rimpatriati si applica sempre nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei vari regimi c.d. "de minimis" previsti dall'Unione Europea.

Riflessi sulla CU 2026

Le istruzioni della Certificazione Unica 2025 precisano che, per i redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir, come previsto dall'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023, indicare nei presenti punti:

- 50% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000 euro) ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 del D. lgs. n. 209 del 2023;
- 40% dei redditi corrisposti (entro il limite annuo di 600.000 euro) ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 4, dell'articolo 5 del D.lgs. n. 209 del 2023.

Nel punto 463 indicare l'ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo, riportando nel punto 462, rispettivamente i codici 16 e 17.

Nella ipotesi in cui il sostituto non abbia previsto l'abbattimento del reddito complessivo (50% ovvero 60%) nelle annotazioni (codici GA e GB), deve essere indicato l'ammontare di tali somme per consentire al percipiente di fruire dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre riportare i compensi corrisposti al netto della **quota esente di euro 7.500**.

La soglia di esenzione non riguarda la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi seppure il reddito sia assimilato a quello di lavoro dipendente.

Conseguentemente, nell'ipotesi in cui un dato lavoratore nella situazione dinanzi descritta dovesse conseguire un reddito pari a 20.000,00 quest'ultimo concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per 12.500,00 euro (20.000,00 – 7.500).

I trattamenti periodici corrisposti da fondi pensione

Per quanto attiene alla prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica da parte di fondi pensioni, nel punto in commento va riportato l'importo erogato, in termini di imponibile, sia della prestazione maturata fino al 2000 (il cui imponibile è dato dall'87,5%) che di quella maturata dal 2001 al 2006 (il cui imponibile si ottiene riducendo l'importo della prestazione dei redditi di cui alla lett. g-quinquies dell'art. 44 del Tuir (ad esempio quelli derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche) e in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con il 20% (cfr. legge di stabilità 2015) di imposta sostitutiva.

L'importo della suddetta prestazione periodica evidenziato nei punti 1 e 2 sconta la tassazione progressiva dell'Irpef e deve essere assoggettato alle addizionali all'Irpef.

Nell'ipotesi di **riscatto della posizione individuale** maturata presso la posizione della forma pensionistica complementare esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 252/2005 non dipendente dal pensionamento dell'iscritto,

dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, va riportato il solo ammontare imponibile della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. In presenza di **anticipazioni** erogate in anni precedenti e comprese nel maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, va riportato l'importo, sottoposto a tassazione ordinaria, maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, che sia stato effettivamente erogato nell'anno **2025**. Conseguentemente le ritenute di cui al successivo **punto 21** (Ritenute Irpef), e che rilevano ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi, dovranno essere riferite ai soli redditi certificati nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5** della certificazione **CU 2026**. L'ammontare complessivo dei redditi sottoposti al regime della tassazione ordinaria e riferibili alle prestazioni in forma di capitale (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 comprensivo della suddetta anticipazione) maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006, dovrà trovare, congiuntamente alle ritenute ad essi relative, adeguata indicazione nell'ambito dello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BE**).

Anche ricorrendo l'erogazione della prestazione di cui trattasi, il sostituto ha la facoltà (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E del 12 Febbraio 2003), di compensare l'imposta dovuta su quest'ultima erogazione con quella eventualmente rivelatasi eccedentaria a seguito del conguaglio operato su anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti sottoposte, invece, al regime di tassazione separata. Dell'ammontare oggetto di compensazione dovrà esserne data apposita evidenza nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BF**), oltre a tenerne conto nella compilazione del **punto 21** (Ritenute Irpef) della certificazione modello **CU 2026**, che, per l'occasione, dovrà recepire le ritenute Irpef al netto della predetta imposta rivelatasi eccedentaria.

Percezione sia di redditi di cui al punto 1 sia di redditi di cui al punto 2, 3, 4 e 5 della CU - Appare utile, infine, sottolineare come uno stesso percipiente possa vantare nello stesso anno d'imposta, oltre ai redditi di cui al punto in commento anche tipologie reddituali di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 5 della certificazione modello **CU 2026**.

Annotazioni

Somme corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto - Se percettore dei redditi di cui al **punto 1 e/o 2** della certificazione **CU 2026** risulta essere l'erede del sostituto, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, anche che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate al punto 401 costituiscono (...). Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Tassazione aggiuntiva su Bonus e Stock option a Dirigenti e co.co.co del settore finanziario

L'annotazione era già presente nella CUD 2011, solo che a partire dalla CUD 2012, per effetto della modifica legislativa di cui già abbiamo detto, nel caso in cui il sostituto abbia erogato a Dirigenti del settore finanziario o a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dello stesso settore compensi sotto forma di bonus e stock option, la parte di dette erogazioni da assoggettare all'addizionale è quella che eccede il 100% della retribuzione fissa, mentre fino al 16 luglio 2011 l'addizionale interessava la parte eccedente il triplo del valore della retribuzione fissa. Nell'annotazione occorre riportare con il cod. "BL" l'ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, l'ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione e la relativa imposta operata.

L'annotazione si rende necessaria in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 (convertito con modificazioni in L. 122 del 30 luglio 2010) sulla parte dei compensi eccedenti il 100% della parte fissa della retribuzione il sostituto è tenuto ad applicare una maggiore tassazione applicando un'aliquota Irpef aggiuntiva del 10%. **Su tale quota eccedente non sono dovute le addizionali regionali e comunali all'Irpef. Tale addizionale sarà annotata nel punto 21 della CU 2026 con il complessivo delle ritenute dovute dal dipendente.**

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...)

Riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare

In caso di riscatto volontario della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare, esercitato ai sensi dell'articolo 14 del D.L.vo 252/2005 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (quali, ad esempio, licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale

come pure cessazione del rapporto di lavoro a seguito dell'attivazione di una procedura di esodo), nel punto in commento, in **presenza di anticipazioni erogate in anni precedenti** e comprese nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni **l'ammontare complessivo dei redditi assoggettati a tassazione ordinaria** (es. riscatto volontario compreso nel maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006, comprensivo dell'anticipazione e altri redditi certificati nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5**) riferibili alle prestazioni in forma di capitale maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2006, nonché l'importo delle corrispondenti ritenute.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).

Compensazione dell'imposta da riscatto volontario con eccedenze d'imposta - In caso di compensazione dell'imposta da riscatto con eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nello spazio riservato alle annotazioni dell'avvenuta compensazione e/o dell'eventuale eccedenza di imposta da tassazione separata non utilizzata in compensazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).

Redditi prodotti all'estero - Qualora il reddito di cui ai punti in commento comprenda redditi prodotti all'estero, nello spazio riservato alle annotazioni occorre riportare l'ammontare dei redditi prodotti nello Stato estero. Ove detti redditi si riferiscano a più stati esteri indicare distintamente l'ammontare dei redditi prodotto in ciascun stato estero.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).

Lavori socialmente utili - Qualora i destinatari dei predetti compensi non abbiano potuto accedere, per mancanza dei prescritti requisiti (soggettivi e oggettivi) al regime di tassazione agevolata, il sostituto dovrà dare evidenza di tale circostanza nello spazio riservato alle annotazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.

Erogazioni liberali e compensi in natura - Con la soppressione della lett. b) c. 2 art. 51 del TUIR ad opera dell'art. 2 c. 6 del D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 le erogazioni liberali e i sussidi occasionali corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti concorrono interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente e per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale sono soggette altrettanto interamente a contribuzione.

Per quanto riguarda, invece, **le erogazioni liberali concesse "in natura"** sotto forma di beni o servizi, con circolare n. 59/E del 22/10/2008, l'agenzia delle entrate ha chiarito che le predette erogazioni in natura (ad esempio, il pacco dono natalizio ai dipendenti) possono rientrare nell'ipotesi di esclusione prevista per i benefit dall'art. 51 c. 3 del TUIR a condizione che siano di importo non superiore nel **periodo d'imposta 2025 a euro 2.000** per i lavoratori con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR e ad euro **1.000** per gli altri lavoratori, temporaneamente per il 2024. Pertanto qualora nel corso dell'anno d'imposta siano stati riconosciuti compensi in natura ai sensi dell'art. 51, c. 3 del TUIR incluse le erogazioni liberali in natura nonché ai sensi dell'art. 51, c. 4 del medesimo TUIR (la cui partecipazione al reddito, in tale ultimo caso, è stabilità, in via forfetaria – è il caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, della concessione di prestiti aziendali, della concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati), il sostituto d'imposta dovrà riportare nello spazio riservato alle annotazioni il valore di detti compensi. Questi ultimi, come già detto, ai sensi dell'art. 51, c. 3, del TUIR non concorrono a formare il reddito se d'importo non superiore a **euro 2.000** (per i lavoratori con figli fiscalmente a carico) e ad **euro 1.000** per gli altri lavoratori.

ATTENZIONE: nell'ipotesi in cui il valore delle erogazioni in natura superi il valore di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, l'intero ammontare deve essere soggetto a tassazione ordinaria.

Tipologie reddituali che compongono il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 - Con riferimento al reddito certificato nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della certificazione **CU 2026**, il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nello spazio riservato

alle annotazioni le tipologie reddituali che lo compongono specificando per ciascuna di esse la relativa descrizione, la durata del periodo di lavoro e/o di pensione, riportando "Data inizio" e "Data fine" e l'importo di tale reddito.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).

Redditi percepiti da soggetti residenti in Stato estero convenzionato contro le doppie imposizioni - In presenza di redditi percepiti da soggetti residenti in uno Stato estero ed esenti totalmente o parzialmente da imposizione in Italia secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette il sostituto è indicato l'importo di tali redditi nel **punto 465**, riportando altresì il **codice 21** nel **punto 464**. Si tratta, per lo più di pensioni erogate a soggetti residenti in paesi esteri con i quali sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte dirette, oppure di redditi da lavoro dipendente erogati ai lavoratori frontalieri ovvero a persone residenti nella zona di frontiera di uno Stato che risultano imponibili soltanto nello Stato di residenza. Sulla certificazione vi sarà l'indicazione dei suddetti redditi ma mancherà l'indicazione delle ritenute operate.

Le istruzioni relative alla Certificazione Unica precisano che il sostituto d'imposta deve rilasciare la predetta certificazione anche nel caso in cui i redditi siano totalmente esentati da imposizione in Italia, indicando l'importo di tali redditi nel **punto 465**, riportando altresì il **codice 21** nel **punto 464**.

Altri redditi esenti

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie di redditi esenti le istruzioni prevedono quanto segue. Nel **punto 464** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 21** -nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- 22** -nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 23** -nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- 24** -nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
- 25** -nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS;
- 26** - nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all'art. 12-quinquies del D.L n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo;
- 27** - nel caso di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Si precisa che in base all'articolo 8 del citato decreto legislativo, l'assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Tuir. Per ogni soggetto, fatta eccezione per il tutore del genitore o del minore, a cui sono state erogate delle somme a titolo di assegno unico viene indicato l'importo erogato complessivamente per l'anno fiscale di riferimento. Eventuali somme arretrate riferite ad anni precedenti devono essere indicate nelle annotazioni (cod. CN);
- 28** - nel caso di erogazione di pensioni erogate da sia dall'Inps che da qualsiasi altro ente differente dall'Inps, nei confronti delle vittime del dovere, esenti in base alla legge n. 232/2016, e delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004.

Nel **punto 465** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto **464**.

TFR, TFM e indennità equipollenti eccedenti il milione di euro

In caso di liquidazione nell'anno **2025** di indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c), il sostituto di imposta dovrà indicare nell'annotazione **BZ**, la parte di queste eccedenti il milione e assoggettate a tassazione ordinaria, e quindi incluse nei presenti punti della certificazione.

Nella medesima annotazione deve essere inoltre evidenziato l'ammontare delle singole indennità corrisposte, nonché della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c. relativa alla quota di TFR assoggettata a tassazione ordinaria sulla quale è stata operata un'imposizione sostitutiva.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BZ	Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria (...); ammontare della rivalutazione (...); importo dell'indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità corrisposte, importo (...).

Punto 3 – Redditi di pensione

Nel **punto 3** va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, commi 3 e 4.

Praticamente si tratta dei redditi di pensione di ogni genere ed assegni ad esse equiparati, di cui all'art. 49 lett. a) corrisposti a titolari redditi di pensione:

- che hanno un'età inferiore a 75 anni (art. 13, comma 3) oppure
- che hanno un'età uguale o superiore a 75 anni (art. 13, comma 4).

Le istruzioni ricordano che nel presente punto va altresì indicato il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del Tuir.

Da quest'anno va, inoltre, indicato il reddito di pensione a favore dei superstiti (relativamente agli orfani) per la parte eccedente euro 1.000, come previsto dall'art. 1, comma 249 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Punto 4 – Altri redditi assimilati

Con riferimento al **punto 4**, indicare, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e di eventuali altri oneri deducibili di cui ai successivi **punti 412** "Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5" e **431** "Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5" che non hanno concorso a formare il reddito, **il totale dei redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire** della detrazione di cui all'art. 13, c. 5 del Tuir.

Relativamente ai redditi che possono fruire delle detrazioni di cui all'art. 13, comma 5 si tratta sostanzialmente dei **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1,**

- lettera e): i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale);
- lettera f): le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell'esercizio di arti e professioni e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale; le indennità corrisposte ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- lettera g): le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed europeo; le indennità percepite per le cariche elettive e i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche e funzioni;
- lett. h): le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali);
- lettera i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro tra cui gli assegni periodici in forza di testamento o donazione modale, gli assegni alimentari corrisposte a persone di cui all'art. 433 c.c.).

Le istruzioni precisano che nel presente punto vanno altresì indicati gli altri redditi assimilati i redditi di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del Tuir.

Punto 5 – Assegni periodici corrisposti al coniuge

Nel **punto 5** va indicato il totale dei redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR. Si tratta dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del TUIR, comma 1, lettera i) indicati nell'art. 10, comma 1 lettera c), fra gli oneri deducibili: **gli assegni periodici corrisposti al coniuge**, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Di conseguenza, in caso di corresponsione dei predetti assegni di mantenimento al coniuge, trattenuti direttamente dal sostituto d'imposta dalla busta paga del lavoratore separato ed erogati all'altro coniuge, il datore di lavoro è tenuto, in qualità di sostituto d'imposta, ad applicare su tali assegni le normali ritenute, a riconoscere le detrazioni d'imposta spettanti, se richieste, e a rilasciare la certificazione CU certificando:

- all'ex coniuge**, il reddito (**punto 5**) derivante dagli assegni di mantenimento corrisposti, le ritenute operate (**punto 21**) e le detrazioni attribuite (**punto 367**) di cui al c. 5 bis, art. 13 del Tuir vale a dire le detrazioni previste per i percettori redditi di pensione in misura piena.
- al proprio lavoratore** (coniuge separato), tutti gli elementi reddituali tra cui la deduzione riconosciuta sul reddito corrisposto, pari all'importo degli assegni di mantenimento prelevati.

Il presente punto non recepisce i compensi di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti residenti all'estero. Questi compensi trovano esposizione nell'apposita sezione riservata ai redditi assoggettati a ritenute a titolo d'imposta.

Le istruzioni precisano che nel presente punto vanno altresì indicati i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia al netto dell'abbattimento previsto dall'art. 188-bis del Tuir.

Applicazione del principio di cassa allargato – Nel reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in applicazione del cosiddetto “principio di cassa allargato” sancito dall'articolo 51, comma 1 del TUIR, vanno anche inclusi i compensi e le somme percepiti entro il 12 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente certificazione.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, il dato da indicare nel punto in commento è quello complessivo, ovvero comprensivo, oltre che dei redditi erogati dal sostituto che effettua il conguaglio di fine anno, anche di quelli erogati da altri soggetti (anche non sostituti d'imposta) sempre che il sostituto abbia consegnato all'ultimo sostituto la documentazione entro il 12 gennaio dell'anno successivo. I redditi corrisposti da altri soggetti devono essere indicati **complessivamente** nei **punti da 531 a 552** della sottosezione “DATI RELATIVI AI CONGUAGLI” – “REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI”.

Annotazioni correlate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5

Tipologie reddituali che compongono il reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 - Con riferimento al reddito certificato nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della certificazione **CU 2026**, il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nello spazio riservato alle annotazioni le tipologie reddituali che lo compongono, specificando per ciascuna di esse la relativa descrizione, la durata del periodo di lavoro e/o di pensione, riportando “Data inizio” e “Data fine” e l'importo di tale reddito.

Non deve essere evidenziato se trattasi di rapporto di lavoro per il quale è prevista o meno l'erogazione del TFR. Tali indicazioni si riveleranno particolarmente utili per il contribuente in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).

Somme corrisposte agli eredi del lavoratore deceduto - Se percettore dei redditi di cui ai **punti in commento** della certificazione **CU 2026** risulta essere l'erede del sostituto, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, anche che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.

Erogazioni liberali e compensi in natura - Qualora nel corso dell'anno d'imposta siano stati riconosciuti compensi in natura ai sensi dell'art. 51, c. 3 del TUIR (incluse le erogazioni liberali in natura come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E/2008), nonché, le erogazioni ai sensi dell'art. 51, c. 4 del medesimo TUIR la cui partecipazione al reddito, in tale ultimo caso, è stabilità, in via forfetaria (è il caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura, della concessione di prestiti aziendali, della concessione in locazione, uso o comodato di fabbricati), il sostituto d'imposta dovrà riportare nel nuovissimo **punto 474** il valore di detti compensi. Come previsto dall'art. 51, c. 3, del TUIR i compensi in natura non concorrono a formare il reddito se d'importo **non superiore a euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e ad euro 1.000,00 per gli altri lavoratori per il periodo di imposta 2025**. Se il valore è superiore al predetto limite lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel **punto 474** dovrà, in ogni caso, essere riportato il valore complessivo. Le istruzioni **CU 2026** precisano che nel caso in cui venga effettuata un'erogazione in natura di cui all'art.51, comma 3 del Tuir, in sostituzione del premio di risultato di importo superiore a **2.000 euro (o ad euro 1.000)** per il **periodo di imposta 2025**, l'intero importo di detta erogazione deve essere riportato nel presente punto.

Punto 6 Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni - lavoro

Indicare nel punto in commento, il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1 del Tuir. Le istruzioni avvertono che “*nel caso in cui il contribuente richieda la non applicazione delle detrazioni a lui spettanti, il sostituto d'imposta deve comunque indicare nei punti 6 e/o 7 il relativo numero di giorni.*” Per effetto di tale precisazione, pertanto, il sostituto è comunque tenuto all'indicazione del numero di giorni per i quali spettano teoricamente le detrazioni, anche se il sostituto ne ha richiesto la non applicazione.

Computo dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR

La detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR deve essere "rapportata al periodo di lavoro nell'anno". Circa il significato da attribuire a tale locuzione occorre rifarsi, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 Gennaio 2003, alle istruzioni a suo tempo impartite dalla circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per il computo delle giornate ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo vigente alla data del 31 Dicembre 2002. Ciò significa che il sostituto deve rapportare le detrazioni in questione in 365esimi e successivamente moltiplicare la relativa incidenza giornaliera per il numero di giorni di spettanza includendo in detto ambito quei giorni che hanno dato diritto al reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione a fronte del quale è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno, anche, ricompresi i giorni di festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e parallelamente vanno sottratti quelli per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, quali le mensilità aggiuntive come, ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni ovvero per periodi di sciopero ecc.

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR in presenza di anno bisestile - In presenza di anno bisestile ove il numero di giorni di spettanza dovesse risultare pari a 366, detto numero verrà ricondotto convenzionalmente a 365. Per contro in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato o di rapporto a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno nel cui periodo di lavoro risulti compreso il mese di febbraio, detto mese, sempreché totalmente spettante ai fini del computo dei giorni utili per la detrazione di cui all'articolo 13 c. 1 del TUIR, sarà considerato composto da un numero di giorni pari a 29.

Le precisazioni della circolare n. 15 del 16 marzo 2007 - L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

1. le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno;
2. relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggettata a ritenuta;
3. nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione.
4. in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero.
5. ai fini dell'attribuzione delle detrazioni in parola, l'anno deve essere sempre assunto come composto di 365 giorni, anche quando è bisestile.
6. in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti "a giornata" - Con riferimento ai lavoratori "a giornata" quali i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato (OTD), prima la circolare n. 3/E del 9 Gennaio 1998 per la determinazione dei giorni di spettanza delle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR nel testo in vigore alla data del 31 Dicembre 2002 e successivamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 30 Dicembre 2003, per il computo dei giorni di spettanza della No tax area aggiuntiva, nel confermare che devono in ogni caso essere computati i giorni coperti da retribuzione, hanno precisato il criterio su come invece devono essere computati i giorni non retribuiti quali giorni festivi, giorni di riposo settimanali nonché i giorni non lavorativi compresi nel periodo intercorrente tra la data d'inizio e quella di fine dei contratti di lavoro di cui trattasi. Al riguardo è stato precisato che tali giornate devono essere considerate "proporzionalmente al rapporto sussistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie" con l'ulteriore avvertenza che ove tale rapporto avesse rilasciato un valore decimale quest'ultimo avrebbe dovuto essere arrotondato all'unità successiva.

Esempio di computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, commi 1 del TUIR con riferimento ai lavoratori cosiddetti "a giornata" - Appare utile proporre una esemplificazione numerica che possa meglio dar conto delle implicazioni operative alle quali è chiamato il sostituto d'imposta per rapportare correttamente al periodo di lavoro la detrazione di cui trattasi. Si supponga, pertanto, con riferimento al contratto di lavoro

precedentemente citato (con data inizio 21 gennaio 2025 e data fine 6 marzo 2025 da cui 45 giorni di calendario) che nell'ambito di detto contratto il lavoratore agricolo abbia effettuato prestazioni lavorative per 21 giorni di cui 6 giorni in gennaio, 12 in febbraio e 3 in marzo. Nel medesimo arco temporale, risultano altresì computabili,

- quali giornate lavorabili secondo la contrattazione collettiva (5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì), 32 giorni (di cui 7 giorni in gennaio, 20 in febbraio, 5 in marzo)
- e, quali giorni non lavorabili e riposi settimanali per i lavoratori a tempo indeterminato (sabati e domeniche ed eventuali festivi non coincidenti con i sabati e le domeniche) 13 giorni (di cui 4 in gennaio, 8 in febbraio, 1 in marzo).

Verificando l'incidenza percentuale delle giornate nelle quali si è avuta effettiva prestazione lavorativa (21 giorni) rispetto alle giornate teoricamente lavorabili (32 giorni) è facile individuare un rapporto pari al 63,64% ($21 * 100 / 33$). Detto rapporto applicato successivamente alle giornate non lavorabili e riposi settimanali (13 giorni) rilascerà a sua

volta un numero di giorni pari a **8,27** che arrotondati all'unità successiva diventano **9**. Conclusivamente, ai **21 giorni** di effettiva prestazione, il sostituto d'imposta ai fini del corretto rapporto della detrazione d'imposta di cui all'art. 13, c. 1 dovrà sommare un numero di giorni pari a **9** per un totale di **30 giorni** (21 + 9).

Computo dei giorni di spettanza della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del TUIR in ipotesi di più rapporti di lavoro - Ove, in conseguenza di più redditi certificati (per effetto di conguaglio riassuntivo, ma anche nell'ipotesi in cui il sostituto abbia tenuto conto dei redditi erogati al percipiente in occasione di precedenti rapporti di lavoro con lo stesso intrattenuti nel corso dell'anno d'imposta), il numero di giorni dovesse riferirsi a più rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta, ai fini del loro computo, dovrà considerare, sempre che spettanti, il numero totale dei giorni compresi nei vari rapporti tenendo presente che quelli compresi in rapporti di lavoro contemporanei dovranno essere considerati una volta sola.

Punto 7 - Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni – pensione

Nel **punto 7** va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 bis del Tuir.

Annotazioni correlate ai punti 6 e 7

Periodo di lavoro

Particolarmente interessante risulta riguardante la compilazione dell'annotazione correlata ai punti 6 e 7 della certificazione. Si prevede, infatti, che, con riferimento ai suddetti punti, nelle annotazioni, con il codice **AI**, deve essere indicato il periodo di lavoro o pensione, anche qualora questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). L'aggiunta della congiunzione **"anche"**, non presente nelle istruzioni degli scorsi anni, sembra suggerire che il periodo di lavoro o pensione debba essere indicato sempre e non soltanto quando lo stesso abbia una durata inferiore all'anno. In entrambe le ipotesi, dunque, dovrà essere specificato il periodo di lavoro, indicando la data di inizio e la data di fine del rapporto di lavoro. Si rammenta che l'informazione relativa al periodo di lavoro integra quelle di cui al cod. **AI** già previste con riferimento ai **punti 6 e 7** della certificazione. In caso di pluralità, di rapporti di lavoro nel corso dell'anno l'informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto di lavoro, indicando anche il relativo importo. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione dovrà essere sempre data distinta indicazione del periodo di riferimento a ciascuno dei redditi conguagliati.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...)

Punti 8, 9, 10 e 11 – RAPPORTO DI LAVORO

In questa sezione, modificata rispetto allo scorso anno vanno indicate le informazioni che identificano il rapporto di lavoro. La **casella 10** "casi di interruzione" è stata, infatti, sostituita con la casella "In forza al 31/12"; si evidenzia, inoltre, la presenza della **casella 11** "periodi particolari".

Nella **casella 8** si riporta la data di inizio del rapporto di lavoro che, nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto ad un altro, coincide con la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Nel **punto 9** va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il **punto 10** deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza alla data del 31 dicembre **2025** ed è alternativa alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 9 compilato). Nel **punto 11** nella ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto d'imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell'anno, deve essere indicato il codice **1**. In tal caso nel **punto 8** deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di lavoro conguagliato.

Nel **punto 11** va, inoltre, indicato il codice **2** se nel periodo di lavoro sono presenti giorni per i quali non sono previste detrazioni come, a titolo d'esempio, l'aspettativa non retribuita. Va indicato il **codice 3** nel caso in cui la durata del periodo di lavoro è inferiore ai giorni per i quali sono previste le detrazioni (ad es. compensi erogati a sostegno del reddito assoggettati a tassazione ordinaria);

Va indicato il **codice 4** nelle altre ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro.

Esempio 1

Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 3 febbraio 2025 - 6 aprile 2025; Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 1° maggio 2025 - 27 luglio 2025; rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 5 agosto 2025 - 21 dicembre 2025

Punto 8 (data inizio) 3 febbraio 2025;

Punto 9 (data cessazione) 21 dicembre 2025;

Punto 10 (in forza al 31/12) non compilato in quanto non in forza Punto 11 (Periodi particolari) codice 1

Esempio 2

Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 31 maggio 2022 31 marzo 2024;
Rapporto di lavoro con il sostituto Beta 1° aprile 2024 31 agosto 2024; Rapporto di lavoro con il sostituto Alfa 1° settembre 2024 (ancora in forza) Punto 8 (data inizio) 31 maggio 2024;
Punto 9 (data cessazione) non compilato in quanto ancora in forza; Punto 10 (in forza al 31/12) barrato
Punto 11 (periodi particolari) codice 1

ATTENZIONE

Le istruzioni precisano che in caso di conguaglio di altre Certificazioni Uniche, nei punti 8,9,10,11 devono essere riportate le informazioni del rapporto di lavoro relativo alla Certificazione conguagliante.

Punto 12 – REDDITI EROGATI IN FRANCHI

Tale punto, introdotto con il modello di quest'anno, è dovuto alla Legge n. 160 del 2019 la quale ha previsto che l'imposta dovuta sui redditi diversi da quello d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'art. 188-bis del Tuir, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta. Al fine di individuare il reddito complessivo prodotto a Campione d'Italia erogato in euro o in franchi svizzeri occorre riportare nel punto 12 il totale dei redditi erogati in franchi svizzeri già riportati nei precedenti punti 1,2,3,4 e 5, ed il successivo punto 13. Le istruzioni ricordano che per i redditi erogati in euro sono stati già previsti appositi punti da 761 a 775.

Punto 13 – Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche

Il comma 552 lett. a) dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha introdotto la lett. I-bis) nel comma 1 dell'articolo 50 del TUIR prevedendo l'assimilabilità ai redditi di lavoro dipendente dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio delle scommesse sportive, iscritti in un apposito registro.

La CU 2026 contiene dei nuovi punti per la rappresentazione di tale novità e, cioè:

- il n. 13 della sezione "Dati fiscali";
- il n. 480 della sezione "altri dati";
- i numeri 767 e 776 per le sezioni relative a Campione di Italia.

Ovviamente, se ne dovrà tenere conto anche nei punti relativi ai redditi erogati da altri soggetti (536 e 544).

Pertanto, nel punto 13 va indicata la quota imponibile dei compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive iscritti in apposito registro tenuto dall'attività vigilante.

Sezione "dati fiscali" – ritenute (punti da 21 a 36)

Punto 21 - Ritenute Irpef

Le ritenute da esporre in tale punto sono quelle che risultano dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d'imposta. Si tratta, in genere, del totale delle ritenute d'acconto determinate sottraendo dall'imposta lorda di cui al **punto 361** della certificazione:

- **il complesso delle detrazioni** di cui successivi **punti 362** (Detrazioni per carichi di famiglia), **369** (Totale detrazioni per oneri), **370** (Detrazioni per canoni di locazione), **376** (Credito di imposta per le imposte pagate all'estero) e **384** (Detrazione fruita; per il comparto sicurezza).

Il **punto 21** è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 30** della certificazione.

ATTENZIONE: le ritenute indicate al punto 21 devono essere espese al netto del credito riconosciuto a fronte degli interessi dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza relativi all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (il c.d. APE).

Codici tributo – nel punto 21 devono essere riportate le ritenute versate con i seguenti codici tributo: 1001, 100E, 1301, 1601, 1901, 1920, 130E, 192E.

EREDI – Ritenute calcolate con l'aliquota del 1° scaglione di reddito – dall'anno 2011 le istruzioni precisano che nel **punto 11** devono essere indicate le ritenute operate sui redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della certificazione intestata agli **eredi del lavoratore deceduto** e, ciò nonostante, i sostituti d'imposta fossero già soliti indicare tali ritenute nel punto in commento. Si rammenta che operano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e) del DPR

600/73 che prevedono l'applicazione dell'aliquota prevista per il 1° scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR pari al 23%.

Si rammenta che nel **punto 21** non devono essere indicate né le ritenute operate sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, né quelle operate sui compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo in sede di conguaglio di fine anno – Qualora le retribuzioni o i redditi assimilati al lavoro dipendente corrisposti al percipiente non fossero sufficienti, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, a subire l'eventuale ulteriore ritenuta scaturente dal conguaglio a debito, nel punto in

commento si indicherà, comunque, l'ammontare complessivo delle ritenute, ivi comprese, quelle non ancora operate. Ricorrendo tale ipotesi, il lavoratore per l'assolvimento del debito d'imposta, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, può optare tra due diverse soluzioni:

- dichiarare per iscritto al sostituto di versargli l'importo delle ritenute ancora dovute;
- oppure autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio).

Solo nella seconda ipotesi si configura il debito da esporre nel successivo punto 469 della certificazione **CU 2025**. In suddetto punto, il debito va indicato al netto degli interessi (0,50% in ragione di mese) dovuti dal lavoratore sulle ritenute a debito, il cui importo deve comunque essere riportato nelle annotazioni con cod. AW.

Nel punto 470, invece, bisognerà indicare l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 469 della CU dell'anno precedente.

Annotazioni correlate al punto 21

Conguaglio effettuato sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. - Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici che hanno applicato le ritenute e riconosciuto le detrazioni sulla base delle comunicazioni fornite dal "Casellario pensioni" devono farne apposita menzione nello spazio riservato alle annotazioni precisando che, nell'ipotesi in cui il pensionato non dovesse possedere altri redditi oltre quelli pensionistici, lo stesso risulterà, sempreché le operazioni di conguaglio siano state correttamente effettuate, esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

COD. ALFAB.	TESTO ANNOTAZIONE
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Punto 22 - Addizionale regionale all'Irpef

Riportare l'ammontare complessivo dell'addizionale regionale all'Irpef (addizionale regionale di compartecipazione + addizionale regionale aggiuntiva) dovuta dal sostituto sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati sul mod. **CU 2026** con esclusione dei redditi assoggettati a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10%, ai sensi dell'art. 1 comma 182 della Legge n. 208/2015 (somme erogate per incremento della produttività). L'addizionale regionale è calcolata al momento dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Nel punto in commento è compresa l'addizionale regionale di cui al successivo **punto 31** della certificazione **CU 2026** sospesa per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e non trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro. L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in rate, nel corso del periodo d'imposta **2026** oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno d'imposta **2026**.

L'importo dell'addizionale regionale dovuta dai lavoratori ha subito un aumento nel valore di base, passando dall'aliquota dello 0,90% a quella dell'1,23%. Tale aumento è stato previsto dal DI 201/2011 del 6 dicembre 2011.

Nel presente punto non va indicata l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Soggetti passivi dell'addizionale regionale all'Irpef – Risultano obbligati al pagamento dell'addizionale regionale all'Irpef i percipienti per i quali, dopo aver scomputato dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta riconosciute di cui agli art. 12 e 13 del Tuir, le eventuali detrazioni d'imposta per oneri di cui all'art. 15, nonché il credito d'imposta riconosciuto per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 del medesimo TUIR, risulti dovuta Irpef.

Modalità di effettuazione delle trattenute a titolo di addizionale regionale all'Irpef – In linea di principio, l'importo evidenziato nel punto in commento costituisce oggetto di trattenuta da parte del sostituto nel corso dell'anno d'imposta successivo in un numero di rate, tutte di eguale importo, pari a 11, 10 o 9 a seconda che le operazioni di conguaglio di fine anno siano operate nel mese di Dicembre dell'anno cui si riferisce la certificazione ovvero nei mesi di Gennaio o Febbraio dell'anno successivo cui si riferisce la medesima certificazione.

Punto 23 - Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025

In questo punto di nuova introduzione va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef **2024** trattenuta nel **2025** dal sostituto dichiarante, versate con i seguenti codici tributo: 3802, 381E.

Le istruzioni della **CU 2026** precisano che, in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il punto in commento dovrà essere compilato sia nella CU del soggetto cedente che in quella del soggetto subentrante; nel punto, in particolare, dovrà essere riportato quanto da ciascuno trattenuto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, invece, tale punto dovrà essere presente solo nel CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato le trattenute; tale dato, quindi, non dovrà essere nella CU eventualmente conguagliante.

Punto 24 - Addizionale regionale 2025 rapporti cessati

Come il precedente, anche questo punto è di recente introduzione e in esso bisogna riportare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef **2025** trattenuta nel **2025** dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2025**, già indicato nel precedente **punto 22**, versate con i seguenti codici tributo: 3802, 381E.

Le istruzioni della **CU 2026** precisano che, in caso di CU conguagliante, nel punto in commento non dovranno essere indicati i dati relativi ai versamenti indicati nelle CU conguagliate.

Premessa alla compilazione dei punti da 25 a 29 (addizionale comunale all'Irpef)

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto ai fini del prelievo dell'addizionale comunale all'Irpef, il meccanismo dell'acconto e saldo. L'addizionale in acconto deve essere versata nella misura del 30% dell'importo dovuto sulla base del reddito imponibile dell'anno precedente. L'acconto è dovuto in un'unica rata dai contribuenti che liquidano l'addizionale in sede di dichiarazione dei redditi, entro il termine del versamento del saldo dell'Irpef. Per quanto riguarda, invece, il prelievo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta sui redditi di lavoro dipendente e su quelle a questi assimilati i sostituti d'imposta sono tenuti:

- a determinare l'acconto nella misura del 30% dell'addizionale dovuta per l'anno cui la stessa si riferisce sul reddito imponibile dell'anno precedente applicando l'aliquota deliberata per l'anno precedente¹;
- a trattenere il relativo importo in un numero massimo di 9 rate a partire dal mese di marzo;
- al versamento dell'addizionale in acconto al Comune nel quale il dipendente o il percettore dei redditi assimilati ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale;
- a determinare, all'atto delle operazioni di conguaglio (di fine anno e di fine rapporto), il saldo dell'addizionale dovuta per l'anno di riferimento applicando alla base imponibile dell'anno cui si riferiscono le operazioni di conguaglio l'aliquota vigente per lo stesso anno e scomputando quanto già prelevato da marzo a novembre;
- a trattenere il differenziale pari al saldo a partire dal mese successivo a quello del conguaglio di fine anno in un numero di rate pari a 11, 10 o 9 a seconda che il conguaglio sia stato eseguito nel mese di dicembre, gennaio, febbraio;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro a prelevare in un'unica soluzione l'addizionale residua dovuta (le residue rate a titolo di addizionale a saldo relative all'anno precedente e l'addizionale dovuta per l'anno in corso al netto di quanto già trattenuto a titolo d'acconto).

Punto 25 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Saldo 2024

Nel punto 25 va indicato l'ammontare del saldo dell'addizionale comunale all'Irpef **2024** trattenuta nel **2025** dal sostituto, versato con i seguenti codici tributo: 3848 e 384E.

Le istruzioni di quest'anno ricordano che in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro il presente punto dovrà essere compilato nelle rispettive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro tale punto dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato tali trattenute; pertanto, tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.

Si può ritenere che le nuove indicazioni possano essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per quadrare le trattenute effettuate dai soggetti coinvolti nell'operazione societaria straordinaria e quanto realmente versato, considerando anche lo sfasamento temporale tra l'indicazione del saldo 2024 (CU 2025) ed il riscontro dei relativi versamenti.

¹ A tal proposito, è necessario segnalare che il D.Lgs. n. 175/2014 ("Decreto semplificazioni") ha modificato l'art. 1 c. 4 del D.Lgs 360/1998 eliminando le parole: "salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento". Quindi dal 13/12/2014 (data dell'entrata in vigore del Decreto), ai fini del calcolo dell'acconto si utilizza sempre l'aliquota in vigore l'anno precedente

Nello specifico, l'operazione sarà così gestita:

- il **soggetto cedente**, nel modello **CU 2025** ha riportato nel punto 27 l'importo dell'addizionale comunale IRPEF 2024, rateizzata nel 2025. Nel punto 25 della **CU 2026** indica le rate trattenute e versate fino al momento del passaggio del dipendente e detti versamenti saranno quindi esposti nel relativo modello **770/2026**;
- il **soggetto acquirente** indica nel punto 25 del modello **CU 2026** le rate da questi trattenute e versate dal momento del passaggio del dipendente e detti versamenti saranno quindi esposti nel relativo modello **770/2025** mediante utilizzo della causale N.

Esempio

Il lavoratore Domenico Bianchi è stato dipendente presso il sostituto ALFA nel **2024**, il quale ha rilasciato una **CU 2025**, con un saldo dell'addizionale comunale IRPEF 2023 pari ad euro 200.

CU 2025

RITENUTE

21	Ritenute Irpef	22	Addizionale regionale all'Irpef	23	Addizionale regionale 2023 trattenuta nel 2024	24	Addizionale regionale 2024 rapporti cessati		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
25	Saldo 2023	26	Acconto 2024	27	Saldo 2024	28	Rapporti cessati 2024	29	Acconto 2025
					200				
30	Ritenute Irpef sospese	31	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	32	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2024				
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA									
33	Acconto 2024	34	Saldo 2024	35	su trattenute 2024 a saldo	36	su trattenute 2024 in acconto		

Nel mese di luglio 2025 ALFA cede al sostituto BETA, il ramo di azienda dove lavora il dipendente in commento.

- ALFA trattiene e versa 6 rate del saldo addizionale **IRPEF 2024**;
- BETA trattiene e versa le restanti 5 rate del saldo addizionale **IRPEF 2024**

Le rispettive **CU 2025** andranno quindi compilate come segue:

CU 2025 ALFA

RITENUTE

21	Ritenute Irpef	22	Addizionale regionale all'Irpef	23	Addizionale regionale 2023 trattenuta nel 2024	24	Addizionale regionale 2024 rapporti cessati		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
25	Saldo 2023	26	Acconto 2024	27	Saldo 2024	28	Rapporti cessati 2024	29	Acconto 2025
	110								
30	Ritenute Irpef sospese	31	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	32	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2024				
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA									
33	Acconto 2024	34	Saldo 2024	35	su trattenute 2024 a saldo	36	su trattenute 2024 in acconto		

CU 2025 BETA

Ritenute Irpef 21	Addizionale regionale all'Irpef 22	Addizionale regionale 2023 trattenuta nel 2024 23	Addizionale regionale 2024 rapporti cessati 24
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF			
Saldo 2023 25 90	Acconto 2024 26	Saldo 2024 27	Rapporti cessati 2024 28
Acconto 2025 29	Ritenute Irpef sospese 30	Addizionale regionale all'Irpef sospesa 31	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2024 32

Nell'ambito dei rispettivi modelli **770 2026** andranno indicati i seguenti versamenti:

770 2026 ALFA

Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
1	01 2025	2 18	6	7 18	8
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione
9	10	11	14	15	16
<input type="checkbox"/>		3848	16 02 2025	Nota	Importo sospeso

...

Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
1	06 2025	2 18	6	7 18	8
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione
9	10	11	14	15	16
<input type="checkbox"/>		3848	16 07 2024	Nota	Importo sospeso

770 2026 BETA

Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
1	07 2025	2 18	6	7 18	8
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione
9	10	11	14	15	16
<input type="checkbox"/>		N	3848	20 08 2025	Nota

...

Periodo di riferimento mese anno		Ritenute operate	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato	Interessi
1	11 2025	2 18	6	7 18	8
Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento	Sospensione
9	10	11	14	15	16
<input type="checkbox"/>		N	3848	16 12 2025	Nota

Punto 26 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Acconto 2025

Riportare nel **punto 26**, l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef **effettivamente** trattenuta dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta **2025** determinato sul totale dei redditi certificati ad esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata nonché quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, versato con i seguenti codici tributo: 3847, 385E. Il valore può coincidere, per i **lavoratori in forza al 31/12/2025** con quello già certificato nel **punto 29** della **CU 2026** trattenuto dal sostituto d'imposta in 9 rate mensili da marzo a novembre **2025**. Qualora l'importo dell'acconto trattenuto nel 2022 dovesse risultare, in sede di conguaglio, maggiore dell'addizionale comunale dovuta, in tale punto si indicherà l'importo dell'acconto.

L'acconto dell'addizionale, pari al 30% dell'importo come sopra determinato, è stato trattenuto dal sostituto d'imposta mensilmente in rate di pari importo, da marzo a novembre **2025**. Nel punto in commento è compreso l'importo eventualmente indicato nel successivo **punto 33** della certificazione **CU 2026** a titolo di acconto di addizionale comunale **2025** sospeso per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali e non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori assunti nel corso dell'anno 2025 non è dovuto alcun acconto e di conseguenza nessun importo dovrà essere indicato nel punto 26, tranne che per l'ipotesi di conguaglio complessivo in cui dare evidenza dell'acconto effettivamente trattenuto dal precedente datore di lavoro.

Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2025 nel punto 26, invece, va indicato in linea di principio l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto al netto di eventuali restituzioni.

Punto 27 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Saldo 2025

Deve essere indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta **a titolo di saldo** per il periodo d'imposta **2025** sul totale dei redditi certificati **con esclusione** dei redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell'art. 1, c. 481 della Legge n. 228/2012, (somme erogate per incremento della produttività). Si rammenta che il **saldo 2025** va calcolato in sede di conguaglio di fine anno **2025** o alla cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2025** applicando sul reddito certificato nei **punti 1, 2, 3, e 5** della **CU 2026** le aliquote vigenti per l'anno di riferimento e scomputando quanto già effettivamente trattenuto dal sostituto, a titolo d'acconto.

ATTENZIONE!

Le istruzioni CU 2026 precisano che, in caso di operazioni di conguaglio con presenza di altre certificazioni uniche, nei punti 22, 26 e 27 dovranno essere riportate le somme trattenute dai precedenti sostituti d'imposta. La medesima modalità di compilazione dei predetti punti dovrà essere seguita anche in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d'imposta.

Il saldo è dunque pari alla differenza tra l'addizionale dovuta per l'anno **2025** e quella già trattenuta a titolo di acconto per lo stesso anno in 9 rate mensili, da marzo a novembre **2025**.

L'importo come sopra determinato a titolo di saldo deve essere trattenuto:

- per i lavoratori in forza, nel corso del periodo d'imposta **2026**, in 11 rate mensili di pari importo da gennaio a novembre **2026** (oppure in 10 o 9 rate mensili, qualora le operazioni di conguaglio siano effettuate, rispettivamente, nei mesi di gennaio o febbraio **2026**);
- per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno **2025** in un'unica soluzione all'atto della cessazione;
- per i lavoratori cessati nel corso dell'anno **2025** nel **punto 27** va indicato l'importo del saldo dell'addizionale comunale effettivamente trattenuto dal sostituto d'imposta.

Qualora l'importo dell'addizionale dovuta per l'anno **2025** dovesse risultare, in sede di conguaglio, di importo inferiore a quello dell'acconto di addizionale comunale trattenuto nell'anno in rate mensili, in tale punto non dovrà essere indicato nessun importo. L'importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo **punto 34** a titolo di addizionale comunale a saldo **2025** sospeso per eventi eccezionali e non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro. I codici tributo sono: 3847, 385E.

Punto 28 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Rapporti cessati 2025

Anche questo punto è di nuova introduzione ed in esso va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef **2025** trattenuta nel **2025** dal sostituto in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del **2025**, al netto di quanto riportato al **punto 26**, versata con i seguenti codici tributo: 3848, 384E.

In caso di CU conguagliante nel presente punto non andranno indicati i dati riferiti ai versamenti riportati nelle CU conguagliate.

Punto 29 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – Acconto 2026

Indicare nella misura del 30%, l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo di acconto per l'anno 2026 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata e di quelli assoggettati ad imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell'art. 2 del D.L.93/2008 e dell'art. 1, c. 481 della Legge n. 228/2012, (somme erogate per incremento della produttività). L'acconto di addizionale comunale 2026 deve essere determinato sul reddito certificato nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del mod. CU 2026 (redditi 2025) con l'aliquota per l'anno 2025; L'importo indicato in tale punto comporta l'obbligo per il sostituto d'imposta di effettuare il prelievo in 9 rate da marzo a novembre 2026 oppure in un'unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del medesimo anno d'imposta 2026 unitamente al saldo. **Per i lavoratori cessati nel corso dell'anno 2025:** nessuna indicazione deve essere fatta nel punto in commento per quanto concerne i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2025.

Annotazioni correlate ai punti 26, 27 e 29

“Esenzioni” **addizionali comunali distinte, per saldo 2025 e acconto 2026** - Le istruzioni prevedono che nel caso siano state deliberate delle fasce di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/2998, il sostituto debba “sdoppiare” le annotazioni riferite al saldo 2025 e all'acconto 2026 e indicare nello spazio riservato alle annotazioni con il codice “BB” e/o “BN” se, rispettivamente, il saldo 2025 e/o l'acconto 2026 dell'addizionale comunale all'Irpef non è stato operato per il possesso da parte del contribuente dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata. La stampa delle annotazioni così come previste dalle istruzioni ministeriali consente di fornire adeguata informazione circa la presenza di fasce di esenzione per le annualità interessate senza necessità di aggiungere altre informazioni riguardo all'anno di riferimento.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BB	Saldo 2025 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BN	Acconto 2026 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno nell'annotazione codice AL bisognerà specificare che gli importi indicati nei punti 22, 27 e 29 sono stati interamente trattenuti.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute

Punto 30 - Ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente punto 21 della certificazione CU 2026.

Punto 31 - Addizionale regionale all'Irpef sospesa

Indicare l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non operata, all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, dal sostituto d'imposta per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli **lavoratori cessati**. L'importo è già compreso nel precedente punto 22 della certificazione CU 2026.

Punto 32 - Addizionale regionale sospesa per trattenute 2025

In questo nuovo punto occorre riportare l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei punti 23 e 24.

Punto 33 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA – Acconto 2025

Indicare l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef effettivamente dovuto a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2025 non trattenuto all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli lavoratori cessati. L'importo è già compreso nel precedente punto 26 della certificazione CU 2026.

Punto 34 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- Saldo 2025

In tale punto occorre riportare l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef a saldo **2025** non operata all'atto dell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine rapporto, dal sostituto d'imposta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Il campo va compilato, dunque, con riferimento ai soli lavoratori cessati. L'importo è già compreso nel precedente **punto 27** della certificazione **CU 2026**.

Punto 35 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- su trattenute 2025 a saldo

In questa nuova casella bisogna indicare il totale degli importi a saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto nel **2025** per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Tale importo è già compreso in quelli indicati nei **punti 25 e 28**.

Punto 36 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA- su trattenute 2025 in acconto

In questo punto va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef **2025** non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Questo importo è già compreso in quello indicato nel punto 26.

L'art. 48, comma 11. D.L. 189/2016 prevede che i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del D.L. 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di sospensione previste dal decreto ministeriale 1 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazioni di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 gennaio 2020.

Inoltre, su richiesta del lavoratore (dipendente subordinato o assimilato), la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta.

Nelle annotazioni il sostituto dovrà riportare l'importo delle rate versate (cod. CD) e l'importo delle rate non versate (cod. CE).

Annotazioni correlate

Nelle annotazioni (cod. BP) devono essere riportati gli importi dell'addizionale regionale e del saldo dell'addizionale comunale certificati nella **CU 2026** precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Nelle annotazioni (cod. BS) deve essere riportato l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale certificato nella CU precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. Entrambe le suddette annotazioni devono essere riportate indipendentemente dal verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BP	Addizionale regionale all'Irpef certificata nella Certificazione unica precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BS	Acconto addizionale comunale all'Irpef certificata nella CU precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CD	Importi sospesi di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis per i quali è stata prevista la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2016, importo (...); Tassazione separata 2016, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2016, importo (...); Addizionale regionale all'Irpef 2016, importo (...); Saldo Addizionale comunale all'Irpef 2016, importo (...); Acconto Addizionale comunale 2017, importo (...); Tassazione separata 2017, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2017, importo (...).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CE	Importi sospesi di cui al decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis per i quali è stata prevista la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: : IRPEF 2016, importo (...); Tassazione separata 2016, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2016, importo (...); Addizionale regionale all'Irpef 2016, importo (...); Saldo Addizionale comunale all'Irpef 2016, importo (...); Acconto Addizionale comunale 2017, importo (...); Tassazione separata 2017, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di risultato 2017, importo (...).

Premessa alla compilazione delle sezioni relative all'assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge

La Certificazione Unica contiene, quest'anno, delle nuove sezioni relative all'assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge, che integrano e sostituiscono quelle presenti nel modello dello scorso anno.

Sezione – assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge

Tali In queste sezioni occorre riportare i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del **2025** dal sostituto stesso, da un Caf-dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

Le istruzioni precisano, inoltre, che in tali sezioni vanno indicate le operazioni di cui sopra anche se effettuate a seguito di:

- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730 -4 (anche rettificative) pervenute entro termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Mod. 730-3.

Bisogna, inoltre, indicare in tali sezioni le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del **2025**.

In caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente, quest'ultimo procederà a riportare, nelle sezioni in commento, quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio ed esporrà il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato indicando il **codice F** al **punto 51**.

Dal suo canto, il sostituto subentrante dovrà esporre tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del **2025** da lui e dal sostituto cedente.

In caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà riportare nelle sezioni in oggetto i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre **2025**.

Punto 51 – Assistenza fiscale 730/2025 dichiarante – “Esito”

Questo nuovo punto serve ad indicare il motivo per cui il conguaglio non è stato effettuato oppure non è stato completato. A tal fine bisogna indicare nel **punto 51** uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Punto 52 – Assistenza fiscale 730/2025 dichiarante – “Assistenza fiscale diretta”

Questo punto deve essere barrato solo nel caso in cui l'assistenza fiscale sia stata direttamente prestata dal sostituto d'imposta.

Premessa alla compilazione dei punti da 61 a 133

La compilazione dei **punti da 61 a 133** varia a seconda della presenza o meno di modelli 730-4, siano essi ordinari, integrativi o rettificativi.

Di seguito si analizzerà la modalità di compilazione dei suddetti punti prendendo ad esame le seguenti ipotesi:

- a) presenza del solo modello 730-4 ordinario;
- b) presenza di modelli 730-4 integrativi;
- c) presenza di modelli 730-4 rettificativi.

Punto 54 – Presenza 730-4 integrativo

Il punto 54 è da utilizzare in presenza di 730/4 integrativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Le istruzioni specificano che occorre riportare i codici 1, 2 o 3, rilevabili dal modello 730/4 che identificano il motivo della integrazione effettuata.

ISTRUZIONI MODELLO 730

La casella "730 integrativo" deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa (vedi, nella parte II, il capitolo "Rettifica del modello 730") indicando:

- il codice '1' se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
- il codice '2' se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il codice '3' se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.

Esempio di compilazione del punto 54

Mod. 730/4 integrativo pervenuto ma non conguagliato

Irpef totale da rimborsare a seguito di 730-4 Integrativo: **1.100 euro**

Nel caso in cui non siano state effettuate le operazioni di conguaglio del mod. 730-4 pervenuto, la CU va così compilata:

Esito	Assistenza fiscale diretta	Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo
51	52	54 1	55
SALDO IRPEF 2023			
Trattenuto		Rimborsato	non rimborsato
61	62	63	64 1.100,00

ATTENZIONE: Le istruzioni precisano che se il conguaglio non è stato effettuato per incapacità del monte ritenute, va compilato anche il punto 51 con il codice "E".

Punto 55 – Presenza 730-4 rettificativo

Il punto 55 è da utilizzare in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. Le istruzioni specificano che occorre riportare i codici 1, 2 o 3, rilevabili dal modello 730/4 che identificano il motivo della rettifica effettuata.

Codici

1. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 1 casella "730 integrativo");
2. modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta (codice 2 casella "730 integrativo"); in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.
3. modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (codice 3 casella "730 integrativo"); in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale.

a) presenza del solo modello 730-4 ordinario

- SALDO IRPEF

Punto 61 – Saldo Irpef 2024 – "Trattenuta"

DA MOD. 730/2025

In questo punto bisogna indicare l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce "importo Irpef da trattenere" con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.

Esempio

Modello. 730/4 nel rigo “importo Irpef da trattenere” euro 1000; effettivamente trattenuto 900. La CU va così compilata:

- punto 61 euro 900
- punto 63 euro 100

Esito 51	Assistenza fiscale diretta 52	Presenza 730/4 integrativo 54	Presenza 730/4 rettificativo 55
SALDO IRPEF 2024			
Trattenuto 61	Rimborsato 62	non trattenuto 63	non rimborsato 64
900		100	

Punto 62 – Saldo Irpef 2024 – “Rimborsato”

DA MOD. 730/2025

In questo punto bisogna riportare l’ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce “importo Irpef da rimborsare” con riferimento al dichiarante.

Esempio

Modello 730/4 nel rigo “importo Irpef da rimborsare” euro 1500; effettivamente rimborsato euro 1000. La CU va così compilata:

- punto 62 euro 1000
- punto 64 euro 500

Esito 51	Assistenza fiscale diretta 52	Presenza 730/4 integrativo 54	Presenza 730/4 rettificativo 55
SALDO IRPEF 2024			
Trattenuto 61	Rimborsato 62	non trattenuto 63	non rimborsato 64
		1000	500

Punto 63 – Saldo Irpef 2024 – “non trattenuta”

Nel caso di cui l’importo di cui al punto 61 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l’ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 64 – Saldo Irpef 2024 – “non rimborsato”

Nel caso in cui l’importo di cui al punto 62 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l’ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

- ADDIZIONALE REGIONALE 2024

Punto 71 – Addizionale Regionale 2024 – “Trattenuto”

DA MOD. 730/2025

In questo punto va indicato l’ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce “importo Addizionale regionale all’Irpef da trattenere” con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.

Punto 72 – Addizionale Regionale 2024 – “Rimborsato”

DA MOD. 730/2025

In questa casella bisogna riportare l’ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “importo addizionale regionale all’Irpef da rimborsare” con riferimento al dichiarante.

Punto 73 – Addizionale Regionale 2024 – “Non trattenuto”

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 71 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 74 – Addizionale Regionale 2024 – “Non rimborsato”

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 72 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

Punto 75 – Addizionale Regionale 2024 – “Codice regione”**DA MOD. 730/2025**

In tale punto va riportato il codice regione desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4;

- SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024**Punto 81 – Saldo addizionale comunale 2024 – “Trattenuta”****DA MOD. 730/2025**

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “importo addizionale comunale all'Irpef da trattenere” con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.

Punto 82 – Saldo addizionale comunale 2024 – “Rimborsato”**DA MOD. 730/2025**

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “importo addizionale comunale all'Irpef da rimborsare” con riferimento al dichiarante.

Punto 83 – Saldo addizionale comunale 2024 – “Non trattenuta”

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 81 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 84 – Saldo addizionale comunale 2024 – “Non rimborsato”

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 82 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

Punto 85 – Saldo addizionale comunale 2024 – “Codice comune”**DA MOD. 730/2025**

In tale punto occorre riportare il codice comune desunto dal corrispondente rigo del modello 730/4.

SALDO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2024**Punto 91 – Saldo cedolare secca locazioni 2024 – “trattenuta”****DA MOD. 730/2024**

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “cedolare secca locazioni da trattenere” con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.

Punto 92 – Saldo cedolare secca locazioni 2024 – “rimborsato”**DA MOD. 730/2024**

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente rimborsato sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “cedolare secca locazioni da rimborsare” con riferimento al dichiarante.

Punto 93 – Saldo cedolare secca locazioni 2024 – “non trattenuto”

Nel caso di cui l'importo di cui al punto 91 non fosse stato trattenuto, in tutto o in parte, l'ammontare non trattenuto deve essere indicato in questo punto.

Punto 94 – Saldo cedolare secca locazioni 2024 – “non rimborsato”

Nel caso in cui l'importo di cui al punto 92 non fosse stato rimborsato, in tutto o in parte, l'ammontare non rimborsato deve essere indicato in questo punto.

Esempi di compilazione

Modello 730/4 Ordinario

Importo Irpef da rimborsare euro 1000

Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100 Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Ipotizzando che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 50, la CU va così compilata

Esito	Assistenza fiscale diretta	Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo		
51	52	54	55		
SALDO IRPEF 2024					
61	Trattenuto	62	Rimborsato	63	non trattenuto
			950		64
					non rimborsato
					50
ADDIZIONALE REGIONALE 2024					
71	Trattenuto	72	Rimborsato	73	non trattenuto
	100				74
					non rimborsato
					Codice Regione
					75
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024					
81	Trattenuto	82	Rimborsato	83	non trattenuto
	50				84
					non rimborsato
					Codice Comune
					85

Esempio di compilazione

Modello 730/4 Ordinario congiunto

Dichiarante

Importo Irpef da rimborsare euro 1000

Importo Addizionale Regionale da trattenere euro 100 Importo Addizionale Comunale da trattenere euro 50

Coniuge

Importo Irpef da trattenere euro 300

Importo Addizionale Regionale da rimborsare euro 70 Importo Addizionale Comunale da rimborsare euro 50

Supponendo che non sia stato possibile rimborsare un importo di euro 170 e ipotizzando un'attribuzione proporzionale di tale importo tra coniuge e dichiarante, tale ammontare dovrebbe essere così ripartito: euro 151 per il dichiarante e euro 19 per il coniuge. La CU va così compilata

Sezione dichiarante:

- Punto 62 euro 849
- Punto 64 euro 151
- Punto 71 euro 100
- Punto 81 euro 50

61	Trattenuto	62	Rimborsato	63	non trattenuto	64	non rimborsato
			849				151
71	Trattenuto	72	Rimborsato	73	non trattenuto	74	non rimborsato
	100						
							Codice Regione
							75
81	Trattenuto	82	Rimborsato	83	non trattenuto	84	non rimborsato
	50						
							Codice Comune
							85

Sezione coniuge:

- Punto 261 euro 300
- Punto 272 euro 51
- Punto 274 euro 19
- Punto 282 euro 50

SALDO IRPEF 2024				
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	
261	300	262	263	264

ADDIZIONALE REGIONALE 2024				
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
271	51	272	273	274
			19	275

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024				
Trattenuto	Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
281	50	282	283	284
				285

PREMI DI RISULTATO

Punto 101 – imposta sostitutiva premi di risultato – “trattenuto”

DA MOD. 730/2024

Il punto 101 accoglie l'importo effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “imposta sostitutiva premio di risultato” con riferimento al dichiarante.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO			,00
--	--	--	-----



IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	
Trattenuto	non trattenuto
101	102

Le istruzioni CU precisano che nel punto 101 deve essere indicato l'importo dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato **2025** relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 141E, 142E, 143E, 146E, 1057, 1307, 1606, 1619, 1907 e 1908.

Punto 102 – imposta sostitutiva premi di risultato – “non trattenuto”

DA MOD. 730/2025

Anche questo punto è stato introdotto con il modello dell'anno passato ed è da utilizzare nell'ipotesi in cui l'importo non fosse stato trattenuto in tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere indicato nel punto 102.

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Punto 111 – acconto tassazione separata– “trattenuto”

DA MOD. 730/2025

In questo punto si deve riportare l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce “acconto del 20% su redditi a tassazione separata” con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.

Punto 112 – acconto tassazione separata– “non trattenuto”

Nella ipotesi in cui l'importo di cui al punto 111 non fosse stato trattenuto tutto o in parte l'ammontare non trattenuto deve essere riportato in questo punto.

ACCONTI

Punto 121 – Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno

DA MOD. 730/2025

In questo punto bisogna indicare l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel 730/4 alla voce **"prima rata di acconto Irpef per il 2025"**, versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933 131E, 133E e 136E. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 122 - Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno

DA MOD. 730/2025

Nel **punto 122** occorre riportare l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (da evidenziare barrando il successivo **punto 123**) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce **"seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2025"** con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 123 – Richiesta di minor acconto

DA MOD. 730/2025

Questo punto va barrato in presenza di una richiesta di minor acconto da parte del dichiarante.

Punto 124 - Acconto aggiuntivo comunale all'Irpef

DA MOD. 730/2025

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce **"Acconto aggiuntivo comunale all'Irpef per il 2025"** con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.

Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 125 – codice comune

DA MOD. 730/2025

In tale punto occorre indicare il codice comune desunto dal corrispondente rigo **"Acconto aggiuntivo comunale all'Irpef per il 2025"** del mod. 730/4.

- CEDOLARE SECCA

Punto 126 - Prima rata di acconto cedolare secca

DA MOD. 730/2025

Indicare l'ammontare della prima rata di acconto relativa alla cedolare secca trattenuta al lavoratore per effetto delle operazioni di assistenza fiscale (mod. 730/2025) da parte del sostituto d'imposta nel corso dell'anno **2025**, versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E. Tale importo, riscontrabile nella voce "prima rata di acconto cedolare secca" del modello 730/4, è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 127 - Seconda o unica rata di acconto cedolare secca

DA MOD. 730/2025

In questo punto va indicato l'ammontare effettivamente trattenuto anche a seguito di una richiesta di minor acconto (da evidenziare barrando il successivo punto 128) sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce **"seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2025"** con riferimento al dichiarante, versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Tale importo è comprensivo di quello eventualmente sospeso a causa di eventi eccezionali.

Punto 128 – richiesta di minor acconto

DA MOD. 730/2025

Questo punto va barrato a seguito di una richiesta di minor acconto sulla base di quanto riportato nel mod. 730/4 alla voce **"seconda o unica rata di acconto Cedolare secca per il 2025"**.

Esempio di compilazione

Nel modello 730/4 l'importo presente nel rigo **"seconda o unica rata di acconto cedolare secca per il 2025"** è pari ad euro 500. L'importo effettivamente trattenuto è pari a 0 euro.

Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 127 non compilato	Richiesta di minor acconto 128 X
---	---

ATTENZIONE

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che gli acconti relativi al dichiarante (e anche quelli relativi al coniuge) devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento. Inoltre, nel caso in cui i suddetti acconti non risultino sospesi a causa di eventi eccezionali, bisogna indicare il predetto importo sospeso, già compreso nei **punti 121, 122, 124, 126 e 127**, nei **punti 131, 132, e 133**.

a) Presenza del modello 730 - 4 integrativo

In caso di presenza di un modello 730-4 integrativo per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l’importo che risulta dall’operazione finale di conguaglio effettuata dal sostituto d’imposta che tiene conto di quanto anche di quanto contenuto nel modello 730-4 integrativo.

Esempio di compilazione

DATI DA MODELLO 730-4 ORDINARIO

Irpef da trattenere: 1000 euro
 Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere: 200 euro Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare: 30 euro
 Seconda o unica rata di acconto Irpef: 180 euro
 Secondo il modello 730-4 integrativo l’Irpef da trattenere a seguito di ulteriori oneri è pari a 900

DATI DA MODELLO 730-4 INTEGRATIVO

Importo Irpef da rimborsare: 100 euro

Il sostituto d’imposta, al termine delle operazioni di conguaglio avrà trattenuto complessivamente euro 900 a titolo di saldo Irpef (euro 1000 trattenuti a seguito del mod. 730-4 Ordinario ed euro 100 rimborsati a seguito di mod. 730-4 integrativo). La CU va così compilata:

Esito 51	Assistenza fiscale diretta 52	Presenza 730/4 integrativo 54	Presenza 730/4 rettificativo 55		
SALDO IRPEF 2024					
61	Trattenuto 900	62	Rimborsato	63	non trattenuto
				64	non rimborsato
ADDIZIONALE REGIONALE 2024					
71	Trattenuto 200	72	Rimborsato	73	non trattenuto
				74	non rimborsato
				75	Codice Regione
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024					
81	Trattenuto	82	Rimborsato 30	83	non trattenuto
				84	non rimborsato
				85	Codice Comune

Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell’anno 122 180

Viene pertanto previsto che in tale ipotesi il sostituto debba indicare il conguaglio complessivamente operato tenendo conto sia del modello ordinario e sia del modello integrativo.

Tale criterio appare coerentemente esposto nel seguente esempio in cui si evidenzia che a fronte di:

- IRPEF da trattenere € 1.000 risultante dal modello 730 originario
- IRPEF da rimborsare € 100 risultante dal modello 730 integrativo
- l’IRPEF complessivamente trattenuta risulta pari ad € 900 (€ 1.000 - € 100) e tale importo va indicato nel punto 61.

b) Presenza del modello 730 - 4 rettificativo

In presenza di un modello 730-4 rettificativo, per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel mod. 730-4 rettificativo, utilizzando le modalità descritte relativamente al modello 730-4 Ordinario.

Esempio di compilazione

DATI DA MODELLO 730-4 ORDINARIO

Irpef da trattenere: 1000 euro
 Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere: 200 euro Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare: 30 euro Seconda o unica rata di acconto Irpef: 180 euro

DATI DA MODELLO 730-4 RETTIFICATIVO

Irpef da trattenere: 900 euro
 Importo Addizionale Regionale Irpef da trattenere: 200 euro Importo Addizionale Comunale Irpef da rimborsare: 30 euro Seconda o unica rata di acconto Irpef: 180 euro

Nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia già effettuato le operazioni di conguaglio in merito al mod. 730-4 Ordinario, dovrà provvedere a rimborsare l'importo di euro 100 per saldo Irpef, per il quale non è prevista l'esposizione nella CU.

Esito	Assistenza fiscale diretta	Presenza 730/4 integrativo	Presenza 730/4 rettificativo		
51	52	54	55		
			1		
SALDO IRPEF 2024					
Trattenuto		Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	
61	900	62	63	64	
ADDIZIONALE REGIONALE 2024					
Trattenuto		Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Regione
71	200	72	73	74	75
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2024					
Trattenuto		Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato	Codice Comune
81		82	83	84	85
		30			

Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno
122
180

In questo per ciascun tributo nella CU deve essere riportato l'importo effettivamente trattenuto o rimborsato in base a quanto indicato nel modello 730/4 rettificativo senza tener conto di eventuali importi trattenuti o rimborsati per annullare gli effetti delle operazioni di conguaglio relative al mod. 730/4 Ordinario.

Occorre pertanto far riferimento esclusivamente alle informazioni presenti nel mod. 730/4 rettificativo utilizzando le modalità descritte relativamente al mod. 730/4 Ordinario.

Tale criterio risulta esposto nell'esempio da quale si evince come nella compilazione della CU viene fatto esclusivo riferimento al modello 730/4 rettificativo e nessuna indicazione è richiesta con riferimento al rimborso di €100 per rimediare alla trattenuta di € 1.000 già operata.

Punti 131, 132 e 133 – acconti sospesi

Come già accennato in precedenza le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che nel caso in cui gli acconti del dichiarante risultino sospesi a causa di eventi eccezionali, bisogna indicare il predetto importo sospeso, già compreso nei punti 121, 122, 124, 126 e 127, nei punti 131, 132, e 133.

Punto 141, 142 e 143 – interessi per rateazione

DA MOD. 730/2025

Le istruzioni della CU precisano che in questi n punti 141, 142 e 143 riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per rateazione, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Nello specifico



Nel punto 141 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati all'erario relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1630 e 118E.

Nel punto 142 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati alla regione relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3790 e 124E.

Nel punto 143 deve essere riportato l'importo degli interessi per rateazione versati al comune relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3795 e 125E.

Punto 151, 152 e 153 – interessi per incapacienza/rettifica

DA MOD. 730/2025

In questi punti, di nuova istituzione, occorre riportare l'importo degli interessi complessivamente trattenuti per incapacienza della retribuzione e/o per rettifica, per il dichiarante e per il coniuge, indicandolo in modo aggregato a seconda che siano stati versati all'Erario, alla Regione o al Comune.

Punti da 161 a 166 – assistenza fiscale sospesa

DA MOD. 730/2025

In tali recenti punti devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata sui premi di risultato e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. I medesimi importi dovranno essere riportati anche nelle annotazioni (**cod. BR**)

Compilazione dei punti da 261 a 333 – Assistenza fiscale del coniuge del dichiarante

Con riferimento alla sezione relativa all'assistenza fiscale del coniuge del dichiarante, i **punti dal 261 al 333** devono essere compilati con le stesse modalità previste per il dichiarante (**punti da 61 a 133**).

NELLO SPECIFICO



Nel punto 261 deve essere riportato il saldo Irpef **2024**

relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E.

Nel punto 271 deve essere riportato l'importo dell'addizionale regionale 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3803, 126E.

Nel punto 281 deve essere riportato l'importo del saldo dell'addizionale comunale 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 3846 e 128E.

Nel punto 291 deve essere riportato l'importo del saldo cedolare secca locazioni 2024 relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 1846 e 148E.

Nel punto 311 deve essere riportato l'importo dell'acconto tassazione separata relativo all'assistenza fiscale prestata al coniuge versato con i seguenti codici tributo: 4201 e 129E.

Nel punto 321 deve essere riportato l'importo del primo acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.

Nel punto 322 deve essere riportato l'importo del secondo o unico acconto Irpef relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 131E, 133E e 136E.

Nel punto 324 deve essere riportato l'importo dell'acconto addizionale comunale relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 3845 e 127E.

Nel punto 326 deve essere riportato l'importo della prima rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Nel punto 327 deve essere riportato l'importo della seconda o unica rata acconto cedolare secca relativo all'assistenza fiscale prestata versato con i seguenti codici tributo: 1845 e 147E.

Annotazioni correlate all'assistenza fiscale

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BR	Dati relativi all'assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...); cedolare secca su locazioni, sospesa, importo (...); contributo di solidarietà, sospeso, importo (...).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BT	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione, tramite il sostituto d'imposta, ma che residuano al momento della cessazione del rapporto di lavoro: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BV	Importi sospesi a seguito degli eventi sismici del 6 Aprile 2009 per i quali c'è stata la ripresa della riscossione e versati dal sostituto: IRPEF 2008, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2008, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2008, importo (...); Acconto TFR 2008, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2008, importo (...); Tassazione separata 2008, importo (...); IRPEF 2009, importo (...); Addizionale regionale all'irpef 2009, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2009, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2009, importo (...); Tassazione separata 2009, importo (...); Imposta TFR 2009, importo (...); IRPEF 2010, importo (...); Addizionale comunale all'irpef 2010, importo (...); Imposta sostitutiva sui premi di produttività 2010, importo (...); Tassazione separata 2010, importo (...).

Oneri detraibili nella misura del 19% (tabella a - istruzioni cu 2026)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella A in allegato alle istruzioni della certificazione **CU 2026**.

Codice 1 – Spese sanitarie

(Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni specialistiche, acquisto affitto di protesi sanitarie, prestazioni di un medico generico, ricoveri per operazioni chirurgiche o degenze, acquisto di medicinali, spese per acquisto o affitto di attrezzature sanitarie, spese relative al trapianto di organi, ticket pagati, assistenza infermieristica e riabilitativa, assistenza specifica).

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta sulla parte di spesa che eccede la franchigia di euro 129,11. Ai fini del superamento della predetta franchigia concorrono anche le spese sanitarie di cui al successivo codice 2 (Spese sanitarie per familiari non a carico). Se le spese eccedono il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Codice 2 – Spese sanitarie per familiari non a carico

(Oneri relativi a spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all'esenzione del ticket sostenuti nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del TUIR ovvero coniuge, figli e altri familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 12 e cioè non a carico).

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta sulla parte di spesa che eccede la franchigia di euro 129,11 e che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie calcolata su un importo massimo della spesa pari a **6.197,48 euro**. Ai fini del superamento della franchigia concorrono anche le spese sanitarie di cui al precedente codice 1 (Spese sanitarie). Se le spese eccedono il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Codice 3 – Spese sanitarie per persona con disabilità

(Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap, per i sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap individuati ai sensi dell'art. 3 L. 104/92).

Limiti e condizioni alla fruizione: Detraibili senza alcuna limitazione. Se le spese eccedono complessivamente l'importo di 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Codice 4 – Spese per veicoli per persona con disabilità

(Spese per acquisto di motoveicoli e autoveicoli anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap. Per i soggetti con handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento e per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni la detrazione spetta indipendentemente dall'adattamento del veicolo acquistato).

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta per una sola volta in 4 anni salvo i casi in cui il veicolo sia stato cancellato dal registro del PRA e con riferimento a un solo veicolo. L'importo non può superare **18.075,99 euro di spesa**. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite massimo di 18.075,99 euro va sottratto l'eventuale rimborso assicurativo. La detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

Codice 5 – Spese per l'acquisto di cani guida dai non vedenti.

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per l'intero costo dell'animale e limitatamente a un solo cane in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Sono escluse le spese di mantenimento per il cane guida per le quali il non vedente ha diritto ad una detrazione forfetaria di euro **3.000**, di cui peraltro occorre dare evidenza nelle annotazioni con il cod. "AP"

Codice 6 – Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione

Ove il contribuente nella precedente dichiarazione dei redditi, relativamente alle spese sanitarie di cui ai precedenti codici 1, 2, 3, 4 e 5, abbia chiesto, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, la fruizione della detrazione in forma rateale (4 quote annuali di pari importo), il sostituto è tenuto a riportare, tanto nel punto in commento quanto nelle annotazioni, in quest'ultimo caso preceduto dal codice 6, l'ammontare complessivo di tali spese ancorché l'importo su cui è stata computata la detrazione nella misura del 19%, è pari a quello della rata.

Codice 7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili per un importo non superiore a 4.000,00 euro. Per i mutui stipulati dall'1.1.1993, in caso di contitolarità del mutuo, il limite di 4.000,00 euro va suddiviso tra i cointestatari. Per i mutui stipulati ante 1993 il limite di 4.000,00 euro è riferito a ciascun intestatario. Il mutuo, garantito da ipoteca, deve essere contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto stesso. L'acquisto deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo. In caso di acquisto di unità immobiliare locata la detrazione spetta a condizione che entro 3 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto e che entro 1 anno l'unità sia adibita ad abitazione principale. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto, altresì, delle variazioni a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari,

a condizione che l'unità non risulti locata. Se l'immobile acquistato è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque, entro 2 anni dall'acquisto. Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere detratti gli interessi passivi relativi alla parte di mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula: $\text{costo di acquisizione immobile} \times \text{interessi pagati} / \text{capitale dato in mutuo}$.

Codice 8 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili

Limiti e condizioni alle fruizioni: l'importo non può superare 2.065,83 euro. Se oltre alle suddette spese sono state sostenute nell'anno spese per interessi passivi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta solo se queste ultime siano di importo inferiore a 2.065,83 euro. In tale ipotesi il totale degli interessi passivi per l'abitazione principale e quella secondaria non può comunque essere superiore a euro 2.065,83. La detrazione spetta, per ciascun intestatario, sugli interessi di mutuo, *stipulato ante 1993*, per l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione diversa da quella principale.

Codice 9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582,28 euro è riferito all'ammontare complessivo. Per recupero del patrimonio edilizio si intendono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su immobili adibiti a abitazione principale o secondaria situati nel territorio nazionale. La detrazione spetta sugli interessi calcolati sull'importo del mutuo, contratto nel 1997 o negli anni successivi a sostegno delle spese. Se l'ammontare del mutuo risulta superiore alle spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo che eccede l'ammontare delle spese.

Codice 10 – Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582,28 euro è riferito all'ammontare complessivo e riguarda gli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo, contratto a partire dall'1.1.1998, garantito da ipoteca, per la costruzione (comprese le ristrutturazioni) dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.

Codice 11 – Interessi per prestiti o mutui agrari

Limiti e condizioni alla fruizione: indipendentemente dalla data di stipula del prestito o mutuo agrario, nel limite massimo dei redditi dei terreni dichiarati.

Codice 12 – Spese per istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Limiti e condizioni alla fruizione: importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.

Codice 13 - Spese per istruzione sostenute per la frequenza di corsi d'istruzione universitaria presso università statali e non statali. Possono essere riferiti a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso.

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a quelle stabilite per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Codice 14 - Spese funebri

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 1.549,37 per ciascun decesso a condizione che le spese funebri siano sostenute per la morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Codice 15 – Spese per addetti all'assistenza personale

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 2.100 purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Codice 16 - Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive) Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di spesa pari a **210** euro. Età dei ragazzi compresa fra 5 e 18 anni. Le spese devono risultare da idonea documentazione che può consistere in un bollettino bancario o postale ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risultino: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero, se persona fisica il nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione; la causale del versamento; l'attività sportiva praticata; l'importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

Codice 17 – Spese per intermediazione immobiliare

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili nel limite di euro 1.000 in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Codice 18 – Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili entro l'ammontare di spesa non superiore a 2.633,00 euro annui. L'unità abitativa deve trovarsi nello stesso comune dove ha sede l'università o in comuni limitrofi. L'ubicazione dell'Università deve trovarsi in un comune diverso da quello di residenza dello studente e distare da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Le spese di locazione devono essere relative a un contratto di tipo abitativo e stipulato direttamente dallo studente. La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperazione.

Codice 20 – Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari**Codice 21 – Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche**

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore a euro 1.500,00 a condizione che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero con altre modalità ministeriali (es. conti correnti bancari o postali intestati alle società sportive dilettantistiche, carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili).

Codice 24 – Erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Codice 25 – Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo rimasto effettivamente a carico del contribuente. Le spese, fino ad importo di 48.000,00 euro, devono essere indicate al 50% se per le stesse si intende fruire anche della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione (tale ultima detrazione è fruibile solo in dichiarazione). Le spese che eccedono il limite di 48.000 euro, per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate per il loro intero ammontare.

Codice 26 – Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche

Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo. Le iniziative culturali devono essere autorizzate.

Codice 27 – Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato a condizione che gli enti operanti nello spettacolo realizzino nuove strutture, per il restauro e il potenziamento di quelle esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Codice 28 – Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato. Il limite è elevato al 30% per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della partecipazione o come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione dalla delibera di trasformazione in fondazione.

Codice 29 – Spese veterinarie

Limiti e condizioni alla fruizione: detraibile fino all'importo di euro 387,34 e limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 solo per le tipologie di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.

Codice 30 – Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti Limiti e condizioni alla fruizione: la detrazione va calcolata sull'intero importo sostenuto dai soggetti sordi riconosciuti tali ai sensi della Legge 381/70. Si considerano sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20/02/2006);

Codice 31 – Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Detti istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla L. 62/2000 e devono essere finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale/bancario, o mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

Codice 32 – Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico;

Trattasi dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico. Qualora i contributi siano stati versati dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte detti contributi devono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo.

Codice 33 – Spese per asili nido

Trattasi delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Limiti e condizioni alla fruizione: entro il tetto massimo annuo di euro 632,00 annui per ogni figlio.

Codice 35 – Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato

Trattasi delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido. Limiti e condizioni alla fruizione: entro il tetto massimo annuo di euro 632,00 annui per ogni figlio.

Codice 36 – Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni**Codice 38 - Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave****Codice 39 – Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza****Codice 40 – Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale****Codice 43 – Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi****Codice 44 – Spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA)**

Codice 45 - Spese di iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi a conservatori di musi ca, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica

Codice 46 - Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

Codice 47 - Interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022

Codice 48 - Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

Codice 99 – Altri oneri detraibili per tutti gli altri oneri detraibili non ricompresi tra quelli elencati precedentemente.

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 26% (TABELLA B - ISTRUZIONI CU 2026)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella B in allegato alle istruzioni della **Certificazione Unica 2026**:

Codice 61 – Erogazioni liberali in favore di Onlus

Codice 62 – Erogazioni liberali in favore di partiti politici

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 30% (TABELLA C - ISTRUZIONI CU 2026)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice desumibile dalla Tabella C in allegato alle istruzioni della **Certificazione Unica 2025**:

Codice 71 - Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS, APS E ETS;

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 35% (TABELLA D - ISTRUZIONI CU 2026)

Si riportano, qui di seguito, gli oneri detraibili ciascuno dei quali debitamente individuato dall'apposito codice, desumibile dalla Tabella D in allegato alle istruzioni della **Certificazione Unica 2026**:

Codice - 76 Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV) e ETS

ONERI DETRAIBILI NELLA MISURA DEL 90% (TABELLA E - ISTRUZIONI CU 2026)

Codice - 81 Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

Sezione “dati fiscali” - oneri detraibili (punti da 341 a 352)

Punti da 341 a 352 – ONERI DETRAIBILI

Nei **punti 341, 343, 345, 347, 349 e 351** va indicato il codice relativo all'onere detraibile per il quale spetta la detrazione dall'imposta lorda del 19%, del 26%, 30%, 35% e 90%. Il codice è prelevabile dalle Tabelle A, B, C, D ed E poste in appendice alle istruzioni del modello **CU 2026** e presenti in questa dispensa.

Si ricorda che nei presenti punti dovrà essere riportato anche l'importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, riportando per tali importi il codice 98, tale informazione dovrà essere riportata anche nelle annotazioni (cod. AP).

Invece, nei **punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352** bisogna indicare l'importo dell'onere detraibile relativo al codice riportato.

Le istruzioni precisano che gli importi degli oneri detraibili contenuti nei suddetti punti devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti nonché al lordo delle franchigie previste dalle norme che li regolano.

Si rileva la presenza dei codici 36 e 38 destinati ai premi assicurativi e spaccettati in due tipologie in quanto, a partire dall'anno 2017, si applicano loro due diversi limiti di detraibilità:

- € 530 per la detrazione del 19% con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante;
- € 1.291,14 per la detrazione del 19% con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; tale limite, tuttavia, va considerato al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.

Le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica precisano che:

Tali importi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio. Si precisa che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Le suddette indicazioni fanno riferimento anche ai rimborsi agevolati relativi al welfare aziendale e sono connessi alle istruzioni del 730 relative alla modalità di compilazione degli oneri detraibili. Infatti, quelli individuati con i codici che seguiranno sono gli stessi da riportare nel punto 702 della **CU 2026**:

- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
- 13, spese di istruzione universitaria
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
- 33, spese per asili nido;
- 40, spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Esempio 1

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel **2025** ha operato l'intero rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro, non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale.

ONERI DETRAIBILI					
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341	342	343	344	345	346
347	348	349	350	351	352

NON COMPILARE

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701 2025	702 15	703	704 250
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE	705 COMPILATO		706	

Il modello 730, prevede che:

L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

Pertanto, nel modello 730 il dipendente beta non dovrà indicare nessun importo.

Esempio 2

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel **2025** ha operato un rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro (su un totale di 400), non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale. Il dipendente non ha chiesto al sostituto di considerare detti oneri detraibili in sede di conguaglio.

ONERI DETRAIBILI							
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341	342	343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	NON COMPILARE			
341	342	343	344				
347	348	349	350	351	352		
RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR							
Anno		Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato			
701 2025		702 15	703	704 250			
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata				Spesa rimborsata riferita al dipendente			
705 COMPILATO				706			

Stante le istruzioni del modello 730 nello stesso non occorrerà indicare alcun importo.

Esempio 3

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel **2025** ha operato un rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro (su un totale di 400), non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale. Il dipendente ha chiesto al sostituto di considerare detti oneri detraibili in sede di conguaglio. Stante le istruzioni del modello 730 nello stesso occorrerà indicare l'importo pari a 150 euro nella sezione relativa agli oneri detraibili.

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR							
Anno		Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato			
701 2025		702 15	703	704 250			
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata				Spesa rimborsata riferita al dipendente			
705 COMPILATO				706			
ONERI DETRAIBILI							
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341 15	342 150	343	344	345	346	347	348
349	350	351	352				

Esempio 4

Si ipotizzi che il sostituto Alfa spa nel 2025 ha operato l'intero rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro, soggetto a tassazione detraibili.

ONERI DETRAIBILI

Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341 15	342 250	343	344	345	346
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
347	348	349	350	351	352

Sezione “dati fiscali” - dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi – detrazioni e crediti (punti da 361 a 399)

Novità fiscali 2025

1.1 La conferma delle aliquote IRPEF 2024

La Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, commi da 2 e 3, ha confermato le aliquote IRPEF, rispetto alle modifiche di cui a all’articolo 1, c. 1, D.Lgs. 216/2023, prevedendo quanto segue:

“ 2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.»;

b) all’articolo 13, comma 1, lettera a), le parole «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro».

3. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, dopo le parole «della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico», sono inserite le seguenti: «diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.»

Aliquote e scaglioni ex art. 11, c. 1 a partire dall’anno 2025
a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. Conferma delle detrazioni da lavoro dipendente e del Trattamento integrativo

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta anche a rendere strutturale l’incremento della detrazione da lavoro dipendente per il primo scaglione reddituale. L’art. 13, comma 1 del TUIR prevede, infatti, per il primo scaglione di reddito, una detrazione di 1955 euro: nel 2023 era pari a 1.880 euro.

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE

Reddito complessivo	Importo detrazione
non superiore a euro 15.000	1.955 (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
compreso tra euro 15.000,01 e 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$

compreso tra euro 1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]
28.000,01 e 50.000

oltre –

L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Viene anche confermata la norma secondo la quale, relativamente al trattamento integrativo, la misura dell'incapienza tra l'imposta lorda e la detrazione da lavoro dipendente debba essere diminuita di 75 euro: tale norma aveva, ed ha, l'effetto di neutralizzare l'aumento delle detrazioni da lavoro.

Riportiamo, sul punto, le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, contenute nella circolare 22E/2024:

*“Al riguardo si osserva che, come evidenziato da ultimo con la circolare 19 novembre 2024, n. 22/E, ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (...)». Nel medesimo documento di prassi è stato chiarito che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2145, **e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).**”*

Per quanto sopra, ai fini della determinazione del reddito complessivo per le detrazioni occorrerà considerare anche le mance assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%.

1.3 Nuove agevolazioni IRPEF: ulteriore detrazione e somma aggiuntiva

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto all'art. 1 comma 4 ha introdotto l'erogazione di una somma ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino ad euro 20.000.

Il comma 6 prevede, invece, una ulteriore detrazione a favore dei dipendenti con reddito complessivo tra i 20.001 ed euro 40.000.

Somma aggiuntiva

La Legge di bilancio prevede l'erogazione di una somma calcolata in base ad un'aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente.

Nello specifico, ai lavoratori che percepiscono reddito di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR (quindi, non assimilati), non superiore a 20.000 euro, viene garantita una somma che non concorre alla formazione del reddito, calcolata applicando una percentuale variabile al predetto reddito.

Scaglione reddituale	Aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente
d) Euro 0 – euro 8.500	7,1%
e) Euro 8.501 – euro 15.000	5,3%
f) Euro 15.001 – euro 20.000	4,8%

La norma prevede che, ai soli fini dell'individuazione dell'aliquota da applicare, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'anno.

La circolare AdE n. 4/E del 2025, sul punto, prevede che nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

Si ricorda, inoltre, che la circolare AdE prevede quanto segue:

“è stato chiarito che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche [...] delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).”

Per questo motivo nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tener conto delle mance assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%.

Relativamente all'F24, l'Agenzia delle Entrate (Ris. 9E/2025) ha previsto il seguente codice per i datori di lavoro privati:

- “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d'imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Ulteriore detrazione

La seconda misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 è sempre riferita ai possessori di redditi da lavoro dipendente e consiste in una **ulteriore detrazione**, sempre rapportata al periodo di lavoro, modulata in base a due scaglioni di reddito complessivo compresi tra 20.000 euro e 40.000 euro.

Si ricorda che per i soggetti titolari del solo reddito da lavoro dipendente, si dovrà considerare soltanto quest'ultimo reddito che è quello che dovrebbe essere considerato dai sostituti di imposta: ovviamente, in caso il sostituto possedesse altri redditi, eventuali discrepanze potranno essere sanate in dichiarazione dei redditi.

Di riporta una tabella che sintetizza la metodologia di calcolo di questa nuova misura.

Scaglioni	Importi - Formule
Da 20.001 a 32.000 euro	Detrazione = 1.000 euro
Da 32.001 a 40.000 euro	$1.000 * (40.000 - \text{Reddito complessivo}) / 8.000$

Come per la detrazione da lavoro dipendente anche questa va rapportata ai giorni di lavoro, utilizzando la consueta formula:

Ulteriore detrazione teorica * giorni di lavoro / 365 = Ulteriore detrazione spettante

La norma prevede, inoltre, che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda, inoltre, che la circolare AdE prevede quanto segue:

“è stato chiarito che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche [...] delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).”

Per questo motivo nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tener conto delle mance assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%.

Adempimenti del sostituto d'imposta comuni alla somma aggiuntiva e all'ulteriore detrazione

I sostituti di imposta, come previsto dal comma 7, devono riconoscere in via automatica, dal primo periodo di paga utile, l'ulteriore detrazione e la somma aggiuntiva, attuando gli opportuni aggiustamenti in sede di conguaglio di fine anno o rapporto.

Ovviamente i sostituti d'imposta devono determinare queste nuove misure in base ai dati a loro disposizione che, nella grande maggioranza dei casi, coincide con il reddito presunto.

Tuttavia, qualora i sostituti entrassero in possesso di ulteriori dati, anche a causa della consegna delle CU relative a redditi erogati da altri datori di lavoro, ne dovranno tenere conto ai fini della verifica della spettanza di queste misure.

Nel caso in cui in sede di conguaglio di fine anno, le nuove misure si rivelino effettivamente non spettanti, i sostituti d'imposta dovranno recuperare l'importo, in dieci rate di eguale misura, se il valore da trattenere supera i 60 euro. Questa rateazione partirà dalla retribuzione che subisce gli effetti delle operazioni di conguaglio.

Sul punto, la circolare 4E contiene una specifica molto importante: nel caso in cui la somma aggiuntiva non spettasse e, invece, dovesse essere erogata al dipendente l'ulteriore detrazione, il recupero dovrebbe essere effettuato al netto di tale ultima misura.

Al contrario, nel caso in cui occorresse recuperare l'ulteriore detrazione ed erogare la somma aggiuntiva, occorrerà effettuare una compensazione tra le due somme. In questo caso, se la differenza tra quanto erogato a titolo di ulteriore detrazione e la somma aggiuntiva da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avverrà in 10 rate di pari importo.

Si riporta, sul punto, quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate:

Si precisa, inoltre, che qualora, in sede di conguaglio, la somma erogata ai sensi del comma 4 risulti non spettante in quanto al contribuente è riconosciuta l'ulteriore detrazione di cui al comma 6, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero di un ammontare pari all'importo erogato al netto dell'ulteriore detrazione fiscale spettante. Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti che, pur avendo percepito inizialmente la somma di cui al comma 4, si trovino nella condizione di aver superato a fine anno il limite reddituale di 20.000 euro, da cui consegue, quindi, da un lato, l'obbligo di restituire le somme percepite e, dall'altro, il diritto a fruire dell'ulteriore detrazione fiscale di cui al comma 6.

Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale di cui al comma 6 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Quest'ultima ipotesi può verificarsi sia quando il reddito complessivo del contribuente superi la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia nel caso in cui il predetto reddito sia diminuito fino a un valore pari o inferiore a 20.000 euro.

Proroga dell'aumento della soglia di esenzione dei fringe benefits

Fino al 2027 il legislatore ha prorogato i limiti di esenzione per i fringe benefits e ha attuato qualche lieve modifica alle casistiche considerate.

Di seguito si riporta il comma 390 della L. di Bilancio 2025.

390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto dell'abitazione principale [nella versione precedente si faceva riferimento alla "prima casa"] ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale [nella versione precedente si faceva riferimento alla "prima casa"]. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati [nella versione precedente "affiliati" non era presente] o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

391. Il limite di cui al comma 5, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli."

8.1.3 Proroga della detassazione dei premi di risultato

La Legge di bilancio 2025, all'articolo 1, c. 385, prevede la proroga, fino al 2027, dell'imposta sostitutiva al 5% sui premi di produttività.

385. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Le novità in merito alle "mance"

L'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Il regime di tassazione in esame si applicava, originariamente, alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Le istruzioni della CU ricordano, sul punto, che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

La base di calcolo cui applicare il venticinque per cento è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune novità anche con riferimento alla tassazione delle c.d. "mance".

La prima novità riguarda il limite di reddito di lavoro dipendente che consente di fruire dell'agevolazione, il quale passa da 50.000 euro a 75.000 euro.

Inoltre, viene modificata la base imponibile massima alla quale applicare l'imposta sostitutiva del 5% che passa dal 25% al 30% del reddito percepito nell'anno riferito alle connesse prestazioni.

Di seguito, la parte di nostro interesse relativa al nuovo intervento normativo:

520. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 58, primo periodo, le parole: « del 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento »;
- b) al comma 62, le parole: « euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 75.000 ».

Proroga del trattamento integrativo speciale per il settore turistico

A causa della difficoltà nel reperire lavoratori nel settore turistico, la L. di Bilancio 2025, all'articolo 1, commi da 395 a 398 ha prorogato, con qualche modifica, il trattamento integrativo speciale.

Di seguito, si riportano i commi di nostro interesse:

395. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

396. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

397. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

398. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le novità prevedono l'estensione del periodo fino al 30 settembre (invece che il 21) e l'ampliamento della platea ai lavoratori del settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Originariamente, l'agevolazione era prevista soltanto per i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Sintetizzando le disposizioni, si ricorda che tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Per poter essere fruire del trattamento integrativo speciale, i potenziali beneficiari devono dichiarare di aver percepito, nel periodo d'imposta 2024, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 e richiedere espressamente l'agevolazione.

Queste dichiarazioni devono avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il sostituto d'imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di arretrati.

Occorrerà, inoltre, indicare nella certificazione unica relativa al periodo d'imposta 2024, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate utilizzando il codice tributo "1702".

Limitazione delle detrazioni per oneri ai redditi superiori a 75.000 euro

L'articolo 1, c. 10 della L. di bilancio 2025, introduce una ulteriore limitazione alle detrazioni di imposta per oneri mediante inserimento del nuovo art. 16-ter nel TUIR.

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

2. L'importo base di cui al comma 1 è pari a:

a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro

b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:

a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2;

d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

4. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, i seguenti oneri e le seguenti spese:

a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c);

b) le somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

5. Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate delle spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

6. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico».

Nello specifico, per i redditi di importo superiore ai 75.000 euro, gli oneri e le spese per le quali è prevista una detrazione d'imposta possono essere detratti con entro un importo massimo, individuato applicando il seguente calcolo, suddiviso in più fasi:

1) INDIVIDUAZIONE IMPORTO DI BASE:

- **14.000** euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro;

- **8.000** euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.

2) INDIVIDUAZIONE COEFFICIENTE

Dopo aver individuato l'importo di base occorre applicare allo stesso uno sei seguenti coefficienti previsto dal legislatore:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità.

3) INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO

IMPORTO BASE * COEFFICIENTE

ATTENZIONE!

Non rientrano nel limite massimo complessivo di cui sopra:

1. **le spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
2. **le somme investite nelle start-up innovative**, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
3. **le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative**, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Inoltre, nel caso in cui la cui detrazione fosse ripartita in più annualità occorre considerare, ai fini dell'importo massimo da detrarre, **le rate di spesa riferite a ciascun anno**. Sono esclusi dal computo dell'ammontare complessivo anche:

1. gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
2. i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
3. le rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Si ricorda, infine, che ai fini del calcolo del reddito complessivo in applicazione di questa norma, si deve considerare quello al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

I nuovi vantaggi fiscali per chi si trasferisce

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, ai commi da 386 a 389, delle agevolazioni di carattere fiscale per i soggetti che si trasferiscono ad almeno 100 km dalla residenza alla nuova sede di lavoro.

Nello specifico, l'intervento le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

386. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

387. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

388. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

389. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Entrando più nello specifico, tale agevolazione consiste nell'esenzione fiscale delle somme erogate o rimborsate, nel limite di 5.000 euro, dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti, alle seguenti condizioni:

1. il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato;
2. l'assunzione si deve collocare tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025;
3. tali soggetti devono aver percepito, nel 2024, un reddito soggetto a tassazione ordinaria non superiore a 35.000 euro;
4. il dipendente deve essere titolare di un contratto di locazione riferito ad una unità immobiliare ubicata nel Comune di lavoro, che disti più di 100 km dal precedente comune di residenza. Sul punto, si fa presente che, per calcolare i 100 km, si fa riferimento alla distanza più breve calcolata riferendosi a qualsiasi percorso esistente, come ferroviaria o stradale;
5. venga rilasciata apposita autocertificazione nella quale sia dichiarato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione;
6. il trasferimento deve avvenire entro la data delle operazioni di conguaglio, e le spese possono dalla data di assunzione;
7. i 5.000 euro possono essere riferiti a 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Le novità in materia di fringe benefit auto

Grandi modifiche sono state apportate, dalla Legge di Bilancio 2025, al calcolo del valore del fringe benefit relativo alle auto assegnate ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR.

Prima di commentare le novità, può essere utile confrontare le due versioni della norma, prima e dopo le modifiche.

PRECEDENTE DISCIPLINA	NUOVA DISCIPLINA
<p>Art. 51, c. 4, lett. a) TUIR</p> <p>a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50</p>	<p>Art. 51, c. 4, lett. a) TUIR</p> <p>a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, <u>concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025</u>, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta <u>al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in</u></p>

per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;	
--	--

Successivamente al predetto intervento, l'articolo 6 del D.L. n° 19/2025 ha stato inserito il nuovo comma 48-bis all'art. 1 della L. 207/2024 che ha previsto una sorta di clausola di salvaguarda, di seguito riportata:

“48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.”

Successivamente, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 2025 a fornire la propria interpretazione in merito alle novità normative.

Le novità relative alla tracciabilità dei rimborsi spese

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto delle novità relative anche alla tracciabilità dei rimborsi spese durante le trasferte, modificando l'articolo 51 del TUIR, tramite l'inserimento del comma 5 che si riposta di seguito:

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15

gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In pratica, i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, relativi alle trasferte, sono esenti (a seconda del regime) solo qualora i pagamenti avvengano con sistemi tracciabili.

Si fa presente che, per autoservizi pubblici non di linea, si intendono quelli utilizzabili a richiesta del fruitore, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (es. taxi, ncc, ecc.).

Con l'Interpello n. 188 del 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta è da rispettare nelle trasferte all'estero: in tal caso i rimborsi potranno avvenire anche con strumenti di pagamento non tracciabili.

Le novità relative alle detrazioni per figli a carico

La Legge di bilancio 2025, con il comma 11 dell'art. 1, modifica anche la disciplina sulle detrazioni per i figli a carico.

Segue una tabella dalla quale è possibile vedere la modifica.

VERSIONE PRECEDENTE ART. 12 C. 1 TUIR	VERSIONE NUOVA ART. 12 C. 1 TUIR
Art. 12, c. 1 TUIR c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. [...]	Art. 12, c. 1 TUIR c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. [...]

Come si può agevolmente constatare, la detrazione per figli a carico è stata eliminata per quelli di età pari o superiore a 30 anni. Tuttavia, la detrazione spetta per i figli con disabilità accertata ai sensi della L. 104 del 92 con età superiore ai 30 anni.

Pertanto, le detrazioni competeranno, ricordando il comma 3 dell'articolo 12 del TUIR, **dal mese in cui si sono verificate le condizioni fino a quello in cui sono cessate: in pratica, dal mese di compimento dei 21 anni a quello precedente al quale sono compiuti i 30 anni.**

Infatti, la circolare AdE 4E/2025, prevede quanto segue:

Atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

L'Agenzia delle Entrate ricorda anche che, nonostante la legge di bilancio 2025 abbia, come detto, equiparato - ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico - i figli del contribuente e del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico.

L'Agenzia ricorda ancora che la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, anche in relazione all'altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto. In tale caso, la ripartizione della detrazione segue le regole ordinarie.

A tale principio si arriva in quanto il genitore superstite non è l'unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.

Una importantissima novità riguarda i soggetti che non sono cittadini:

1. italiani
2. di uno Stato membro dell'Unione europea
3. di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Lichtenstein e Norvegia).

Questi soggetti non possono più applicare le detrazioni per familiari a carico qualora questi ultimi siano residenti all'estero.

Si ritiene che il sostituto di imposta, una volta recepita la dichiarazione ex art. 23 c.2 Lett. a) del TUIR, non dovrebbe essere tenuto a effettuare verifiche sulla veridicità delle informazioni.

“Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni;”

Novità per le detrazioni per altri familiari a carico, deduzioni e welfare

La Legge di bilancio 2025 ha modificato anche la disciplina sulle detrazioni gli altri familiari a carico di cui all'articolo 12 del TUIR.

Segue una tabella dalla quale è possibile vedere la modifica.

ANTE MODIFICA	POST MODIFICA
<p>Art. 12, c. 1 TUIR</p> <p>d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c).</p> <p>[...]</p>	<p>Art. 12, c. 1 TUIR</p> <p>d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.</p> <p>[...]</p>

Dalla suddetta tabella è possibile contare che la detrazione viene prevista non più per i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile² ma soltanto agli ascendenti, che sono:

1. I genitori;
2. I nonni;
3. I bisnonni.

Vi è, pertanto un restringimento della platea dei soggetti rientranti negli “altri familiari”. Infatti, l'articolo 433 c.c. considerava, oltre al coniuge ed i figli, i seguenti soggetti:

1. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
2. i generi e le nuore;
3. il suocero e la suocera;
4. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La Legge di Bilancio 2025 ha, inoltre, previsto che con decorrenza da gennaio 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell'articolo 433 c.c. Si può, invece, fruirne per il coniuge e per gli ascendenti fiscalmente a carico, indipendentemente dall'età.

² “All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.”

Anche con riferimento alle misure di welfare di cui all'articolo 51 del TUIR³, l'esclusione dal reddito è limitata, adesso, alle misure riconosciute dal datore di lavoro in favore di:

- coniuge;
- figli;
- ascendenti.

Nuovo limite per le spese scolastiche detraibili

La Legge di Bilancio 2025, all'articolo 1 comma 13, modifica il precedente limite di 800 euro per le spese scolastiche detraibili, e lo porta a 1.000 euro.

Si ricorda che tali spese detraibile riguardano la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Punto 361 - Imposta lorda

Indicare nel punto in commento l'ammontare dell'imposta lorda Irpef quest'ultima determinata applicando, sul reddito imponibile di cui ai precedenti **punti 1, 2 3, 4 e 5** della certificazione **CU 2026** le aliquote progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR. Nell'imposta lorda complessiva da indicare nel **punto 361** non devono essere comprese le ritenute prelevate sugli emolumenti corrisposti all'erede del dipendente ancorché evidenziati nei **punti 1, 2, 3, 4 e 5** della certificazione.

Di seguito si riporta una tabella con le nuove aliquote IRPEF, così come modificate dalla riforma fiscale.

SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA
Fino a 28.000 euro	23%
Da 28.000,01 a 50.000 euro	35%
Oltre	43%

Punto 362 – Detrazioni per carichi di famiglia

Indicare nel punto in commento, l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia di cui all'art. 12 comma 1 del TUIR. Più precisamente:

- per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (comma 1, lett. a) e b))
- per i figli a carico (comma 1, lett. c));
- per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di durata inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo il caso in cui il sostituto abbia richiesto espressamente di poterne fruire

³ 2. Non concorrono a formare il reddito: (...) d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; (...) f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12; f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie;

per l'intero periodo di imposta, ricorrendone ovviamente i presupposti. Nell'ipotesi in cui le suddette detrazioni siano state calcolate in relazione al periodo di lavoro, il sostituto è tenuto a darne comunicazione al percipiente nelle annotazioni utilizzando il codice **AC**.

Relativamente agli altri familiari a carico si ricorda che dal 2025 la detrazione in commento viene prevista non più per i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile⁴ ma soltanto agli ascendenti, che sono:

4. I genitori;
5. I nonni;
6. I bisnonni.

Vi è, pertanto un restringimento della platea dei soggetti rientranti negli "altri familiari". Infatti, l'articolo 433 c.c. considerava, oltre al coniuge ed i figli, i seguenti soggetti:

5. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
6. i generi e le nuore;
7. il suocero e la suocera;
8. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Si ricorda, inoltre, non è più possibile applicare la detrazione per i familiari, residenti all'estero, a carico di cittadini non:

- A. italiani
- B. di uno Stato membro dell'Unione europea
- C. di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Lichtenstein e Norvegia).

Le detrazioni per carichi di famiglia

L'importo delle suddette detrazioni è determinato secondo i meccanismi previsti dal c. 1 dell'art. 12 per i diversi soggetti a cui si riferiscono. La loro attribuzione avviene in misura decrescente all'aumentare del reddito. Le specifiche modalità di riconoscimento di tali detrazioni sono state illustrate dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 15 del 16 marzo 2007. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni teoricamente spettanti** e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto, qualora le detrazioni spettanti per carichi di famiglia non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto.

Detrazione per il coniuge a carico

In base alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) TUIR la misura della detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, di importo teorico, è differenziata in base a tre diverse classi di reddito e l'importo effettivamente spettante è determinato in relazione all'applicazione di specifiche formule matematiche:

- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra reddito complessivo e 15.000, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.

Fasce di reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	$800 - [110 \times (\text{reddito} / 15.000)]$
Da 15.000,01 a 40.000	690
Da 40.000,01 a 80.000	$690 \times [(80.000 - \text{reddito}) / 40.000]$
Oltre 80.000	0

Fascia fino a 15.000

Con riferimento alla fascia fino a 15.000 euro, se il risultato che scaturisce dal rapporto risulta:

- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 15.000 euro), la detrazione compete nella misura di 690 euro;
- pari a 0 la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 lo stesso si assume, in base al principio del troncamento, nelle prime 4 cifre decimali.

Fascia da 15.000,01 fino a 40.000 euro

⁴ "All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."

I percettori di reddito rientrante nella fascia da 15.000,01 e 40.000 euro hanno diritto ad una detrazione effettiva dall'imposta lorda di euro 690.

Mini detrazioni aggiuntive

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) sono previste "mini detrazioni" aggiuntive pari a 10, 20 o 30 euro annui in relazione a determinate fasce di reddito comprese nello scaglione reddituale più generale tra 15.000,01 e 40.000 euro

Fasce di reddito (euro)	Importo detrazione aggiuntiva (euro)
Da 29.000,01 a 29.200	10
Da 29.200,01 a 34.700	20
Da 34.700,01 a 35.000	30
Da 35.000,01 a 35.100	20
Da 35.000,01 a 35.200	10

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ. 15/E, gli importi delle detrazioni aggiuntive non vanno ragguagliati al periodo in cui il coniuge è rimasto a carico e quindi vanno assunti sempre per l'intero ammontare.

Fascia da 40.000,01 fino a 80.000 euro

I percettori di reddito rientrante nel terzo scaglio reddituale da 40.000,01 a 80.000 hanno diritto ad una detrazione teorica pari 690 euro. L'importo effettivamente spettante si ottiene moltiplicando la detrazione teorica per il coefficiente che deriva dal seguente rapporto: $(80.000 - \text{reddito}) / 40.000$

Se il risultato del rapporto risulta pari a 0 (reddito = 80.000), la detrazione non compete; se il risultato risulta compreso tra 0 e 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Reddito superiore a 80.000 euro

La detrazione non compete

Detrazioni per figli a carico

Come si ricorderà, l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, è stato riformato, con decorrenza dal 1° marzo 2022 e, successivamente, dal 1° gennaio 2025.

Di seguito una tabella riepilogativa della situazione attuale:

IMPORTO ANNUO	IPOSTESI
950 EURO	Per ogni figlio di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta anche per i figli con disabilità accertata ai sensi della L. 104 del 92 con età superiore ai 30 anni.

Condizioni di spettanza delle detrazioni ordinarie per figli a carico

Deve essere rispettato il requisito reddituale di cui all'art. 12 c. 2 in base al quale un familiare è considerato a carico se non possiede un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta indipendentemente dall'età dei figli e dalla convivenza con i genitori. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Modalità di determinazione della detrazione spettante

Gli importi delle suddette detrazioni per figli a carico sono semplicemente teorici. Per determinare l'importo effettivamente spettante occorre applicare una funzione matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell'avente diritto fino ad annullarsi. In pratica, occorre moltiplicare l'importo teorico per il coefficiente che scaturisce dal rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(95.000 - \text{Reddito complessivo}) / 95.000]$$

Maggiorazione per ogni figlio oltre il primo

In presenza di più figli il valore di 95.000 presente al numeratore e al denominatore del rapporto va incrementato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

In presenza di 2 figli, la formula sarà:

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(110.000 - \text{Reddito complessivo}) / 110.000]$$

In presenza di 3 figli la formula sarà:

$$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [(125.000 - \text{Reddito complessivo}) / 125.000]$$

Il risultato del rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo deve successivamente essere applicato alla detrazione teorica riferita a tutti i figli a carico, compreso il primo.

Il medesimo rapporto incrementato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo si applica per l'intero anno senza alcun ragguaglio al periodo in cui i figli risultano a carico. Pertanto, in caso di variazione, in corso d'anno, del numero dei figli (ad esempio, nascita di un 2° figlio), fin dal mese in cui si verifica l'evento si dovrà incrementare di 15.000 il valore di 95.000 presente nel rapporto e, in sede di conguaglio, si dovrà utilizzare quest'unico rapporto incrementato, senza effettuare alcuna distinzione dei due periodi. Per contro, occorre ragguagliare l'ammontare della detrazione teorica con riferimento ai mesi nel corso dei quali i figli sono risultati a carico del contribuente e della eventuale ripartizione del carico familiare tra i genitori. La formula utile per la determinazione della detrazione effettivamente spettante per ciascun figlio potrà, a seconda dei casi risultare così formulata:

Nucleo	Formula di riferimento
Con 1 figlio	$(\text{Importo teorico} \times \% \text{ rip.}) \times [95.000 - \text{Reddito}] / 95.000$
> 1 figlio	$(\text{Importo teorico per tutti i figli} \times \% \text{ rip.}) \times [(95.000 + (\text{n. figli} - 1) \times 15.000) - \text{Reddito}] / [(95.000 + (\text{n. figli} - 1) \times 15.000)]$

Se il valore che scaturisce dal suddetto rapporto è:

- pari a 0 (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000, eventualmente aumentato degli ulteriori incrementi di 15.000 per ciascun figlio oltre al primo) la detrazione non compete;
- pari a 1 (reddito complessivo = 0), la detrazione non compete.
- compreso tra 0 e 1, il coefficiente si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Ripartizione tra i genitori della detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico NON può essere liberamente e discrezionalmente ripartita tra i genitori a seconda della convenienza economica, come avveniva per la Family no tax area. In pratica, per le detrazioni per i figli a carico la percentuale di carico familiare dovrà obbligatoriamente e rigidamente essere ripartita al 50% tra i genitori, non legalmente ed effettivamente separati.

Alla suddetta regola generale è possibile derogare quando i due genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione (100%) al genitore che possiede il reddito complessivo più elevato.

Genitori legalmente ed effettivamente separati

Nei casi di genitori legalmente ed effettivamente separati, come pure nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è prevista una disciplina di ripartizione della detrazione per figli a carico un po' particolare. Infatti, a tali genitori è concessa la possibilità di mettersi d'accordo per attribuirsi tra loro la detrazione nella misura del 50% oppure di attribuirla totalmente al genitore con il reddito più elevato. Tuttavia, quando i genitori non riescono a trovare un accordo la norma prevede, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni quanto specificato:

Affidamento disgiunto (a un solo genitore)	
In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda la ripartizione della detrazione al 50% tra gli stessi, oppure l'attribuzione della detrazione al 100% a favore del genitore con il reddito più elevato	La detrazione spetta interamente (100%), al genitore affidatario. In caso di impossibilità da parte del genitore affidatario a fruire della detrazione, in tutto o in parte, per i limiti di reddito (imposta incapiente), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.
Affidamento congiunto	

In mancanza di un accordo tra i genitori che preveda l'attribuzione della detrazione al 100% al genitore con il reddito più elevato	<p>La detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50%.</p> <p>In caso di impossibilità da parte di uno dei genitori per i limiti di reddito (imposta incapiente) a fruire della detrazione in tutto o in parte, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo è però tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.</p>
---	---

Coniuge fiscalmente a carico dell'altro genitore

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta a quest'ultimo al 100%.

Mancanza dell'altro genitore

In caso di nuclei familiari con un solo genitore, al primo figlio si applica, sempre che più favorevole rispetto a quella prevista per i figli a carico, la sola detrazione spettante per il coniuge a carico di cui all'art. 12 c. 1 lett. a) del Tuir con esclusione quindi della detrazione di cui all'art. 12 c. 1 lett. b). Per "primo figlio" si intende quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. La previsione che il lavoratore, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni, si debba limitare a indicare se sussistono le condizioni (ipotesi di mancanza del coniuge), affinché, se più conveniente, possa beneficiare della detrazione per il coniuge in luogo di quella prevista per il 1° figlio, fa sì che il calcolo di detta convenienza debba essere effettuato direttamente dal sostituto d'imposta. A tale proposito, per verificare la convenienza si deve confrontare la detrazione spettante con riferimento al coniuge e con quella spettante con riferimento al figlio. In presenza di più figli, qualora risulti più conveniente la detrazione per coniuge a carico rispetto a quella spettante per il figlio, le detrazioni per i figli successivi al primo vanno calcolate tenendo conto del numero di tutti i figli a carico compreso il primo.

Detrazione per altri familiari a carico

Per quanto concerne la detrazione per altri familiari a carico indicati nell'art. 433 del codice civile, il testo dell'art. 12 comma 1 lettera d) del Tuir prevede l'attribuzione per ogni altra persona a carico di un importo teorico pari a 750 euro all'anno da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione il cui ammontare effettivo, nell'ipotesi di nucleo con altro familiare a carico è funzione del seguente calcolo: **750 x [(80.000 – Reddito complessivo) / 80.000]**

Se il risultato che scaturisce dal suddetto rapporto è:

- pari o minore di 0 (in ipotesi di reddito pari o maggiore di 80.000) la detrazione non compete;
- uguale a 1 (in ipotesi di reddito pari a 0), la detrazione non compete;
- compreso tra 0 e 1 (in ipotesi di reddito maggiore di 0 ma inferiore a 80.000 euro) lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. In tale ultima ipotesi, quindi, l'importo teorico della detrazione (750) va moltiplicato per il coefficiente che risulta dall'esecuzione del rapporto.

Condizioni di spettanza della detrazione per altri familiari a carico

Ai sensi dell'art. 12 c. 2 l'altro familiare per essere considerato a carico del contribuente non deve possedere un reddito complessivo superiore al limite annuo di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

È previsto il requisito della convivenza con il contribuente oppure il percepimento di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Annotazioni correlate al punto 362

Detrazioni per carichi di famiglia e rapporto di lavoro inferiore all'anno solare

Il codice annotazione **AC** va utilizzato nel caso in cui, in presenza di un rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto d'imposta abbia determinato le detrazioni per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro. Va da sé che l'annotazione non dovrà essere compilata laddove il sostituto, ricorrendone i presupposti, abbia richiesto espressamente di poter fruire delle suddette detrazioni per l'intero periodo di imposta.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AC	La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Punto 367 – Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati

Indicare nel punto in commento, l'ammontare della detrazione d'imposta per lavoro dipendente o di pensione eventualmente spettante ai sensi dell'art. 13 del Tuir. Il valore da indicare in questo punto deve riferirsi alle **detrazioni**

teoricamente spettanti e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto, qualora le detrazioni spettanti per lavoro dipendente non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto. Se alla formazione complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati al lavoro dipendente [redditi di cui all'art. 50 del Tuir, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) d), h-bis) l)] al contribuente spettano, rapportate al periodo di lavoro nell'anno e graduate in relazione all'ammontare del reddito le seguenti detrazioni d'imposta:

DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE	
Reddito complessivo	Importo detrazione
non superiore a euro 15.000	1.955 (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
compreso tra euro 15.000,01 e 28.000	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
compreso tra euro 28.000,01 e 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
oltre	–

L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Anche in tal caso le modalità operative per il corretto riconoscimento delle suddette detrazioni sono contenute nella citata circolare n. 15/E del 2007. La suddetta circolare confermando le precedenti indicazioni fornite con circ. 326/97 e n. 3/98 spiega che:

- i giorni per i quali spetta la detrazione sono quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che è stata assoggetta a ritenuta;
- l'anno deve essere sempre considerato di 365 giorni anche quando è bisestile;
- i giorni presenti in periodi di lavoro contemporanei vanno conteggiati una sola volta.

Circa i valori da rapportare al periodo di lavoro nell'anno⁵ ai fini della determinazione della detrazione effettivamente spettante occorre osservare che:

- per i contribuenti percettori di reddito fino a 15.000 euro trattasi del valore pari a 1.955;
- per i contribuenti percettori di un reddito da 15.000,01 a 28.000, dei valori pari a 1.910 e 1.190 euro;
- infine, per i contribuenti percettori di un reddito da 28.000,01 a 50.000 euro del valore pari a 1.910 euro.

Detrazione per la prima fascia reddituale

La norma prevede che se il reddito complessivo non supera 15.000 euro spetta una detrazione pari a 1.955 euro. Tale detrazione non può comunque mai essere inferiore a:

- ☐ **690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)
- ☐ **1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

La detrazione di 1.840 euro deve essere rapportata dal sostituto d'imposta al periodo di lavoro nell'anno, in applicazione dell'art. 23, c. 2 lett. a) del DPR 60/73. Se dal ragguaglio a giorni della detrazione scaturisce un importo inferiore ai predetti importi, si attribuisce, la detrazione minima di 690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato inferiori all'anno, oppure di 1.380,00 per i rapporti a tempo determinato inferiori all'anno sempreché il lavoratore ne faccia richiesta. Il riconoscimento della detrazione eventualmente non goduta (quota parte di

detrazione fino ad arrivare a quella minima di euro 690, per i rapporti a tempo indeterminato e a euro 1.380, per i rapporti a tempo determinato) da parte dei lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro, può essere usufruita in sede di dichiarazione dei redditi, oppure in sede di conguaglio di fine anno/di fine rapporto, tramite richiesta dei lavoratori stessi al proprio sostituto d'imposta, allo stesso modo di quanto avveniva per la deduzione fissa di No Tax area. Va detto, tuttavia, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E al paragrafo 2.3 avente per titolo "rapporti di lavoro inferiori all'anno" spiega che anche le suddette detrazioni minime devono essere rapportate al periodo di lavoro. Ciò significa, che qualora in presenza dei suddetti rapporti inferiori all'anno, l'importo della detrazione ordinaria rapportata al periodo di lavoro dovesse risultare di importo inferiore alle suddette misure minime, in assenza di richiesta da parte del lavoratore di attribuzione della detrazione minima in misura piena, si assumono le medesime detrazioni minime rapportate al periodo di lavoro.

Detrazione per la seconda fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 15.000,01 e 28.000 euro si ottiene sommando all'importo teorico di 1.910 il risultato che scaturisce dalla seguente formula matematica: $1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000$.

In pratica, la detrazione base di euro 1.910 può essere incrementata di un ulteriore quota il cui importo varia in relazione al reddito. L'incremento oscilla tra 1.190 euro (in ipotesi di reddito pari a 15.000,01) e 0 (in ipotesi di reddito pari a 28.000).

Si ricorda che l'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Gli importi di 1.910, di 1.190 e di 65 euro devono essere ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno. Tale ragguaglio può essere eseguito anche sul risultato finale della formula, dal momento che si perviene allo stesso risultato.

Detrazione per la terza fascia reddituale

La detrazione spettante sul reddito complessivo compreso tra 28.000,01 e 50.000 euro si ottiene **moltiplicando** l'importo teorico di **1.910** per il risultato che scaturisce dal rapporto matematico: $(50.000 - \text{reddito}) / 22.000$.

Tale meccanismo consente di determinare importi di detrazione decrescenti al crescere del reddito complessivo fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 55.000 euro.

Se il risultato del rapporto risulta:

- pari a 0 (in ipotesi di reddito pari a 50.000 euro) la detrazione non compete;
- pari a 1 (in ipotesi di reddito pari a 28.000,01 euro) la detrazione è pari a **1.910**;
- maggiore di 0 e minore di 1, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Si ricorda che l'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Gli importi di 1.910 e di 65 euro devono essere ragguagliati al periodo di lavoro nell'anno. Tale ragguaglio può essere eseguito anche sul risultato finale della formula, dal momento che si perviene allo stesso risultato.

Annotazioni correlate ai punti 362 e 367

Comunicazione di altri redditi - Il riferimento al reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta fa sì che il lavoratore possa comunicare al proprio sostituto **altri redditi** ai fini del riconoscimento più puntuale delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro. Pertanto, qualora il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta l'ammontare degli altri redditi perché ne tenesse conto in sede di attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt 12 e 13 del Tuir, quest'ultimo sarà tenuto a specificarne, nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **AO**), il relativo importo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...).

Annotazioni correlate al solo punto 367

Rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno (inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno) - Relativamente alle detrazioni minime di:

- 690** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di durata inferiore all'anno, come nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno)
- 1.380** euro, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato

qualora il sostituto d'imposta abbia provveduto a ragguagliarle al periodo di lavoro e/o di pensione, il sostituto medesimo, evidenzierà nello spazio riservato alle annotazioni, utilizzando il codice "**AN**" che il percipiente potrà fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi sempreché non sia stata già attribuita su richiesta del percipiente dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
--------	-------------------

AN

La Detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.

L'ulteriore detrazione in CU

Premessa al punto 369

L'**ulteriore detrazione** è un istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Tale misura è rapportata al periodo di lavoro e modulata in base a due scaglioni di reddito complessivo compresi tra 20.000 euro e 40.000 euro.

Si ricorda che per i soggetti titolari del solo reddito da lavoro dipendente, si dovrà considerare soltanto quest'ultimo reddito che è quello che dovrebbe essere considerato dai sostituti di imposta: ovviamente, in caso il sostituto possedesse altri redditi, eventuali discrepanze potranno essere sanate in dichiarazione dei redditi.

Di riporta una tabella che sintetizza la metodologia di calcolo di questa nuova misura.

Scaglioni	Importi - Formule
Da 20.001 a 32.000 euro	Detrazione = 1.000 euro
Da 32.001 a 40.000 euro	$1.000 * (40.000 - \text{Reddito complessivo}) / 8.000$

Come per la detrazione da lavoro dipendente anche questa va rapportata ai giorni di lavoro, utilizzando la consueta formula:

$$\text{Ulteriore detrazione teorica} * \text{giorni di lavoro} / 365 = \text{Ulteriore detrazione spettante}$$

La norma prevede, inoltre, che il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda, inoltre, che la circolare AdE prevede quanto segue:

“è stato chiarito che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche [...] delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).”

Per questo motivo nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tener conto delle mance assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%.

I sostituti di imposta, come previsto dal comma 7, devono riconoscere in via automatica, dal primo periodo di paga utile, l'ulteriore detrazione e la somma aggiuntiva, attuando gli opportuni aggiustamenti in sede di conguaglio di fine anno o rapporto.

Ovviamente i sostituti d'imposta devono determinare queste nuove misure in base ai dati a loro disposizione che, nella grande maggioranza dei casi, coincide con il reddito presunto.

Tuttavia, qualora i sostituti entrassero in possesso di ulteriori dati, anche a causa della consegna delle CU relative a redditi erogati da altri datori di lavoro, ne dovranno tenere conto ai fini della verifica della spettanza di queste misure.

Nel caso in cui in sede di conguaglio di fine anno, le nuove misure si rivelino effettivamente non spettanti, i sostituti d'imposta dovranno recuperare l'importo, in dieci rate di eguale misura, se il valore da trattenere supera i 60 euro. Questa rateazione partirà dalla retribuzione che subisce gli effetti delle operazioni di conguaglio.

Sul punto, la circolare 4E contiene una specifica molto importante: nel caso in cui la somma aggiuntiva non spettasse e, invece, dovesse essere erogata al dipendente l'ulteriore detrazione, il recupero dovrebbe essere effettuato al netto di tale ultima misura.

Al contrario, nel caso in cui occorresse recuperare l'ulteriore detrazione ed erogare la somma aggiuntiva, occorrerà effettuare una compensazione tra le due somme. In questo caso, se la differenza tra quanto erogato a titolo di ulteriore detrazione e la somma aggiuntiva da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avverrà in 10 rate di pari importo.

Si riporta, sul punto, quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate:

Si precisa, inoltre, che qualora, in sede di conguaglio, la somma erogata ai sensi del comma 4 risulti non spettante in quanto al contribuente è riconosciuta l'ulteriore detrazione di cui al comma 6, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero di un ammontare pari all'importo erogato al netto dell'ulteriore detrazione fiscale spettante.

Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti che, pur avendo percepito inizialmente la somma di cui al comma 4, si trovino nella condizione di aver superato a fine anno il limite reddituale di 20.000 euro, da cui consegue, quindi, da un lato, l'obbligo di restituire le somme percepite e, dall'altro, il diritto a fruire dell'ulteriore detrazione fiscale di cui al comma 6.

Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale di cui al comma 6 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Quest'ultima ipotesi può verificarsi sia quando il reddito complessivo del contribuente superi la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia nel caso in cui il predetto reddito sia diminuito fino a un valore pari o inferiore a 20.000 euro.

Punto 368 – Ulteriore detrazione

Le istruzioni della CU specificano che nel punto 368 va indicato l'importo dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad accezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro. Tale detrazione deve essere rapportata al periodo di lavoro nell'anno e spetta in misura pari a 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, ovvero al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Collegamento con il punto 374.

Il punto 374 dovrà tenere conto anche dell'ulteriore detrazione.

Nel punto 374 va indicato il totale complessivo delle detrazioni già indicate ai punti 362, 367, 368, 369, 370 e 384. Nel caso in cui per incapienza dell'imposta lorda le detrazioni non siano state attribuite totalmente dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante nei punti 362, 367, 368 e 369, nel presente punto andrà

indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all'imposta lorda del percipiente.

Collegamento con il punto 449.

Da quest'anno nella CU è presente il punto 449 nel quale occorre riportare la somma dei redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 5, 13, 652 della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, al punto 8 della Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nella ipotesi di tassazione ordinaria e ai punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione redditi - locazioni brevi. Infatti, come ricordano le istruzioni del modello, il reddito a cui fare riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali è il reddito complessivo al quale vanno sommati i redditi assoggettati a cedolare secca e le somme elargite a titolo di liberalità (cd. mance) di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Collegamento con il punto 469 «Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio».

Le istruzioni di quest'anno prevedono che il punto 469 debba essere compilato considerando anche l'importo dell'Irpef determinata in sede di conguaglio in caso di recupero dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 207 del 2024, non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio.

Qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro, tale recupero è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Le istruzioni precisano che l'ammontare riportato nel punto 469 non deve tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio.

Collegamento con i punti 718, 719, 721, 722 e 724

Anche se la sezione da 718 a 741 è formalmente stata creata per la somma aggiuntiva, alcuni dei punti devono essere compilati anche in caso di ulteriore detrazione.

Punto 718 - «tipologia»

Le istruzioni della CU prevedono che per la compilazione del punto 718 occorra utilizzare uno dei seguenti codici:

1. Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024. In pratica va riportato il codice 1 qualora nei suddetti punti siano riportati redditi da lavoro dipendente che, pertanto, danno diritto alla somma aggiuntiva e all'ulteriore detrazione.

2. Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024. In pratica va riportato il codice 2 qualora nei suddetti punti non siano riportati redditi da lavoro dipendente che, pertanto, danno diritto alla somma aggiuntiva

Esempio I

Reddito complessivo pari a 27.000 euro e giorni di detrazione pari a 285.

L'ulteriore detrazione sarà pari a: $1.000/365 \cdot 285 = 780,82$ euro.

La detrazione di lavoro dipendente è pari ad euro= 1.981,47

Irpef netta: 3.447,70. Imposta lorda: 6.210.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
1 27.000		2		3			4				
NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI											
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente		Pensione		RAPPORTO DI LAVORO					
5		6 285		7		Data di inizio		Data di cessazione		In forza al 31/12	Periodi particolari
						8 22/03/2025		9		10	
										11 X	
Redditi erogati in franchi		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche									
12		13									

Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025	Addizionale regionale 2025 rapporti cessati
21 3.447,70	22	23	24

Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	Ulteriore detrazione
361 6.210	362	367 1.981,47	368 780,82
Totale detrazioni per oneri	Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione
369	370	371	372
Credito per canoni di locazione recuperato	Totale detrazioni	Imposta netta	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
373	374 2.762,30	375 3.447,70	376

Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
718 1	719 27.000	720	721 285	722 22/03/2025	723
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724 2	725	726	727	728	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
731	732	733	734	735	736
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
737	738	739	740	741	

Reddito di riferimento
449 27.000

Esempio II – ULTERIORE DETRAZIONE DA RECUPERARE

Reddito presunto: 37.500; **Ulteriore detrazione erogata a novembre** 343,75; **Irpef lorda:** 10.990,00; **Irpef netta:** 10.208,63; **Detrazione da lavoro dipendente:** 781,36; **Reddito effettivo a seguito delle operazioni di conguaglio:** 41.000; **Ulteriore detrazione da recuperare:** 343,75; **Siccome supera le 60 euro occorre rateizzare l'importo in 10 rate da 34,37 euro, di cui la prima trattenuta in sede di conguaglio.**

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
1 41.000		2		3			4				
NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI											
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Lavoro dipendente		Pensione		RAPPORTO DI LAVORO			In forza al 31/12		
5		6 365		7		Data di inizio			Data di cessazione		
						8 giorno mese anno 01/01/2025			9 giorno mese anno		
									10		
									11 X		
Redditi erogati in franchi		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche									
12		13									

Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025		Addizionale regionale 2025 rapporti cessati	
21 10.208,63		22		23		24	

Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati		Ulteriore detrazione	
361		362		367 781,36		368	
Totale detrazioni per oneri		Detrazioni per canoni di locazione		Credito riconosciuto per canoni di locazione		Credito non riconosciuto per canoni di locazione	
369 10.990		370		371		372	
Credito per canoni di locazione recuperato		Totale detrazioni		Imposta netta		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	
373		374 781,36		375 10.208,63		376	

Tipologia		Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)		Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)		Giorni di lavoro dipendente		Data inizio rapporto di lavoro		Data fine rapporto di lavoro	
718 1		719 41.000		720		721 365		722 01/01/2025		723	
Codice		Somma erogata		Somma non erogata		Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio		Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio			
724 2		725		726		727		728			
Tipologia		Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)		Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)		Giorni di lavoro dipendente		Data inizio rapporto di lavoro		Data fine rapporto di lavoro	
731		732		733		734		735		736	
Codice		Somma erogata		Somma non erogata		Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio		Codice fiscale sostituto			
737		738		739		740		741			

Reddito di riferimento	
449 41.000	

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio

469 **309,38 → 343,75-34,37**

Punto 369 - Detrazioni per oneri

In tale punto deve essere indicato l'importo delle detrazioni per oneri (indicati nei precedenti punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352) nella misura del 19%, 26%, 30%, 35% e 90%.

L'elenco degli oneri per i quali spettano le suddette detrazioni d'imposta è riportato, quest'anno, nelle tabelle **A**, dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, **B** dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 26%, **C** dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione 30%, **D** dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 35% e **E** dedicata agli oneri per i quali spetta la detrazione del 90% delle istruzioni **CU 2026** per il datore di lavoro.

Il valore da indicare nel punto in commento deve riferirsi alle detrazioni teoricamente spettanti e non a quelle di ammontare inferiore effettivamente attribuite fino a capienza dell'imposta lorda. Pertanto, qualora le detrazioni per oneri spettanti non siano state attribuite o siano state attribuite solo parzialmente per incapienza dell'imposta lorda, nel punto in commento dovrà essere indicato l'importo teoricamente spettante e non quello eventualmente riconosciuto.

In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni (cod. AP). L'art. 1, comma 629 della legge n. 160 del 2019, ha modificato l'articolo 15 del Tuir, prevedendo in particolare l'attribuzione della detrazione spettante:

- per l'intero importo se il reddito complessivo non risulta superiore a 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter nonché per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c).

Premessa alla compilazione dei punti 370, 371 e 372, 373 (Detrazione per canoni di locazione e relativo credito)

I suddetti punti sono utili per l'indicazione della detrazione che è stata attribuita per canoni di locazione ex art. 16 del TUIR e delle detrazioni di cui all'art. 7 del D.L. del 28 marzo 2014, n. 47 e cioè quelle per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali (**p. 370**), del relativo credito d'imposta riconosciuto (**p. 371**) pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, del credito non riconosciuto (**p. 372**) per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio e dell'eventuale credito recuperato, in sede di conguaglio (**p. 373**).

Punto 370 detrazioni per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo delle detrazioni per canoni di locazione di cui ai commi da 01 a 1-ter di cui all'art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA meno Detrazioni per familiari a carico (ex art.12, Tuir) Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)
--

Tale differenza, rappresenta la "capienza disponibile" per l'attribuzione della detrazione per canoni di locazione e nel punto in commento, andrà pertanto indicato il **minore** tra:

- la detrazione teoricamente attribuibile e
- la capienza disponibile, pari alla differenza sopra descritta.

La norma (art. 16 del TUIR)

L'articolo 16 del TUIR, recentemente modificato dalla L. 244/2007 con decorrenza dal periodo d'imposta 2007, prevede l'attribuzione di ben 4 tipi di detrazioni per canoni di locazione:

- Generica, per tutti i contratti di locazione
- Specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati
- Specifica per i contratti di dipendenti trasferiti
- Specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni

Il sostituto deve attribuire la detrazione e la quota eccedente l'imposta netta (imposta lorda diminuita solo delle detrazioni di cui all'art. 12 (detrazioni per carichi di famiglia), 13 (altre detrazioni) e per oneri detraibili, **in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto**, nei limiti del monte ritenute disponibili nel mese interessato dal conguaglio.

Cod	Riferiment o art. 16 TUIR	Tipologia detrazione
1	Comma 1	<p>Detrazione generica per tutti i contratti di locazione</p> <p><i>01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:</i></p> <p><i>a) € 300, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;</i></p> <p><i>b) € 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non € 30.987,41.</i></p> <p>Tale detrazione interessa genericamente i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato ai sensi della L. n. 431 del 1998 contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale.</p>
2	Comma 1	<p>Detrazione specifica per i contratti di locazione c.d. convenzionati</p> <p><i>1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:</i></p> <p><i>a) lire 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000 (€ 15.493,71);</i></p> <p><i>b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 (€ 15.493,71) ma non lire 60.000.000 (€ 30.987,41) .</i></p> <p>Tale detrazione spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali); contratti stipulati a seguito degli accordi a livello locale tra associazioni dei conduttori e dei proprietari più rappresentative (in mancanza di tali accordi a livello locale, l'agevolazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate da appositi decreti). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).</p>
3	Comma 1- bis	<p>Detrazione specifica per i contratti di dipendenti trasferiti</p> <p><i>1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:</i></p> <p><i>a) lire 1.920.000 (€ 991,60), se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni (€ 15.493,71);</i></p> <p><i>b) lire 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo supera lire 30 milioni (€ 15.493,71) ma non lire 60 milioni (€ 30.987,41).</i></p> <p>Tale detrazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Per anno va inteso il periodo d'imposta (Agenzia delle Entrate circ. 50/2002). Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2024, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2024, 2025 e 2026. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.</p>
4	Comma 1- ter	<p>Detrazione specifica per contratti di locazione giovani 20-30 anni</p> <p><i>((1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000)).</i></p> <p>Tale detrazione è stata introdotta dalla L. 244/2007 con decorrenza 2007, e modificata dalla Legge 234/2021, ed interessa i giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. A tal fine è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Tale detrazione d'imposta spetta per i primi quattro anni dalla</p>

		stipula del contratto (ad esempio, se il contratto è stato stipulato nell'anno 2022 la detrazione potrà essere fruita oltre che per l'anno 2024 anche per gli anni 2025 e 2026).
--	--	--

Modalità di attribuzione e cumulabilità

I successivi commi del predetto art. 16 del TUIR disciplinano le modalità applicative. In particolare:

- ✓ le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole in sede di determinazione di reddito di lavoro dipendente e assimilati.
- ✓ le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno. In tale caso il numero complessivo dei giorni per i quali spettano le detrazioni non può essere superiore a 365 giorni.

Per la determinazione della detrazione, occorre fare riferimento ai relativi gli scaglioni; ai fini dell'individuazione dello scaglione occorre fare riferimento al reddito complessivo così come determinato in sede di conguaglio. Si ricorda che in tale ambito assumono rilievo anche gli oneri deducibili ex art. 51, comma 1, lett. h), quali ad esempio le somme versate ai fondi previdenza.

La detrazione di cui all'articolo 16 del TUIR è attribuita sulla base della dichiarazione/richiesta presentata dall'avente diritto nella quale sono indicati:

- a) gli estremi di registrazione del contratto di locazione (data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio delle Entrate, o dell'ex Ufficio del Registro, riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro).
- b) i requisiti richiesti dal medesimo articolo 16. Va valutata la modalità di esposizione anche se si ritiene sufficiente richiamare le condizioni principali delle norme in oggetto;
- c) il numero dei mesi per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale; si ritiene valido anche il criterio dei giorni utilizzato per le dichiarazioni dei redditi;
- d) l'attestazione dell'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli erogati dal sostituto d'imposta di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

A seguito di richiesta, il riconoscimento delle detrazioni, e **dell'eventuale credito d'imposta** per gli incapienti, deve avvenire **esclusivamente in sede di conguaglio** (in corso d'anno o a fine anno) e NON nei singoli periodi di paga.

Annotazioni correlate al solo punto 370

Uno o più contratti di locazione stipulati nell'anno – Nel caso in cui nel corso dell'anno siano stati stipulati uno o più contratti di locazione, nello spazio riservato alle annotazioni (cod. **BG**) devono essere indicati, con i codici 1, 2, 3, 4 cui le diverse tipologie di canoni di locazione, il numero dei giorni per i quali l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, la percentuale di spettanza della detrazione, nonché l'importo del canone di locazione come previsto dall'art. 1, comma 155, della Legge n. 234/2021, che ha modificato il comma 1 – ter dell'art. 16 del TUIR.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...)

- N. giorni: è dato dal numero dei giorni per i quali l'immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale come desunto dalla richiesta dal sostituto; evidentemente il n. totale dei giorni non può essere maggiore di 365;
- % spettanza: è la percentuale di spettanza anche in tal caso desunta dalla richiesta del sostituto;
- Importo del canone di locazione come previsto dall'art. 1, comma 155, della Legge n. 234/2021, che ha modificato il comma 1 – ter dell'art. 16 del TUIR.

Si ritiene che la presente annotazione debba essere utilizzata al fine dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi per l'esposizione delle detrazioni in parola.

Punto 371 – Credito riconosciuto per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA meno Detrazioni per familiari a carico (ex art. 12, Tuir) Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)



Il credito è stato attribuito in tutto o in parte, entro il limite del monte delle ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.

Con riferimento alle detrazioni ex art. 12 e 13 del TUIR, ci si riferisce a tutte le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli ed altri familiari a carico), e per redditi di lavoro dipendente (o pensione), effettivamente spettanti. Tali importi in sostanza sono quelli che scaturiscono al momento dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla base dei dati reddituali disponibili in tale circostanza.

Cenni sul credito per canoni di locazione per "incapienti"

Ai sensi del comma 1-sexies dell'art. 16, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare sono state stabilite con decreto 11 febbraio 2008. A tale proposito stabilita l'incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni sopra citate, il sostituto è tenuto a calcolare l'importo del credito d'imposta spettante; tale credito d'imposta va rimborsato al sostituto **in sede di conguaglio**, sempreché vi sia stata disponibilità del monte ritenute.

Tale credito d'imposta può pertanto essere ulteriormente suddiviso come segue:

- credito d'imposta rimborsato dal sostituto, per la parte coperta dal monte ritenute;
- credito d'imposta non rimborsato dal sostituto da evidenziare nel modello CU e da recuperare nella dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica precisano che *"tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio"*.

Punto 372 – Credito non riconosciuto per canoni di locazione

In tale punto va indicato l'importo del credito di cui al comma 1-sexies dell'art. 16 del TUIR che NON è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta. Tale importo rappresenta la quota di detrazione **che non ha trovato capienza** nella seguente differenza:

IMPOSTA LORDA meno Detrazioni ex art.12 per familiari a carico Detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione (ex art. 13, Tuir)
--



Il credito NON è stato attribuito dal sostituto d'imposta, in tutto o in parte, per insufficienza del monte ritenute disponibile nel mese in cui sono state eseguite le operazioni di conguaglio.

Non è previsto alcun rimando ai mesi successivi, ma l'indicazione dell'importo non attribuito nel modello CU, per consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi.

In caso di compilazione del presente punto deve essere precisato nelle annotazioni (cod. "BI") che qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d'imposta può chiedere nella dichiarazione dei redditi il rimborso della detrazione non usufruita. In conclusione, tenuto conto di quanto finora precisato si deve ritenere che **nei punti 370, 371 e 372**, si procede ad evidenziare lo stato dell'attribuzione della detrazione per canoni di locazione tra:

- **punto 370** = importo effettivamente fruito
- **punto 371** = credito d'imposta spettante e RICONOSCIUTO dal sostituto
- **punto 372** = credito d'imposta spettante e NON RICONOSCIUTO dal sostituto Si può pertanto presumere che:
 - la somma dei **punti 370, 371 e 372** debba coincidere con l'importo delle detrazioni di cui all'art. 16, teoricamente attribuito;
 - la somma dei **punti 371 e 372** costituisca l'importo totale del credito d'imposta spettante, di cui solo in parte (importo del **punto 371**) riconosciuto per il tramite del sostituto d'imposta.

Annotazioni correlate al solo punto 372

Credito per canoni di locazione che non è stato riconosciuto dal sostituto d'imposta - Relativamente al credito di cui al comma 31-sexies dell'art. 16 del TUIR e al comma 2 dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 non riconosciuto dal sostituto d'imposta, qualora il contribuente non abbia altri redditi oltre quelli certificati lo stesso può

richiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi della detrazione non fruita.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 372) in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto 373 – Credito per canoni di locazione recuperato

Nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, nel punto in commento va indicato l'ammontare di detto credito recuperato. Dalla lettura delle istruzioni ministeriali si ritiene che tale punto **debba essere compilato in tutti in casi** in cui il credito recuperato si riferisca tanto al credito riconosciuto nell'anno da altri sostituti, quanto al credito riconosciuto dallo stesso sostituto nel corso di un precedente rapporto di lavoro nell'anno intrattenuto con lo stesso lavoratore.

L'ipotesi ricorre quando dalle operazioni di conguaglio emerge una situazione di capienza dell'imposta lorda rispetto all'ammontare del credito precedentemente riconosciuto tale per cui si debba procedere all'attribuzione della detrazione per canoni di locazione fino a concorrenza dell'imposta lorda e al recupero del relativo credito.

Le istruzioni di quest'anno ricordano che il credito è quello recuperato e versato con i seguenti codici tributo: 1633 e 163E.

Esempi di attribuzione della detrazione per canoni di locazione e relativo credito

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, la richiesta di fruizione della detrazione per canoni di locazione ex art. 16, comma 1-bis, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

- n giorni di spettanza: **184**
- % di spettanza: **100%**

Si ipotizza la compilazione dei punti in questione in presenza delle seguenti situazioni a conguaglio.

Ipotesi n. 1

IRPEF lorda € 3.200
 detrazione per familiari art.12 €
 1.600 detrazione lav. Dip. Art. 13
 € 1.000 CAPIENZA € **600**
 Detrazione per canoni di locazione € **500**
 Credito d'imposta spettante € 0
 Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 0

CU - 2025

Punto 21 "Ritenute Irpef" € 100
 Punto 361 "Imposta lorda" € 3.200
 Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" €
 1.600 Punto 367 "Detrazioni per lav.
 dipendente" € 1.000 Punto 370 "Detrazioni per
 canoni di locazione" € 500
 Punto 371 "Credito riconosciuto per canoni di
 locazione" € 0 Punto 372 "Credito non ricon.
 per canoni di locazione" € 0 Punto 374 "Totale detrazioni"
 3.100

Ipotesi n. 2

IRPEF lorda € 3.000
 detrazione per familiari art.12 € 1.600
 detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
 CAPIENZA € 400
 Detrazione per canoni di locazione € **500**
 Credito d'imposta spettante € 100
 Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 100

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 2.000 e che pertanto procede all'attribuzione integrale del credito in sede di conguaglio.

CU 2025

Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
 Punto 361 "Imposta lorda" € 3.000
 Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
 Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
 Punto 370 "Detrazioni per canoni di locazione" € 400
 Punto 371 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 100
 Punto 372 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 0
 Punto 374 "Totale detrazioni" € 3.000

Ipotesi n. 3

IRPEF lorda € 2.800
 detrazione per familiari art.12 € 1.600
 detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
 CAPIENZA € 200
 Detrazione per canoni di locazione € 500
 Credito d'imposta spettante € 300
 Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 300

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 200 e che pertanto procede entro tale limite all'attribuzione del credito in sede di conguaglio.

CU - 2026

Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
 Punto 361 "Imposta lorda" € 2.800
 Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
 Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
 Punto 370 "Detrazioni per canoni di locazione" € 200
 Punto 371 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 200
 Punto 372 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 100
 Punto 374 "Totale detrazioni" € 2.800

Annotazione

BI: in assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 371) in sede di dichiarazione dei redditi.

Ipotesi 4

Il dipendente Rossi presenta al proprio datore di lavoro ALFA SPA, la richiesta di fruizione delle seguenti detrazioni per canoni di locazione ex art. 16:

comma 1, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

n. giorni di spettanza: **147**

% di spettanza: **100%**

comma 1-bis, specificando tra le altre informazioni richieste quanto segue:

n. giorni di spettanza: **184**

% di spettanza: **100%**

In sede di conguaglio di presenta la seguente situazione.

IRPEF lorda € 3.100
 detrazione per familiari art.12 € 1.600
 detrazione lav. Dip. Art. 13 € 1.000
 CAPIENZA € 500
 Detrazione per canoni di locazione € 700
 Credito d'imposta spettante € 200
 Credito d'imposta da erogare a conguaglio € 200

Si ipotizza che per il mese di dicembre il sostituto abbia a disposizione un monte ritenute pari a € 200 e che procede all'attribuzione totale del credito in sede di conguaglio.

CU - 2026

Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
 Punto 361 "Imposta lorda" € 3.100
 Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.600
 Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
 Punto 370 "Detrazioni per canoni di locazione" € 500
 Punto 371 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 200
 Punto 372 "Credito non ricon. per canoni di locazione" € 0
 Punto 374 "Totale detrazioni" € 3.100

Annotazioni

BG- Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione:
 codice canone di locazione (2), giorni (147), percentuale (100%)
 codice canone di locazione (3), giorni (184), percentuale (100%)

Punto 374 – Totale detrazioni

Il **punto 374** accoglie l'importo complessivo delle seguenti detrazioni **effettivamente fruita** nel limite dell'imposta lorda (**punto 361**) del percipiente:

punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" (ex art. 12, c. 1 Tuir)	
	+
punto 367 "Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati" (ex art. 13, Tuir).	
	+
punto 369 "Totale detrazioni per oneri"	
	+
punto 370 "Detrazioni per canoni di locazione" (commi da 01 a 1 ter , art. 16 Tuir)	
	+
punto 384 "Detrazione fruita"	

Resta inteso che l'importo del **punto 374** non può eccedere l'imposta lorda; come noto se il totale delle detrazioni supera l'imposta lorda di cui al **punto 361**, nel **punto 374** va indicato il medesimo importo indicato nel **punto 361** e nei singoli punti le detrazioni teoricamente spettanti.

Pertanto, nel **punto 374**, va sempre indicato il minore tra i seguenti valori:

- **punto 361 imposta lorda;**
- **punto 362 + punto 367 + punto 369 + punto 370 + punto 384;**

ESEMPI

Ipotesi n.1

IRPEF lorda € 2.000
 detrazione per carichi di famiglia (art.12) € 1.500
 detrazione lav. Dip. (art. 13) € 1.000
 detrazione per oneri € 500
 detrazione per canoni di locazione € 500
 CAPIENZA DETR. CANONI € 0
 credito d'imposta per canoni € 500

CU/2024

Punto 21 "Ritenute Irpef" € 0
 Punto 361 "Imposta lorda" € 2.000
 Punto 362 "Detrazioni per carichi di famiglia" € 1.500
 Punto 367 "Detrazioni per lav. dipendente" € 1.000
 Punto 369 "Detrazioni per oneri" € 500
 Punto 370 "Detrazioni per canoni di locazione" € 0
 Punto 371 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 500
 Punto 374 "Totale detrazioni" € 2.000

Ipotesi n.2

IRPEF lorda € 4.500
 detrazione per familiari (art.12) € 1.500
 detrazione lav. Dip. (art. 13) € 1.000
 detrazione per oneri € 500
 detrazione per canoni di locazione € 500
 CAPIENZA DETR. CANONI € 2.000
 credito d'imposta per canoni € 0

CU 2026

Punto 21 "Ritenute Irpef" € 1.000
 Punto 361 "Imposta lorda" € 4.500
 Punto 362 "Detrazioni per. carichi famiglia" € 1.500
 Punto 367 "Detrazioni per Lav. Dip" € 1.000
 Punto 369 "Detrazioni per oneri" € 500
 Punto 370 "Detrazioni per canoni di locazione" € 500
 Punto 371 "Credito riconosciuto per canoni di locazione" € 0
 Punto 374 "Totale detrazioni" € 3.500

Punto 375: imposta netta

Nel punto 375 va indicato l'importo dell'imposta netta determinata sottraendo all'imposta lorda il totale delle detrazioni riportato al precedente punto 374.

Punto 376- Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero

Riportare l'eventuale credito d'imposta riconosciuto dal sostituto in sede di conguaglio per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal sostituto relativamente a redditi prodotti all'estero dal lavoratore.

Il riconoscimento del credito d'imposta da parte del sostituto - Come noto, l'articolo 23, comma 3 del DPR 600/73 prevede espressamente che ove alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrano somme o valori prodotti all'estero, al sostituto è consentito di riconoscere un credito d'imposta da attribuire in sede di effettuazione delle predette operazioni di conguaglio, fino a concorrenza dell'imposta (lorda) italiana, **corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo**. L'ammontare di detto credito d'imposta non può comunque eccedere l'imposta netta dovuta in Italia. Ciò significa che il credito d'imposta non può essere riconosciuto per un valore superiore al minore dei due limiti ora citati ovvero:

- l'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo
- e l'imposta netta (imposta lorda – detrazioni d'imposta di cui all'art. 15 del TUIR) dovuta in Italia.

Reddito convenzionale "ministeriale" come forma di parziale concorso alla formazione del reddito complessivo - L'art. 36 comma 30 del Decreto-legge 223/06 convertito con modifiche in L. 248/06 ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 165 del TUIR precisando che le predette disposizioni *"devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo testo Unico"*. A tal proposito il comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR stabilisce le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente con riferimento ai lavoratori dipendenti residenti nel territorio dello Stato che prestano la loro attività lavorativa all'estero **per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi**. Per tali lavoratori le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del TUIR prevedono che i redditi all'estero dagli stessi conseguiti, in deroga a quanto prevista dai commi da 1 a 8 del medesimo articolo 51, siano determinato sulla base di una **retribuzione convenzionale** annualmente definita con decreto emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell'Economia. Tale retribuzione su base convenzionale normalmente risulta essere di ammontare inferiore rispetto a quella effettivamente percepita dal lavoratore. Dal canto suo l'articolo 165 del TUIR, definente il regime di spettanza del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero al fine di evitare la doppia imposizione, al comma 10 stabilisce che qualora il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. L'interpretazione di cui all'articolo 36, comma 30 del decreto in commento assimila la retribuzione convenzionale, normalmente inferiore a quella effettiva, ad una forma di parziale partecipazione alla formazione del reddito complessivo da cui l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 165, comma 10 del TUIR prima citata ovviamente meno favorevole al contribuente.

Esempio – Valga in proposito la seguente esemplificazione:

Descrizione	Importo in euro
Retribuzione lorda prodotta all'estero	100.000,00
Retribuzione imponibile in Italia (reddito convenzionale)	80.000,00
Reddito complessivo	120.000,00
Imposta lorda italiana	53.000,00

Imposta netta italiana	50.000,00
Imposta all'estero assolta a titolo definitivo	35.000,00

Fermo restando il concetto secondo il quale le imposte pagate all'estero sono ammesse in detrazione sotto forma di credito d'imposta dall'imposta netta dovuta fino alla quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, il contribuente/dipendente prioritariamente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 165, comma 10 del TUIR deve ridurre l'ammontare dell'imposta estera assolta a titolo definitivo (35.000,00) sulla base del rapporto percentuale sussistente tra il reddito effettivo (100.000,00) e il reddito convenzionale imponibile in Italia (80.000,00) ovvero

$$80.000,00 * 100 / 100.000,00 = 80\%, \text{ da cui}$$

$$35.000,00 * 80\% = 28.000,00$$

Quindi, procede come di consueto ovvero:

$$120.000,00 : 53.000,00 = 80.000,00 : X;$$

$$X = 53.000,00 * 80.000,00 / 120.000,00;$$

$$X = 35.333,33.$$

Essendo l'imposta pagata all'estero (28.000,00) di ammontare inferiore alla quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito prodotto all'estero e reddito complessivo (35.333,33), il contribuente/dipendente ha diritto a poter detrarre interamente l'imposta assolta all'estero a titolo definitivo (28.000,00).

Obbligatorî, nelle annotazioni, tutti gli elementi utili alla determinazione del credito d'imposta - Ai fini della compilazione della certificazione **CU 2026** il sostituto d'imposta, oltre a indicare nel punto in commento l'importo del credito d'imposta riconosciuto in sede di conguaglio (pari nell'esemplificazione proposta a 28.000,00 euro), indicherà, in corrispondenza dello spazio riservato alle annotazioni, tutti gli altri elementi propedeutici alla determinazione del credito d'imposta.

Più in particolare trattasi:

- del reddito complessivo tassato in Italia (120.000,00 euro);
- dell'imposta lorda italiana (53.000,00 euro);
- dell'imposta netta italiana dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero (50.000,00 euro). Per quanto riguarda le informazioni relative allo Stato estero, all'anno di percezione del reddito estero, al reddito prodotto all'estero e all'imposta pagata all'estero a titolo definitivo, queste ultime non vanno più indicate nell'annotazione ma negli appositi punti presenti nel nuovo modello **CU 2026**.

La fornitura dei dati predetti va effettuata con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero ha subito la tassazione in Italia. Non bisogna, infatti, dimenticare che il credito d'imposta deve essere riconosciuto, a norma di quanto previsto dall'articolo 165, c. 3 del TUIR e conseguentemente dall'art. 23, c. 3 del DPR 600/73, separatamente per ciascun stato estero.

Credito d'imposta di regola riconosciuto nell'anno successivo – In sede di conguaglio **2025** con tutta probabilità verrà ad essere il riconosciuto il credito d'imposta relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno 2024 e ciò in quanto solo nell'anno 2025 il dipendente è stato chiamato a versare nel paese estero le ritenute a titolo definitivo. Pertanto, il sostituto riconoscerà detto credito in sede di conguaglio 2025, ma dovrà avere riguardo di tutti i dati reddituali relativi all'anno 2024 ovvero reddito complessivamente percepito nell'anno 2024, reddito prodotto all'estero sempre nell'anno 2024, imposta lorda italiana relativa all'anno 2024, imposta netta relativa all'anno 2024.

Annotazioni correlate al punto 376

Riconoscimento credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. - Qualora in sede di conguaglio il sostituto abbia riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal lavoratore relativamente a redditi dallo stesso prodotti all'estero, il sostituto medesimo sarà tenuto a riportare nello spazio riservato alle annotazioni per ciascun Stato estero e per ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all'estero è stato assoggettato in Italia, gli elementi qui di seguito riportati:

- il reddito complessivo tassato in Italia;
- l'imposta lorda italiana;
- l'imposta netta italiana dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'eventuale credito d'imposta riconosciuto.

Le istruzioni per la compilazione del modello CU precisano al riguardo che, sulla base di quanto disposto dall'art. 165, c. 10 del Tuir, se il reddito prodotto all'estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche l'imposta pagata all'estero, da riportare al **punto 380**, è quella ridotta in misura corrispondente.

In questo caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l'imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (Risoluzione n. 48/E del 2013).

AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.
-----------	--

Punti 375, 376, 377 e 378 – sotto sezione “estero”

Come accennato in precedenza, alcune informazioni che in passato erano da indicare nell'annotazione con codice AQ, sono adesso da inserire nei **punti 377, 378, 379 e 380**.

Infatti, con riferimento al credito evidenziato nel punto **374**, devono essere, rispettivamente, indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:

- il codice dello Stato estero (**punto 377**);
- l'anno di percezione del reddito estero (**punto 378**);
- il reddito prodotto all'estero (**punto 379**);
- l'imposta pagata all'estero resasi definitiva (**punto 380**).

Per quanto riguarda il codice dello Stato estero, nel silenzio delle istruzioni si ritiene che esso possa essere reperito dalla tabella H presente nelle istruzioni del modello **CU 2026**, di seguito riportata.

Punti 381 - 382 – Credito d'imposta Ape

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (il c.d. APE). Come già anticipato, si tratta di un prestito corrisposto in quote mensili che sarà restituito dal percipiente mensilmente al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento, aventi una durata di venti anni.

Il finanziamento è coperto da una polizza assicurativa avente ad oggetto il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul prestito e sull'assicurazione è riconosciuto, dall'Inps, un credito d'imposta annuo che non concorre alla formazione del reddito e che l'Istituto recupera sulla trattenuta fiscale da versare all'erario, in qualità di sostituto d'imposta.

I punti di riferimento, nella **CU 2026**, sono i punti 381 e 382. Nel primo punto, il n. 381, deve essere indicato il credito d'imposta APE e cioè l'ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta lorda al netto delle detrazioni, mentre al punto 382 va indicato l'ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l'imposta lorda.

Si riporta di seguito la nuova sottosezione inserita nel quadro “*Detrazioni e Crediti*”.

TABELLA H - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	GERMANIA	094	PARAGUAY	052
AFGHANISTAN	002	GHANA	112	PENON DE ALHUCEMAS	232
AJMAN	239	GIAMAICA	082	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
AIAND ISOLE	292	GIAPPONE	088	PERÙ	053
ALBANIA	087	GIBILTERRA	102	PITCAIRN	175
ALGERIA	003	GIBUTI	113	POLINESIA FRANCESE	225
AMERICAN SAMOA	148	GIORDANIA	122	POLONIA	054
ANDORRA	004	GOUGH	228	PORTOGALLO	055
ANGOLA	133	GRECIA	032	PORTORICO	220
ANGUILLA	209	GRENADA	156	PRINCIPATO DI MONACO	091
ANTARTIDE	180	GROENLANDIA	200	QATAR	168
ANTIGUA E BARBUDA	197	GUADALUPA	214	RAS EL KAIMAH	242
ARABIA SAUDITA	005	GUAM	154	REGNO UNITO	031
ARGENTINA	006	GUATEMALA	033	REUNION	247
ARMENIA	266	GUAYANA FRANCESE	123	ROMANIA	061
ARUBA	212	GUERNSEY	201	RUANDA	151
ASCENSION	227	GUINEA	137	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262
AUSTRALIA	007	GUINEA BISSAU	185	SAHARA OCCIDENTALE	166
AUSTRIA	008	GUINEA EQUATORIALE	167	SAINT BARTHELEMY	293
AZERBAIGIAN	268	GUYANA	159	SAINT KITTS E NEVIS	195
AZZORRE ISOLE	234	HAI TI	034	SAINT LUCIA	199
BAHAMAS	160	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
BAHRAIN	169	HONDURAS	035	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
BANGLADESH	130	HONG KONG	103	SALOMONE ISOLE	191
BARBADOS	118	INDIA	114	SALVADOR	064
BELGIO	009	INDONESIA	129	SAO TOMÉ E PRINCIPE	187
BEIJE	198	IRAN	039	SENEGAL	152
BENIN	158	IRAQ	038	SEYCHELLES	189
BERMUDA	207	IRLANDA	040	SERBIA	289
BHUTAN	097	ISLANDA	041	SHARJAH	243
BIELORUSSIA	264	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	SIERRA LEONE	153
BOLIVIA	010	ISRAELE	182	SINGAPORE	147
BOINAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	JERSEY C.I.	202	SAINT MAARTEN (DUTCH PART)	294
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	KAZAKISTAN	269	SIRIA	065
BOTSWANA	098	KENYA	116	SLOVACCA REPUBBLICA	276
BOLNET ISLAND	280	KIRGHIZISTAN	270	SLOVENIA	260
BRASILE	011	KIRIBATI	194	SOMALIA	066
BRUNEI DARUSSALAM	125	KOSOVO	291	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BULGARIA	012	KUWAIT	126	SUD SUDAN	297
BURKINA FASO	142	LACS	136	SPAGNA	067
BURUNDI	025	LESOTHO	089	SRI LANKA	085
CAWBOGIA	135	LETONIA	258	ST. HELENA	254
CAVERLIN	119	LIBANO	095	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
CAVROINE D'ITALIA	139	LIBERIA	044	STATI UNITI D'AMERICA	069
CANADA	013	LIBIA	045	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
CANARE ISOLE	100	LIECHTENSTEIN	090	SUDAN	070
CAPO VERDE	188	LITUANIA	259	SURINAM	124
CAROLINE ISOLE	256	LUSSEMBURGO	092	SWABARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
CAYMAN (ISOLE)	211	MACAO	059	SVEZIA	068
CECA (REPUBBLICA)	275	MACEDONIA	278	SVIZZERA	071
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	MADAGASCAR	104	SWAZILAND	138
CEUTA	246	MADEIRA	235	TAGIKISTAN	272
CHAFARINAS	230	MALAWI	056	TAIWAN	022
CHAGOS ISOLE	255	MALAYSIA	106	TANZANIA	057
CHRISTMAS ISLAND	282	MAIDME	127	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
CIAD	144	MAI	149	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CILE	015	MALTA	105	THALANDIA	072
CINA	016	MAN ISOLA	203	TIMOR EST	287
CIPRO	101	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	TOGO	155
CITTÀ DEL VATICANO	093	MAROCCHO	107	TOKELAU	236
CLIPPERTON	223	MARSHALL (ISOLE)	217	TONGA	162
COCOS (KEELING) ISLAND	281	MARTINICA	213	TRINIDAD E TOBAGO	120
COLOMBIA	017	MAURITANIA	141	TRISTAN DA CUNHA	229
COMORE, ISOLE	176	MAURITIUS	128	TUNISIA	075
CONGO	145	MAYOTTE	226	TURKIE	076
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	MEIUIA	231	TURKOVENISTAN	273
COOK ISOLE	237	MESSICO	046	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
COREA DEL NORD	074	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	TUVALU	193
COREA DEL SUD	084	MIDWAY ISOLE	177	UCRAINA	263
COSTA D'AVORIO	146	MOLDOVIA	265	UGANDA	132
COSTA RICA	019	MONGOLIA	110	UMM AL QAIWAIN	244
CROAZIA	261	MONTENEGRO	290	UNGHERIA	077
CUBA	020	MONTserrat	208	URUGUAY	080
CURACAO	296	MOZAMBICO	134	UZBEKISTAN	271
DANIMARCA	021	MYANMAR	083	VANUATU	121
DOMINICA	192	NAMIBIA	206	VENEZUELA	081
DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	NALRU	109	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
DUBAI	240	NEPAL	115	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
ECUADOR	024	NICARAGUA	047	VETNAM	062
EGITTO	023	NIGER	150	VAKE ISOLE	178
ERITREA	277	NIGERIA	117	VALLIS E FUTUNA	218
ESTONIA	257	NILE	205	YAVEN	042
ETIOPIA	026	NORFOLK ISLAND	285	ZAMBIA	058
FAEROER (ISOLE)	204	NORVEGIA	048	ZIMBABWE	073
FAIKLAND (ISOLE)	190	NUOVA CALEDONIA	253		
FII ISOLE	161	NUOVA ZELANDA	049		
FIIPPINE	027	OVANI	163		
FINLANDIA	028	PAESI BASSI	050		
FRANCIA	029	PAKISTAN	036		
FUJIYARAH	241	PALAU	216		
GABON	157	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279		
GAMBIA	164	PANAMA	051		
GEORGIA	267	PAPUA NUOVA GUINEA	186		

Punti da 390 a 403– TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per le novità sul trattamento integrativo intercorse nel **2025**, si rinvia all'apposito paragrafo della dispensa.

Il **punto 390** deve essere compilato con uno dei seguenti codici:

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente ma il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

La **casella 391** accoglie l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Nel **punto 392** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro il sostituto che rilascia la CU deve tener conto dei dati relativi al trattamento integrativo erogato dai precedenti sostituti. In tal caso, nei punti da 397 a 400 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 403.

Il punto 400 deve essere compilato nella sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest'ultimo abbia recuperato il trattamento integrativo; il valore indicato nel punto 400 deve essere riportato anche nel precedente punto 393.

Nel caso in cui si debba recuperare un importo precedentemente riconosciuto occorre indicare, nel punto 393, l'ammontare del predetto trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio.

Nel caso in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, occorre riportare nel punto 394 l'ammontare che sarà recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio. Infatti, si ricorda che se l'importo non spettante è maggiore di euro 60,00, il recupero avverrà in numero 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta il conguaglio.

Nel punto 395 va indicato l'importo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio, indicati nel punto 404 "trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio" della CU dell'anno precedente. Le istruzioni precisano che, relativamente al trattamento integrativo, le sezioni devono essere sempre compilate in presenza dei punti 1 e 2 a prescindere se lo stesso sia stato o meno riconosciuto dal sostituto.

Esempi di compilazione – TRATTAMENTO INTEGRATIVO

ESEMPIO 1

Lavoratore assunto il 1° gennaio 2025, con reddito da lavoro dipendente relativo al 2025 pari a 14.000 euro (non è in possesso di altre tipologie reddituali). Il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Imposta lorda pari a 3.220 euro

Detrazione di lavoro dipendente pari a 1.340 euro – 75 euro = 1.305.

Giorni di detrazione pari a 365

La prima condizione è soddisfatta, essendo la differenza tra imposta lorda (calcolata sul solo reddito dal lavoro dipendente) e le detrazioni ex art. 13 comma 1 del TUIR positiva.

Lavoratore avrà diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Treatmento erogato	Treatmento non erogato	Treatmento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Treatmento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Treatmento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393	394	395
1	1.200				
Codice trattamento	Treatmento erogato	Treatmento non erogato	Treatmento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

Nel caso in cui il trattamento integrativo non fosse erogato, anche se spettante, la compilazione della CU 2025 sarà la seguente.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Treatmento erogato	Treatmento non erogato	Treatmento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Treatmento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Treatmento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393	394	395
2		1.200			
Codice trattamento	Treatmento erogato	Treatmento non erogato	Treatmento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

Invece, nell'ipotesi in cui il trattamento erogato fosse pari a 600 euro, a fronte di uno spettante di circa 1.200 euro, la compilazione della CU 2026 avverrebbe come segue.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390 1	391 600	392 600	393	394	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

ESEMPIO 2

Lavoratore, assunto ad agosto 2023, con reddito da lavoro dipendente relativo al 2025 pari a 13.000 euro (non è in possesso di altre tipologie reddituali) che, a causa di un premio a dicembre 2025, arriva ad euro 16.000. Siccome la somma delle detrazioni è di ammontare superiore all'imposta lorda, non vi sono le condizioni per riconoscere il trattamento integrativo. Tuttavia, da gennaio a novembre 2025, il trattamento integrativo è stato riconosciuto per un ammontare pari a 1.098.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390 2	391	392	393 137,25	394 960,75	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

Siccome l'importo da recuperare è maggiore di 60 euro l'importo sarà trattenuto in 8 rate dopo le operazioni di conguaglio.

Sezione “dati fiscali” - previdenza complementare (punti da 411 a 427)

Premessa alla compilazione dei punti da 411 a 427

Le istruzioni della CU 2024 stabiliscono che, da quest'anno, dovranno essere riportati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui ai al regolamento (UE) 2019/1238. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 114 del 3 agosto 2022 la contribuzione ai predetti sottoconti è assoggettata ai medesimi criteri previsti dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Punto 411 – Previdenza Complementare

Nell'ipotesi in cui il sostituto abbia versato contributi ad una forma di previdenza complementare o individuale, come pure nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza, deve essere compilato il **Punto 411 “Previdenza complementare”** richiedente l'indicazione del codice identificativo del regime di deducibilità della contribuzione versata.

Più precisamente, il **punto 411** dovrà essere compilato quando:

- il sostituto ha versato **contributi** presso una forma di previdenza complementare o individuale;
- il sostituto ha tenuto conto dei **contributi versati direttamente dal contribuente** ad una forma di previdenza.

La compilazione di tale punto va pertanto effettuata esclusivamente nelle Certificazioni dei soggetti per i quali il sostituto d'imposta ha provveduto a versare a gestire, anche in fase di conguaglio, i contributi alla previdenza complementare (che possono essere stati versati anche direttamente dal sostituto), al fine di evidenziarne la relativa disciplina fiscale. Resta, pertanto, inteso che il **punto 411** non deve essere compilato in presenza di soggetti che non sono interessati da versamenti di contributi a fondi pensione (per il tramite del datore di lavoro o direttamente effettuati dai sostituiti ma gestiti anche in sede di conguaglio da parte del datore di lavoro); rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo:

- i dipendenti che hanno optato per lasciare il TFR in azienda e che non sono iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare;
- i collaboratori coordinati e continuativi e gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sempreché si ritiene, questi ultimi non abbiano richiesto al sostituto di tener conto in sede di conguaglio dei versamenti direttamente effettuati ad una forma di previdenza complementare;
- i pensionati.

I codici che possono essere indicati nel **punto 411** sono sempre gli stessi degli anni precedenti, ad eccezione del codice 4 che è stato eliminato e si riferiscono sempre alle medesime ipotesi.

In presenza, dunque, di effettiva iscrizione del dipendente a un fondo pensione negoziale o individuale, con versamento di soli contributi, nel punto in commento deve essere indicato uno dei seguenti codici alternativi tra loro:

COD. "1", per i lavoratori per i quali in base all'art. 8 comma 4 del D.L.vo 252/2005 è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5.164,57, nonché in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 114 del 3 agosto 2022. È la **condizione di carattere generale o "standard"** riferita indistintamente ai nuovi e ai vecchi iscritti a forme di previdenza complementare. Con la riforma della previdenza complementare tali soggetti rientrano nella regola generale che prevede la deducibilità della contribuzione entro l'unico limite annuo di euro 5.164,57 e pertanto è necessario identificarli con un apposito codice. Si ritiene utile rammentare che per tale categoria di lavoratori vige un regime transitorio per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni. Infatti, in base all'art. 23 comma 7:

- ai montanti delle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31.12.2006 si applica il regime vigente al 31.12.2006;
- sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 è concessa la facoltà di scegliere per il nuovo regime di tassazione con aliquota fissa del 15%;
- sui montanti delle prestazioni pensionistiche maturate dall'1.1.2007 i lavoratori possono sempre richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale applicando il regime tributario vigente al 31.12.2006.

COD. "2", per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo **squilibrio finanziario** ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L'art. 20 c. 7 del D.L.vo 252/2005 prevede espressamente che le forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, già state destinatarie del decreto ministeriale di accertamento della situazione di squilibrio finanziario possono continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ciò significa che per i contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente al 1° gennaio 2007 il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. In altre parole, la riforma della previdenza complementare ha confermato per le predette forme pensionistiche la deducibilità integrale della contribuzione versata senza alcun limite. Ai fini della deducibilità delle contribuzioni dal reddito di lavoro dipendente, non trova dunque applicazione la disposizione che subordina la deducibilità delle contribuzioni al rispetto del limite annuo pari a euro 5.164,57. Si rammenta che appartengono a questa seconda categoria di fondi pensione i dirigenti delle aziende del commercio iscritti, come noto, obbligatoriamente al Fondo Mario Negri, nonché i lavoratori dei giornali quotidiani iscritti al Fondo Fiorenzo Casella.

COD. "3", per i **lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007** (data di entrata in vigore del D.L.vo 252/05) per i quali ai sensi dell'art. 8 c. 6 è prevista la possibilità di dedurre dopo il 5° anno di partecipazione a previdenza complementare una quota di contribuzione maggiore rispetto al limite annuale di 5.164,57.

La necessità di identificare i lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007, deriva dalla disposizione di cui all'art. 8 c. 6 che prevede in loro favore, la possibilità di dedurre nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, una quota di contribuzione anche superiore al tetto di 5.164,57. La quota di contributi che questi lavoratori potranno dedurre a partire dal 6° anno di partecipazione a forma di previdenza complementare in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 è pari alla differenza positiva tra l'importo fisso di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Si tratta, in pratica, di un plafond di deducibilità, differenziato per ciascun lavoratore in base alla contribuzione individualmente versata nei primi 5 anni. Tale plafond potrà essere "speso" in un arco temporale di vent'anni compreso nel periodo che va dal 6° al 25° anno di partecipazione a forme di previdenza complementare. Questa "dote" personale non potrà essere dedotta subito. La legge individua, infatti, un ulteriore limite annuale pari a 2.582,29. Ciò equivale a dire che dopo 5 anni di partecipazione a previdenza complementare, un lavoratore di prima occupazione potrà dedurre contributi per un ammontare complessivo che annualmente non può superare la soglia di 7.746,86 (5.164,57 + 2.582,29). Per quanto ovvio, si ritiene utile ricordare che questa agevolazione fiscale, tesa ad incentivare i giovani di prima occupazione ad iscriversi a previdenza complementare, si concretizzerà, solo se il lavoratore avrà modo di versare, a partire dal 6° anno, una quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57.

ESEMPIO

1° anno: 3.000; 2° anno: 3.300; 3° anno: 3.500; 4° anno: 3.700; 5° anno: 4.000 Contributi versati e dedotti:

17.500

Plafond contributi eccedenti deducibili: 8.322,85 (25.822,85 – 17.500)

Contributi versati nel 6° anno (1° anno succ. al 5°): 6.000

Eccedenza limite di 5.164,57: 835,43 (6.000 – 5.164,57).

Eccedenza deducibile: 835,43 (< 2.582,29)

Quota residua deducibile: 7.487,42 (8.322,85 – 835,43)

Al punto 412 andrà indicato l'importo del TFR destinato al fondo.

Le istruzioni precisano che qualora nel corso dell'anno si siano verificate in capo al percipiente più situazioni riconducibili a diversi codici, il sostituto dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione compilando più volte i campi interessati.

Contemporanea iscrizione a fondi di squilibrio e ad altre forme di previdenza complementare

E' importante rammentare quanto precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007 a proposito della quota massima deducibile in caso di iscrizione del lavoratore nel periodo d'imposta ad fondi di previdenza complementare per i quali sia diverso il regime di deducibilità della contribuzione. L'ultimo capoverso del paragrafo 2.7 della citata circolare chiarisce infatti che in caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario ed ad altre forme di previdenza complementare la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati a questi ultimi fondi è possibile nel limite della differenza, se positiva, tra euro 5.164,57 e i contributi versati ai citati fondi in squilibrio finanziario.

Punto 412 - Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e dei premi (diversi dal TFR), ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati al finanziamento della previdenza complementare e individuale di cui all'articolo 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR che hanno trovato deducibilità nell'ambito dei redditi di cui ai **punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13** della certificazione **CU 2026**.



Come specificato nelle istruzioni, nel caso di lavoratori di prima occupazione l'ammontare dei contributi dedotti da indicare in tale punto non può superare il limite di 5.164,57 euro.

Limite di deducibilità della contribuzione versata a previdenza complementare - Sui contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro (sia volontariamente, sia in base a contratti o accordi collettivi) il D.L.vo 252/2005 di riforma della previdenza complementare ha stabilito all'art. 8 c. 4 un unico limite di deducibilità pari a euro 5.164,57 annui. In pratica sono stati soppressi definitivamente gli altri precedenti 2 limiti, quello in percentuale (12%) del reddito complessivo e quello pari al doppio del TFR smobilizzato e, soprattutto, quel criterio penalizzante che prevedeva l'applicazione del minore dei tre limiti. In termini operativi, la riduzione del numero dei limiti di deducibilità, da tre a uno solo, semplifica notevolmente il comportamento amministrativo del datore di lavoro che dall'1.1.2007 opererà nel seguente modo:

- includerà il contributo a proprio carico tra gli elementi che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente;
- valuterà la capienza del contributo datore di lavoro + lavoratore rispetto al limite massimo di 5.164,57.
- provvederà a dedurre integralmente i contributi complessivamente trattenuti qualora risultino inferiori al limite massimo;
- provvederà a dedurre la quota di contribuzione fino al raggiungimento del limite e ad includere nel reddito la quota eccedente, qualora nel mese la contribuzione dovesse superare il limite massimo;
- continuerà, nei mesi successivi, a far concorrere alla formazione del reddito i contributi eccedenti il limite di 5.164,57;
- nell'ipotesi di conguaglio complessivo, dovrà verificare attraverso la CU l'esistenza di eventuale altra contribuzione versata alla previdenza complementare nel corso di precedenti rapporti al fine di valutare il rispetto della soglia di deducibilità di 5.164,57.

Comunicazione al sostituto d'imposta della presenza di altri redditi – Con la riforma della previdenza complementare che ha soppresso, ai fini della deducibilità della contribuzione versata ai fondi pensione, i precedenti limiti del 12% sul reddito complessivo nonché quello del doppio del TFR, l'eventuale comunicazione del lavoratore dell'ammontare di altri redditi ai fini del riconoscimento di un più preciso importo delle detrazioni d'imposta spettanti, di cui all'art. 12 e 13 del Tuir, non ha più alcuna rilevanza sulla deducibilità della contribuzione ai fondi pensione il cui limite è generalmente fissato nella misura annua di euro 5.164,57.

Annotazioni correlate al punto 412

Come precisato dalle istruzioni, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CU non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

Questa nuova annotazione è utile al fine di avvertire il dipendente, o l'eventuale sostituto successivo, della necessità di effettuare il conguaglio, al fine di verificare il superamento dei limiti di deducibilità annuali, in presenza di più certificazioni CU.

Dalla lettura delle istruzioni, pertanto, sembra che il sostituto debba procedere alla compilazione dell'annotazione CC, ogni qualvolta si trovi in presenza di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, con compilazione dei punti interessati dalla previdenza complementare, senza che vi sia necessità che sia al corrente di altri rapporti di lavoro intercorsi dal dipendente.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CC	In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme.

ATTENZIONE

Le istruzioni precisano che l'importo dei contributi alle forme pensionistiche complementari versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel presente punto.

Punto 413 - Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13

Indicare nel punto in commento l'ammontare dei contributi e premi, ivi compresi quelli versati in favore di familiari a carico per i quali il dipendente ha chiesto al sostituto il riconoscimento della deduzione, destinati alla previdenza complementare e individuale e non dedotti dal reddito di cui ai **punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13** della **CU 2026** perché eccedenti il limite di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L.vo 252/2005 (euro di 5.164,57.).

Operatività del principio di correlazione per i contributi e premi non dedotti e comunicazione al fondo da parte del lavoratore dei contributi non dedotti in fase di accumulo - In applicazione del "principio di correlazione" che prevede che ad un reddito non dedotto in fase di accumulo corrisponde, nella successiva fase di erogazione, una prestazione non tassata e viceversa, alla quota di contribuzione esuberante rispetto ai *plafond* di deducibilità previsto dall'art. 8 c. 4 del D.L.vo 252/2005 corrisponderà, in occasione della corresponsione della rendita pensionistica, una quota di detta rendita esente da tassazione. Perché tutto ciò possa avere pratico riscontro, il contribuente dovrà farsi carico di comunicare al fondo pensione, **entro il 30 Settembre dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'importo dei contributi e premi complessivamente non dedotti dal reddito complessivo di cui al punto in commento. Può essere utile rammentare che non presenta controindicazioni l'ipotesi in cui il dipendente chieda al proprio sostituto d'imposta di non riconoscere la deduzione spettante a fronte di contributi versati con prelievo in busta paga. In tal modo il dipendente si garantirebbe – un domani – la tassazione della prestazione alimentata dal solo TFR.

Punto 415 – Data iscrizione al fondo

Nel **punto 415** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Le istruzioni della **CU 2026** segnalano che, con riferimento ai finanziamenti ai sottoconti italiani (PEPP), occorre indicare in questa casella la data di apertura del sottoconto italiano.

Le modalità di compilazione dei punti compresi nella sezione in commento devono essere seguite anche con riferimento al finanziamento dei sottoconti Italiani (PEPP).

Punto 416 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Versati nell'anno

Nel **punto 416** della **CU 2026** deve essere indicato, per i lavoratori con prima occupazione dal 1° gennaio 2007 (cioè per coloro che iniziano a lavorare per la prima volta dopo l'1/01/2007 e che pertanto non sono conosciuti da alcuna forma di previdenza obbligatoria prima di tale data), l'ammontare complessivo dei contributi versati **nell'anno 2025** (quota datore di lavoro e quota lavoratore) a forme pensionistiche complementari.

In tale punto occorrerà indicare anche l'ammontare dei contributi versati ai sottoconti italiani di cui al D.Lgs. n. 214 del 2022.

Punto 417 – Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13

Nel **punto 417 del CU 2025** deve essere indicato l'importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari nonché di finanziamento ai sottoconti italiani (PEPP). Tale importo è già ricompreso nel punto 416.

Il **punto 418**, al pari del **punto 415** “Data iscrizione al fondo”, viene utilizzato per gestire la normativa transitoria di cui

Punto 418 - Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Importo totale

dall'art. 8, comma 6 D.Lgs. 252/2005 (riforma previdenza complementare) e dunque presuppone che i sostituti d'imposta saranno coinvolti nell'attribuzione ai lavoratori di prima occupazione dell'eventuale surplus di deducibilità fiscale spettante, a partire dal 6° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il punto in questione richiede l'indicazione dell'importo complessivo dei contributi, relativi ai lavoratori di prima occupazione dall'1.1.2007, dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio (quota datore di lavoro e quota lavoratore).

Coerentemente con quanto affermato, le istruzioni precisano che il punto in commento deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Regime fiscale previsto per i lavoratori di prima occupazione (successivi al 01.01.2006)

Il **punto 418** evidenzierà incrementandosi di anno in anno l'ammontare dei contributi progressivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione al fondo.

La corretta gestione della deduzione per i lavoratori di prima occupazione dovrebbe comportare:

- il conteggio dell'ammontare complessivo dei contributi e premi versati nel primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica complementare;
- il calcolo del differenziale (se positivo) tra l'importo di 25.882,85 euro (deduzione massima di cui un soggetto avrebbe potuto fruire nei primi 5 anni di partecipazione) e l'ammontare complessivo dei contributi o premi effettivamente dedotti nel medesimo quinquennio;
- la possibilità nei 20 anni successivi al primo quinquennio di partecipazione alla forma pensionistica di dedurre nel limite annuale di 5.164,57 + 2.582,29 i contributi versati. A fronte di contributi dedotti eccedenti l'importo di 5.164,57 euro occorrerà conseguentemente ridurre il differenziale positivo precedentemente calcolato per determinare il differenziale positivo residuo da utilizzare eventualmente per gli anni ancora utili del ventennio.

Punto 419- Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione - Differenziale

Il **punto 419** risponde al meccanismo di ulteriore deduzione previsto per i dipendenti di nuova occupazione dal 1° gennaio 2007, per i quali è prevista la speciale deduzione di cui abbiamo già parlato nel commento del precedente punto 147. La compilazione prevede che all'interno del punto venga inserito il differenziale tra il massimale di 25.882,85 e i contributi effettivamente dedotti nei primi 5 anni di iscrizione a previdenza complementare. L'ammontare in discorso deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Le istruzioni della CU prevedono che nell'ipotesi in cui sia stato totalmente dedotto il differenziale di extradeducibilità previsto per i lavoratori di prima occupazione (punto 419), è possibile non compilare i punti da 416 a 420.

Punto 420 – Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione – Anni residui

Nel **punto 420** va indicato il numero degli anni residui nei quali i lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, potranno usufruire della maggiore deduzione prevista dall'art. 8, c. 6 del D.Lgs. 252/2005.

Punto 421 – contributi previdenza complementare per i familiari a carico - Versati

Nel **punto 421** va indicato l'intero importo dei contributi e dei premi complessivamente versati a finanziamento della previdenza complementare in favore dei familiari a carico. Il valore in questione, entro l'unico limite di deducibilità euro 5.164,57, ha già trovato esposizione nei precedenti **punti 412 e 413** della certificazione **CU 2026**.

Punti 422 e 423 - contributi Previdenza complementare per i familiari a carico – Dedotti/Non dedotti

Nel nuovo **punto 422**, deve essere indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale è stata riconosciuta la deduzione in quanto escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel **punto 412**.

Invece, nel **punto 423** va indicato l'importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico per il quale non è stata riconosciuta la deduzione in quanto non è escluso dai redditi di lavoro dipendente già compreso nel **punto 413**.

I suddetti punti sostituiscono le informazioni da indicare tramite l'annotazione recante codice **AS**, che per tali motivi è stata eliminata.

Punto 424 – contributi previdenza complementare per i familiari a carico – codice fiscale del familiare a carico

In questo punto deve essere riportato, il codice fiscale di ciascun familiare a carico per il quale sono stati effettuati versamenti di premi e contributi.

Punti da 425 a 427 – identificativo del fondo – codice fiscale

In questi punti occorre riportare il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuata la contribuzione.

Sezione “dati fiscali” - oneri deducibili (punti da 431 a 444)

Il gruppo di punti “ONERI DEDUCIBILI” è destinato, a partire dallo scorso anno, ad accogliere il dettaglio degli oneri dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che lo scorso anno trovava esposizione nell’annotazione AR. La stessa annotazione è ora utilizzata per indicare che gli oneri in questione non possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi.

In linea generale la sezione va compilata come segue:

- nei punti 432, 434 e 436 va indicato il codice onere deducibile come desunto dalla nuova tabella L, al momento non disponibile (dalle specifiche tecniche si evince che i codici sono 1, 2 e da 4 a 11);
- nei punti 433, 435 e 437 va riportato il relativo importo;
- la somma di tali ultimi punti (di tutti i moduli) deve essere pari al totale oneri esclusi dai redditi di cui al punto 431; da tale ultima indicazione, si dovrebbe pertanto dedurre che il criterio di esposizione di tali oneri coincide con quanto effettivamente dedotto dal sostituto anche in applicazione di eventuali limiti di legge.

Le istruzioni precisano che gli stessi devono essere indicati al netto della quota rimborsata dal sostituto che rilascia la CU o da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede di operazioni di conguaglio. L’Agenzia chiarisce che per la corretta compilazione dei presenti punti, vanno considerati i soli rimborsi degli oneri che non sono stati assoggettati a tassazione.

Particolarmente interessante è la casella n. 438 in cui va indicato l’ammontare complessivo delle somme restituite di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147.

Nello specifico trattasi delle somme restituite al soggetto erogatore assoggettate a tassazione in anni precedenti.

L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi.

Di seguito il dettaglio delle regole di compilazione dei singoli punti.

ATTENZIONE: le istruzioni precisano che i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizione di legge, a norma dell’art. 51, comma 2 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, l’indicazione di tali somme deve essere riportata soltanto nella sezione relativa ai dati previdenziali.

Nella sezione degli oneri deducibili devono essere, invece, indicati i contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza; ciò si verifica, ad esempio, nei casi di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di riscatto degli stessi.

Punto 431 – Totale oneri deducibili sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13

Indicare nel punto in commento l’ammontare complessivo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR sostenuti dal percipiente tanto in forma indiretta (per il tramite del sostituto d’imposta), quanto in forma diretta (sempre che il sostituto abbia accolto positivamente la richiesta del percipiente di tenerli nel debito conto in sede di conguaglio) nel corso dell’anno d’imposta al netto delle franchigie e nei limiti dei massimali previsti dalla legge ad eccezione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al precedente **punto 412**, il cui regime di deducibilità è definito dall’articolo 10 comma 1, lett. e-bis) del TUIR. Come già precisato in precedenza, tali oneri hanno abbattuto i redditi del percipiente di cui ai precedenti **punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13** della certificazione **CU 2026**. In detto ammontare sono, altresì, ricompresi gli oneri deducibili per spese sanitarie di cui all’articolo 10, comma 1, lett. b) del TUIR erogate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi e regolamenti aziendali che costituiscono reddito per il lavoratore, ma per i quali il medesimo datore, nella sua veste di sostituto d’imposta, ha provveduto successivamente, a norma dell’articolo 51, comma 2, lett. h), a dedurre dal reddito del lavoratore. Sono, infine, ricompresi in tale punto le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme.

Oneri deducibili di cui il sostituto d’imposta può tener conto con riferimento ai redditi prodotti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – Sempre in tema di oneri deducibili appare utile segnalare le particolari disposizioni dettate dall’articolo 24, comma 2 del TUIR secondo cui dal reddito complessivo risultano deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR. Conseguentemente il sostituto d’imposta, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, potrà tener conto soltanto degli oneri appena citati.

Comunicazione al sostituto d’imposta della presenza di altri redditi – Il percipiente che presume di conseguire altri redditi, oltre quelli erogati dal proprio sostituto, può comunicare a quest’ultimo l’ammontare dei medesimi affinché ne possa tener conto ai fini dell’attribuzione delle deduzioni di cui all’articolo 10 del TUIR diverse da quelle di cui al medesimo articolo, comma 1, lett. e bis) (è il caso ad, esempio, dei Contributi per i paesi in via di sviluppo deducibili in misura non superiore al 2% del reddito complessivo). Conseguentemente, ai fini che qui interessano (vale a dire il riconoscimento della deduzione avendo a riferimento il reddito complessivo del percipiente), il sostituto d’imposta perverrà alla determinazione del reddito complessivo sommando ai redditi da lui erogati, ciò che il percipiente, a titolo

di altri redditi, gli ha comunicato. Quanto sopra comporterà per il sostituto l'obbligo di dar conto, nell'ambito dello spazio riservato alle annotazioni della certificazione **CU 2026** degli altri redditi comunicati dal percipiente (**vedi codice AO con annotazione opportunamente integrata del riferimento alla deduzione di cui all'art. 10 del TUIR**).

Annotazioni correlate al punto 431

Oneri deducibili - Il sostituto è tenuto a comunicare al percipiente che gli importi predetti non devono essere riportati nell'eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AR	Tali importi non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

Presenza di altri redditi – Il sostituto, in presenza di altri redditi comunicati dal lavoratore, dovrà tenerne conto anche ai fini dell'attribuzione degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir. In tale ipotesi il sostituto riporterà nello spazio delle annotazioni i dati relativi agli altri redditi certificati integrando l'annotazione di cui al cod. "**AO**" con il riferimento alla deduzione di cui all'art. 10 del Tuir.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo della deduzione di cui all'art. 10 del Tuir e delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...)

Per finalità di trasparenza, il sostituto d'imposta dovrà esplicitare nei punti da **432 a 437** ogni singolo onere, tramite l'indicazione del relativo codice prelevabile dalle istruzioni.

Nei successivi **punti 433, 435 e 437** va indicato l'importo dell'onere deducibile relativo al codice riportato nei precedenti punti. Il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi.

Di seguito la tabella presente in calce alle istruzioni della **Certificazione Unica 2026**.

TABELLA L - ONERI DEDUCIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
1	Contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza
2	Assegni periodici corrisposti al coniuge
3	Contributi per gli addetti domestici e familiari
4	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
5	Spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità
6	Contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale
7	Contributi, donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
9	Erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali
10	Somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel 2025 sono state restituite al soggetto erogatore
21	Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione modale e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.
21	Canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione
21	Indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti per usi diversi da quello di abitazione
21	Erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del patrocinio a spese dello Stato
21	Somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge
21	Il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedure di adozione di minori stranieri

TABELLA N - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	8	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo conguagliati a seguito di comunicazione effettuata in base a quanto stabilito dal comma 2 articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973
3	Indennità erogate dall'INAIL	9	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto
4	Indennità erogate dall'INPS	11	Altro
5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)		

Punti da 438 ("somme restituite nell'anno") a 439 ("residuo anno precedente")

Per i punti 438 e 439 si prevede che:

- **Punto 438 "somme restituite nell'anno"**: va indicato l'ammontare complessivo delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR **nell'anno 2025**;
- **Punto 439 "residuo anno precedente"**: va indicato l'ammontare delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato possibile dedurre in anni precedenti.

Punto 440 - Somme restituite dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5

In questo punto va indicato il totale delle somme restituite di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti **1, 2, 3, 4 e 5** e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d'imposta successivi. Il sostituto potrebbe anche richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle annotazioni (**cod. CG**), il sostituto deve specificare che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

Visto che le specifiche tecniche prevedono che detto ultimo punto 440 non può essere superiore ai predetti nuovi punti 438 e 439, si può ipotizzare che detti ultimi punti siano destinati a dettagliare gli importi complessivi delle somme in questione suddiviso tra:

- somme restituite nel 2025 e non dedotte;
- somme restituite prima del 2025 e non dedotte.

Annotazioni correlate al punto 440

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CG	Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi ovvero chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente.

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DEI PUNTI 441, 442, 443 e 444

I punti 441, 442, 443 e 444 riguardano, come vedremo a breve, i contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali.

Limite alla deducibilità – Detti contributi non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Tuir per un importo non superiore complessivamente ad euro **3.615,20**. Ai fini della compilazione, nel punto in commento va riportato l'intero ammontare ancorché superiore al predetto limite di 3.615,20 euro. Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i contributi versati al **FASI** (Fondo di assistenza sanitaria integrativa) per i dirigenti di aziende industriali ovvero **al Fondo Besusso** per i dirigenti del settore commercio o ancora al **QUAS** per i quadri sempre del settore commercio o ancora i contributi a carico azienda versati al **Fondo EST** in attuazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del Terziario e del Turismo.

FASI con riferimento ai dirigenti in servizio – Con riguardo al FASI, la circolare ministeriale n. 55/E del 4 Marzo 1999, ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite (nel caso di specie 3.615,20 euro), non devono essere computate le contribuzioni a carico del datore di lavoro dovute, in funzione del numero dei dirigenti in forza presso ciascuna azienda, per l'assistenza ai dirigenti in pensione. Pertanto, detto contributo ancorché rientrante nel versamento complessivo operato dal datore di lavoro non dovrà esser ricompreso nella certificazione riferita ai dirigenti in servizio e, dunque, in occasione della compilazione del punto in commento. **FASI con riferimento ai dirigenti in pensione** – Sempre in tema di contribuzioni destinate al FASI la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 78/E del 28 Maggio 2004 ha precisato che non risulta possibile estendere ai dirigenti in pensione il medesimo regime di deducibilità accordato, ai sensi del già citato articolo 51, comma 2 lett. a) del TUIR, ai dirigenti pensione che abbiano deciso di iscriversi o di mantenere, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscrizione al FASI medesimo. Quanto sopra per quel particolare meccanismo di finanziamento della gestione dei dirigenti pensionati previsto dallo statuto del FASI, che vuole la misura di detto contributo in relazione al numero dei dirigenti in servizio e, dunque, a prescindere, dalla circostanza che ex dirigenti del datore di lavoro abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione al fondo medesimo, che non permette di individuare un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato.

Punto 441- Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito

In questo punto bisogna riportare i contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (**cod. AU**) bisogna specificare che non può essere presentata la dichiarazione per valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi.

Le istruzioni precisano che l'importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata, non deve essere riportato nel punto in commento.

Punto 442 – Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito

Nel **punto 442** vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito, versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, eccedenti il limite di deducibilità di euro 3.615,20.

Nelle annotazioni (**cod. AU**) bisogna specificare la quota di contributi che, essendo superiore ad euro 3.615,20 ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate, potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni precisano che per il calcolo della suddetta proporzione è necessario considerare anche i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito e che sono riportati nei punti 575 e 595. Nel caso in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, in tale punto va indicato l'ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente. Quindi le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Ovviamente, di ciò bisognerà riportare nelle annotazioni (**cod. AU**) questa circostanza.

Le istruzioni impongono al sostituto di riportare nelle annotazioni (**cod. CH**), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all'ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile.

Annotazioni correlate al punto 442

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20; tale quota è pari a euro ...". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".
CH	Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato, non dedotti in quanto superiore all'ammontare del premio agevolabile, importo (...).

Punto 443 – codice fiscale degli enti o casse

In questo punto occorre riportare il codice fiscale dell'ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituto ha versato contributi per assistenza sanitaria.

Punto 444 – Assicurazioni sanitarie

Questo punto va barrato in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituto i cui premi concorrono a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione.

Nell'annotazione (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Annotazioni correlate al punto 444

Assicurazioni sanitarie - Nello spazio riservato alle annotazioni, il sostituto d'imposta è, tuttavia, tenuto a comunicare al sostituto che può esser presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta a seguito di eventuali rimborsi di spese sanitarie correlate al pagamento delle assicurazioni sanitarie in questione. Ciò, ovviamente, in considerazione del fatto che i premi ad esse riferiti hanno concorso alla formazione del reddito di cui al **punto 1** della certificazione **CU 2026**.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate

Sezione “dati fiscali - altri dati” (punti dal 449 al 480)

Il nuovo punto 449 Reddito di riferimento

Premessa alla compilazione del nuovo punto 449

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 4/e del 2025 ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento) si tiene conto anche dei redditi assoggettati a **cedolare secca**, dei **redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario** per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e **delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance)** dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **assoggettate a imposta sostitutiva**, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Punti da 449 – Reddito di riferimento

Dal 2026 è presente, nel modello CU, il punto 449 nel quale occorre riportare la somma dei redditi indicati ai punti 1, 2, 3, 4 5, 13, 652 della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, al punto 8 della Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nella ipotesi di tassazione ordinaria e ai punti 19, 119, 219, 319 e 419 della Certificazione redditi - locazioni brevi. Infatti, come ricordano le istruzioni del modello, il reddito a cui fare riferimento per la determinazione delle agevolazioni fiscali è il reddito complessivo al quale vanno sommati i redditi assoggettati a cedolare secca e le somme elargite a titolo di liberalità (cd. mance) di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Nello specifico, le istruzioni chiariscono che nel predetto punto occorre riportare la somma dei redditi riportati ai punti:

CU lavoro dipendente e assimilati

- 1 “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato”;
- 2 “Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato”;
- 3 “Redditi da pensione”;
- 4 “Altri redditi assimilati”;
- 5 “Assegni periodi corrisposti dal coniuge”;
- 13 “Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche”;
- 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva”.

CU redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

- 8 “Imponibili”.

CU redditi – locazioni brevi

- 19, 119, 219, 319, 419 “Importo corrispettivo”.

Esempio

Supponiamo che il dipendente Giuseppe Rossi abbia percepito, dall’azienda “Ristorante Luna Blu”:

- Redditi di lavoro a tempo determinato pari a 3.500 euro;
- Redditi di lavoro a tempo indeterminato pari a 14.750 euro;
- Mance assoggettate ad imposta sostitutiva pari ad euro 1.500.

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati	
1 14.500	2 3.500	3	4	
Reddito settore turistico	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Mance assoggettate ad imposta ordinaria
651 18.000	652 1.500	653 75	654	655

Per completezza, si segnala che il dipendente ha percepito anche la somma aggiuntiva pari ad euro: 936 (19.500*4,8/100).

Il punto 449 sarà così compilato:

Reddito di riferimento
449 19.500

Esempio II

Il dipendente Antonio Verdi, operaio metalmeccanico ha percepito, dall'azienda:

- Redditi di lavoro dipendente a tempo indeterminato pari ad euro 15.000;
- Redditi di lavoro autonomo pari a 1.500 euro. Il lavoratore, infatti, ha una passione per l'informatica e ha gestito autonomamente la creazione del sito internet dell'azienda, che gli ha riconosciuto un compenso in qualità di lavoro autonomo occasionale.

Per completezza, si segnala che il dipendente ha percepito anche la somma aggiuntiva pari ad euro: 720 (15.000*4,8/100).

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
1 15.000	2	3	4

Imponibile
8 1.500

Il punto 449 sarà così compilato:

Reddito di riferimento
449 16.500

- REDDITO FRONTALIERI

Punti da 451 a 454 – Frontalieri svizzeri

Nei punti da 451 a 454 riportare l'abbattimento fino a un massimo del 20 per cento in base a quanto previsto dal predetto accordo, relativo alle ritenute, alle addizionali regionali, all'addizionale comunale e all'acconto dell'addizionale comunale, di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero.

Punti da 455 a 456 – reddito frontalieri

Nei punti in commento va indicato l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta, in via continuativa, la propria attività in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tale importo deve essere considerato al lordo della quota esente (euro 7.500,00).

Il **punto 455** riguarda, nello specifico, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre il **punto 456** quelli a tempo determinato.

Punto 457 – pensione orfani non campione d'Italia

Nel **punto 457** occorre indicare l'importo delle pensioni percepite dagli orfani residenti in comuni diversi da Campione d'Italia al lordo della quota esente.

- NUMERO GIORNI MARITTIMI**Punto 458 – numero giorni marittimi**

Nel **punto 458** occorre riportare il numero complessivo di giorni per i quali spetta il credito d'imposta, per il personale marittimo imbarcato.

- ALTRI REDDITI**Punto 459 – altri redditi**

In casella, al pari dell'anno precedente, occorre indicare l'importo degli ulteriori redditi, diversi da quelli certificati nei punti 1, 3, 4 e 5, che il percipiente abbia comunicato al sostituto d'imposta ai fini della corretta applicazione delle detrazioni di cui ai punti **362, 367 e 368 e 369**.

- PERIODO DI PENSIONE**Punto 461 - periodo di pensione**

Nel **punto 461** deve essere indicato il numero complessivo dei giorni di pensione. Il dato, che assume rilievo solo ai fini statistici, è diretto a conoscere il periodo di effettivo pensionamento e potrebbe quindi non coincidere con il numero di giorni compresi nel periodo di pensione, indicati nel punto 7, per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13 comma 3 del TUIR.

-REDDITI ESENTI**Punto 462 - redditi esenti – codice**

Per la compilazione del **punto 462** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

2- -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 79, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020 n. 122;

4- -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;

6 - -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

8 - -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;

13- -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

14- -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (10% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

15- -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre

2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022.

16 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023;

17 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

Punto 463 - redditi esenti – ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 462.

Punto 464 - redditi esenti – codice

Nel punto 464 bisogna inserire uno dei seguenti codici:

21- nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;

22- nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;

23 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);

24 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;

25 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS;

26 – nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all'art. 12-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.

27 - nel caso di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Si precisa che in base all'articolo 8 del citato decreto legislativo, l'assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Tuir. Per ogni soggetto, fatta eccezione per il tutore del genitore o del minore, a cui sono state erogate delle somme a titolo di assegno unico viene indicato l'importo erogato complessivamente per l'anno fiscale di riferimento. Eventuali somme arretrate riferite ad anni precedenti devono essere indicate nelle annotazioni (cod. CN).

28 - nel caso di erogazione di pensioni erogate da enti differenti da Inps, a favore delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004.

Con l'interpello n. 231 del 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le borse di studio erogate dal sostituto di imposta non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir, le stesse debbano essere esposte nel punto 465, indicando nella casella 464, il codice 23.

Esempio

Il sostituto Alfa ha erogato nel 2025 una borsa di studio esente al dipendente Mario Rossi, pari ad euro 1.000.

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
462	23	463	1.000
		464	
		465	

Punto 465 - redditi esenti – ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 464.

Premessa alla compilazione dei punti da 466 a 468

L'articolo 33 del D.L. 78/2010 ha previsto l'applicazione di un'addizionale IRPEF del 10% sui compensi o remunerazione erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore. Tale addizionale, che è stata istituita in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri di tali forme di retribuzione, viene trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti ed è

disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di IRPEF (a tal fine occorre pertanto fare riferimento alle norme ordinariamente applicabile in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso).

La circolare n. 4 del 15 febbraio 2011 ha chiarito che:

- in mancanza di una espressa definizione di “*settore finanziario*” da parte della norma in esame, questo deve essere individuato nelle banche e negli altri enti finanziari (incluse le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali);
- l’addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti con qualifica di dirigenti e dei collaboratori, inclusi i dirigenti del settore bancario e finanziario che prestano la loro attività lavorativa all’estero (in tal caso ai fini dell’applicazione dell’aliquota addizionale del 10 per cento, occorrerà tener conto della retribuzione effettiva prevista dal contratto di lavoro, a prescindere dalla retribuzione convenzionale come specificato dall’art. 51, comma 8-bis), del TUIR);
- l’eventuale importo da assoggettare al prelievo aggiuntivo va individuato a prescindere da eventuali rateazioni del premio. L’addizionale è dovuta nell’ipotesi in cui, sommando i premi che maturano nel periodo d’imposta, risulti superato il triplo della retribuzione fissa prevista per il medesimo periodo, fermo restando che l’applicazione del prelievo sarà effettuata al momento della erogazione del premio.

Trattandosi di una tassazione aggiuntiva ma distinta dall’applicazione dell’IRPEF ordinaria, l’addizionale:

- non concorre all’importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d’imposta;
- non rileva nella determinazione dell’aliquota media da applicare ai fini della tassazione separata;
- non deve essere considerata nell’imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d’imposta per l’imposta pagata all’estero.

L’addizionale può essere oggetto di compensazione sia interna che esterna.

Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, che regola il momento impositivo per la categoria del reddito di lavoro dipendente e assimilato, il prelievo deve essere operato al momento dell’erogazione della parte di premio che eccede il triplo della retribuzione fissa; tale condizione, qualora non sia riscontrabile al momento della corresponsione, andrà verificata al momento del conguaglio ed in tale sede andrà applicata l’addizionale.

Qualora i premi siano rateizzati in più periodi d’imposta, l’addizionale troverà applicazione nel momento in cui, tenuto conto delle precedenti corresponsioni, si verificherà il superamento del limite previsto dalla norma.

La parte fissa della retribuzione di riferimento sarà sempre quella contrattuale dell’anno di maturazione del premio stesso.



A partire dal 17 luglio 2011, la base imponibile dell’addizionale è formata dall’intera parte variabile della retribuzione che eccede il valore del 100% della retribuzione fissa. Pertanto, sui compensi erogati fino al 16 luglio 2011 si applicherà il contributo addizionale solo se la parte variabile liquidata supera il triplo della parte fissa della retribuzione, mentre dal 17 luglio si considererà l’eccedenza rispetto al 100% della parte fissa. Ricordiamo che il criterio è quello meramente di cassa.

Punti 466 - 468 – bonus e stock option – anno

I punti **466** e **467** vanno compilati nell’ipotesi in cui si verificano le condizioni previste dall’art. 33 del D.L. 78/2010 ossia quando il Dirigente o il Collaboratore del settore finanziario ha percepito nell’anno **2025** remunerazioni a titolo di bonus o stock option il cui ammontare è risultato superiore al 100% della retribuzione fissa.

In tale ipotesi:

- nel **punto 466** va indicato l’anno in cui ha avuto inizio l’erogazione di bonus e stock option;
- nel **punto 467** va indicato l’ammontare erogato a titolo di Bonus e Stock Option che eccede la parte fissa della retribuzione
- nel **punto 468** la relativa ritenuta operata.

Nel punto 468, nello specifico, deve essere riportato l’importo delle maggiori ritenute operate sui bonus e stock option versato con i seguenti codici tributo:1001, 1601, 1901, 1920, 1301 e 100E.

ESEMPIO

Dirigente con retribuzione fissa pari a €100.000; Bonus /Stock per €600.000, di cui:

a) erogati per €350.000 ad aprile **2025**;

b) erogati per €250.000 a ottobre **2025**.

La parte di retribuzione variabile di €350.000 corrisposta ad aprile **2025 supera di € 250.000 la parte fissa di € 100.000**

Limite pari alla parte fissa = 100

Eccedenza = 250 (350-100)

La parte di retribuzione variabile di €250.000 corrisposta ad ottobre **2025 supera di € 150.000 la parte fissa di €100.000**

Limite pari alla parte fissa = 100

Eccedenza = 150 (250 – 100)

anno	eccedenza
466 2025	467 400.000

Secondo quanto precisato nelle istruzioni, nel **p. 467** va indicato: **€ 400.000**. Nel precedente **p. 466** “anno” va indicato **“2025”** ossia l’anno in cui ha avuto inizio l’erogazione dei Bonus.

Nel **punto 468** occorre indicare la relativa ritenuta.

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO (PUNTI 469 - 471)

Punto 469 - INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO - Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28/2

Indicare nel punto in commento l’ammontare delle ritenute che il sostituto ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (relativamente all’anno d’imposta **2025** trattasi del 28 febbraio **2026**).

Il presupposto per la compilazione del punto in commento - Come già precisato, commentando il precedente punto 21 della certificazione **CU 2026** in caso di incapacienza dei redditi del percipiente a subire il prelievo scaturente dall’esecuzione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore, per l’assolvimento del debito d’imposta, può optare, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, tra due diverse soluzioni:

- dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare la somma residua, ragion per cui il sostituto d’imposta, a prescindere dal materiale rimborso delle ritenute da parte del sostituto, effettuerà il versamento delle stesse entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- oppure autorizzare il sostituto a trattenere le ritenute ancora dovute nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare gli effetti economici delle operazioni di conguaglio (28 Febbraio). Solo il verificarsi della seconda ipotesi configura per il sostituto l’obbligo di esporre nel punto in commento il debito relativo alle imposte ancora dovute. Il predetto debito va indicato al netto degli interessi dovuti dal sostituto (0,50% in ragione di mese). Resta inteso che ove al termine del periodo d’imposta il debito in parola non risulti estinto per incapacienza delle retribuzioni a subire il prelievo ovvero per risoluzione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare al sostituto l’ammontare del debito residuo affinché quest’ultimo possa autonomamente provvedere, entro il 16 Gennaio dell’anno successivo, al relativo versamento.

Le istruzioni del modello di quest’anno prevedono il punto 469 debba essere compilato anche per indicare l’importo delle ritenute che in sede di operazione di conguaglio non sono state prelevate, relative:

- all’Irpef determinata in sede di conguaglio per le pensioni di cui all’articolo 38, comma 7 del DL n. 78/2010 prelevata, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- all’Irpef determinata in sede di conguaglio in caso di recupero dell’ulteriore detrazione di cui all’articolo, comma 6, della legge n. 207 del 2024, non più spettante prelevato a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio; qualora il recupero da effettuare sia di importo superiore a 60 euro, tale recupero è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Le istruzioni precisano che detto ammontare non deve tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio.

Esempio

Dipendente	Marco Rossi	
Rapporto dal - al	01/01/2025	31/12/2025
Reddito presunto	33.000,00 €	
Reddito mensile presunto	2.750,00 €	
ulteriore detrazione stimata	875,00 €	

mese	fiscale	detrazioni	Irpef netta	ulteriore detrazione
gen-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
feb-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
mar-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €

apr-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
mag-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
giu-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
lug-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
ago-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
set-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
ott-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
nov-25	2.750,00 €	122,99 €	486,59 €	72,92 €
totali	30.250,00 €	1.352,92 €	5.352,50 €	802,08 €

Il dipendente è stato, successivamente, promosso da impiegato a quadro e, pertanto, il suo reddito effettivo è arrivato a 41.000 euro.

In sede di conguaglio sarà, pertanto, calcolata l'ulteriore detrazione da recuperare.

CONGUAGLIO DI FINE ANNO	
REDDITO DICEMBRE 2025	41.000,00 €
DETR. LAV. DIP.	781,36 €
IRPEF DOVUTA	10.208,64 €
IRPEF GIA' VERSATA	5.352,50 €
REC. ULTERIORE DETRAZIONE	802,08 €
IRPEF CONGUAGLIO	4.856,14 €

Siccome l'ulteriore detrazione da trattenere è superiore a 60 euro occorrerà effettuare il recupero in 10 rate di pari importo.

Rata trattenuta di dicembre 2025: 80,20.

Compilazione punto 469

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	
469	721,88

Annotazioni correlate al punto 469

Incapienza della retribuzione in sede di conguaglio - Il sostituto d'imposta nello spazio riservato alle annotazioni deve tuttavia indicare che sulle somme di cui al punto in commento sono dovuti, da parte del sostituto, gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Punto 470- INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO - Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio

Va indicato l'importo dell'Irpef trattenuto dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 469 della CU dell'anno precedente.

Punto 471 - Irpef da versare all'erario da parte del dipendente

Le istruzioni **CU 2026** precisano che il punto 471 può essere compilato soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Nello specifico, va indicato l'importo dell'IRPEF che il sostituto si è impegnato a versare autonomamente.

Punto 472 - Applicazione maggiore ritenuta

Barrare il punto nell'eventualità in cui il sostituto, oltre ad applicare, su richiesta del percipiente, nel corso dei vari

periodi di paga un'aliquota maggiore (ad esempio l'aliquota marginale) rispetto a quelle progressive per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, abbia materialmente operato, sempre previo accordo con il sostituito, nei confronti di quest'ultimo una maggior tassazione come, peraltro, debitamente esplicitata nel precedente **punto 21** della certificazione **CU 2026**. Ciò significa che la richiesta circa l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a quelle ordinariamente previste nel corso dei singoli periodi di paga di per sé non crea le condizioni per la barratura del punto in commento atteso che il conguaglio di fine rapporto o di fine anno ristabilisce, per effetto dell'applicazione delle aliquote progressive per scaglioni annui di reddito, l'ordinario livello di tassazione. Qualora però l'applicazione della maggior aliquota nel corso dei vari periodi di paga dovesse produrre tanto in sede di conguaglio di fine rapporto, quanto di fine anno la formazione di un credito a favore del sostituito e il credito medesimo, sempre previo accordo tra sostituito e sostituito, non fosse oggetto di restituzione, il sostituito avrà scontato l'applicazione di una maggiore ritenuta rispetto a quella ordinariamente dovuta e conseguentemente si renderà necessaria la barratura del punto in commento.

Perché richiedere una maggiore ritenuta – Com'è facile intuire, quanto sopra descritto può scaturire dall'esigenza avvertita tanto dai lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto dai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che spesso intrattengono nel corso dell'anno d'imposta rapporti di lavoro con più committenti, di avvicinare quanto più possibile il livello di tassazione subito in corso d'anno a quello definitivamente applicabile in sede di conguaglio riassuntivo (o di dichiarazione dei redditi) e ciò all'evidente fine di evitare conguagli a debito eccessivamente onerosi per i quali le retribuzioni potrebbero addirittura risultare incapienti a subire il prelievo. In tal senso la mancata restituzione del credito permetterebbe al sostituito di attenuare se non addirittura di evitare il verificarsi delle conseguenze testé paventate.

Punto 473– Casi particolari

Tale campo restringe a tre le situazioni particolari per le quali occorre indicare appositi codici:

- 1 il **cod. A** qualora in applicazione dell'art 11, c. 2 del Tuir alla formazione del reddito abbiano concorso soltanto:
 - redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500 goduti per l'intero anno;
 - redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92;
 - reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Ricorrendo tale ipotesi l'imposta non è dovuta.
- 2 il **cod. B**, in caso di riconoscimento della detrazione minima di euro **1.380** prevista per i **rapporti di lavoro a tempo determinato** da parte dell'art. 13, comma 1, lett. a) del Tuir. Si ritiene che il codice B debba essere indicato a prescindere che la detrazione minima sia stata riconosciuta interamente o che sia stata raggugliata al periodo di lavoro.

Premessa al punto 474

Le **istruzioni del modello 2026** ricordano che l'articolo 1, comma 16 della legge n. 213 del 2023, ha previsto una nuova deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del Tuir, limitatamente al periodo d'imposta 2024, innalzando a 1.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit: il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L'Agenzia ricorda, inoltre, che anche per quest'anno tra i fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti sono inclusi anche le somme erogate o rimborsate da parte del datore di lavoro, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Da quest'anno sono inoltre inclusi tra i fringe benefit le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Punto 474 – Erogazioni in natura – Art. 51 comma 3 TUIR

Nel punto **474** deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in **natura ex art. 51 comma 3 del TUIR**, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se d'importo non superiore o uguale a euro 1.000.

Le istruzioni precisano, inoltre, che nel caso in cui il valore dei beni superi il valore di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Il punto in commento ha fatto sì che venisse eliminata l'annotazione AH.

Esempio 1

Il lavoratore Alfa, con un reddito da lavoro dipendente pari a 27.000 euro (erogato in denaro), riceve dall'azienda, come regalo di Natale, **buoni acquisto**, dal valore di 700 euro.

Siccome il **fringe benefit** non supera il limite dei 1.000 euro è esente da tassazione e **NON** rientra nel reddito complessivo da indicare al **punto 1** della **CU 2026**.

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471	Applicazione maggiore ritenuta 472	Casi particolari 473
EROGAZIONI IN NATURA				
Benefit base 474	Con figli fiscalmente a carico 475	Somme restituite al netto della ritenuta subita 477	Indennità di disoccupazione NASPI 478	Trattamento integrativo speciale erogato 479
700				

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

1 27000

Esempio 2

Il lavoratore Beta, senza figli a carico, con un reddito da lavoro dipendente pari a 30.000 euro (erogato in denaro), riceve dall'azienda un **prestito agevolato** dal valore di 850 euro ed un **auto ad uso promiscuo** dal valore di 2.200 euro.

Siccome il fringe benefit supera il limite dei 1.000 euro è completamente assoggettato a tassazione e rientra nel reddito complessivo da indicare al **punto 1** della **CU 2025**.

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471	Applicazione maggiore ritenuta 472	Casi particolari 473
EROGAZIONI IN NATURA				
Benefit base 474	Con figli fiscalmente a carico 475	Somme restituite al netto della ritenuta subita 477	Indennità di disoccupazione NASPI 478	Trattamento integrativo speciale erogato 479
3.100				

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

1 33.100

Esempio 3

Il lavoratore Gamma riceve un **premio di 1.250 euro** che decide di convertire interamente in welfare aziendale.

Di questo premio **1.000 euro** sono costituiti dal rimborso delle spese universitarie del figlio, relative all'anno 2023, mentre **250 euro** sono costituite da buoni acquisto.

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
1		1250			
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui benefit base 580	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 581	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 582
			250		
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui benefit base 600	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 601	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 602

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701 2025	702 13	703	704 1000
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705 CODICE FISCALE FIGLIO		706	

Esempio 4 – dipendente con figlio a carico

Benefit auto: 1750 euro;

Rimborso spese bollette: 200 euro.

Reddito precedente ai suddetti beni in natura: 30.000

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente	Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	
469	470	471	472	473	
EROGAZIONI IN NATURA					
Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico	Bonus carburanti	Somme restituite al netto della ritenuta subita	Indennità di disoccupazione NASPI	Trattamento integrativo speciale erogato
474	475 1.950	476	477	478	479

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato
1 30.000

Essendo sotto i 2.000 euro, nessuno dei suddetti importi verrà tassato.

Punto 475 – “con figli fiscalmente a carico”

In questo punto occorre riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 2.000. Nella ipotesi in cui tali erogazioni superino il valore di euro 2.000, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Esempio 1

Lavoratore con figlia carico riceve a Natale 500 euro di buoni acquisto

BONUS E STOCK OPTION			Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
anno	eccedenza	ritenute	469	470	471
466	467	468			
Applicazione maggiore ritenuta	Casi particolari	EROGAZIONI IN NATURA		Welfare aziendale canoni e spese manutenzione	Somme restituite al netto della ritenuta subita
472	473	Benefit base	Con figli fiscalmente a carico	476	477
		474	475 500		
Indennità di disoccupazione NASPI	Trattamento integrativo speciale erogato	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche			
478	479	480			

Esempio 2

Lavoratore senza figli a carico riceve 900 euro di buoni acquisto a Natale

BONUS E STOCK OPTION			EROGAZIONI IN NATURA		IRPEF	
anno	eccedenza	ritenute	Benefit base	Con figli fiscalmente a carico	Welfare aziendale canoni e spese manutenzione	Somme restituite al netto della ritenuta subita
466	467	468	474	475	476	477
			900			
Applicatione maggiore ritenuta			Tuttamento integrativo speciale erogato		Somme restituite al netto della ritenuta subita	
472	473		479	480		
Indennità di disoccupazione NASPI			Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche			
478						
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio			Irpef da versare all'erario da parte del dipendente			
469	470	471				

Punto 476 – Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, ai commi da 386 a 389, delle agevolazioni di carattere fiscale per i soggetti che si trasferiscono ad almeno 100 km dalla residenza alla nuova sede di lavoro.

Nello specifico, l'intervento le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

386. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

387. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.

388. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

389. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Entrando più nello specifico, tale agevolazione consiste nell'esenzione fiscale delle somme erogate o rimborsate, nel limite di 5.000 euro, dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti, alle seguenti condizioni:

1. il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato;
2. l'assunzione si deve collocare tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025;
3. tali soggetti devono aver percepito, nel 2024, un reddito soggetto a tassazione ordinaria non superiore a 35.000 euro;
4. il dipendente deve essere titolare di un contratto di locazione riferito ad una unità immobiliare ubicata nel Comune di lavoro, che disti più di 100 km dal precedente comune di residenza. Sul punto, si fa presente che, per calcolare i 100 km, si fa riferimento alla distanza più breve calcolata riferendosi a qualsiasi percorso esistente, come ferroviaria o stradale;
5. venga rilasciata apposita autocertificazione nella quale sia dichiarato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione;
6. il trasferimento deve avvenire entro la data delle operazioni di conguaglio, e le spese possono dalla data di assunzione;
7. i 5.000 euro possono essere riferiti a 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

L'Agenzia delle Entrate fa il seguente esempio.

Per un dipendente assunto il 1° ottobre 2025 la durata del beneficio arriva fino al 30 settembre 2027: pertanto, il limite complessivo annuo di 5.000 euro delle somme erogate o rimborsate per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione fabbricati opera per i periodi dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 (primo anno) e dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 (secondo anno).

In ogni caso, la somma erogata o rimborsata non può superare il limite di 5.000 euro per ciascuna delle due annualità. Ne consegue che se, ad esempio, nel primo anno, a fronte di un canone annuo di 10.000 euro, è stata erogata o rimborsata la somma di euro 3.000, nel secondo anno non è possibile erogare la somma di 7.000 euro, stante il limite annuo di 5.000 euro.

Si segnala, inoltre, che in caso di superamento dei 5.000 euro viene tassata, al contrario degli altri fringe benefits, solo l'eccedenza.

Per rendere possibile ciò il datore di lavoro deve indicare le somme erogate o rimborsate in modo separato.

L'Agenzia delle Entrate propone il seguente esempio che verrà modificato per esigenze di semplificazione.

Il lavoratore dipendente è titolare, nel Comune di residenza, di un contratto di locazione con un canone annuo pari a 12.000 euro.

Il reddito è inferiore, nel 2024, a 35.000 euro ed il rapporto a tempo indeterminato è iniziato nel 2025.

Lo stesso lavoratore riceve nel 2025 una somma pari a 6.000 euro di cui 6.000 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione.

Il lavoratore percepisce anche fringe benefits per un valore pari a 3.000 euro.

L'importo da assoggettare a tassazione sarà pari a 4.000 euro (6.000-5.000+3.000).

Esempio

Il lavoratore Francesco Bianchi, che aveva residenza a Salerno, è stato assunto il 1° settembre a Roma dove ha stipulato un contratto di locazione.

Il datore di lavoro rimborsa il lavoratore, a dicembre 2025, per un importo pari a 2.800 euro, pari a n. 4 canoni di 700 euro ciascuno.

La somma è esente, essendo rispettati tutti i requisiti ed il punto 476 sarà così compilato.

Welfare aziendale canoni e spese manutenzione	
476	2.800

Punto 478 – indennità di disoccupazione NASpI

L'articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Riportare nel **punto 478**, di nuova istituzione, tale ammontare non imponibile. La medesima informazione dovrà essere riportata nelle annotazioni (cod. GL).

Punto 477 – somme restituite al netto della ritenuta subita

Nel punto 477 occorre indicare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell'articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili.

In tema di ripetizione della retribuzione è, infatti, intervenuto di recente il Decreto Rilancio il quale ha introdotto il nuovo comma 2 bis dell'articolo 10 del TUIR.

In pratica le retribuzioni indebitamente percepite, e assoggettate a ritenute alla fonte in anni precedenti, devono essere restituite al sostituto di imposta al netto delle ritenute fiscali subite, e non costituiscono onere deducibile.

Ai suddetti sostituti d'imposta spetta, inoltre, a fronte delle somme nette ricevute, un credito d'imposta pari al 30% dei predetti importi, utilizzabile in compensazione in F24 senza alcun limite di valore.

Si ricorda che, in base al precedente sistema il recupero delle ritenute subite sulle somme oggetto di restituzione avveniva attraverso il meccanismo dell'onere deducibile. In pratica, le suddette somme venivano somme come oneri deducibili che abbatterono il reddito dell'anno della restituzione.

Vediamo alcuni esempi:

Il Datore di lavoro Alfa ha erogato a un dipendente un importo lordo di euro 5.000,00 su cui ha effettuato le seguenti ritenute:

- euro 2.000,00 per Irpef

- euro 160,00 per addizionale regionali
- euro 50,00 per addizionale comunale

Il netto effettivamente corrisposto è di euro 2.790,00.

Nell'anno successivo l'importo di euro 5.000,00 risulta indebitato, pertanto il datore di lavoro ne richiede la restituzione.

a) Soluzione ex comma 1 lettera d-bis (vecchio sistema)

Il dipendente restituisce il lordo (euro 5.000,00) e riceve un onere deducibile di pari importo da utilizzare nell'anno di restituzione o nei 4 successivi.

Quindi l'azienda riceve il lordo, il dipendente 'recupera' le imposte con un meccanismo di deduzione dal reddito dell'anno. Quindi la determinazione del recupero dipende dalla tassazione dell'anno di restituzione.

b) Nuovo sistema comma 2-bis

Il dipendente restituisce euro 2.790,00 (netto ricevuto) e il datore di lavoro ottiene un credito di imposta pari al 30% di euro 2.790,00, quindi euro 837,00.

Con questo sistema il datore di lavoro, a fronte di una erogazione di euro 5.000,00, riceve un importo pari a euro 3.627,00.

Nonostante il nuovo sistema abbia introdotto importanti semplificazioni, permangono le seguenti criticità:

- Difficoltà di determinazione del netto erogato: irpef progressiva determinata a conguaglio, addizionali determinate a conguaglio e trattenute in anni successivi.
- Minore ristoro per il datore di lavoro: il 30% è la misura corretta solo nel caso in cui la tassazione sia stata al 23% senza addizionali.

Istruzioni CU 2025: l'articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Riportare nel punto 476 tale ammontare non imponibile. La medesima informazione dovrà essere riportata nelle annotazioni (cod. GL).

Di seguito un caso pratico preso dal precedente paragrafo.

Esempio

Il Datore di lavoro Alfa ha erogato a un dipendente un importo lordo di euro 5.000,00 su cui ha effettuato le seguenti ritenute:

- euro 2.000,00 per Irpef;
- euro 160,00 per addizionale regionali;
- euro 50,00 per addizionale comunale.

Il netto effettivamente corrisposto è di euro 2.790,00.

Nell'anno successivo l'importo di euro 5.000,00 risulta indebitato, pertanto il datore di lavoro ne richiede la restituzione.

Il dipendente restituisce euro 2.790,00 (netto ricevuto) e il datore di lavoro ottiene un credito di imposta pari al 30% di euro 2.790,00, quindi euro 837,00.

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471	Applicazione maggiore ritenuta 472	Casi particolari 473
EROGAZIONI IN NATURA				
Art. 51, comma 3 del Tuir 474	Con figli fiscalmente a carico 475	Bonus carburanti 476	Somme restituite al netto della ritenuta subita 477 2790	Indennità di disoccupazione NASPI 478
			Treatmento integrativo speciale erogato 479	

Treatmento integrativo speciale per i lavoratori del turismo

Con riferimento al settore turistico ricettivo e termale, l'art. 1, comma 21, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, ha previsto un treatmento integrativo speciale, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi, rese dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Il treatmento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato

del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.

Punto 479 – Trattamento integrativo speciale erogato

A causa della difficoltà nel reperire lavoratori nel settore turistico, la L. di Bilancio 2025, all'articolo 1, commi da 395 a 398 ha prorogato, con qualche modifica, il trattamento integrativo speciale.

Di seguito, si riportano i commi di nostro interesse:

395. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

396. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

397. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

398. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le novità prevedono l'estensione del periodo fino al 30 settembre (invece che il 21) e l'ampliamento della platea ai lavoratori del settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Originariamente, l'agevolazione era prevista soltanto per i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.

Sintetizzando le disposizioni, si ricorda che tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Per poter essere fruire del trattamento integrativo speciale, i potenziali beneficiari devono dichiarare di aver percepito, nel periodo d'imposta 2024, un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 e richiedere espressamente l'agevolazione.

Queste dichiarazioni devono avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il sostituto d'imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di arretrati.

Occorrerà, inoltre, indicare nella certificazione unica relativa al periodo d'imposta 2025, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate utilizzando il codice tributo "1702".

Nel **punto 479** indicare l'importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.

Punto 480 – Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche

Con riferimento ai compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche riportare nel punto 480 l'ammontare di tali compensi al lordo della quota che non concorre alla formazione del reddito (euro 15.000, così come disposto all'articolo 52, comma 1 lett. d-bis).

Sezione - redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta (punti da 481 a 483)

Nella sezione denominata "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta" trovano esposizione una serie di redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Si tratta:

- di talune prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita e di capitale,
- dei compensi erogati a collaboratori coordinati e continuativi non residenti.

La tabella che segue mette in evidenza le diverse fattispecie reddituali soggette a ritenuta a titolo d'imposta e le modalità di compilazione della specifica sezione della certificazione **CU 2026**.

COMPENSI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.	
Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell'articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell'applicazione del regime di tassazione ordinario, è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non si farà luogo all'applicazione delle addizionali all'Irpef	Compilazione CU 2026 PUNTO 481 Reddito imponibile PUNTO 482 Importo ritenute operate nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
EROGATE SOTTO FORMA DI RENDITA comprese nel maturato dall'1/1/2007	Compilazione CU 2026 PUNTO 481 Indicazione del solo ammontare imponibile della prestazione maturata dall'1/1/2007 PUNTO 482 Importo ritenute operate nella misura del 15% ANNOTAZIONI Indicazione (cod. AX) va indicato il periodo di partecipazione alla forma pensionistica maturato dall'1/1/2007

Punto 481 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA - Totale redditi

Indicare in tale punto i seguenti redditi:

- **la parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007**

Trattasi dell'importo della prestazione ridotto dei redditi di cui alla lettera g-quinquies dell'art. 44 del TUIR e, in proporzione, dei contributi non dedotti e del risultato netto di gestione già tassato con l'11% di imposta sostitutiva) della prestazione in forma periodica corrisposta dal fondo pensione riferibile al montante accumulato dal 1/1/07;

- **i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;**

Per effetto di quanto previsto dal comma 1-ter) dell'articolo 24 del DPR 600/73, la parte imponibile di tali compensi, in luogo dell'applicazione del regime di tassazione ordinario, sconta una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. Al particolare regime impositivo soggiace pure l'eventuale indennità di fine mandato non avendo in tal caso rilevanza la circostanza se l'indennità in parola risulti o meno da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Sulla parte imponibile dei compensi in questione non è dovuta l'applicazione delle addizionali all'Irpef .

- **la parte imponibile della prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007 assoggettata a ritenuta a titolo di imposta;**
- **le prestazioni pensionistiche individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 erogate sotto forma di rendita e di capitale assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.**

Al riguardo, è opportuno precisare che nella sezione "Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta" (punti 481-483) andranno indicate soltanto le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, in precedenza esposte nella parte denominata "trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma capitale".

Continueranno, invece, ad essere evidenziate in quest'ultima sezione (punti 801-813) le prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di capitale riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006, assoggettate a tassazione separata.

In presenza delle tipologie di reddito assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, nelle annotazioni (cod. AX) dovrà essere

data distinta indicazione del tipo di reddito certificato, del relativo importo, delle ritenute operate. Nel caso in cui la prestazione in forma di capitale sia maturata parte in Italia e parte all'estero, le istruzioni **CU 2026** precisano che nel punto 481 deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia, mentre nelle annotazioni con il codice **BW** dovrà essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettato. Infine, qualora l'importo evidenziato nella casella 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale erogata da un fondo pensione, è necessario indicare nelle annotazioni con il codice **AX** che trattasi di anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

Nel medesimo punto 481 potranno essere indicati, altresì, indicati gli importi riferiti alle **Rendite Integrative Temporanee Anticipate (R.I.T.A.)**. L'articolo 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato l'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, prevedendo che il percettore della rendita anticipata ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al predetto comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Come previsto dalla norma le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Annotazioni correlate al punto 481

ATTENZIONE: In caso di rendite integrative temporanee anticipate deve essere indicato altresì nell'annotazione codice **AX** il numero di giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata, la data di inizio e fine che definiscono il periodo nel quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata.

Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma periodica riferibile al maturato dal 1/1/2007

Nello spazio riservato alle Annotazioni con il cod. **AX** deve essere evidenziato anche il periodo di partecipazione alla forma pensionistica dal 1/1/07.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...). In caso di rendita integrativa temporanea anticipate riportare il numero di giorni (...), la data di inizio (...) e la data di fine (...) del periodo di percezione della rendita.

Prestazione di previdenza complementare erogata sotto forma di capitale riferibile al maturato dal 1/1/2007

Nel caso in cui l'ammontare evidenziato al punto 481 si riferisca ad una anticipazione di prestazione in forma di capitale è necessario indicare nelle annotazioni, con il cod. **AX**, che si tratta di un'anticipazione, indicando, altresì, la relativa aliquota applicata.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AX	Compensi: tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...). In caso di rendita integrativa temporanea anticipate riportare il numero di giorni(...), la data di inizio (...) e la data di fine (...) del periodo di percezione della rendita.

Nel caso in cui, invece, la prestazione in forma di capitale sia maturata in parte in Italia ed in parte all'estero nelle annotazioni, utilizzando il codice **BW**, dovrà essere indicato l'importo della prestazione previdenziale non assoggettata a tassazione in Italia.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...).

Punto 482 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA – Totale ritenute Irpef

Nel **punto 482** devono essere indicate le ritenute Irpef relative ai redditi assoggettati a tassazione a titolo d'imposta di cui al precedente **punto 481** e precisamente:

- la ritenuta operata nella misura del 30% sulla parte imponibile dei compensi corrisposti a soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la ritenuta operata nella misura del 15% sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1/1/2007;
- la ritenuta operata nella misura del 15 % sulle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007.

Tale punto è comprensivo delle ritenute eventualmente sospese di cui al **punto 483**.

Punto 483 – REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA - Totale ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui al precedente **punto 481** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative. Come già precisato, l'importo del punto in commento è già compreso nel precedente **punto 482** della certificazione **CU 2026**.

Compilazione dei punti da 484 a 492

Nei **punti da 484 a 492** della comunicazione vanno specificati e dettagliati, stante il carattere multirigo di tali punti, i singoli redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, cumulativamente riportati nei precedenti **punti da 481 a 483**.

Punto 484 - "Causale"

Va indicato uno dei seguenti codici:

- **2** in caso di compensi percepiti da **sogetti non residenti** in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- **3** in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall'1/1/2007. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di prestazioni pensionistiche (PEPP) erogate in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'art. 44, comma 1, lett. G) quinquies del Tuir, se determinabili.;
- **4** in caso di prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007, al netto del risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% e dei contributi e premi non dedotti, proporzionalmente riferibili. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di prestazioni pensionistiche (PEPP) erogate in forma di rendita al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;
- **5** in caso di rendite integrative temporanee anticipate, per le quali l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Il medesimo codice va utilizzato anche nel caso di rendite integrative temporanee anticipate percepite dal titolare del sottoconto italiano (PEPP) per le quali l'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 14 ha previsto la possibilità per il percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto 485 - "Redditi"

Va indicato l'importo del reddito relativo ad ogni singola codifica riportata al precedente **punto 484**.

Punto 486 – "Titolo"

Nel punto 486 occorre indicare il titolo dell'erogazione della somma erogata sotto forma di capitale di cui al precedente punto 485. In particolare, tale campo dovrà essere compilato indicando una delle seguenti codifiche:

- A - in caso di erogazione definitiva e riscatto di cui all'art. 14, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 252/2005; B - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. a) del D.Lgs. n. 252/2005;
- C - in caso di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 252/2005; D - in caso di riscatto di cui all'art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005;
- M - in caso di capitalizzazione di pensioni erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi", non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (Ris. n. 30/2002). In tal caso sulla prestazione maturata anteriormente al 2001 non si applica l'aliquota del TFR.

Le istruzioni della **CU 2026** precisano che nell'ipotesi in cui vengano erogate nell'anno più prestazioni in forma di capitale comprese nel maturato dall'1/1/2007 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta con diversa aliquota occorre compilare più volte i campi interessati al fine di indicare le diverse erogazioni.

Punto 487- "Ritenute Irpef"

Nel **punto 487** vanno indicate le eventuali ritenute operate sui redditi di cui al precedente punto 307, comprensive di quelle indicate nel successivo **punto 488** (Ritenute Irpef sospese). Le istruzioni precisano che:

- se nel punto 484 è inserito il codice 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.
- se nel punto 484 è inserito un codice diverso da 2 e risulta assente il punto 492, nel punto 487 deve essere riportato l'importo delle ritenute versato con il codice tributo 1018.

Punto 488 - "Ritenute irpef sospese"

Nel punto 488 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel punto 487.

Nel **punto 489** va indicato, espresso in anni e mesi, il periodo di effettiva partecipazione alle forme di previdenza

Punto 489 - "Periodo di partecipazione – anni e mesi"

complementare a decorrere dal 1° gennaio 2007 ovvero se la data di iscrizione ad una forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, sono considerati anche gli anni di iscrizione prima del 2007, computati fino ad un massimo di 15 (circ. n. 70/2007). Il punto è obbligatorio se il precedente **punto 484** (causale) è impostato a **3** (prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dall' 1/1/2007).

Punto 490 – "Aliquote"

Nel punto 490 va indicata l'aliquota applicate alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale, comprese nel maturato dal 1/1/2007, erogate ai "nuovi iscritti", nonché ai "vecchi iscritti" che abbiano optato per l'applicazione del regime tributario di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005.

Punto 491– "Anticipazioni reintegrate"

Nel **punto 491** occorre indicare l'ammontare dell'anticipazione reintegrata.

Punto 492 – Numero dei giorni

Nel punto **492** va indicato il numero dei giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata.

Punti 493 e 494 – Data di inizio e data di cessazione

Nei **punti 493 e 494** vanno indicate, rispettivamente, la data di inizio e quella di fine del periodo per il quale il percettore ha beneficiato della rendita anticipata.

Punto 495 – Codice fiscale del sostituto

Il punto 495 deve essere compilato nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti. Deve essere, nello specifico, indicato il codice del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta – lavoratori socialmente utili (punti da 496 a 501)

Premessa alla compilazione dei punti da 496 a 501

Dal 2017 è stata istituita un'apposita sottosezione destinata esclusivamente ai lavori socialmente utili.

Nei punti da 496 a 501 bisogna riportare i dati relativi ai compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22, al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. Tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 3.098,74. Sulla parte imponibile dei compensi medesimi deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta applicando l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione vigenti. Come precisato dalla circ. 238/2000, sui compensi per LSU in regime agevolato non competono le detrazioni per lavoro.

Punto 496 - quota esente

Nel **punto 496** va indicata la parte dei compensi esclusi dalla tassazione e cioè la quota esente.

Punto 497 - quota imponibile

Indicare in tale punto la **parte imponibile** (reddito che eccede complessivamente euro 3.098,74) dei compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato.

Punto 498 - ritenute Irpef

Nel **punto 498** va indicata la ritenuta operata sulla parte imponibile (quota eccedente l'importo di euro 3.098,74) dei compensi percepiti dai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in regime agevolato, versato con i seguenti codici tributo: 1001 e 100E.

Punto 499 - addizionale regionale all'Irpef

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Punto 500 - totale ritenute Irpef sospese

Indicare l'ammontare delle ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta sui redditi di cui al precedente **punto 497** per effetto di eventi eccezionali riconosciuti da specifiche disposizioni normative.

Punto 501 - totale addizionale regionale all'Irpef

Indicare l'addizionale regionale all'Irpef trattenuta sulla parte imponibile dei compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato.

Sezione "dati fiscali" – compensi relativi agli anni precedenti (punti da 511 a 516)

Nei **punti da 511 a 516** vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le relative ritenute operate e sospese.

I suddetti punti devono essere valorizzati anche per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto nel caso di operazioni societarie straordinarie comportamenti il passaggio di dipendenti, nonché nel caso di corresponsione agli eredi di emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

Punto 511 – totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti, per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti. Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione **C.U. 2026** sarebbero confluite nei **punti 1 e/o 2** della medesima certificazione ovverosia redditi di cui all'articolo 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui gli emolumenti arretrati siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di detti redditi assoggettati a tassazione. In questa ipotesi bisognerà riportare nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
CM	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)

Punto 512 – Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni

Indicare, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, l'ammontare **complessivo** dei redditi assimilati al lavoro dipendente soggetti a tassazione separata riferibili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR, ad anni precedenti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Più in particolare trattasi delle medesime fattispecie reddituali che se imputabili all'anno d'imposta cui si riferisce la certificazione **CU 2026** sarebbero confluite nel punto 4 della medesima certificazione ovverosia redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui gli emolumenti arretrati siano totalmente o parzialmente esentati, nei punti 511 e 512 deve essere riportato solo l'ammontare di detti redditi assoggettati a tassazione. In questa ipotesi bisognerà riportare nelle annotazioni (cod. CM) deve essere indicato l'importo del reddito non assoggettato a tassazione.

Punto 513 - Totale ritenute operate

Indicare l'ammontare **complessivo** delle sole ritenute Irpef (le addizionali all'Irpef, come noto, non sono dovute sugli emolumenti soggetti a tassazione separata) operate sugli emolumenti di cui al precedente **punto 511** della certificazione **CU 2026** comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 514** della medesima certificazione modello CU per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Tali importi sono quelli versati con i seguenti codici tributo: 1002, 1302, 1602, 1902, 1921, 102E, 115E e 123E.

Assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini dell'assoggettamento fiscale degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente – In ordine alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente ai fini della determinazione dell'aliquota media particolarmente interessanti si rivelano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E del 15 marzo 2004. A tal proposito appare opportuno rammentare come l'articolo 21 del TUIR, disciplinante l'individuazione dell'imposta per i redditi tassati separatamente, preveda che detta imposta risulta determinata applicando all'ammontare percepito:

- l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione
 - ovvero per i redditi e le somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) (emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente), c-bis) (indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale corrisposti anticipatamente) e n-bis (somme conseguite a titolo di rimborso d'imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti), **l'aliquota** corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i predetti redditi sono stati percepiti.
- In entrambe le fattispecie ora elencate vi è, dunque, la necessità di pervenire alla corretta assunzione dei redditi conseguiti nel biennio precedente al fine di determinare la corrispondente aliquota media di tassazione.

Tipologia di emolumento soggetto a tassazione separata	Reddito complessivo del biennio anteriore	Aliquote e scaglioni di reddito
Arretrati di lavoro dipendente (articolo 17, comma 1, lett. b del TUIR) corrisposti nell'anno d'imposta 2023	Reddito del biennio 2022 e 2023 .	Applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito in vigore all'1/1/2023

Punto 514 - totale ritenute sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 511** della certificazione **CU 2026** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Punto 519 - anno apertura successione

In ipotesi di corresponsione agli eredi di lavoratori deceduti di emolumenti arretrati, indicare l'anno in cui si è aperta la successione.

Compilazione di punti da 520 a 526

Nei punti da 516 a 522, devono essere indicati per ciascun anno d'imposta i dati dei compensi soggetti a tassazione separata relativi agli anni precedenti e le corrispondenti detrazioni e ritenute. Nel caso in cui i compensi si riferiscono a più anni d'imposta devono essere utilizzati più righe compilando i punti da 516 a 522 e specificando nel punto 521 il diverso anno di riferimento.

Punto 520 - compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni

Vedi precedente **punto 511** con la sola variante di dover parcellizzare il compenso **in relazione ai diversi periodi d'imposta** cui lo stesso si riferisce. Qualora il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente **punto 511** dovrà essere replicato nel punto in commento. Il punto non può essere compilato se è presente il successivo punto **521**.

Punto 521 - compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni

Il punto va compilato come al precedente **punto 512** con la variante di dover parcellizzare il compenso in relazione ai diversi periodi d'imposta cui lo stesso si riferisce. Nell'ipotesi in cui il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente **punto 512** dovrà essere replicato nel punto in commento. Il punto non può essere compilato se è presente il precedente **punto 520**.

Punto 522 - ritenute operate

Come al precedente **punto 513** con la variante di dover parcellizzare le ritenute operate in relazione ai diversi periodi d'imposta cui le stesse si riferiscono. Nell'ipotesi in cui il compenso arretrato dovesse riferirsi ad un solo periodo d'imposta, il valore di cui al precedente **punto 513** dovrà essere replicato nel punto in commento.

Punto 524 - detrazioni (art.21, comma 4 del T.U.I.R)

Nel punto 520 vanno indicate le eventuali residue detrazioni di imposta relative all'anno in cui l'arretrato avrebbe dovuto percepire dal dipendente qualora le stesse non siano state utilizzate per mancata capienza d'imposta.

Indicare l'anno d'imposta cui l'emolumento arretrato si riferisce.

Punto 525 - periodo d'imposta

Punto 526 - codice fiscale del sostituto

In caso di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, indicare nel punto in commento il codice fiscale del precedente sostituto che ha erogato l'intero ammontare o una parte degli emolumenti arretrati

Sezione “dati fiscali” – dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti – redditi assoggettati a tassazione ordinaria

Premessa alla compilazione della sottosezione “redditi assoggettati a tassazione ordinaria”

Nel caso in cui i redditi corrisposti da più soggetti siano conguagliati nella presente certificazione unica, dovrà essere compilata la presente sezione esponendo i dati relativi alle diverse tipologie reddituali erogate da ciascun sostituto. Le modalità di compilazione che andremo a vedere dovranno essere seguite anche qualora:

- si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione del precedente sostituto;
- si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante;
- nell'ipotesi di successione *mortis causa* l'erede prosegua l'attività del sostituto deceduto.

Le istruzioni di quest'anno precisano che la sezione in commento deve essere compilata anche dai sostituti che dispongono il pagamento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo nel caso in cui conguagliano somme precedentemente comunicate da altri sostituti in base a quanto stabilito dall'articolo 29, comma 2 del DPR n. 600/1973. Tenuto conto della reintroduzione strutturale della normativa sulla detassazione dei premi di risultato, l'Agenzia delle entrate chiarisce anche nell'ipotesi in cui le somme erogate da un precedente sostituto sotto forma di premio di risultato siano state assoggettate ad imposta sostitutiva e in sede di conguaglio vengano assoggettate a tassazione ordinaria, l'indicazione di tali somme dovrà essere riportata in questa sezione nei punti 531 o 532 e nella sezione “somme erogate per premi di risultato”, nei campi da **611 a 620**.

Punto 531 - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA - Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 1

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13 c. 1 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 1 della certificazione **CU 2026**.

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione *mortis causa*.

Punto 532- REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA- Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 2

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati al lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 1 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 2 della certificazione **CU 2026**.

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;

© INAZ S.p.A. - Sostituto del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva

- riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 533 - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ORDINARIA - Totale redditi conguagliato già compreso nel p. 3

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi da pensione per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, c. 3 e 4 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 3 della certificazione **CU 2026**.

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione *mortis causa*.

Punto 534 - totale redditi conguagliati già compresi nel p. 4

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 5 del TUIR, il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 4 della certificazione **CU 2026**.

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 535 - totale redditi conguagliati già compresi nel p. 5

Indicare il totale dei redditi erogati dall'altro o dagli altri soggetti e di cui il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Trattandosi di redditi derivanti dagli assegni periodici, indicati tra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1 lett. c) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 5-bis del TUIR., il valore di cui al punto in commento è già compreso nel precedente punto 5 della certificazione **CU 2026**.

La compilazione del punto in commento va effettuata anche nei seguenti casi particolari:

- passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'estinzione o meno del precedente sostituto;
- interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte di altro sostituto;
- proseguimento dell'attività del sostituto deceduto, in caso di successione mortis causa.

Punto 536- reddito conguagliato già compreso nel punto 13

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 13, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 537- codice fiscale

Indicare il codice fiscale dell'eventuale altro soggetto erogante al lavoratore altri redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei quali il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni connesse al conguaglio di fine anno.

ATTENZIONE: nel caso in cui non ci siano premi di risultato da conguagliare a tassazione ordinaria la somma dei punti 531 e 532 dovrà coincidere con la somma dei punti 538 e 539 per tutti i moduli compilati.

In questo bisogna indicare la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti.

Punto 538 – causa

A tal fine deve essere utilizzato uno dei codici elencati nella **Tabella N** posta nell'appendice delle istruzioni.

TABELLA N - CAUSA CONGUAGLIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto	6	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio
2	Successioni con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede	8	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo conguagliati a seguito di comunicazione effettuata in base a quanto stabilito dal comma 2 articolo 29 del D.P.R. n. 600/1973
3	Indennità erogate dall'INAIL	9	Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto
4	Indennità erogate dall'INPS	11	Altro
5	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta (ad esempio, compensi in natura)		

Con il codice 1 si identifica esclusivamente l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto mentre con il codice 9 viene gestita l'ipotesi di operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto.

Punto 539 - reddito conguagliato già compreso nel punto 1

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 1, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 540 - reddito conguagliato già compreso nel punto 2

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 2, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 541 - reddito conguagliato già compreso nel punto 3

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 3, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 542 - reddito conguagliato già compreso nel punto 4

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 4, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 543 - reddito conguagliato già compreso nel punto 5

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 5, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 545 - ritenute

Indicare l'ammontare delle ritenute IRPEF operate da altro soggetto del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 544 - reddito conguagliato già compreso nel punto 13

Indicare nel punto in commento l'ammontare imponibile del reddito erogato da altro soggetto, già compreso al punto 13, del quale il sostituto d'imposta ha tenuto conto in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Punto 546 - addizionale regionale

Indicare nel punto in commento l'ammontare delle addizionali regionali all'IRPEF operate da altro soggetto comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 548.

Punto 547- addizionale comunale acconto 2025

Qualora il sostituto abbia tenuto conto, in occasione delle operazioni di conguaglio, di altri redditi erogati da altri soggetti va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2025 trattenuta da altro datore di lavoro, comprensivo di quello

eventualmente indicato al punto 551.

Punto 548 - addizionale comunale saldo 2025

Qualora il sostituto abbia tenuto conto, in occasione delle operazioni di conguaglio, di altri redditi erogati da altri soggetti va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef 2025 trattenuta da altro datore di lavoro comprensivo di quello eventualmente indicato al **punto 552**.

Punto 549 - ritenute sospese

Vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel **punto 545**.

Punto 550– addizionale regionale sospesa

Nel **punto 550** va indicata l'addizionale regionale all'Irpef eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicata nel **punto 546**.

Punto 552 – addizionale comunale a saldo sospesa

In questo punto va indicato il saldo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al **punto 548**.

Punto 551– addizionale comunale in acconto sospesa

In questo punto va indicato l'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicato al **punto 547**.

- REDDITI ESENTI (erogati da altri soggetti in caso di conguaglio complessivo)

In questi punti bisogna indicare, in caso di conguaglio complessivo, i codici e l'ammontare dei redditi esenti eventualmente erogati al sostituito da un altro soggetto.

Punto 553 - redditi esenti – codice

Per la compilazione del **punto 553** occorre indicare uno dei seguenti codici relativi ai redditi esenti:

2 - -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 20 luglio 2020 n. 122;

4 - -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;

6 - -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

8 - -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

9 - -nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, che hanno trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;

13- -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

14- -nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021)

14- - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

15- - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022.

16 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2025, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023;

17 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2025, in base a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

Punto 556 - redditi esenti - ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 555.

Punto 555 - redditi esenti – codice

Nel punto 555 bisogna inserire uno dei seguenti codici:

- 21 - -nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette;
- 22 - -nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
- 23 - -nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previsti dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
- 24 - -nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INAIL;
- 25 - -nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile da parte dell'INPS;
- 26 - -nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all'art. 12-quinquies del D.L. n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.
- 27 - nel caso di erogazione dell'assegno unico universale per i figli a carico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Si precisa che in base all'articolo 8 del citato decreto legislativo, l'assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Tuir. Per ogni soggetto, fatta eccezione per il tutore del genitore o del minore, a cui sono state erogate delle somme a titolo di assegno unico viene indicato l'importo erogato complessivamente per l'anno fiscale di riferimento;
- 28 - nel caso di erogazione di pensioni erogate da enti differenti da Inps, a favore delle vittime del terrorismo, esenti in base alla legge n. 206/2004.

Punto 556 - redditi esenti - ammontare

In questo punto occorre indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nel precedente punto 555.

Punti da 557 a 560 reddito di lavoro sportivo dilettantistico e under 23

Nei punti da 557 a 560, vanno indicati i redditi di lavoro sportivo erogati da altri sostituti rispettivamente per il lavoro sportivo dilettantistico e per il lavoro sportivo professionistico under 23, relativamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I presenti punti devono essere compilati al lordo della franchigia di 15.000 euro. Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti da 557 a 560 indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 561 il numero dei giorni e nei punti 562 e 563 la data di inizio e la data di cessazione. Il punto 564 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 563).

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI –LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI**Punti da 565 a 570 – lavori socialmente utili**

Nei punti da 565 a 570 vanno specificati i dati relativi ai compensi per lavori socialmente utili, erogati da altri sostituti e percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 (al netto della deduzione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze).

ATTENZIONE: in caso di compilazione di questa sezione bisogna indicare nel punto 536, il codice fiscale del soggetto che ha erogato i suddetti redditi

- Premessa alla compilazione della sezione per i premi di risultato

La Legge di bilancio 2025, all'articolo 1, c. 385, prevede la proroga, fino al 2027, dell'imposta sostitutiva al 5% sui premi di produttività.

385. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Punti 571 e 591 – codice

Nei **punti 571 e 591** deve essere riportato uno dei seguenti codici:

- 1 nel caso in cui il limite previsto è di 3.000 euro annui lordi;
- 2 nel caso in cui il limite previsto è di 4.000 euro annui lordi.

Punti 572 e 592 - premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

Nei punti **punto 572 e 592** il sostituto d'imposta dovrà riportare l'ammontare del premio di risultato per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura del **5 per cento** dall'art. 1, comma 18 63 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Punti 573 e 593 – benefit

Nei **punti 573 e 593** occorre indicare l'ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto «forma di benefit».

ATTENZIONE: Le istruzioni precisano che nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 occorre riportare nei **punti 574 e 594** l'importo di tale contribuzione, già compreso nei punti 573 e 583. Mentre, nel caso in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir occorre riportare nei **punti 575 e 595** l'importo di tale contribuzione, già compreso nei punti 573 e 593.

Punti 574 e 594 – di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari

Nella ipotesi in cui il dipendente abbia scelto di convertire il premio in un benefit costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 occorre riportare nei **punti 574 e 594** l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato rispettivamente nei **punti 573 e 593**.

Si ricorda che i suddetti contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.

Invece, i contributi per previdenza complementare versati in sostituzione dei premi ma in misura eccedente i limiti agevolabili concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e potranno essere dedotti fino al limite 5.164,57, come previsto dalla lett) e-bis, comma 1 dell'articolo 10 del Tuir.

La compilazione dei suddetti punti suddetti va coordinata con la sezione "Previdenza complementare" di cui ai punti da 411 a 427, in quanto:

- nei predetti punti 574 e 594 vanno indicati gli importi dei versamenti nel limite di importo agevolabile;
- nella sezione "Previdenza complementare" vanno gestiti gli eventuali importi eccedenti i limiti riguardanti il welfare ed in relazione al relativo trattamento fiscale subito.

Esempio 1

- Premio di € 3.000 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 5.164,57.

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 1	572	573 3.000	574 3.000	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411 1	412 5.164	413	415 giorno mese anno

Esempio 2

- Premio di € 3.500 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 5.164,57.

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 1	572	573	574 3.000	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

Previdenza complementare 411 1	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412 5.164	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413 500	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE					
Versati nell'anno 416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO					
Versati 421	Dedotti 422	Non dedotti 423	Codice fiscale del familiare a carico 424		
IDENTIFICATIVO DEL FONDO					
Codice fiscale 425		Codice fiscale 426		Codice fiscale 427	

Esempio 3

- Premio di € 3.500 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 2.000.

Codice 571 1	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 574 3.000	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 575	Imposta sostitutiva 576
Imposta sostitutiva sospesa 577	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 579	di cui benefit base 580	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 581	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 582
Codice 591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 592	Benefit 593	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari 594	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria 595	Imposta sostitutiva 596
Imposta sostitutiva sospesa 597	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir 599	di cui benefit base 600	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico 601	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione 602

Previdenza complementare 411 1	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412 2.500	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno		
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE					
Versati nell'anno 416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO					
Versati 421	Dedotti 422	Non dedotti 423	Codice fiscale del familiare a carico 424		
IDENTIFICATIVO DEL FONDO					
Codice fiscale 425		Codice fiscale 426		Codice fiscale 427	

Esempio 4

- Premio di € 4.000 convertito interamente in previdenza complementare da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 5.164,57;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 4.500.

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
1		3.000	3.000		
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411	412	413	415 giorno mese anno
1	5164	336	

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE

Versati nell'anno	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Importo totale	Differenziale	Anni residui
416	417	418	419	420

CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO

Versati	Dedotti	Non dedotti	Codice fiscale del familiare a carico
421	422	423	424

IDENTIFICATIVO DEL FONDO

Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale
425	426	427

Punti 575 e 595 – di cui sotto forma di contributi di assistenza sanitaria

Nella ipotesi in cui il dipendente abbia scelto di convertire il premio in un benefit costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir occorre riportare nei **punti 575 e 595** l'importo di tale contribuzione, già compreso nei punti 573 e 593.

Qualora il benefit sia costituito da bonus carburante di cui all'art. 2 del D.L. n. 21 del 2022 riportare nei punti **583 e 603** l'importo di tali erogazioni. Si precisa che tale importo è già indicato nei punti 573 e 593.

Si evidenzia che le spese rimborsate relative ai suddetti contributi che non hanno concorso a formare il reddito non saranno deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che la L. 232/2016 ha stabilito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% i contributi di assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti il limite di 3.615,20.

Esempio 1

- Premio di € 3.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 3.615,20.

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432		434		436	
		433		435		437	
438	Somme restituite nell'anno	439	Residuo anno precedente	440	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito
							€ 3.615
442	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	443	Codice fiscale degli enti o casse	444	Assicurazioni sanitarie		

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	1	572	573	574	575
		3.000		3.000	576
577	Imposta sostitutiva sospesa	578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	580	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
			579	581	582
591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
592		593	594	595	596
597	Imposta sostitutiva sospesa	598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
			599	600	601
			602		

Esempio 2

- Premio di € 4.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 3.615,20.

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	1	572	573	574	575
		3.000		3.000	576
577	Imposta sostitutiva sospesa	578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	580	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
			579	581	582
591	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
592		593	594	595	596
597	Imposta sostitutiva sospesa	598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
			599	600	601
			602		

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
438	Somme restituite nell'anno	439	Residuo anno precedente	440	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	3.615
442	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	443	Codice fiscale degli enti o casse	444	Assicurazioni sanitarie		
	1.000						

Esempio 3

- Premio di € 4.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a € 1.000.

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	1	572	573	3.000	574
575				3.000	576
577	Imposta sostitutiva sospesa	578	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	579	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir
580				581	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico
582				583	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
583				584	di cui Bonus carburante
591		592	Benefit	593	Imposta sostitutiva
597	Imposta sostitutiva sospesa	598	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	599	di cui benefit ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir
600				601	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico
602				603	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
603				604	di cui Bonus carburante

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
438	Somme restituite nell'anno	439	Residuo anno precedente	440	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	2.000
442	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	443	Codice fiscale degli enti o casse	444	Assicurazioni sanitarie		

Esempio 4

- Premio di € 5.000 convertito interamente in contribuzione ad assistenza sanitaria integrativa da parte di un dipendente per il quale opera il limite di € 3.615,20;
- Contribuzione già versata ai fondi pari a €2.000.

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	1	572	573	574	575
		3.000		3.000	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
Somme restituite nell'anno	438	Residuo anno precedente	439	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	440	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito	441
						3.615	
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	442	Codice fiscale degli enti o casse	443	Assicurazioni sanitarie	444		
1.615							

Punti 576 e 596 – imposta sostitutiva

I punti 576 e 596 devono essere valorizzate con l'imposta sostitutiva del 10 per cento operata sull'importo indicato ai punti 572 e 592.

Le Istruzioni del modello precisano che nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 579, 592, 593, 599 e non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 591.

Punti 580 e 600– di cui sottoforma di erogazioni in natura

Nei punti 580 e 600 deve essere riportato l'importo delle erogazioni in natura, qualora l'erogazione del benefit sia avvenuta ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Tuir. Tale importo è già indicato nei punti 573 e 593 nel caso in cui il valore dell'erogazione in natura è inferiore o uguale a 1.000 euro (o 2.000 per chi ha figli a carico) per l'anno di imposta 2024.

Esempio 1

Lavoratore riceve un Premio di € 2.800,00:

- 1.900,00 euro sono stati convertiti in beni e servizi rientranti nel welfare aziendale;
- 900,00 euro sono stati erogati in denaro.

La parte convertita è stati così suddivisi:

- 1000 sono stati utilizzati per entrare in possesso di buoni acquisto (es. ticket compliments);
- euro sono stati utilizzati a titolo di rimborso spese per le tasse universitarie del figlio relative all'annualità 2024;
- 284 euro sono stati utilizzati a titolo di rimborso spese per l'abbonamento al trasporto pubblico (2024), direttamente del lavoratore;
- 100 euro sono stati utilizzati a titolo di rimborso spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, per il figlio del lavoratore (2024).

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	900	1900	574	575	45
1					
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
			516		
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591	592	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUITO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701 2024	702 13	703	704 1000
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente		
	705 Codice fiscale figlio	706		

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUITO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701 2024	702 40	703	704 28
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente		
	705	706 X		

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUITO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701 2024	702 40	703	704 100
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata	Spesa rimborsata riferita al dipendente		
	705 Codice fiscale figlio	706		

EROGAZIONI IN NATURA		Somme restituite al netto della ritenuta subita	Indennità di disoccupazione NASPI	Trattamento integrativo speciale erogato
Benefit base	Con figli fiscalmente a carico	477	478	479
474 516	475			

ATTENZIONE: le istruzioni precisano che nell'ipotesi in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all'art. 51, comma 3 del Tuir, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Punto 581 e 601– di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico

Nei nuovi punti 581 e 601 indicare l'importo dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali l'art.1, comma 16 della legge n. 213 del 2023 ha previsto, relativamente al periodo d'imposta 2024 la non concorrenza alla formazione del reddito del valore dei fringe benefit se di importo uguale o inferiore a 2.000 euro. Si precisa che nel novero dei fringe benefit sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sia le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Punto 577 e 597 – imposta sostitutiva sospesa

I punti 577 e 597 accolgono l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato ai punti 576 e 596.

Punto 578 e 598 – premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria

Nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3000 euro o 4000 euro, tale importo **oltre ad essere riportato nei punti 1 e 2 della presente certificazione**, dovrà essere indicato anche nei **punti 578 e 598**.

Nell'ipotesi in cui il sostituto abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 580, 593, 598, 599 e 600 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 591. Il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

Punti da 579 a 599 – benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir

In questi punti occorre riportare le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4 del DPR 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato. L'art. 1, comma 184 della legge 208/2015 ha previsto, in tale ipotesi la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non prevedendo, quindi, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva.

Si ricorda che le somme e i valori di cui al comma 4, dell'articolo 51 del Tuir concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono colpiti dall'imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui gli stessi siano fruiti in sostituzione, anche parzialmente e per scelta del lavoratore, delle somme di cui al comma 182 della Legge della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Punti 582 e 602 – di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione

Nei **punti 582 e 602** riportare le somme che sono state utilizzate per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") di cui all'art. 20, comma 4 del DL n. 4 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 26 del 2019, che per scelta del lavoratore sono state fruiti in sostituzione del premio di risultato. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati relativi ai premi di risultato erogati dai precedenti sostituti.

Punti da 611 a 620 – premi erogati da altri sostituti

Nei **punti da 611 a 620** vanno specificati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti.

Il **punto 611** accoglie l'importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria. Nel **punto 612** va indicato l'importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

Nel **punto 613** occorre riportare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito. Le istruzioni precisano che nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l'intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 613 (codice fiscale del precedente sostituto) e 619 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

Le istruzioni precisano che l'importo indicato al punto 620 è già compreso nei punti 538 o 539.

ATTENZIONE: Le stesse modalità di compilazione essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

I RIFLESSI SUI PUNTI 1 E 2 DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato
1	2

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate specificano che nel caso in cui il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di premi non eccedenti i 3000 euro o 4000 euro, tale importo **oltre ad essere riportato nei punti 1 e 2 della presente certificazione**, dovrà essere indicato anche nei punti 578 e 588. Nell'ipotesi in cui il sostituto abbia scelto la tassazione ordinaria del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 573, 578, 579, 593, 598, 599 e 600 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e

Il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.

Esempi di compilazione (cfr. Istruzioni Agenzia delle Entrate)

ESEMPIO 1: Conguaglio somme per premi erogate da altro sostituto

Dati contenuti nella CU da conguagliare

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva
1 5.000,00	571 1	572 1.000,00	576 100,00


Dati del sostituto che conguaglia

Somme erogate per premi dal sostituto d'imposta che conguaglia (codice 1): Somme per premi = euro 1.800
 Redditi per lavoro dipendente a contratto a tempo indeterminato = euro 12.000

Dati di Calcolo COMPLESSIVI

Totale somme erogate per premio = 2.800 (1.000 + 1.800) Massimo importo agevolabile = 2.000
 Importo già assoggettato a tassazione sostitutiva dal precedente sostituto da assoggettare a tassazione ordinaria = 800

COMPILAZIONE CU 2026



Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 1	572 1.800,00	573 = 5000 + 800	574	575	576 180,00
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
591 1	592 200,00	593	594	595	596
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
597	598	599	600	601	602

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI			
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale	Codice
611 800	612	613 XXXXXXXXXXXXX	614 1
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa
615 1000	616	617 100	618
Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir		
619	620		

Conversione dei premi in welfare: momento impositivo ed esempi

Con la risposta n. 212 del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di euro 3.000,00, nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rileverà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.

Pertanto, il rispetto del suddetto limite dovrà essere considerato nel momento in cui il dipendente esercita l’opzione per sostituire il premio di risultato agevolabile con, eventualmente, un paniere di servizi welfare.

Invece, per quanto concerne l’individuazione del momento di percezione del benefit sostitutivo del premio, anche ai fini del rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni ai fini della loro non concorrenza al reddito, l’Agenzia ha chiarito che, anche in questo caso, vige il principio di cassa secondo cui, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.

Tale principio, ricorda l’Amministrazione finanziaria, si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento a quelle in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi. Per tale motivo, precisa l’AdE, il momento di percezione coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

In caso di servizi welfare concernenti la contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa sanitaria, gli stessi si considerano percepiti dal dipendente nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta del servizio welfare tramite la piattaforma, indipendentemente quindi dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o quello nel quale il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.



Quest’anno, proprio in applicazione dei suddetti principi, nella **CU 2026** viene gestita anche l’ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell’importo del premio convertito in welfare e il momento impositivo del versamento dei premi convertiti non coincidono.

In proposito le istruzioni chiariscono che, relativamente al periodo d’imposta in cui viene fatta l’opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una **CU** compilando i **punti da 571 a 620**.

Nel momento in cui i premi convertiti verranno effettivamente percepiti, il sostituto dovrà rilasciare, invece, una CU compilando i **punti da 631 a 632** secondo le seguenti indicazioni:

- **PUNTO 631:** dovrà essere indicato l’importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari;
- **PUNTO 632:** dovrà essere indicato l’importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fine assistenziali.

Esempio 1

Nel **2025** il dipendente Alfa, al quale si applica il limite dei 3.000 euro, decide di convertire un premio di € 1.000 euro, in “credito welfare” spendibile su una piattaforma telematica messa a disposizione dal sostituto d’imposta.

Nel corso di tutto il **2025**, il credito resta inutilizzato.

Nel **2026**, il dipendente in questione decide di utilizzare la piattaforma scegliendo optando per la previdenza complementare.

Le due CU saranno compilate come segue.

CU 2024

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 1	572	573 1.000	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
Contributo alle forme pensionistiche complementari	Contributo di assistenza sanitaria
631	632

CU 2026

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573 non compilata	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
Contributo alle forme pensionistiche complementari	Contributo di assistenza sanitaria
631 1.000	632

Esempio 2

Nel **2025** il dipendente Alfa, al quale si applica il limite dei 3.000 euro, decide di convertire un premio di € 2.000 euro, in "credito welfare" spendibile su una piattaforma telematica messa a disposizione dal sostituto d'imposta.

Nel corso di tutto il **2025**, il dipendente sceglie di utilizzare la piattaforma convertendo 1000 euro in assistenza sanitaria integrativa.

Nel **2026**, il dipendente in questione decide di utilizzare, tramite la piattaforma, gli altri 1000 euro optando per la previdenza complementare.

Le due CU saranno compilate come segue.

CU 2025

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571 1	572	573	574 2.000	575 1.000	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
Contributo alle forme pensionistiche complementari	Contributo di assistenza sanitaria
631	632

CU 2026

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui benefit base	di cui benefit erogati in caso di figli fiscalmente a carico	di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione
577	578	579	580	581	582

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
Contributo alle forme pensionistiche complementari	Contributo di assistenza sanitaria
631 1.000	632

Punti 631 e 632 – BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI

BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
Contributo alle forme pensionistiche complementari	Contributo di assistenza sanitaria
631	632

CU 2026: nella CU 2026 viene gestita anche l'ipotesi in cui il momento della verifica del limite dell'importo del premio convertito in credito welfare e il momento impositivo del versamento di detti premi convertiti non coincidono, in quanto l'opzione viene effettuata l'anno precedente rispetto all'anno in cui il premio viene utilizzato. In riferimento al periodo d'imposta in cui viene fatta l'opzione per la conversione del premio, dovrà essere presentata una CU compilando i punti da 571 a 620. Nei periodi successivi nei quali i premi convertiti verranno effettivamente percepiti il sostituto d'imposta dovrà rilasciare una CU compilando i punti da 631 a 632. In particolare, va indicato nel punto 631 l'importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, nel punto 632 l'importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fine assistenziali.

Erogazioni liberali (“mance”)

L'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, aveva previsto che le somme destinate dai clienti ai lavoratori del settore privato a titolo di liberalità costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta

del prestatore di lavoro, sono soggette ad una tassazione sostitutiva, con l'aliquota del cinque per cento, entro il limite del venticinque per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Il regime di tassazione in esame si applicava, originariamente, alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto alcune novità anche con riferimento alla tassazione delle c.d. "mance".

La prima novità riguarda il limite di reddito di lavoro dipendente che consente di fruire dell'agevolazione, il quale passa da 50.000 euro a 75.000 euro.

Inoltre, viene il limite per la tassazione agevolata che passa dal 25% al 30% del reddito percepito nell'anno riferito alle connesse prestazioni.

La base di calcolo cui applicare il venticinque per cento era costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Le istruzioni della CU ricordano, sul punto, che il predetto limite reddituale è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Esempio

Lavoratore del settore turistico che percepisce, nel 2025, 4.730 euro di mance.

Il reddito del periodo di imposta precedente è pari a 27.000 euro.

Imposta sostitutiva = 236euro

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
Reddito settore turistico 651	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 652	Imposta sostitutiva 653	Imposta sostitutiva sospesa 654	Mance assoggettate ad imposta ordinaria 655
31.730	4.730	215		
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 656	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 657	Codice fiscale 658		
Reddito settore turistico 659	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 660	Imposta sostitutiva 661	Imposta sostitutiva sospesa 662	Mance assoggettate ad imposta ordinaria 663

Punti 651 – Reddito settore turistico

Nel punto in commento occorre inserire la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. Il limite annuale del trenta per cento del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese, rappresenta una franchigia, pertanto, in caso di superamento dello stesso, solo la parte delle mance eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Punti 652 – Mance soggette ad imposta sostitutiva

Nel punto 652 occorre riportare l'importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

Punti 653 – Imposta sostitutiva

Nel punto 653 va riportata l'imposta sostitutiva del cinque per cento operata sull'importo delle mance ricompreso nel limite del trenta per cento calcolato sull'importo indicato nel punto 651.

Punti 654 – Imposta sostitutiva sospesa

Nel punto 654 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 653.

Punti 655 – Mance assoggettate a tassazione ordinaria

Nel punto 655 va indicato l'importo delle mance assoggettate a tassazione ordinaria.

Nei punti da 656 a 663 vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti assoggettate ad una diversa tassazione rispetto a quella operata dai precedenti sostituti di imposta.

Punti 656 – Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione

Nel punto 656 va indicato l'importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

Punti 657 – Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva

Nel punto 657 va indicato l'importo delle mance già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

Punti 658 – Codice fiscale

Nel punto 658 indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengano per l'intero ammontare assoggettate ad imposta sostitutiva si dovranno compilare i punti 658 (codice fiscale del precedente sostituto) e 663 (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

Le medesime modalità di compilazione dei predetti punti dovranno essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

PRESTAZIONI DEL PERSONALE SANITARIO

Con l'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto - legge 7 giugno 2024, n. 73 è stata prevista un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento sui compensi erogati relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

Nel punto 671 va indicato l'importo dei compensi erogati, mentre le relative imposte sostitutive devono essere riportate nel successivo punto 672.

Nel punto 673 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 672.

PUNTI DA 674 A 676

Come ricordano le istruzioni della Certificazione Unica 2026, con l'articolo 1, comma 354 della legge n. 207 del 2024 è stata prevista una imposta sostitutiva pari al 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le istruzioni prevedono che nel punto 674 vada indicato l'importo dei compensi erogati, mentre le relative imposte sostitutive devono essere riportate nel successivo punto 675. Nel punto 676 va, invece, indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel precedente punto 675.

CASI PARTICOLARI – OPERAZIONI STRAORDINARIE

Punti 681 e 683 – casi particolari – operazioni straordinarie

CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Compensi non aventi carattere fisso e continuativo
	681	682	683

In caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte di altro sostituto, se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto nel punto nel **punto 681** va riportato il codice fiscale di quest'ultimo.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel **punto 682**.

Compilazione del punto 613: con riferimento a tale punto, introdotto l'anno precedente, le istruzioni precisano che il sostituto d'imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, dovrà procedere all'invio di una CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il **punto 683**.

Sezione “dati fiscali” – dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

Nella Certificazione Unica è presente una sezione, relativa ai dati del coniuge e degli eventuali familiari a carico del percipiente. L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUI eventualmente percepito. Si precisa, inoltre, che per i figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le detrazioni per carichi di famiglia spettano anche nel caso di età pari o superiore a 30 anni.

Le istruzioni relative a tale sezione ricalcano quelle del modello 730 anche se sembrano meno dettagliate.

Da quest’anno solo gli ascendenti fiscalmente a carico del contribuente possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE									
Relazione di parentela							Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30	
1	C	Coniuge					5				
2	F1	Primo figlio									
3	F	G ^{1,2}	D ³		P ⁴						
4	F	G	D		P						
5	F	G	D		P						
6	F	G	D		P						
7	F	G	D		P						
8	F	G	D		P						
9	F	G	D		P						

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 G = ASCENDENTE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ
 P = ALTRI FAMILIARI NON ASCENDENTI

Compilazione del rigo relativo al codice

Nel **riga 1** bisogna inserire i dati relativi al coniuge, secondo le seguenti modalità di compilazione:

Colonna 1 —> barrare la casella ‘C’.

Colonna 4 (Codice fiscale) —> indicare il codice fiscale del coniuge.

Colonna 5 (N. mesi a carico) —> Indicare ‘12’ se il coniuge è stato a carico per tutto il **2025**.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del **2025**, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del **2025**, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare ‘7’.

ATTENZIONE: L’Agenzia ha chiarito che “l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico”.

Le istruzioni precisano “che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Si precisa che la detrazione per coniuge mancante (lettera C nel campo percentuale) non può essere indicata per i figli conviventi del coniuge deceduto. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 12 del Tuir dispone che le detrazioni di cui al comma 1 del predetto articolo, non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.

Compilazione dei rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico

Con la risoluzione n. 55/E dello scorso 3 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dei codici fiscali dei familiari a carico del lavoratore da riportare nella CU: la risoluzione è una conseguenza delle modifiche apportate alle detrazioni per carichi di famiglia

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i codici fiscali dei familiari a carico dovranno essere indicati nella **Certificazione Unica 2026** indipendentemente dal fatto che per gli stessi il dipendente abbia beneficiato o meno delle detrazioni nel corso dell'anno di imposta **2025**. L'Agenzia delle Entrate "ribadisce l'importanza dell'indicazione nella CU dei dati relativi ai familiari che nel periodo d'imposta di riferimento sono stati fiscalmente a carico e, per i quali, come precisato nelle istruzioni della CU, non ci siano state le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico, indipendentemente se gli oneri siano stati riconosciuti dal sostituto nella CU".

Perché occorre riportare i codici fiscali nella CU?

L'indicazione dei codici fiscali dei figli a carico, a prescindere dalla presenza della detrazione, si rende necessaria per le seguenti motivazioni:

- 1) Per garantire la completezza del flusso di informazioni tra la **Certificazione Unica 2026** ed il 730 precompilato del lavoratore al fine di consentire il corretto riconoscimento delle deduzioni e/o detrazioni degli oneri sostenuti per i propri figli a carico;
- 2) Per determinare correttamente le addizionali regionali all'IRPEF nelle regioni ove sono stati introdotti delle agevolazioni specificatamente correlate ai carichi di famiglia (es. regione Puglia, Campania, Liguria e Piemonte);
- 3) Per la verifica circa la corretta applicazione della normativa sui fringe benefits relativa al 2025. Per quest'anno, infatti, i lavoratori con figli a carico ex art. 12 del TUIR hanno diritto all'innalzamento della soglia a 2.000 euro.

Rispetto a tale adempimento, che in un primo momento aveva ingenerato non poche preoccupazioni tra le aziende, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una lettera inviata dal consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che il reperimento dei codici fiscali dei familiari a carico sarà effettuato, in prima istanza, attraverso un confronto diretto con l'INPS. In particolare, l'Agenzia procederà a recuperare i codici fiscali dei figli per i quali viene percepito l'assegno unico direttamente dall'istituto di previdenza, alleggerendo così l'onere in capo ai datori di lavoro di reperimento di tale informazione.

In ogni caso, le istruzioni del modello ricordano che l'inserimento nel prospetto di tutti i dati relativi ai figli fiscalmente a carico (anche se di età inferiore a 21 anni o superiore a 30 anni) consentirà, inoltre, di riportare nella dichiarazione precompilata le detrazioni riferite alle spese sostenute per i figli a carico.

Nei **rigli dal 2 al 5** bisogna inserire i dati relativi ai figli e agli altri familiari a carico.

Nello specifico, nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al primo figlio secondo le seguenti modalità di compilazione:

Colonna 1 —> barrare la casella 'F1' se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella 'F' per i figli successivi al primo.

Colonna 2 —> barrare la casella 'G' se si tratta di ascendenti.

Colonna 3 —> barrare la casella 'D' se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella 'F'.

Si ricorda che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Colonna 4 —> "P" per altri familiari diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, quelli adottivi, affiliati o affidati e quelli conviventi del coniuge deceduto) e dagli ascendenti;

Colonna 5 (Codice fiscale) —> indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli e degli ascendenti a carico.

Colonna 6 (N. mesi a carico) —> indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali l'ascendente è stato a carico ('12' se l'ascendente è stato a carico per tutto il **2025**). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del **2025**,

Colonna 7 (Percentuale di detrazione spettante) —> indicare la percentuale di detrazione spettante. In particolare, nella casella di colonna 7 bisogna indicare, per ogni figlio a carico:

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;

Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C".

Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare distinti righe esponendo sia la detrazione spettante come figlio esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

Invece, per ogni altro familiare a carico bisogna seguire la seguente modalità di compilazione:

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone.

Colonna 8 → (detrazione 100% affidamento figli) → la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Colonna 9 → la nuova casella va barrata nell'ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento;

Colonna 10 → va inserito il numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiore a 21 anni ed inferiore ai 30 anni, tranne nel caso in cui siano disabili (in base all'attuale formulazione dell'art. 12 del Tuir).

Le istruzioni precisano che la detrazione per coniuge mancante (lettera C nel campo percentuale) non può essere indicata per i figli conviventi del coniuge deceduto. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 del Tuir dispone che le detrazioni di cui al comma 1 del predetto articolo, non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

Esempio 1

Si consideri il caso di un contribuente, coniugato, con tre figli a carico:

- un figlio nato a febbraio 2002 che ha più di 21 anni per tutto il 2025 e per cui spetta la detrazione per figli a carico per tutto l'anno;
- un altro figlio nato a gennaio 2022 che compie tre anni a gennaio 2025 e per cui non ha diritto alla detrazione per figli a carico per tutto il 2025
- un ultimo figlio nato a marzo 2025 per cui non spetta alcuna detrazione per figli a carico.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO				CODICE FISCALE					
Relazione di parentela				Cf coniuge		Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30
1	C	X	Coniuge	5	6	7	8	9	10
2	F1	X	Primo figlio	D ³	Cf primo figlio	12	50		12
3	F	X	G ²	D	Cf secondo figlio	12	50		
4	F	X	G	D	Cf terzo figlio	10	50		
5	F		G	D					
6	F		G	D					
7	F		G	D					
8	F		G	D					
9	F		G	D					

Esempio 2

Si consideri il caso di un contribuente, coniugato, con un figlio disabile a carico al 50% di 31 anni. Con il contribuente convivono la madre, per la quale beneficia della detrazione per ascendenti, ed una sorella (a carico ma senza detrazioni).

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE										
Relazione di parentela							Mesi a carico	%	Detrazione 100% affidamento figli	N. mesi detrazioni per figli da 21 anni ma inferiore a 30		
1	C	X	Coniuge									
2	F1		Primo figlio		D	X						
3	F		G	X	D		P	4				
4	F		G		D		P	X				
5	F		G		D		P					
6	F		G		D		P					
7	F		G		D		P					
8	F		G		D		P					
9	F		G		D		P					

LA SEZIONE PER I RIMBORSI DERIVANTI DAL WELFARE AZIENDALE

Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importantissime novità in tema di welfare aziendale e premi di produttività, modificando in maniera rilevante diversi articoli del TUIR.

Si ricorda, infatti, l'aggiunta delle lettere f), f-bis), f-ter) f-quater) e d-bis) al comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, che analizzeremo di seguito.

Lettera d - bis) acquisto abbonamenti per trasporto pubblico locale

“Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.

Lettera f): il welfare per i dipendenti

Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

Art. 51, c. 2, l. f)

“l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100”



Art. 100, c. 1

“[...]educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.”

Come si può ben vedere, sono completamente esclusi da imposizione fiscale e contributiva il valore delle opere o dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro al dipendente per finalità educative, di istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto.

Tale regime di vantaggio non è però illimitato, in quanto soggiace alle seguenti, e specifiche, condizioni:

VOLONTARIETA' O ACCORDO


1) le opere e/o i servizi utilizzati dal dipendente devono essere riconosciuti dal datore di lavoro **volontariamente o in conformità** a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale;

VALORI NON CONCORRENTI



NON DISCRIMINAZIONE, CATEGORIE, GENERALITA'

2) le opere e/o i servizi devono essere riconosciuti alla **generalità o a categorie** di dipendenti.



Si ricorda che l'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda (Ris. Agenzia Entrate 34/E 2004).

Lettera f-bis): il welfare anche per i familiari dei dipendenti

Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

Art. 51, c. 2, l. f-bis)

*"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei **familiari** indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari."*

La nuova lettera f-bis del comma 2 dell'articolo 51 consente l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i servizi di educazione e istruzione erogati ai familiari dei dipendenti.

Ma chi sono i **familiari** che possono fruire dei servizi di welfare aziendale?

FAMILIARI DEL DIPENDENTE

La Legge di bilancio 2025 ha modificato anche la disciplina sulle detrazioni gli altri familiari a carico di cui all'articolo

12 del TUIR.

Dalla suddetta tabella è possibile contare che la detrazione viene prevista non più per i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile⁶ ma soltanto agli ascendenti, che sono:

1. I genitori;
2. I nonni;
3. I bisnonni.

Vi è, pertanto un restringimento della platea dei soggetti rientranti negli "altri familiari". Infatti, l'articolo 433 c.c. considerava, oltre al coniuge ed i figli, i seguenti soggetti:

1. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
2. i generi e le nuore;
3. il suocero e la suocera;
4. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Adesso, l'esclusione dal reddito è limitata, adesso, alle misure riconosciute dal datore di lavoro in favore di:

- coniuge;
- figli;
- ascendenti.

Lettera f-ter): il welfare aziendale a favore dei familiari anziani del dipendente

Secondo la nuova impostazione dell'art. 51 del Tuir, non concorrono a formare il reddito:

"le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12"

Il legislatore, al fine di tutelare gli anziani ed i soggetti non autosufficienti, ha previsto la possibilità, per il datore di lavoro, di istituire appositi servizi di welfare aziendale.

Lettera f - quarter): polizze per rischio di non autosufficienza

f-quarter) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Documenti di legittimazione

Si ricorda che l'erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro, intese come welfare aziendale o come classici "benefits" di cui al comma 3 dell'articolo 51 comma 3 del TUIR (in assenza dei requisiti di cui alle lettere f, f-bis, f-ter), può avvenire tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Welfare aziendale sulla Certificazione Unica

Il welfare aziendale aveva fatto la sua comparsa all'interno della Certificazione Unica a partire dall'anno 2017. Per quest'anno la sezione relativa al welfare aziendale, salvo alcune modifiche marginali, resta sostanzialmente invariata.

Come si ricorderà la finalità della presenza delle due sezioni è quella di evitare che il dipendente che ha ottenuto il rimborso di alcune spese, legate a istruzione dei familiari o all'assistenza, possa fruire della detraibilità o deducibilità della spesa sostenuta in sede di dichiarazione. Sostanzialmente, l'Agenzia vuole questi dati al fine di

⁶ "All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."

verificare che le spese rimborsate non vengano considerate come sostenute dal sostituto, così come avviene con le spese mediche rimborsate da un fondo sanitario.

Un dipendente, in particolare, **nell'anno 2025** potrebbe avere ricevuto dal datore di lavoro rimborsi in virtù della lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR:

(f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Alcuni delle somme rimborsabili al dipendente per effetto della lettera f-bis), quando sostenute dal contribuente sono destinatarie della detrazione del 19%. Proprio tali tipologie vengono evidenziate sulla **certificazione unica 2026**; in particolare nella casella 702 potrà essere indicato uno dei seguenti codici:

- 7, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 10, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
 - 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
 - 13, spese di istruzione universitaria;
 - 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 - 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
 - 33, spese per asili nido;
 - 40, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro;
 - 46, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
 - 48, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
 - 95, spese di manutenzione per le quali sono previste la detrazione ex articolo 16-bis del Tuir o ex articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 40;
 - 96 canoni di locazione di fabbricati di cui all'articolo 1, commi da 386 a 389 della legge n. 2027 del 2024;
 - 97, canone per locazione abitazione principale.

È da notare che i codici coincidono con quelli presenti nelle istruzioni del **modello 730/2026** per la compilazione del quadro 'E' sezione 1, dedicata agli oneri detraibili.

La casella 703 è dedicata agli oneri deducibili rimborsati dal datore di lavoro. In tal caso l'unico onere di cui è richiesta l'indicazione, tramite il codice 3, p quello relativo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti. Tale rimborso potrebbe essere stato riconosciuto dal sostituto di imposta per effetto della lettera f-ter) del citato comma 2:

(f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12.

CU 2026: Le istruzioni **CU 2026**, relative alla valorizzazione del **punto 702**, contengono anche il codice 40 relativo alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Punto 701– anno

In questo punto va indicato l'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto.

Punto 702– codice onere detraibile

In questo punto va indicato uno dei seguenti codici relativi all'onere detraibile rimborsato:

- 7 interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 10 interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati fino al 31 dicembre 2021;
- 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria
- 13, spese di istruzione universitaria
- 15, spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli

atti della

vita quotidiana

- 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi
- 33, spese per asili nido;
- 40, spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
- 46, interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
- 48, interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, stipulati dal 1° gennaio 2022;
- 97, canone per locazione abitazione principale.

Punto 703 – codice onere deducibile

In questo punto occorre indicare il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Punto 704 – codice onere deducibile

Nel **punto in commento** va indicato l'ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto 702 o 703.

Punto 705 – codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata

Il punto in commento deve essere compilato qualora la spesa rimborsata non si riferisca al dipendente ma ad un altro soggetto.

Le istruzioni di quest'anno precisano che *“se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti (punto 703 compilato), nel punto 705 va indicato il codice fiscale del datore di lavoro comunicato all'Inps, se diverso dal dipendente”*.

Punto 706 – spesa rimborsata riferita al dipendente

Ovviamente, nel caso in cui la spesa sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve essere compilato e deve essere utilizzato il **punto 706**.

Nel caso in cui in sede di conguaglio, dovessero essere assoggettate a tassazione, eventuali spese rimborsate da precedenti sostituti d'imposta, in quanto non più verificati i limiti per la non concorrenza alla formazione del reddito, si dovrà comunque procedere alla compilazione della sezione relativa agli altri sostituti, al fine di indicare quanto operato dai precedenti sostituti. Pertanto, la sezione “Altri sostituti” non sempre è un di cui della sezione “Sostituto dichiarante”.

Sottosezione punti da 707 a 713

Dalle istruzioni del modello si può evincere che tale sezione deve essere compilata solo nei casi in cui vengano conguagliate CU in cui risultino compilati i punti da 701 a 706. Di conseguenza la nuova sottosezione non deve non debba essere compilata in presenza di conguaglio di altre CU ma in assenza di dati nei punti da 701 a 706.

Punti dal 707 al 713 – sezione altri sostituti

Le istruzioni precisano che nei casi in cui si proceda al conguaglio di CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l'indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata.

Nel punto 707 occorre riportare il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta che ha proceduto al rimborso.

Nei punti da 708 a 713 occorre indicare il dettaglio del rimborso effettuato.

Nelle annotazioni (con il codice CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione.

Esempio

Si ipotizzi che il sostituto Alfa nel 2025 ha operato un rimborso di spese per l'assistenza del figlio non autosufficiente nel medesimo anno dal dipendente Beta, pari ad € 250 euro, non soggetto a tassazione per la disciplina sul welfare aziendale.

Poco prima del conguaglio il dipendente Beta consegna al sostituto Alfa una CU in cui risulta compilata come segue la sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” mentre non risulta compilata la sezione “oneri detraibili”:

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
	701 2025	702 15	703	704 300
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
	705 Da compilare			706

Cu sostituto che conguaglia

ONERI DETRAIBILI	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	341	342	343	344	345	346
	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
	347	348	349	350	351	352
RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR SEZIONE SOSTITUTO DICHIARANTE	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato		
	701 2025	702 15	703	704 450		
	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente			
	705 Da compilare			706		
SEZIONE ALTRI SOSTITUTI	Codice fiscale					
	707 Da compilare					
	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato		
708 2025	709 15	710	711 300			
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente				
	712 Da compilare			713		

Viene compilata l'annotazione con il codice CP.

Premessa alla compilazione dei punti da 718 a 741

La Legge di bilancio prevede l'erogazione di una somma calcolata in base ad un'aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente.

Nello specifico, ai lavoratori che percepiscono reddito di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR (quindi, non assimilati), non superiore a 20.000 euro, viene garantita una somma che non concorre alla formazione del reddito, calcolata applicando una percentuale variabile al predetto reddito.

Scaglione reddituale	Aliquota da applicare al reddito di lavoro dipendente
g) Euro 0 – euro 8.500	7,1%
h) Euro 8.501 – euro 15.000	5,3%
i) Euro 15.001 – euro 20.000	4,8%

La norma prevede che, ai soli fini dell'individuazione dell'aliquota da applicare, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'anno.

La circolare AdE n. 4/E del 2025, sul punto, prevede che nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

L'AdE presenta poi i seguenti esempi.

Esempio 1

Un contribuente nell'anno 2025:

- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro. Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].

La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno (2.000 euro).

Esempio 2

Un contribuente nell'anno 2025:

- ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;
- è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro. Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000): (62 + 30) x 365].

La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno (3.000 euro).

L'Agenzia delle Entrate, commentando le nuove disposizioni ci ricorda, quindi, che nel caso di rapporti inferiori all'anno civile, il reddito di lavoro dipendente deve essere riparametrato all'anno.

Ai fini della riparametrazione è possibile utilizzare la seguente formula:

Reddito di lavoro dipendente / giorni di lavoro * 365

Esempio 1

Il lavoratore Antonio Bianchi è stato assunto a termine dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025. Il suo imponibile fiscale mensile è pari a 1.500 euro.

$$3.000/60*365 = 18.950$$

Tenuto conto del fatto che il reddito è inferiore ai 20.000 euro, il Sig. Antonio Rossi avrà diritto all'agevolazione.

$$3.000*7,1/100=213$$

Esempio 2

La lavoratrice Giulia Rossi è stata assunta a tempo determinato dal 1° marzo 2025 al 30 giugno 2025. Il suo imponibile fiscale mensile è pari a 2.300 euro.

$$6.900/91*365= 27 675,82$$

Siccome viene superato il limite dei 20.000 euro, l'agevolazione non spetta.

L'Agenzia prosegue osservando che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Pertanto, nel caso di più rapporti di lavoro dipendente nel corso dell'anno, ai fini dell'individuazione della percentuale applicabile occorre utilizzare la seguente formula, come presente nell'esempio 2, sopra riportato, della circolare: **totale redditi di lavoro dipendente / totale giorni di lavoro * 365**

Ovviamente, nel caso vi fossero periodi di lavoro coincidenti, tali giorni vanno computati una volta soltanto.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente:

- del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010 (agevolazione per rientro di docenti e ricercatori);

- dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (agevolazione per c.d. "impatriati", regime precedente);
- e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (agevolazione per "impatriati" nuovo regime).

L'Agenzia delle entrate, nella circolare 4/E del 2025 fa il seguente esempio:

Un contribuente nell'anno 2025:

- è titolare esclusivamente di un contratto di lavoro dipendente per l'intero anno, per cui si avvale delle agevolazioni spettanti per i lavoratori impatriati e fruisce, quindi, di un'esenzione dal reddito imponibile nella misura del 70 per cento, avendo trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023;
 - la quota di reddito da lavoro dipendente imponibile in Italia è pari a 4.500 euro;
 - la quota esente del reddito di lavoro dipendente è pari a 10.500 euro.
- Il reddito complessivo, determinato ai sensi del comma 9, è pari a 15.000 euro (reddito da lavoro dipendente tassato in Italia 4.500 euro + quota esente impatriati 10.500 euro).

La somma spettante è pari a 238,50 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) alla quota imponibile del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito e soggetto a tassazione in Italia nell'anno (4.500 euro).

Si ricorda, inoltre, che la circolare AdE prevede quanto segue:

“è stato chiarito che nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluse le predette detrazioni, si tiene conto anche [...] delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).”

Per questo motivo nella determinazione del reddito complessivo si dovrà tener conto delle mance assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%.

Relativamente all'F24, l'Agenzia delle Entrate (Ris. 9E/2025) ha previsto il seguente codice per i datori di lavoro privati:

- “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d'imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Adempimenti del sostituto d'imposta comuni alla somma aggiuntiva e all'ulteriore detrazione

I sostituti di imposta, come previsto dal comma 7, devono riconoscere in via automatica, dal primo periodo di paga utile, l'ulteriore detrazione e la somma aggiuntiva, attuando gli opportuni aggiustamenti in sede di conguaglio di fine anno o rapporto.

Ovviamente i sostituti d'imposta devono determinare queste nuove misure in base ai dati a loro disposizione che, nella grande maggioranza dei casi, coincide con il reddito presunto.

Tuttavia, qualora i sostituti entrassero in possesso di ulteriori dati, anche a causa della consegna delle CU relative a redditi erogati da altri datori di lavoro, ne dovranno tenere conto ai fini della verifica della spettanza di queste misure.

Nel caso in cui in sede di conguaglio di fine anno, le nuove misure si rivelino effettivamente non spettanti, i sostituti d'imposta dovranno recuperare l'importo, in dieci rate di eguale misura, se il valore da trattenere supera i 60 euro. Questa rateazione partirà dalla retribuzione che subisce gli effetti delle operazioni di conguaglio.

Sul punto, la circolare 4E contiene una specifica molto importante: nel caso in cui la somma aggiuntiva non spettasse e, invece, dovesse essere erogata al dipendente l'ulteriore detrazione, il recupero dovrebbe essere effettuato al netto di tale ultima misura.

Al contrario, nel caso in cui occorresse recuperare l'ulteriore detrazione ed erogare la somma aggiuntiva, occorrerà effettuare una compensazione tra le due somme. In questo caso, se la differenza tra quanto erogato a titolo di ulteriore detrazione e la somma aggiuntiva da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avverrà in 10 rate di pari importo.

Si riporta, sul punto, quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate:

Si precisa, inoltre, che qualora, in sede di conguaglio, la somma erogata ai sensi del comma 4 risulti non spettante in quanto al contribuente è riconosciuta l'ulteriore detrazione di cui al comma 6, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero di un ammontare pari all'importo erogato al netto dell'ulteriore detrazione fiscale spettante.

Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti che, pur avendo percepito inizialmente la somma di cui al comma 4, si trovino nella condizione di aver superato a fine anno il limite reddituale di 20.000 euro, da cui consegue, quindi, da un lato, l'obbligo di restituire le somme percepite e, dall'altro, il diritto a fruire dell'ulteriore detrazione fiscale di cui al comma 6.

Nel caso in cui l'importo erogato, al netto di quanto effettivamente spettante al contribuente, sia maggiore di 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale di cui al comma 6 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Quest'ultima ipotesi può verificarsi sia quando il reddito complessivo del contribuente superi la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia nel caso in cui il predetto reddito sia diminuito fino a un valore pari o inferiore a 20.000 euro.

È importante evidenziare che nella nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” i punti da 718 a 723 riportano informazioni relative ai requisiti per il riconoscimento della spettanza della somma di cui al comma 4 o dell'ulteriore detrazione di cui al comma 6.

Punto 718 “Tipologia”

Le istruzioni della CU prevedono che per la compilazione del punto 718 occorra utilizzare uno dei seguenti codici:

1. Se nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024. In pratica va riportato il codice 1 qualora nei suddetti punti siano riportati redditi da lavoro dipendente che, pertanto, danno diritto alla somma aggiuntiva e all'ulteriore detrazione.

2. Se nei punti 1, 2, 781 e 784 non sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, per i quali spettano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 207 del 2024. In pratica va riportato il codice 2 qualora nei suddetti punti non siano riportati redditi da lavoro dipendente che, pertanto, danno diritto alla somma aggiuntiva.

Si ricorda che i redditi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del TUIR sono quelli:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.

Le specifiche tecniche prevedono che nel caso in cui nel punto 718 sia inserito il codice due, gli altri punti della sezione non devono essere compilati.

Le istruzioni specificano che il punto in commento debba essere compilato se presenti almeno uno dei seguenti punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 e 785, anche nella ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 40.000 euro.

Punto 719 “Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)”

Le istruzioni precisano che nel punto 719 occorre indicare l'importo del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo già riportati nei punti 1 e 2. Viene, inoltre, precisato

Punto 720 “Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR)”

che nel punto in commento non dovranno essere riportati gli importi dei redditi indicati nei punti 1 e 2 relativi a redditi assimilati al lavoro dipendente, al reddito di lavoro dipendente sportivo dilettante, al reddito di lavoro dipendente sportivo under 23 e al reddito di lavoro dipendente percepito da lavoratori frontalieri.

Le istruzioni precisano che nel punto in commento riportare l'importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia, tale importo è già riportato nei punti 781 e 784. L'Agenzia precisa, inoltre, che il punto 720 deve essere compilato anche se nei punti 781 e 784 sono riportati importi inferiori alla franchigia.

Punto 721 "Giorni di lavoro dipendente"

Nel punto in commento occorre riportare il numero dei giorni di lavoro già indicato al campo 6, relativo ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo. L'Agenzia precisa che in caso di più rapporti di lavoro dipendente conguagliati in una unica CU nel presente punto dovrà essere indicato il numero dei giorni di lavoro dipendente totali, tenendo conto, quindi, di tutti i rapporti di lavoro conguagliati. Viene, inoltre, ricordato che in presenza di più rapporti di lavoro relativi a redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Punto 722 "Data inizio rapporto di lavoro"

Nel punto 722 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro dipendente; nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro dipendente da un sostituto ad un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

Punto 723 "Data fine rapporto di lavoro"

Nel punto 723 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente con la precisazione che le informazioni riportate nei punti 722 e 723 riguardano sempre la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro relativo al **sostituto che rilascia la Certificazione unica**.

Pertanto, in caso di CU conguagliante nei punti 722 e 723 andrà indicata la data del rapporto di lavoro del sostituto conguagliante. Le informazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro degli altri rapporti conguagliati dovranno essere distintamente riportati per ciascun rapporto di lavoro nei punti 735 e 736

Le istruzioni prevedono che per la compilazione del punto 724 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

Punto 724 "Codice"

1. se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 e l'ha erogata in tutto o in parte;
2. se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente la somma che non concorre alla formazione del reddito di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 207 del 2024 ovvero l'ha riconosciuta, ma non l'ha erogata neanche in parte.

In caso di indicazione del codice 1 nel punto 718 è richiesta la compilazione obbligatoria dei punti 721 e 724.

Punto 725 "Somma erogata"

Nel punto in commento va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente.

Punto 726 "Somma non erogata"

Nel punto 726 va indicato l'importo della somma che non concorre alla formazione del reddito, che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

Premessa alla compilazione dei punti 727 e 728

I sostituti d'imposta dovrebbero riconoscere in via automatica la somma aggiuntiva e l'ulteriore detrazione all'atto della erogazione delle retribuzioni e verificare in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede quanto riconosciuto non dovesse essere spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Punto 727 "Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio"

Nel caso in cui si debba procedere al recupero della somma precedentemente riconosciuta occorre indicare nel punto 727 l'ammontare di detta somma recuperata entro le operazioni di conguaglio.

Nell'ipotesi in cui il recupero avvenga in forma rateizzata, riportare nel punto 728 l'ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio. In entrambi i casi l'importo da riportare al punto 725 deve intendersi

Punto 728 "Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio"

nettizzato dell'importo recuperato e da recuperare.

Nel caso di conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti di lavoro, la compilazione dei punti da 731 a 741 deve

Punti da 731 a 741

tenere conto della somma erogata o dell'ulteriore detrazione attribuita da precedenti sostituti. In tal caso nei punti da 731 a 741 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 741 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta. Le istruzioni precisano che il punto 740 deve essere compilato nell'ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto e nell'ipotesi di operazione straordinaria con estinzione del precedente sostituto d'imposta e con prosecuzione dell'attività da parte del nuovo, nel caso in cui il primo sostituto abbia recuperato la somma erogata che non concorre alla formazione de reddito. Inoltre, l'importo indicato nel punto 740 deve essere riportato anche nel precedente punto 727.

Esempio I – Situazione ordinaria

**Reddito dal lavoro dipendente presunto: 15.000; Reddito da lavoro dipendente effettivo: 15.000; Detrazioni da lavoro: 1955; Irpef lorda: 3.450; Irpef netta: 1.495
Somma aggiuntiva riconosciuta ed erogata: 795**

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati				
1	15.000	2		3				4			
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO							
5		Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari
6	365	7		8 giorno	9 mese	10 anno	11 giorno	12 mese	13 anno	14	X
Redditi erogati in franchi		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche									
12		13									

Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025	Addizionale regionale 2025 rapporti cessati
21 1.495	22	23	24

Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
718 1	719 15.000	720	721 365	722 01/01/2025	723
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724 1	725 795	726	727	728	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
731	732	733	734	735	736
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
737	738	739	740	741	

Reddito di riferimento
449 15.000

Esempio II – compilazione in caso di redditi non utili al riconoscimento della somma aggiuntiva

Reddito assimilato da **co.co.co.**: 18.000 euro

Somma aggiuntiva riconosciuta ed erogata: Non spettante

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo determinato

2 18.000

Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
718 2	719	720	721	722 giorno mese anno	723 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724	725	726	727	728	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
731	732	733	734	735 giorno mese anno	736 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
737	738	739	740	741	

Esempio III - Recupero somma aggiuntiva senza ulteriore detrazione

Reddito presunto: 19.900; **Reddito effettivo:** 40.500 (promozione a Quadro + premio); **Detrazione lavoro dipendente:** 781,36; **Imposta lorda:** 10.815; **Imposta netta:** 10.033,63

Somma aggiuntiva fino a novembre 2025: 875

Somma aggiuntiva da recuperare: 875

Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
718 1	719 40.500	720	721 365	722 01/01/2025	723 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	
724 2	725	726	727 87,5	728 787,5	
Tipologia	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR)	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR)	Giorni di lavoro dipendente	Data inizio rapporto di lavoro	Data fine rapporto di lavoro
731	732	733	734	735 giorno mese anno	736 giorno mese anno
Codice	Somma erogata	Somma non erogata	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
737	738	739	740	741	

40.500

Esempio IV – recupero somma aggiuntiva e riconoscimento ulteriore detrazione

Reddito presunto: 18.900; **Reddito effettivo:** 22.500; **Detrazioni da lavoro dipendente:** 2.413,46; **Irpef lorda:** 6.440; **Irpef netta:** 3.026,53; **Ulteriore detrazione in sede di conguaglio:** 1.000; **Somma aggiuntiva fino a novembre:** 831,60; **Differenza tra somma aggiuntiva ed ulteriore detrazione:** -168,40

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati					
1	22.500	2		3				4				
Assegni periodici corrisposti dal coniuge		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO								
5		Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari	
		6	365	7	8 giorno	9 mese	10 anno	11 giorno	12 mese	13 anno	14	X
Redditi erogati in franchi		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche										
12		13										

Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025	Addizionale regionale 2025 rapporti cessati
21	22	23	24
3.026,53			

Imposta lorda	Detrazioni per carichi di famiglia	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	Ulteriore detrazione
361	362	367	368
6.440		2.413,46	1.000
Totale detrazioni per oneri	Detrazioni per canoni di locazione	Credito riconosciuto per canoni di locazione	Credito non riconosciuto per canoni di locazione
369	370	371	372
Credito per canoni di locazione recuperato	Totale detrazioni	Imposta netta	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero
373	374	375	376

3.413,46

3.026,53

Tipologia 718	1	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 719	22.500	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 720		Giorni di lavoro dipendente 721	365	Data inizio rapporto di lavoro 722	01/01/2025	Data fine rapporto di lavoro 723	giorno mese anno
Codice 724	2	Somma erogata 725		Somma non erogata 726		Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 727	831,60	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio 728			
Tipologia 731		Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 732		Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 733		Giorni di lavoro dipendente 734		Data inizio rapporto di lavoro 735	giorno mese anno	Data fine rapporto di lavoro 736	giorno mese anno
Codice 737		Somma erogata 738		Somma non erogata 739		Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 740		Codice fiscale sostituto 741			

Nota: siccome la differenza tra la somma aggiuntiva da recuperare e l'ulteriore detrazione spettante è negativa, non occorrerà fare alcuna rateizzazione per il recupero (831,60-1000=-168,40).

Reddito di riferimento 449	22.500
-------------------------------	--------

Esempio V – riconoscimento della somma aggiuntiva e recupero dell'ulteriore detrazione

Reddito presunto: 23.000 euro; **Reddito effettivo:** 17.000; **Ulteriore detrazione** riconosciuta fino a novembre: 916,17; **Somma aggiuntiva** spettante: 768; **Detrazione da lavoro:** 2.916; **Irpef lorda:** 3.910; **Irpef netta:** 993. **Differenza** tra ulteriore detrazione erogata e somma aggiuntiva: 148,67

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1	17.000	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2		Redditi di pensione 3		Altri redditi assimilati 4	
Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5		NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO			
		Lavoro dipendente 6	Pensione 7	Data di inizio 8	Data di cessazione 9	In forza al 31/12 10	Periodi particolari 11
		365		01/01/2025			X
Redditi erogati in franchi 12		Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche 13					

Ritenute Irpef 21	993	Addizionale regionale all'Irpef 22		Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025 23		Addizionale regionale 2025 rapporti cessati 24	
----------------------	-----	---------------------------------------	--	--	--	---	--

Imposta lorda 361	3.910	Detrazioni per carichi di famiglia 362		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367	2.916	Ulteriore detrazione 368	
Totale detrazioni per oneri 369		Detrazioni per canoni di locazione 370		Credito riconosciuto per canoni di locazione 371		Credito non riconosciuto per canoni di locazione 372	

2.916

993

Tipologia 718	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 719	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 720	Giorni di lavoro dipendente 721	Data inizio rapporto di lavoro 722	Data fine rapporto di lavoro 723
1	22.000		365	01/10/2025	
Codice 724	Somma erogata 725	Somma non erogata 726	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 727	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio 728	
2			729,5		
Tipologia 731	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 732	Reddito lavoro sportivo dilettantistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 733	Giorni di lavoro dipendente 734	Data inizio rapporto di lavoro 735	Data fine rapporto di lavoro 736
1	15.000		273	01/01/2025	30/09/2025
Codice 737	Somma erogata 738	Somma non erogata 739	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 740	Codice fiscale sostituto 741	
1	729,5			Cf precedente sostituto	

Reddito di riferimento 449	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469
22.000	0

Esempio VI - Più sostituti di imposta

Reddito da datore di lavoro 1: 15.000

Assunzione: da 01/01/2025 a 31/10/2025 a tempo determinato; Somma aggiuntiva riconosciuta da datore di lavoro 1: 729,5

Reddito da datore di lavoro 2: 7.000

Assunzione: da 01/10/2025 a tempo indeterminato; Somma aggiuntiva recuperata 729,5; Ulteriore detrazione riconosciuta in sede di conguaglio: 1.000

Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato 1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato 2	Redditi di pensione 3	Altri redditi assimilati 4
22.000			
NUMERO DI GIORNI PER I QUALI SPETTANO LE DETRAZIONI		RAPPORTO DI LAVORO	
Assegni periodici corrisposti dal coniuge 5	Lavoro dipendente 6	Pensione 7	Data di inizio 8
	365		01/10/2025
			Data di cessazione 9
			In forza al 31/12 10
			Periodi particolari 11
			X
Redditi erogati in franchi 12	Compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche 13		

Ritenute Irpef 21	Addizionale regionale all'Irpef 22	Addizionale regionale 2024 trattenuta nel 2025 23	Addizionale regionale 2025 rapporti cessati 24
1.601			

5.060

3459

1.601

Tipologia 718 1	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 719 22.000	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 720	Giorni di lavoro dipendente 721 365	Data inizio rapporto di lavoro 722 01/10/2025	Data fine rapporto di lavoro 723 giorno mese anno
Codice 724 2	Somma erogata 725	Somma non erogata 726	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 727 729.5	Somma da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio 728	
Tipologia 731 1	Reddito di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) 732 15.000	Reddito lavoro sportivo dilettanistico (art. 49, c. 1 del TUIR) 733	Giorni di lavoro dipendente 734 273	Data inizio rapporto di lavoro 735 01/01/2025	Data fine rapporto di lavoro 736 30/09/2025
Codice 737 1	Somma erogata 738 729,5	Somma non erogata 739	Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio 740	Codice fiscale sostituto 741 Cf precedente sostituto	

Reddito di riferimento 449 22.000	Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 469 0
--	---

- Particolari tipologie reddituali

Punti da 741 a 746 "Particolari tipologie reddituali"

Questa sezione, come precisano le istruzioni di quest'anno, va compilata per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento normativo dal punto di vista fiscale che non sempre coincide con i principi e gli inquadramenti previsti dagli enti previdenziali. La compilazione della sezione è obbligatoria in presenza dei campi 1, 2 e 4 della sezione "dati fiscali", sempreché nella casella 8 dei dati anagrafici del dipendente non sia indicato il codice Z dell'erede.

Tale qualificazione non ha implicazione sui criteri di tassazione delle somme ed è prevista esclusivamente nella certificazione unica ordinaria.

Per la compilazione dei punti 741, 743 e 745, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1- redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a);
- 2- compensi percepiti dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a) del Tuir);
- 3- indennità e compensi percepiti per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b) del Tuir);
- 4- somme corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir);
- 5- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c.-bis) del Tuir);
- 6- remunerazione dei ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d) del Tuir);
- 7- compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale,

del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);

8- indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);

9- indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);

10- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);

12- altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (art. 50, comma 1, lett. e) del Tuir);

13- compensi percepiti dai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l) del Tuir);

PARTICOLARI TIPOLOGIE REDDITUALI							
Codice		Importo		Codice		Importo	
741	742			743	744	745	746

Nei punti **742, 744 e 746** indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 741, 743 e 745.

Punti da 741 a 746 "Particolari tipologie reddituali"

Questa nuova sezione, come precisano le istruzioni di quest'anno, va compilata per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento normativo dal punto di vista fiscale che non sempre coincide con i principi e gli inquadramenti previsti dagli enti previdenziali.

Tale qualificazione non ha implicazione sui criteri di tassazione delle somme ed è prevista esclusivamente nella certificazione unica ordinaria.

Per la compilazione dei punti 741, 743 e 745, è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 – prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, erogate sotto forma di rendita assoggettate a tassazione ordinaria (lett. h-bis, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
- 2 – redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
- 3 – compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (lett. e, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
- 4 - indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (lett. f, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
- 5 - indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica (lett. g, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);
- 6 - le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione (lett. h, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986);

7 - altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 (lett. i, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986).

Nei punti 742, 744 e 746 indicare l'ammontare corrispondente al codice esposto nei precedenti punti 741, 743 e 745.

PREMESSA ALLA COMPILAZIONE DEI PUNTI DA 761 A 776 – CAMPIONE D'ITALIA

Come noto, il nuovo articolo 188-bis del Tuir, modificato dal Decreto-legge n.119 del 2018, ha rimodulato la modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia. Nello specifico, è stata prevista una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000. Per questo motivo, come precisano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista un'apposita sezione per indicare nella prima parte il compenso al lordo della riduzione e nella seconda parte il compenso netto percepito dal contribuente non prodotto a Campione d'Italia. L'Agenzia precisa che le informazioni riportate nella seconda parte sono un di cui dei punti da 1 a 5. della sezione "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi".

Punti da 761 a 766 "compenso lordo campione d'Italia"

Nei punti 761 e 762 vanno riportati rispettivamente l'ammontare dei redditi di lavoro a tempo indeterminato e l'ammontare dei redditi di lavoro a tempo determinato prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. I suddetti importi, come previsto dall'Agenzia delle Entrate, devono essere considerati al lordo dell'abbattimento effettuato.

Nel punto 763 va indicato l'ammontare dei redditi di pensione, dei suddetti soggetti, al lordo della quota esente, pari a 1000 euro, e dell'abbattimento effettuato nel caso dei superstiti orfani.

Nel punto 765 va indicato l'ammontare degli altri redditi assimilati prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato.

Nel punto 766 va indicato l'ammontare dei redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato.

Punti da 767 "compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche"

Nel punto 767 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Tale importo deve essere considerato al lordo dell'abbattimento effettuato.

Punti da 771 a 776 "REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5 AL NETTO DEI COMPENSI DI CAMPIONE D'ITALIA "

Nei punti da 771 a 775 vanno indicati i redditi già riportati nei punti da 1 a 5, e 13 prodotti in luoghi diversi da Campione d'Italia.

Nelle annotazioni (cod. CA) riportare gli importi delle agevolazioni riconosciute rispettivamente sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, sui redditi di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato, sui redditi da pensione, redditi da pensione percepiti dagli orfani, sugli altri redditi assimilati e sugli assegni periodici corrisposti dal coniuge e sui compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche.

La sezione per i redditi da lavoro sportivo

I punti da 781 a 790 riguardano il lavoro sportivo.

Infatti, l'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate.

Come ricorda l'Agenzia, l'articolo 36 comma 6 ha previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

~~Il comma 6-ter del predetto Decreto ha previsto, inoltre, che, al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e~~

delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di euro 15.000.

In entrambi i casi, l'importo di 15.000 euro costituisce una franchigia, pertanto, solo la parte eccedente tale limite dovrà essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Punti 781 e 784 – Reddito lavoro sportivo dilettantistico

Nei punti 781 e 784 va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro

Punti 782 a 785 – Reddito lordo lavoro sportivo dilettantistico under 23

Nei punti 782 e 785 va indicato l'importo lordo delle retribuzioni riconosciute ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, comprensivo dell'importo della franchigia di 15.000 euro.

Punti da 783 a 786 – Altri redditi di cui al punto 1/2

Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche ovvero svolti nell'ambito delle attività professionistiche.

Punti da 787 a 790 – Rapporto di lavoro sportivo

Con riferimento ai redditi riportati nei precedenti punti 781, 782, 784 e 785 indicare i dati relativi alla durata del rapporto di lavoro, in particolare nel punto 787 il numero dei giorni e nei punti 788 e 789 la data di inizio e la data di cessazione. Il punto 790 deve essere barrato se il lavoratore è ancora in forza al 31 dicembre 2025 ed è alternativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (punto 789). Si precisa che i punti da 787 a 790 devono essere compilati se gli importi riportati ai campi 781, 782, 784 e 785 sono di importo inferiore alla franchigia di 15.000 euro.

Sezione “dati fiscali” - trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetti a tassazione separata (punti da 801 a 813)

Questa sezione è direttamente ripresa dal modello 770/2015, con una riproduzione di tutti i punti dal 801 al 916.

Nello specifico, nei **punti da 801 a 813** devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali il sostituto ha applicato, all'atto del pagamento, la ritenuta a titolo d'acconto dell'Irpef; alle indennità assoggettate a titolo d'imposta.

Punto 801 – indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno

Indicare nel punto in commento l'ammontare **erogato nell'anno 2024** a titolo di:

- **trattamento di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile e suoi acconti e anticipazioni, ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione TFR maturata a decorrere dal 1° Gennaio 2001 al netto della relativa imposta sostitutiva nella misura dell'17%;
- **indennità equipollenti inerenti il settore pubblico e loro anticipazioni e acconti;**

- **altre indennità e somme, e loro anticipazioni e acconti** commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro (ad esempio, indennità sostitutiva del preavviso, capitalizzazioni di pensioni, patto di non concorrenza, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, incentivi all'esodo) erogate a qualunque titolo;
- **prestazioni pensionistiche in forma di capitale, riscatti e anticipazioni erogate nell'anno** dai fondi pensione, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti riferibili al maturato fino al 31 dicembre 2000 e al maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006. Nelle istruzioni si precisa che vanno indicate anche le prestazioni pensionistiche in forma di capitale riferibili al maturato dal 1° gennaio 2007 in caso di "vecchi iscritti ai vecchi fondi" che non abbiano optato per l'applicazione alle prestazioni pensionistiche maturate dal 1/1/2007 del regime tributario in vigore al 1/1/2007. Per i riscatti esercitati, **ai sensi dell'art. 14 del DLgs 252/2005 che non dipendano dal pensionamento, dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non riconducibili alla volontà delle parti, il sostituto dovrà evidenziare esclusivamente** l'ammontare della prestazione riferibile al maturato fino al 31/12/2000, integralmente o parzialmente erogata nel **2024**. Appare opportuno precisare che nell'ambito delle prestazioni pensionistiche in forma di capitale devono essere ricompresi i rendimenti finanziari maturati (se presenti) e il risultato di gestione del fondo pensione rispettivamente al netto della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50%, per i rendimenti maturati fino al 31 Dicembre 2000, e dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% applicata, invece, sul risultato di gestione a decorrere dal 1° Gennaio 2001;
- **indennità di fine mandato e loro anticipazioni e acconti** qualora risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Le istruzioni precisano che in caso di indennità equipollenti e altre indennità riportare nei punti 801 e 802 l'importo complessivo della somma corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo posto a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Erogazioni all'erede del sostituto deceduto

In ipotesi di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto e dovrà essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:

- nella "parte A" devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 808 deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
- nelle annotazioni (cod. AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1 dicembre 1970. Il sostituto deve invece rilasciare all'erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più *de cuius* ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Nello specifico, nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al punto 914 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 814 a 911.

Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 915 e 916 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Conguaglio riassuntivo – In ipotesi di conguaglio riassuntivo, i compensi di cui al punto in commento erogati da altri soggetti non devono essere riportati nella presente sotto-sezione anche se presenti nella certificazione consegnata dal lavoratore dipendente.

Operazioni societarie straordinarie – In ipotesi di operazioni societarie straordinarie con passaggio di dipendenti, comportanti o meno l'estinzione del sostituto cedente/estinto, nel presente punto vanno indicati per certificare l'ammontare del TFR erogato dal precedente sostituto.

Annotazioni correlate al punto 801

Relativamente all'importo erogato nell'anno a titolo di TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale, rappresentato nel **p. 801**, il sostituto deve evidenziare nelle annotazioni (cod. **AY**) una serie di informazioni.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...). Prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

Corresponsione nell'anno di altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro

Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, indennità di preavviso, incentivi all'esodo) sulla base delle conferme pervenute con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 18 Aprile 2002 tale distinzione deve essere fatta nella medesima proporzione del TFR da riliquidare o per meglio dire del TFR complessivamente maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 quest'ultimo valutato al netto della rivalutazione del Trattamento medesimo maturata a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Esempio di ripartizione di "Altre indennità" in proporzione al TFR maturato – Se a un dipendente è stata corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro un'indennità sostitutiva di preavviso pari a euro 500,00, il sostituto, per la definizione delle quote erogate nell'ambito delle altre indennità e somme maturate fino al 31 Dicembre 2000 rispetto a quelle erogate nell'ambito delle altre indennità maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 dovrà avere innanzitutto riguardo del Trattamento di fine rapporto maturato fino a tutto il 31 Dicembre 2000 oltre che di quello maturato posteriormente a tale data.

Se, pertanto, 9.500,00 euro costituiscono il Trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alla data del 31 Dicembre 2000 ovvero comprensivo di eventuali anticipazioni e acconti accordati rispettivamente nel corso del rapporto di lavoro ovvero alla fine del rapporto medesimo nonché di quanto eventualmente smobilizzato nel corso del rapporto di lavoro a favore di fondi pensione e 1.000,00 euro, invece, il TFR complessivamente maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 secondo l'accezione sopra riportata (comprensivo cioè di anticipazioni e acconti nonché del TFR smobilizzato a fondi pensione) al netto delle quote di rivalutazioni del Trattamento medesimo maturate sempre a decorrere dal 1° Gennaio 2001, **il sostituto opererà la ripartizione delle altre indennità e somme sulla base dell'incidenza percentuale rappresentata dal TFR maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 rispetto al TFR complessivamente maturato.**

In pratica, per l'ottenimento di detta incidenza eseguirà il seguente algoritmo $(1.000,00 * 100) / (9.500,00 + 1.000,00)$ da cui $100.000,00 / 10.500,00 = 9,52\%$.

Conseguentemente 47,60 euro $(500,00 * 9,52\%)$ rappresenta la quota parte di altre indennità e somme erogata e riferibile alle altre indennità maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001, mentre i restanti 452,40 euro $(500,00 - 47,60)$ la quota parte di altre indennità e somme erogata e riferibile alle altre indennità maturate fino alla data del 31/12/2000. Le suddette regole, oltre ad essere applicate in sede di corresponsione del saldo di dette indennità, trovano, altresì, applicazione in sede di corresponsione di **acconti** posto che gli stessi si configurano possibili solo ad avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto, viceversa, attiene il riproporzionamento della base imponibile delle **anticipazioni di altre indennità e somme** sempre nella medesima proporzione del TFR da riliquidare, il sostituto, ai fini della suddetta suddivisione, opera quest'ultima sulla base del TFR complessivamente maturato:

- alla data della richiesta
- ovvero alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta

e ciò a seconda che nella definizione del reddito di riferimento abbia inteso privilegiare, al netto della rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 del Codice Civile, il TFR maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero il TFR maturato alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta. Va da sé che nella prima ipotesi il TFR da riliquidare sarà dato dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 sino alla data di richiesta dell'anticipazione, mentre con riferimento alla seconda ipotesi dal TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001 sino alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello della richiesta della medesima anticipazione.

Corresponsione nell'anno di prestazione in forma di capitale parzialmente esentati da tassazione

Le istruzioni **CU 2025** precisano che nel caso in cui il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e le prestazioni in forma di capitale siano totalmente o parzialmente esentati da tassazione, nei **punti 801 e 802** deve essere riportato solo il reddito assoggettato a tassazione in Italia. In tale ipotesi nelle annotazioni (**cod. BW**) deve essere riportato l'importo della prestazione non assoggettata a tassazione.

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
BW	Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito esente percepito (...)

Eredi - Se percettore dei redditi di cui al **punto 801** della certificazione modello **CU 2026** risulta essere l'avente diritto o erede del sostituto, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare, nello spazio riservato alle annotazioni, oltre al codice fiscale e ai dati anagrafici del deceduto, se trattasi:

- di eredità;
- di erogazioni di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti;
- di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970.



AB	<p>Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...).</p> <p>Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970.</p>
-----------	---

Le istruzioni precisano che nel caso di erogazioni di somme eccedenti il milione di euro relative alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, nei campi 801 e 802 gli importi devono essere indicati nel netto della quota tassata ordinariamente.

Punto 802 - Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti

In caso di corresponsione nell'anno **2025** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2026** è necessario indicare nel punto in commento l'ammontare erogato nel periodo **dal 1974 al 2023** a titolo di:

- anticipazioni e acconti di TFR;
- anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Erogazioni all'avente diritto o erede del lavoratore deceduto – In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituito deceduto.

Annotazioni correlate al punto 802

Corresponsione nell'anno di TFR, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale

In ipotesi di corresponsione nell'anno **2024** di TFR, altre indennità e somme o prestazioni in forma di capitale, qualora **nel periodo dal 1974 al 2023** siano state corrisposte a medesimo titolo, **anticipazioni e acconti**, il sostituto dovrà distinguere nello spazio delle annotazioni, analogamente a quanto previsto per le somme indicate nel precedente p. 401:

- la quota parte di anticipazioni e acconti di TFR erogata **nel periodo dal 1974 al 2023** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dall'1/1/2001 (comprensiva della rivalutazione maturata nello stesso periodo e al netto della relativa imposta sostitutiva);
- la quota parte di anticipazioni e acconti di Altre indennità erogata **nel periodo dal 1974 al 2023** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e di quelle maturate dall'1/1/2001;
- la quota parte di anticipazioni e acconti di prestazioni in forma di capitale erogata nell'ambito delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 e dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006

CODICE	TESTO ANNOTAZIONE
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...). Prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).

Punto 803 – Detrazione

Nel presente punto va indicato l'importo della detrazione spettante secondo quanto stabilito dal Decreto del 20 marzo 2008 (in G.U. del 2/4/2008). In base al comma 1 del suddetto Decreto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19 del TUIR, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008 (cessazioni a decorrere dal 31 marzo 2008), è ridotta di un importo pari a:

- 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

REDDITO DI RIFERIMENTO

DETRAZIONE SPETTANTE

R.R. \leq 7.500	€ 70
R.R. $>$ 7.500 ma \leq 28.000	$\text{€ } 50 + \text{€ } 20 \times (\text{€ } 28.000 - \text{R.R.}) / \text{€ } 20.500$
R.R. $>$ 28.000 ma \leq 30.000	$\text{€ } 50 \times (\text{€ } 30.000 - \text{R.R.}) / \text{€ } 2.000$

Si tratta dunque di una detrazione differenziata in ragione di tre livelli di reddito e deve essere attribuita per le cessazioni intervenute a decorrere dal 31 marzo 2008. La detrazione si applica in diminuzione dell'IRPEF sul TFR (o l'indennità equipollente) come determinato dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 19 del TUIR. Nella sola ipotesi di integrale destinazione del TFR alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 la presente detrazione riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico. Riguardo a tale ipotesi, in caso di devoluzione parziale del TFR, la detrazione abbatte esclusivamente l'imposta sul TFR. La detrazione non compete in ogni caso per le somme corrisposte dal datore di lavoro e non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro. La detrazione è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/73 in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, si rammenta che i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

CU 2025: per il TFS di dovrà procedere a riportare nelle annotazioni (cod. CB) la detrazione riconosciuta in base all'articolo 24, del Decreto legge n. 4 del 2019.

Annotazioni correlate al punto 803	
CB	Detrazione riconosciuta in base a quanto previsto dall'art. 24, del DL n. 4 del 2019, importo (...).

Punto 804 - Ritenuta operata nell'anno

In caso di corresponsione nell'anno **2025** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2026**, indicare l'ammontare delle ritenute operate nell'anno **2025**, in applicazione dell'art. 19 del TUIR, versate con i codici tributo 1012, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E e 121E, e riferite:

- al TFR e suoi acconti e anticipazioni. Tale importo non deve in alcun modo ricomprendere l'imposta sostitutiva applicata nella misura dell'17% sulle rivalutazioni di TFR benché l'ammontare della rivalutazione medesima al netto dell'imposta in questione sia confluito nel precedente punto 801 della certificazione **CU 2026**. Se l'importo delle ritenute risulta negativo, indicare zero.
- alle indennità equipollenti e loro anticipazioni e acconti;
- alle altre indennità/somme e loro anticipazioni e acconti commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- alle prestazioni in forma di capitale e loro anticipazioni, tale importo non deve ricomprendere la ritenuta operata a titolo d'imposta nella misura del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 né l'imposta sostitutiva operata nella misura dell'11% sul risultato di gestione del fondo prodottosi a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- alle indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro anticipazioni e acconti;

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo punto 805 della medesima certificazione CU per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate negli anni pregressi maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione nell'anno 2025 del saldo o di successive anticipazioni o acconti - Qualora in sede di erogazioni di anticipazioni o acconti erogati negli anni pregressi il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione **nell'anno 2025** del saldo o di successive anticipazioni o acconti, nel punto in commento sarà riportato il valore zero (il punto, pertanto, non va impostato a spazio) posto che il sostituto **nell'anno 2025**, al verificarsi della fattispecie dinanzi esplicitata, si è astenuto dall'operare in capo al sostituto alcuna ritenuta. Sarà, pertanto, compito dell'Amministrazione finanziaria, in occasione della liquidazione del TFR e delle altre indennità e somme erogate, provvedere alla restituzione delle maggiori ritenute subite dal percipiente.

Ritenute operate su anticipazioni e acconti erogate nell'anno **2025** maggiori di quelle complessivamente dovute all'atto dell'erogazione sempre nell'anno **2025** del saldo o di successive

Anticipazioni o acconti – Ben diverso il caso in cui, in sede di erogazioni di anticipazioni e acconti erogati nel medesimo anno di quello di corresponsione del saldo, il sostituto abbia operato delle ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute. Verificandosi, infatti, una tale ipotesi il sostituto può optare tra due distinti comportamenti ovvero:

non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore;

oppure procedere, purché entro il termine di consegna della certificazione **CU 2026 alla restituzione delle ritenute maggiormente operate.** In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore. Tale secondo comportamento, avrà un ulteriore conseguenza atteso che, il sostituto d'imposta, dopo la restituzione della maggiore imposta ritenuta al lavoratore, vanterà un credito nei confronti dell'Erario, che potrà recuperare in compensazione solo dopo averlo debitamente evidenziato nel **prospetto o quadro ST del mod. 770.**

In pratica in corrispondenza del rigo di detto prospetto (o quadro) caratterizzato dal periodo di riferimento nel corso del quale si è verificato il versamento eccedentario indicherà:

al **punto 2**, l'importo delle ritenute operate al netto della restituzione operata,

mentre nel successivo **punto 7** del medesimo rigo l'ammontare delle ritenute effettivamente versate.

Il credito in questione emergerà per differenza tra quanto riportato ai punti 7 e 2 (punto 7 – punto 2), ovvero ove fossero compilati anche i punti 3, 4, 5 e 6 del rigo in questione dalla differenza tra il valore di cui al punto 7 e quello scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo $(2 + 3 - 4 - 5 - 6)$ e quindi $[\text{punto 7} - (\text{punto 2} + \text{punto 3} - \text{punto 4} - \text{punto 5} - \text{punto 6})]$, per essere, per l'appunto, successivamente recuperato in compensazione in occasione di successivi versamenti di ritenute.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 805 - ritenute sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2025** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già comprese nel precedente **punto 804** della certificazione **CU 2026**

Punto 806 - ritenute operate in anni precedenti

In caso di corresponsione nell'anno **2025** di redditi assoggettati a tassazione separata di cui al precedente **punto 801** della certificazione **CU 2026** indicare l'ammontare delle ritenute operate nel periodo **1974 – 2024** e riferite

- alle anticipazioni e acconti di trattamento fine rapporto;
- alle anticipazioni e acconti delle indennità equipollenti inerenti il settore pubblico;
- alle anticipazioni e acconti di altre indennità e somme commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro;
- alle anticipazioni di prestazioni in forma di capitale;
- alle anticipazioni e acconti di indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

L'importo da indicare nel punto in commento è comprensivo delle eventuali ritenute sospese di cui al successivo **punto 807** della medesima certificazione CU per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Erogazioni all'avente diritto o erede del sostituto deceduto - In ipotesi di erogazione all'avente diritto di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato con riferimento all'indennità così come complessivamente maturata in capo al sostituto deceduto.

Punto 807– ritenute di anni precedenti sospese

Indicare l'ammontare **complessivo** delle ritenute relative ai redditi di cui al precedente **punto 806** della certificazione **CU 2026** non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Punto 808 – quota spettante per le indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.

In ipotesi di erogazione di indennità all'avente diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898/1970, il punto in commento dovrà essere compilato indicando la percentuale spettante a ciascun avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione **CU 2026**.

Si rammenta che in caso di erogazione delle suddette indennità deve essere consegnata **una certificazione mod. CU 2026 a ciascun avente diritto o erede** percettore dell'indennità in cui:

- nella sezione "DATI ANAGRAFICI"** devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nel punto 808** deve essere indicata la percentuale spettante all'avente diritto o erede al quale è stata

- consegnata la certificazione;
- **negli altri punti** della certificazione occorre indicare i dati riferiti all'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius ;
- **nei punti da 809 a 813** i dati relativi al TFR maturato in capo al lavoratore deceduto con distinta indicazione delle quote rimaste in azienda e/o versate al fondo pensioni;
- **nelle annotazioni (codice AB)** devono essere indicati il codice fiscale, i dati anagrafici del deceduto e se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. In caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più lavoratori deceduti (ad esempio, decesso dei due genitori che lavoravano insieme al figlio nella stessa azienda) ovvero in caso di somme di spettanza del de cuius e le somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore il sostituto deve rilasciare all'erede distinte certificazioni. Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve indicare al il codice fiscale del dipendente deceduto al punto **915** e compilare i punti da **814 a 914**.

ATTENZIONE – Le istruzioni precisano che nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al TFR o alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente i punti 916 e 917 avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.

Annotazioni correlate al punto 808

Eredi – In caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero di eredità, nonché di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, su ciascuna certificazione consegnata agli aventi diritto o eredi dovrà essere indicata la seguente annotazione:

AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 3, 4 e 5 della Certificazione Unica non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...) Nota – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
-----------	---

Il sostituto è tenuto a precisare se gli importi evidenziati costituiscono somme erogate a favore dell'ex coniuge secondo quanto disposto dall'art. 12-bis della Legge n. 898/1970.

Tale articolo prevede che il coniuge, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Premessa alla compilazione dei punti da 809 a 813 (dati TFR maturato)

Nell'ambito della sezione *“Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale”* sono presenti cinque appositi campi (**809, 810, 811, 812, 813**) utili a fornire taluni elementi al dipendente sul TFR maturato rimasto in azienda o destinato a previdenza complementare. I suddetti punti devono essere compilati a prescindere che siano state erogate nell'anno somme da riportare nel precedente **punto 801**.

Le istruzioni precisano che:

- i **punti in commento** devono essere sempre compilati anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ed indipendentemente dalla circostanza che risulti presente una somma erogata nell'anno a titolo di TFR nel **punto 801** del **CU 2026**;
- i punti devono comunque intendersi **al lordo di eventuali anticipazioni, acconti e saldi**.

I suddetti dati, se da un lato assolvono al bisogno di fornire al lavoratore e al CAF la massima trasparenza sull'ammontare del TFR maturato alle diverse date, per le quali è previsto un diverso regime di tassazione sia per il TFR che per le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, possono risultare funzionali per i rilievi statistici da parte dell'Amministrazione finanziaria pur in assenza di erogazione di TFR.

Punti da 809 a 813 nel caso di decesso del dipendente

Negli ultimi anni sono cambiate più volte le istruzioni per la compilazione del CU e del modello 770 semplificato con riferimento ai dati relativi alle indennità di fine rapporto riferibili al de cuius e agli eredi.

La **CU 2026** prevede al riguardo che, in caso di decesso del dipendente, i punti in commento siano compilati nella CU intestato agli eredi. Tale scelta appare coerente con la finalità delle informazioni contenute nei citati punti.

Nel **punto 809** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Si tratta della quota maturata fino all'anno 2000 rimasta in azienda.

Punto 810 – TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda

Nel **punto 810** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall'art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Il punto deve includere le rivalutazioni maturate dall'1/1/2001 al netto della relativa imposta sostitutiva (11% fino al 2016, e 17% dal 2017). In pratica trattasi della quota di TFR rimasta in azienda e/o di quella destinata a decorrere dall'1.1.2007 al fondo di Tesoreria INPS da parte delle imprese con almeno 50 dipendenti. Le eventuali quote di "interesse" versate al Fondo di Tesoreria in fase di prima devoluzione, pur rappresentando una somma accessoria al TFR, non essendo destinate ad incrementare la posizione individuale del lavoratore, non devono essere indicate in tale punto.

Punto 811 – TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo

Nel **punto 811** va indicato l'ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. Riguarda generalmente i lavoratori assunti ante 2000 che, prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR, avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Punto 812 – TFR maturato dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo

Nel **punto 812** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e versato a forme pensionistiche complementari generalmente prima dell'obbligo di manifestare la scelta in merito al conferimento del TFR. I lavoratori interessati alla compilazione di questo campo sono sostanzialmente quelli assunti, ante 2000 e post 2000, che prima dell'obbligo (dall'1.1.2007) di manifestare la scelta sulla destinazione del TFR, avevano già deciso autonomamente di versare, integralmente o in parte, il TFR a forme di previdenza complementare.

Tale importo non include le quote di rivalutazione annue di TFR che saranno determinate dal fondo pensione.

Punto 813 – TFR maturato dal 1/1/2007 e versato al fondo

Nel **punto 813** va indicato l'ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari da parte di coloro:

- assunti prima del 31/12/2006 che già versavano integralmente il TFR a forme di previdenza complementare;
- assunti prima del 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR1 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- assunti successivamente al 31/12/2006 che hanno manifestato la scelta sul conferimento del TFR mediante compilazione del modulo TFR2 oppure attraverso il meccanismo del silenzio assenso;
- che avevano inizialmente scelto di mantenere il TFR in azienda e successivamente hanno deciso autonomamente di aderire a un fondo pensione con versamento integrale o parziale del TFR;

Si tratta della somma che sarà erogata dal fondo pensione e sulla quale sarà operata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20%. Si ritiene che in tale punto, se previsti dallo Statuto del Fondo Pensione, debbano essere indicati l'eventuale quota di interesse e/o di sanzioni per ritardato versamento destinati ad incrementare la posizione pensionistica del lavoratore. Tale importo non include le quote di rivalutazione annue che saranno determinate dal Fondo pensione.

Sez. “Dati relativi al rapporto di lavoro” (Punti da 814 a 819)

Punto 814 - data di inizio rapporto di lavoro (giorno, mese, anno)

Nei **punti da 814 a 819** vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro che ha dato origine al TFR o alle altre indennità

erogate.

Indicare nel punto in commento, nel formato gg/mm/aaaa, la data di inizio del rapporto di lavoro in caso di corresponsione nell'anno **2025**:

- di Trattamento di fine rapporto e suoi acconti e anticipazioni;
- di Indennità equipollenti e loro acconti e anticipazioni,
- di altre indennità e somme e loro acconti e anticipazioni,
- di Indennità fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e loro acconti e anticipazioni.

In ipotesi di passaggio del lavoratore da un sostituto all'altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto di operazioni societarie straordinarie comportanti o meno l'estinzione di preesistenti sostituti, deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto.

In caso di corresponsione di una prestazione in forma di capitale indicare la data di iscrizione al fondo.

Punto 815 - data di cessazione rapporto di lavoro (giorno, mese, anno)

Indicare, nel formato gg/mm/aaaa, la data di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione di iscrizione al fondo. In caso di erogazione nell'anno **2025** di somme a titolo di anticipazione (di Tfr o di prestazione in forma di capitale) indicare la data di richiesta dell'anticipazione ovvero la data del 31 Dicembre dell'anno precedente la richiesta dell'anticipazione (nel caso di specie **31/12/2024**) e ciò a seconda che il sostituto d'imposta abbia assunto, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, rispettivamente il Tfr maturato, l'indennità equipollente o la prestazione maturata alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la richiesta dell'anticipazione. In caso di erogazione nell'anno **2025** di somme a titolo di anticipazione di indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, indicare la data dell'erogazione dell'anticipazione.

Appare opportuno precisare che il diritto alla percezione del TFR sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, le istruzioni specificano che il sostituto d'imposta è tenuto a compilare due distinte comunicazioni nel caso in cui:

- abbia erogato nell'anno sia somme relative al TFR che, in qualità di fondo pensione, prestazioni in forma di capitale, atteso il diverso periodo di commisurazione;
- abbia erogato all'erede somme di *spettanza del de cuius* e somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.

Punto 816 - quota eccedente

Va indicato l'importo complessivo della quota eccedente le mensilità della retribuzione annua che hanno concorso a formare il TFR per ogni anno preso a base di commisurazione, se per il lavoro prestato anteriormente il 31 maggio 1982, è stato calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione. Tale quota deve essere esposta nel presente punto al netto della rivalutazione sul TFR maturato dal 1/1/2001 assoggettata ad imposta sostitutiva.

Punto 817 - giorni di sospensione

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, indicare, qualora la durata effettiva di detto rapporto abbia superato per una delle cause di cui all'articolo 2110 del Codice civile (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) il termine dei 2 anni, **il numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa**. Le assenze dal lavoro, infatti, imputabili ad una delle cause individuate dall'articolo 2110 del Codice Civile, ancor quando abbiano determinato un prolungamento del rapporto di lavoro oltre il termine dei 2 anni, non pregiudicano al lavoratore il diritto alla fruizione delle detrazioni d'imposta (pari a euro 61,97 annue) di cui al comma 1-ter dell'art. 19 del TUIR, che, come noto, riguardano esclusivamente i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (ad esempio, con contratto di inserimento) di durata effettiva non superiore a 2 anni. Così nell'ipotesi in cui un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 18 mesi riguardante l'assunzione di un lavoratore a decorrere dal **1/3/23** dovesse, per una delle cause sopra citate (ad esempio, malattia insorta nel periodo **1/7/24- 31/7/25**), procrastinarsi fino alla fine del mese di Settembre **2025** e, dunque, ben oltre il termine di scadenza originario del rapporto (**31/8/25**), il lavoratore manterrà inalterato il diritto alla fruizione della detrazione in parola, quest'ultima, ovviamente, commisurata sulla base della durata effettiva del rapporto di lavoro pari a 18 mesi.

Circa la compilazione dei punti ora esaminati, il sostituto d'imposta riporterà in corrispondenza

- del punto **814**, l'indicazione **01 03 2024**,
- del punto **815**, l'indicazione **30 09 2025**,
- del punto **817**, il numero dei giorni pari a 395 (pari alla durata dell'evento malattia), dato quest'ultimo, rappresentativo del periodo di sospensione del rapporto di lavoro e al tempo stesso rettificativo dell'arco temporale individuato dalle precedenti indicazioni riportate nei già citati punti 814 e 815.

Il punto in commento non va compilato nelle seguenti ipotesi:

- corresponsione di indennità equipollenti e loro acconti e anticipazioni,
- corresponsione di indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni
- se la corresponsione ha per oggetto una prestazione in forma di capitale erogata da forme pensionistiche.

Sempre con riferimento a **lavoratori assunti con contratto a tempo determinato** di durata effettiva non superiore

Punto 818 - tempo deter.

a 2 anni, barrare il punto in commento e ciò anche a seguito di sospensione dell'attività lavorativa per una delle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile tale da procrastinare la durata del rapporto di lavoro oltre il termine dei 2 anni. In ipotesi di corresponsione di indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni, il punto non va barrato. Il punto non va, inoltre, barrato se la corresponsione ha per oggetto una prestazione in forma di capitale erogata da forme pensionistiche.

Punto 819 - operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)

In questo punto occorre indicare, nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, il codice fiscale del sostituto d'imposta cedente che abbia erogato il trattamento di fine rapporto, compresi acconti e anticipazioni.

Le istruzioni precisano che nel caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante **nell'anno 2025**, quest'ultimo dovrà trasmettere per il medesimo percipiente una sola Certificazione avvalendosi del multimodulo.

Nello specifico il sostituto dovrà:

- compilare tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819;
- compilare esclusivamente i punti 819, 844, 866 e 903;
- in caso di anticipazione erogata dal sostituto d'imposta cedente nell'anno e di anticipazione, acconto o saldo erogato dal sostituto d'imposta dichiarante nell'anno, quest'ultimo dovrà:
 - compilare tutti i punti necessari ad esclusione del punto 819;
 - esporre quanto operato dal sostituto d'imposta cedente compilando tutti i punti necessari compreso il punto 419 819 (multimodulo 2).
 - in caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente in anni precedenti, il sostituto d'imposta dichiarante non deve esporre alcun dato relativo a tale anticipazione nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti.
 - in caso di anticipazione erogata esclusivamente dal sostituto d'imposta cedente nell'anno in cui è avvenuto il passaggio dei dipendenti, il sostituto d'imposta cessionario compilerà normalmente tutti i punti necessari, compreso il punto 819.

Nei casi sopra evidenziati il sostituto d'imposta cedente non estintosi è tenuto alla compilazione della propria Certificazione con le normali modalità. In presenza di diverse operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro nel punto 819 dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ultimo sostituto d'imposta cedente che ha erogato il TFR.

Per quanto riguarda i punti successivi bisogna considerare che nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 e 871 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente.

PARTE B – Sez. “TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – Passaggi da indennità equiparate al TFR” (Punti da 835 a 853)

Punto 835 - TFR - periodo di commisurazione

Indicare il periodo di commisurazione, espresso in anni e mesi, sino al 31 dicembre 2000 per il quale è maturato il diritto alla percezione del TFR, nonché delle altre indennità e somme. Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, i periodi convenzionali, nonché i periodi di lavoro a tempo parziale.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare:

- se il passaggio è successivo al 31 Dicembre 2000, il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato sino alla data del passaggio;
- se, invece, il passaggio è precedente al 1° Gennaio 2001, il periodo di commisurazione calcolato sino al 31 Dicembre 2000.

La casistica riguarda i lavoratori della pubblica amministrazione a tempo indeterminato in forza alla data del 31 Dicembre 2000 il cui cambio di regime da indennità equipollente a TFR, a seguito di opzione dagli stessi esercitata, comporta obbligatoriamente l'adesione a un Fondo pensione. L'esercizio dell'opzione avviene, infatti, mediante sottoscrizione del modello di adesione al Fondo.

L'indennità equipollente maturata sino alla data del passaggio al nuovo regime costituisce la prima quota di accantonamento del Tfr.

Punto 836 - TFR - periodo convenzionale

Indicare l'eventuale periodo convenzionale, espresso in anni e mesi, sino al 31 dicembre 2000, peraltro già compreso nel precedente **punto 835**, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro.

In tal senso è convenzionale l'anzianità che è ragguagliata a multipli o a frazioni incrementative del periodo di tempo valido alla formazione dell'indennità di fine rapporto. E', altresì, convenzionale l'anzianità maturata, malgrado l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, a fronte del periodo coperto dalla relativa indennità sostitutiva del preavviso quest'ultima computata nella determinazione del Trattamento di fine rapporto. Per contro non può essere considerato convenzionale, il periodo di lavoro, in caso di passaggio del lavoratore ad altro datore senza interruzione del rapporto di lavoro, svolto presso il primo sostituto. Conseguentemente detto periodo non potrà essere riportato nel punto in commento. Si precisa che i periodi di anzianità convenzionale non sono considerati utili ai fini della determinazione delle riduzioni di cui al successivo **punto 898**.

Esempio

Lavoratore con 25 anni di servizio di cui 20 prestati entro la data del 31 Dicembre 2000 che matura ogni cinque anni di servizio un anno di anzianità convenzionale valido ai fini della formazione del trattamento di fine rapporto. Ricorrendo il caso prospettato per il lavoratore in questione si computerà sino al 31 Dicembre 2000 un periodo di commisurazione pari a 24 anni [20 + (20 / 5)] di cui 4 a titolo di anzianità convenzionale. Conseguentemente il sostituto d'imposta riporterà in corrispondenza:

- del **punto 835** (Periodo di commisurazione al 31 Dicembre 2000), anni 24
- del **punto 836** (Periodo convenzionale), anni 4.

Punto 837 - TFR - tempo parziale – anni - mesi

Indicare l'eventuale periodo espresso in anni e mesi durante il quale il rapporto di lavoro sino al 31 Dicembre 2000 si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale. Si precisa che la riduzione di cui al successivo **punto 838** è proporzionalmente ridotta per i periodi durante i quali il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale.

Punto 838 - TFR - tempo parziale – %

Indicare per il periodo di cui al precedente punto **835** (durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale) l'incidenza, in termini percentuali, della prestazione a tempo parziale praticata dal lavoratore rispetto a quella corrispondente al normale orario contrattuale. La percentuale, ove la prestazione lavorativa ad orario ridotto non subisca variazioni di orario, è determinata eseguendo il rapporto di cui appresso:

$$\frac{\text{ore part-time} * 100}{\text{numero ore ordinarie previste dai contratti collettivi}}$$

Nell'ipotesi in cui la prestazione ad orario ridotto subisca nel corso del tempo variazioni di orario, il datore di lavoro riporterà la percentuale part-time **risultante dall'applicazione delle media aritmetica ponderata**. In pratica le diverse aliquote percentuali espressione, delle diverse incidenze delle prestazioni a tempo parziale rispetto al normale orario contrattuale, dovranno essere ponderate in funzione dei diversi periodi di lavoro (periodo di lavoro espressi in mesi) cui esse si riferiscono.

Esempio: rapporto di lavoro svoltosi a orario ridotto per un periodo di 15 mesi di cui 3 al 20% e 12 al 60%. Operando la ponderazione si ha:

$$(3 \text{ mesi} * 20\%) + (12 \text{ mesi} * 60\%) (3 + 12)$$

$$\frac{60 + 720}{15}$$

$$\frac{780}{15}$$

52,00%.

Il sostituto, relativamente ai punti in commento, riporterà:

- al punto 837, il periodo espresso in anni e mesi pari a 1 (anno) e 3 (mesi);
- al punto 838, la percentuale 52,00.

Il periodo di lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso di un dato mese fa sì che quest'ultimo debba essere valutato interamente a prestazione ridotta.

Indicare l'ammontare del TFR maturato alla data del 31 dicembre 2000, valore quest'ultimo costituito:

Punto 839 - TFR maturato

- dal TFR accantonato a tale data;
- dalle quote di TFR smobilizzate a favore di forme pensionistiche complementari sempre fino a tale data;
- dalle eventuali anticipazioni e acconti di TFR già corrisposti nel periodo dal **1974 al 2022** nell'ambito del TFR maturato sino alla data del 31 dicembre 2000.

Tale ammontare deve essere comprensivo della eventuale quota eccedente maturata al 31 dicembre 2000 già compresa **nel punto 816**.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare:

- se il passaggio è successivo al 31 Dicembre 2000, l'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza;
- se, invece, il passaggio è precedente al 31 Dicembre 2000, la sommatoria dell'indennità equipollente al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza e del Tfr maturato sino al 31 Dicembre 2000.

Punto 840 - TFR erogato nel 2025

Indicare l'ammontare di TFR corrisposto nell'anno **2025** riferibile al TFR maturato alla data del 31 dicembre 2000. Il valore di cui al punto in commento non può **eccedere** il risultato che si ottiene dall'esecuzione del seguente algoritmo:

- + Importo di cui al punto **839** (Tfr maturato)
- Importo di cui al punto **844** (Tfr erogato in anni precedenti)
- Importo di cui al punto **846** (Tfr destinato al fondo).

Il risultato scaturente dalla somma algebrica dei precedenti addendi costituisce, infatti, il TFR accantonato alla data del 31 dicembre 2000 massimamente erogabile nell'anno **2025**. Conseguentemente se quanto erogato nell'anno **2025** dovesse risultare di ammontare pari o inferiore a quanto accantonato alla data del 31 Dicembre 2000, ciò significherebbe che l'erogazione in parola risulterebbe totalmente in quota al TFR maturato fino al 31 Dicembre 2000 e, dunque, totalmente di pertinenza del punto in commento.

Diversamente ove la medesima erogazione operata nell'anno **2025** fosse di ammontare superiore a quanto accantonato alla data del 31 dicembre 2000 la quota eccedente detto accantonamento rappresenterebbe TFR erogato nell'ambito di quello maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001 e come tale da indicare al successivo **punto 862** della comunicazione. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare, nel presente punto, anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata nel **2025** al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Punto 841 - TFR - titolo

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 840**, indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- M, se trattasi di saldo corrisposto in due ovvero in tre rate annuali ex art. 12 D.L. 78/2010.
- P, se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi così come previsto dall'art. 1, comma 271, della legge n. 178/2020.

Nel caso in cui venga utilizzato il codice M, compilare il **punto 842** indicando il numero della rata erogata e il **punto 843** indicando la modalità di rateazione utilizzata.

Punto 844 - TFR erogato in anni precedenti

Indicare l'importo di TFR erogato nel periodo **dal 1974 al 2024** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel **2025** di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato al **31 dicembre 2000**.

Passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR

In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR indicare, nel presente punto, anche l'ammontare dell'indennità equipollente erogata nel periodo dal 1974 al 2024 al netto della somma corrispondente al rapporto esistente tra l'aliquota contributiva posta a carico del lavoratore e quella complessiva del contributo medesimo versato all'ente, cassa o fondo di previdenza

Punto 845 - TFR - anno di ultima erog.

Con riferimento alle somme indicate nel precedente punto 844, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 846 - TFR destinato al fondo

Indicare l'ammontare delle quote di Trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari già comprese nel TFR maturato sino al 31 dicembre 2000 di cui al precedente punto 839.

Punto 847 - TFR percentuale

Indicare la percentuale di riduzione calcolata in funzione delle quote di TFR trasferite al fondo pensione riferibili al Tfr maturato sino a tutto il 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 846**.

Tale percentuale è quella risultante dall'applicazione della media aritmetica ponderata delle percentuali di TFR destinate al fondo pensione in ciascun anno sino al 2000. Essa scaturisce dall'esecuzione del rapporto avente:

- **a numeratore**, le diverse aliquote percentuali espressione, anno per anno delle quote di TFR destinate al fondo pensione ponderate in funzione dei mesi lavorati (in caso di periodi di lavoro inferiori all'anno) ovvero delle quote part-time (qualora, in taluni periodi, il rapporto di lavoro si sia svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi) ovvero di entrambe (ove le condizioni prima citate ricorrano congiuntamente)
- **e a denominatore**, il numero dei mesi anch'essi ponderati in funzione delle variabili anzidette.

Esempio

Lavoratore con rapporto di lavoro dall'1/1/1994 all'1/1/2024 (periodo di commisurazione al 31/12/2000 = 7)

Iscrizione al fondo pensione in data **1/1/1997** (periodo di iscrizione al 31/12/2000 = 4).

Percentuale di TFR destinato al fondo: **20%**

Il dipendente muta il proprio orario di lavoro da full time a part-time per **7 mesi** di lavoro nel periodo di iscrizione al fondo con una percentuale **part time pari al 60%**.

La riduzione spettante per il TFR è:

- per il periodo antecedente all'iscrizione al fondo: **€ 929,61** (309,87 x 3 anni);
- per 3 anni e 5 mesi di lavoro a tempo pieno: **€ 1.058,72** [(309,87 x 3 anni) + (309,87 / 12 x 5 mesi)];
- per 7 mesi a part time al 60%: **€ 108,45** (309,87 / 12 x 7 mesi x 60%).

□ Pertanto, **la riduzione complessivamente spettante sull'intero periodo di lavoro è pari a € 2.096,78** (929,61 + 1.058,72 + 108,45).

Le riduzioni, calcolate per il periodo di iscrizione al fondo (1.058,72 + 108,45 = **1.167,17**) dovranno essere riconosciute:

- per l'80% (euro **933,74**) dal datore di lavoro sul TFR e
- per il residuo 20% (1.167,17 – 933,74 = 233,43) dal fondo pensione.

La percentuale da inserire nel p. 847 è data dal seguente rapporto:

$$\frac{[(0 \times 12) + (0 \times 12) + (0 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 12) + (20 \times 5) + (20 \times 7 \times 0,6)]}{(12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2)} = 11,133$$

L'importo complessivo delle riduzioni (**2.096,78**) diminuito della percentuale di 11,133 identifica **la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro (929,61 + 933,74 = 1.863,35)** ed esposta nel **successivo punto 895**.

L'importo complessivo delle riduzioni (2.096,78) ridotto alla suddetta percentuale (11,133) identifica, invece, la quota di riduzioni che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni (**233,43**) ed esposta nel **successivo punto 848**. La percentuale da inserire nel punto **847** (per il datore di lavoro) corrisponde infatti anche al rapporto 233,43 / 2.096,78.

Tale percentuale non deve essere indicata con riferimento ai soggetti “vecchi iscritti a vecchi fondi” posto che la stessa non esercita alcuna influenza in ordine alla determinazione della riduzione di cui al successivo **punto 898** e ciò ancor quando i medesimi soggetti abbiano destinato quote di TFR a finanziamento della previdenza complementare. Detto in altri termini relativamente a tali soggetti il sostituto d’imposta riconoscerà integralmente la riduzione spettante (euro 309,87 annue moltiplicati gli anni presi a base di commisurazione al netto dei periodi di anzianità convenzionale) senza, pertanto, operare alcuna decurtazione della riduzione in parola in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare come, invece, avviene con riferimento ai soggetti “nuovi iscritti”.

Punto 848 - TFR - “Riduzioni riconosciute dal fondo”

Indicare, a cura del datore di lavoro, la quota di riduzione che deve essere riconosciuta dal fondo pensione e che deve risultare esposta nel punto **898** della comunicazione del Fondo relativa all’anno in cui sarà corrisposta al lavoratore la prestazione. Con riferimento all’esempio illustrato nel punto precedente va indicata la somma di 233,43.

Esempio di Calcolo percentuale di smobilizzo TFR al Fondo pensione in base alla media aritmetica ponderata

Il caso si riferisce a un lavoratore assunto il 1° luglio 1998 che negli anni dal 1998 al 2000 ha lavorato in parte Full time e in parte a tempo parziale (50%) e che ha devoluto al fondo percentuali di TFR diverse.

ANNO 1998

6 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **30%**

ANNO 1999

12 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**

ANNO 2000

2 mesi di lavoro a tempo pieno – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**

10 mesi di lavoro part time al 50% – smobilizzo TFR al fondo pensione: **40%**

COMPUTO DELLA DEDUZIONE (abbattimento)

Anno 1998

309,87 / 12 x 6 mesi x 100% (Full time) = 154,93

154,93 x 30% = 46,48

Anno 1999

309,87 / 12 x 12 mesi x 100% (Full time) = 309,87

309,87 x 40% = 123,95

Anno 2000

309,87 / 12 x 2 mesi x 100% (Full time) = 51,65

51,65 x 40% = 20,66

309,87 / 12 x 10 mesi x **50%** (part time) = 129,11

129,11 x 40% = 51,65

DETERMINAZIONE % SMOBILIZZO SULLA BASE DELLA MEDIA ARITMETICA PONDERATA

ANNO	MESI	PART TIME	DEDUZIONE	% TFR Fondo pensione	DATORE	FONDO
1998	6	0	154,93	30%	108,45	46,48
1999	12	0	309,87	40%	185,92	123,95
2000	2	0	51,65	40%	30,99	20,66
2000	10	50%	129,11	40%	77,46	51,64
Tot.			645,56		402,82 (punto 895 datore)	242,74 (punto 848 fondo)

Calcolo percentuale smobilizzo:

645,56:100 = 242,74 : x

x = 242,74 * 100 / 645,56

x = **37,60%**. Tale percentuale va indicata nel **P. 847** della Comunicazione

L’importo complessivo delle riduzioni, **645,56**, diminuito della quota scaturente dall’applicazione della suddetta percentuale **242,83** (645,56 * 37,60%) identifica la quota, **402,83** (645,56 – 242,73) che deve essere riconosciuta dal datore di lavoro e indicata nel successivo **punto 898** “Riduzioni” della sezione “Dati riepilogativi”. Il datore di lavoro riporterà inoltre la quota di riduzione che deve essere riconosciuta dal fondo pensioni pari a **242,74** nel **P. 848** “Riduzioni riconosciute dal fondo” determinata come già detto per differenza tra la riduzione spettante, 645,56 e la riduzione **402,83** che dovrà essere riconosciuta dal Fondo pensioni nell’anno in cui il lavoratore percepirà la

prestazione. Per semplicità espositiva si compilano i soli campi afferenti il Tempo parziale e i campi relativi alle riduzioni omettendo la compilazione degli altri punti della Comunicazione.

TFR erogato in anni precedenti 844	Anno di ultima erog. 845	TFR destinato al fondo 846	Percentuale 847	Riduzioni riconosciute dal fondo 848
			37,60	242,74
Altre indennità				
Ammontare erogato nel 2025 849	Titolo 850	Erogato in anni precedenti 851	Anno di ultima erog. 852	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 853

DATI RIEPILOGATIVI					
Reddito di riferimento 894	Vedere istruzioni 895	Aliquota Clausola 896	Aliquota Clausola 897	Riduzioni 898	
				402,82	

Punto 849 – ALTRE INDENNITÀ – ammontare erogato nel 2025

Indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nell'anno **2025** e comprese nel maturato al 31/12/2000.

A seguito dell'eliminazione degli appositi campi, nel punto in commento deve essere altresì indicato l'importo ridotto del 50% delle somme corrisposte nel **2025** a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro riferibile al maturato al 31/12/2000. Dette somme in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del TUIR se corrisposte a uomini di età superiore a 55 anni ovvero a donne di età superiori a 50 anni, **in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006** (data di entrata in vigore dell'art. 36, c. 23 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in L. n. 248/2006 che ha soppresso la citata disposizione di cui all'articolo 19, comma 4-bis del TUIR) **ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006** (data di entrata in vigore del predetto decreto per i quali vige ancora transitoriamente il regime agevolato della soppressa disposizione), sono tassate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Le anticipazioni corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risultano, in ogni caso, escluse da detto regime agevolato.

L'importo da esporre in tale campo deve essere al netto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, dei contributi obbligatori per legge, nonché dei contributi a carico del lavoratore nei limiti preesistenti al 31 Dicembre 2000 ovvero non eccedenti il 4% dell'importo annuo dell'imponibile fiscale costituito dalle somme e dai valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano nel coacervo delle predette altre indennità:

- le indennità e somme percepite una tantum che risultano connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR. E' il caso, a titolo esemplificativo, di **Indennità sostitutiva del preavviso, Capitalizzazioni di pensioni, Patto di non concorrenza, Provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;**
- le indennità e somme percepite una tantum che risultano non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr.

A tal proposito appare utile sottolineare che

- le prime (indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr), tra cui rientra l'incentivo all'esodo agevolato, soggiacciono alla medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e possono essere erogate tanto dal datore di lavoro, quanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro,
- mentre le seconde (indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr) all'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la determinazione dell'aliquota in base alla quale viene tassato il Trattamento di fine rapporto (deve quindi trattarsi di indennità sostanzialmente a formazione pluriennale collegate cioè a forme di accumulazione in relazione ad anni di attività effettivamente prestata o di contribuzioni versate) e possono essere erogate soltanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro che corrisponde il Tfr.

Conseguentemente ove le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr o il solo incentivo all'esodo dovessero risultare le sole indennità corrisposte nell'anno, il datore di lavoro dovrà fornire i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate, utili all'individuazione della relativa aliquota ovvero:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione (**punto 815** della comunicazione);
- l'ammontare maturato (**punti 816, 839 e 861** della comunicazione);
- il periodo di commisurazione (**punti 835 e 857** della comunicazione);

Se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr risultano erogate da

un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo, oltre a richiedere al datore di lavoro i dati relativi al Tfr maturato, dovrà indicare nel successivo **punto 853** il *codice fiscale* del sostituto che ha erogato il trattamento di fine rapporto.

Le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr possono, altresì, distinguersi in:

- Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro;
- Altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

Relativamente alla prima tipologia di indennità (Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro), le stesse alimentandosi sulla base di accantonamenti annui (sulla falsa riga del TFR) potranno essere agevolmente suddivise tra altre indennità e somme erogate **nell'anno 2025** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000 di cui al punto in commento, da quelle sempre erogate **nell'anno 2025**, ma riferite alle quote maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 di cui al successivo **punto 869**.

Quanto alle seconda tipologia (altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro) e alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato, non potendosi per le stesse adottare il medesimo criterio temporale di ripartizione, si dovrà procedere, sempre ai fini della ripartizione tra il punto in commento e il successivo **punto 869**, all'assunzione di un criterio convenzionale tendente a identificare, per il punto in commento, la quota parte di altra indennità e somma corrispondente al rapporto tra: il **Tfr maturato al 31 Dicembre 2000 e il Tfr complessivamente maturato**. In termini più operativi, il datore di lavoro determinerà detta incidenza percentuale attraverso l'esecuzione dell'algoritmo di cui appresso,

$$\% = [\text{punto 839} * 100 / (\text{punto 839} + \text{punto 858})].$$

La percentuale dianzi ricavata applicata all'ammontare imponibile delle altre indennità e somme consentirà di determinare la quota parte di altre indennità e somme da riportare in corrispondenza del punto in commento. La differenza tra l'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme e la quota parte di cui al presente punto costituirà, invece, l'importo da riportare nel successivo **punto 869** (Altre indennità – ammontare erogato nell'anno 2020; nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001). Alla luce dei concetti sinora espressi si propongono due tabelle riepilogative delle particolarità che contraddistinguono le altre indennità e somme:

Tab. 1 – altre indennità e somme

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	
	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto
Altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto

Tab. 2 – Incentivo all'esodo agevolato

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Connesso alla		Datore di lavoro	Stessa aliquota

cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	applicata al trattamento di fine rapporto con ammontare imponibile dell'incentivo all'esodo ridotto del 50%
N.B.: rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006 (ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4 luglio 2006)			

Punto 850 - ALTRE INDENNITÀ – titolo

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 849** indicare

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- D, se trattasi di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E, se trattasi di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F, se trattasi di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- N, se trattasi di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O, se trattasi di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- P – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l' esclusione della riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari così come previsto dall'art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.

Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposti erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Le istruzioni ricordano che alle altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR non si applica l'aliquota calcolata sul TFR.

Punto 851 - ALTRE INDENNITÀ – erogato in anni precedenti

Indicare l'importo di altre indennità e somme erogate nel periodo **dal 1974 al 2024** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento **nel 2024** di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili alle Altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000. Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, indicare la quota parte corrispondente al rapporto tra il Tfr maturato al 31 Dicembre 2000 e il Tfr complessivamente maturato. In termini più operativi, il datore di lavoro determinerà detta incidenza percentuale attraverso l'esecuzione dell'algoritmo di cui appresso,

$$\% = [\text{punto 839} * 100 / (\text{punto 839} + \text{punto 861})].$$

La percentuale d'anzì ricavata applicata all'ammontare imponibile delle altre indennità e somme consentirà di determinare la quota parte di altre indennità e somme da riportare in corrispondenza del punto in commento. La differenza tra l'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme e la quota parte di cui al presente punto costituirà, invece, l'importo da riportare nel successivo **punto 871** (Altre indennità e somme erogate in anni precedenti nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001).

Nel punto in commento deve essere altresì indicato l'importo, ridotto al 50%, dell'incentivo all'esodo erogato, a

Punto 852 - ALTRE INDENNITÀ – anno di ultima erog.

qualunque titolo, in anni precedenti riferibile al maturato al 31/12/2000 tendendo conto dei criteri di determinazione esposti al punto 849. L'importo residuo andrà indicato nel punto **869**.

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 851**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 853 - codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

Tale punto va compilato solo **nel caso in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo** (indennità di per sé connessa alla cessazione del rapporto di lavoro) **risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro**. In tal caso quest'ultimo dovrà indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

PARTE B – Sez. “TFR ed altre indennità maturate dal 1/1/2001 (Punti da 854 a 870)

Come detto in apertura, all'interno del modello, sono stati implementati 3 nuovi punti, al fine di rappresentare l'eventuale erogazione del TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria, da parte dell'Inps.

Ricordano le istruzioni che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 gennaio 2007, i datori di lavoro del settore privato, che abbiano al- le proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, accantonano presso il Fondo di Tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti

al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapacienza, sull'ammontare dei contributi dovuti agli enti previdenziali nello stesso mese.

Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e ai contributi dovuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapacienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per l'intera quota parte di competenza del Fondo stesso.

In tale ipotesi, il Fondo è tenuto a certificare nel CU gli importi relativi a tale erogazione, e conseguentemente a compilare i relativi campi nel modello 770 Semplificato. In particolare, il Fondo deve compilare i punti da 401 a 408, i punti 414 e 415 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001. Per la compilazione di tale sezione il Fondo deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Fondo di tesoreria" per il TFR maturato dall'1/1/2007 e di indicare al punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Per contro, il datore di lavoro deve riportare i dati relativi agli importi da esso erogati, avendo cura di barrare la casella "Datore di lavoro" per il TFR maturato fino al 31/12/2006 presente nella sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001.

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 31/12/2006 (e pertanto non c'è alcun accantonamento antecedente a tale data a titolo di TFR), il Fondo di Tesoreria deve indicare i dati relativi alla propria erogazione senza barrare la casella "Fondo di Tesoreria".

Punto 854 - datore di lavoro

Questo punto deve essere barrato dal datore di lavoro nella sola ipotesi di erogazione del TFR maturato dal 1/1/2007 da parte del Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (art. 2, comma 4, D.M. 30 gennaio 2007) In questo caso nel punto **861** il datore di lavoro deve indicare il TFR complessivamente maturato dal lavoratore a partire dal 1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre nel punto **862** la sola parte di tale TFR di sua competenza.

In tale ipotesi, il sostituto dovrà come sempre compilare tutti gli altri punti relativi al TFR maturato dall'1/1/2001 ad eccezione dei **punti 855 e 856** riservati invece al Fondo di tesoreria.

E, in particolare :

- nel **punto 861 "TFR maturato"** andrà indicato il TFR complessivamente maturato dall'1/1/2001 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate a previdenza complementare, delle anticipazioni e acconti eventualmente già erogati compresa la quota versata al Fondo di tesoreria INPS ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva), mentre
- nel **punto 862 "TFR erogato nel 2025"** dovrà essere indicata la quota TFR compresa nel maturato dal 1/1/2001 ed erogata dal sostituto nell'anno 2025. Tale quota è al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva

Per quanto ovvio, nel caso in cui la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria sia stata interamente liquidata dal sostituto di imposta (è l'ipotesi più comune che ricorre quando non si verifica la condizione di incapacienza) il sostituto NON dovrà barrare il nuovo punto 854.

Punto 855 - Fondo di Tesoreria – punto di esclusiva competenza Inps

Questo punto **deve essere barrato esclusivamente dall'INPS** in caso di erogazione del TFR maturato dall'1/1/2007 dal Fondo di Tesoreria. In questo caso l'INPS deve indicare nel successivo punto 856 il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31/12/2006.

Punto 856 - codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 – punto di esclusiva competenza Inps

In questo punto, in caso di barratura del punto **855**, l'**Inps dovrà indicare** il codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006.

Punto 857 - TFR dall'1/1/2001 - periodo di commisurazione – anni – mesi

Indicare il periodo di commisurazione, espresso in anni e mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2001 per il quale è maturato il diritto alla percezione del TFR, nonché delle altre indennità e somme. In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del Tfr indicare,

- se il passaggio è successivo al 31/12/2000, il periodo di commisurazione del solo TFR a decorrere dal giorno successivo a quello del passaggio;
- se, invece, il passaggio è precedente al 1/1/2001, il periodo di commisurazione del TFR a decorrere dal 1/1/2001.

Il periodo di commisurazione deve comprendere gli eventuali periodi riscattati, periodi convenzionali, nonché i periodi di lavoro a tempo parziale. Il punto in commento deve essere compilato anche in caso di esclusiva erogazione nell'anno

cui si riferisce la comunicazione di altre indennità e somme e/o incentivi all'esodo connessi alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR.

Punto 858 - TFR dall'1/1/2001 - periodo convenzionale – anni - mesi

Indicare l'eventuale periodo convenzionale, espresso in anni e mesi, a decorrere dal 1° Gennaio 2001, peraltro già compreso nel precedente punto **857**, durante il quale non vi è stata corresponsione di retribuzione relativa al rapporto di lavoro. Per ulteriori dettagli circa il concetto di periodo convenzionale si fa rinvio al precedente **punto 836**.

Punto 859 - TFR dall'1/1/2001 – tempo parziale – anni - mesi

Indicare l'eventuale periodo espresso in anni e mesi durante il quale il rapporto di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2001 si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale. Appare opportuno precisare che per il periodo di lavoro a tempo parziale svoltosi a decorrere dalla predetta data, le detrazioni d'imposta spettanti ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 2 anni di cui al successivo **punto 901** "detrazioni d'imposta" dovranno essere computate nella percentuale di cui al successivo **punto 860**.

Punto 860 - TFR dall'1/1/2001 – tempo parziale – %

Indicare per il periodo di cui al precedente **punto 859** (durante il quale il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale) l'incidenza, in termini percentuali, della prestazione a tempo parziale praticata dal lavoratore rispetto a quella corrispondente al normale orario contrattuale. La percentuale, ove la prestazione lavorativa ad orario ridotto non subisca variazioni di orario, è determinata eseguendo il rapporto di cui appresso:

$$\frac{\text{ore part-time} * 100}{\text{numero ore ordinarie previste dai contratti collettivi}}$$

Nell'ipotesi in cui la prestazione ad orario ridotto subisca nel corso del tempo variazioni di orario, il datore di lavoro riporterà la percentuale part-time risultante dall'applicazione delle media aritmetica ponderata. In pratica le diverse aliquote percentuali espressione, delle diverse incidenze delle prestazioni a tempo parziale rispetto al normale orario contrattuale, dovranno essere ponderate in funzione dei diversi periodi di lavoro (periodo di lavoro espressi in mesi) cui esse si riferiscono. Per una esemplificazione si rimanda a quella proposta in corrispondenza del precedente **punto 838**.

Il periodo di lavoro part-time effettuato per un periodo superiore a 15 giorni nel corso di un dato mese fa sì che quest'ultimo debba essere valutato interamente a prestazione ridotta.

Punto 861 - TFR maturato

Nel punto di trattasi va indicato l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle relative somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e **aumentato anche delle eventuali quote di TFR versate presso il fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (trattasi del Fondo di Tesoreria Inps) ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva**. Per le anticipazioni sul TFR, l'ammontare da indicare in questo punto è quello maturato alla data della richiesta dell'anticipazione ovvero al **31/12/2021** (data prescelta per il calcolo del reddito di riferimento). In caso di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime di TFR avvenuto successivamente all'1/1/2001 indicare nel presente punto il solo ammontare di TFR maturato.

Punto 862 - TFR erogato nel 2025

Indicare l'ammontare di TFR corrisposto nell'anno **2025** riferibile al TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001. Come già evidenziato in occasione del commento al precedente **punto 840** il dato da indicare nel punto in commento è rappresentato (in assenza di passaggi dal regime di indennità equipollente al regime del TFR) dall'eventuale eccedenza di TFR erogato **nell'anno 2025** rispetto al TFR accantonato alla data del 31 Dicembre 2000 (che costituisce l'ammontare massimamente erogabile nell'ambito delle quote di TFR maturate sino al 31 Dicembre 2000 di cui precedente **punto 840**) ovvero dall'intero importo erogato qualora non sia maturato TFR al 31 Dicembre 2000. L'importo di cui al punto in commento deve essere indicato **al netto, ancorché erogate, delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'17%**.

Punto 863 - TFR dall'1/1/2001 – titolo

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 862**, indicare:

- A, se trattasi di anticipazione;
- B, se trattasi di saldo;
- C, se trattasi di acconto;
- M, se trattasi di saldo corrisposto in n. 2 ovvero 3 rate annuali (art. 12 D.L. 78/2010);
- P – se si tratta di importi di TFR richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle

cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i quali non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi così come previsto dall'art. 1, comma 271, della legge n. 178 del 2020.

Nell'ipotesi di utilizzo del codice M, compilare il **punto 864** indicando il numero della rata erogata e il **punto 865** indicando la modalità di rateazione utilizzata. Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposte erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Punto 866 - TFR erogato in anni precedenti

Indicare l'importo di TFR erogato nel periodo **dal 1974 al 2024** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento nel **2025** di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibile al TFR maturato dal 1° Gennaio 2001. L'importo di cui al punto in commento deve essere indicato **al netto, ancorché erogate, delle rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dell'17%**. In caso di erogazione di anticipazione da parte del Fondo di Tesoreria, indicare l'importo del TFR erogato dal 2007 al **2024** riferibile al TFR maturato dal 1/1/2007.

Punto 867 - TFR dall'1/1/2001 – anno di ultima erog.

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 866**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 868 - TFR dall'1/1/2001 - TFR destinato al fondo

Indicare l'ammontare delle quote di Trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari già comprese nel TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 di cui al precedente **punto 861**.

Punto 869 - ALTRE INDENNITÀ – ammontare erogato nel 2025

Indicare l'ammontare delle altre indennità e somme corrisposte nell'anno **2025** nell'ambito delle quote di altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001 al netto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, dei contributi obbligatori per legge.

A seguito dell'eliminazione degli appositi campi, nel punto in commento va, altresì, indicato l'importo ridotto al 50% delle somme corrisposte nel **2025** a titolo di incentivo all'esodo agevolato esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto riferibile al maturato dal 1/1/2001.

Dette somme in base a quanto previsto dall'articolo 19, comma 4-bis del TUIR se corrisposte a uomini di età superiore a 55 anni ovvero a donne di età superiori a 50 anni, **in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4/7/06** (data di entrata in vigore dell'art. 36, c. 23 del D.L. n. 223/06 convertito con modificazioni in L. n. 248/06 che ha soppresso la citata disposizione di cui all'articolo 19, c. 4-bis del TUIR) **ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4/7/06** (data di entrata in vigore del predetto decreto per i quali vige ancora transitoriamente il regime agevolato della soppressa disposizione), sono tassate con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR. Le anticipazioni corrisposte a titolo di incentivo all'esodo risultano, in ogni caso, escluse da detto regime agevolato.

Per quanto concerne, invece, le altre indennità vi rientrano a titolo esemplificativo:

- le indennità e somme percepite una tantum che risultano connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr. È il caso, a titolo esemplificativo, di Indennità sostitutiva del preavviso;
- Capitalizzazioni di pensioni, Patto di non concorrenza, Provvedimento dell'autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- le indennità e somme percepite una tantum che risultano non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del Tfr.

A tal proposito appare utile sottolineare che:

- le prime (indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR), tra cui rientra anche l'incentivo all'esodo agevolato, soggiacciono alla medesima aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto e possono essere erogate tanto dal datore di lavoro, quanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro,
- mentre le seconde (indennità non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR) all'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la determinazione dell'aliquota in base alla quale viene tassato il Trattamento di fine rapporto (deve quindi trattarsi di indennità sostanzialmente a formazione pluriennale collegate cioè a forme di accumulazione in relazione ad anni di attività effettivamente prestata o di contribuzioni versate) e possono essere erogate soltanto da un soggetto diverso dal datore di lavoro che corrisponde il Tfr.

Conseguentemente ove le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR o il solo incentivo all'esodo dovessero risultare le sole indennità corrisposte nell'anno, il datore di lavoro dovrà fornire i dati delle erogazioni precedenti relative al trattamento di fine rapporto da esso effettuate utili all'individuazione della

relativa aliquota ovvero:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro o di richiesta dell'anticipazione (**punto 815** della comunicazione);
- l'ammontare maturato (**punti 816, 839 e 861** della comunicazione);
- il periodo di commisurazione (**punti 835 e 857** della comunicazione).

Se le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo, oltre a richiedere al datore di lavoro i dati relativi al Tfr maturato, dovrà indicare nel successivo **punto 853**, il *codice fiscale* del sostituto che ha erogato il trattamento di fine rapporto.

Le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR possono, altresì, distinguersi in:

- Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro e
- Altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro.

Relativamente alla prima tipologia di indennità (Altre indennità e somme commisurate alla durata del rapporto di lavoro), le stesse alimentandosi sulla base di accantonamenti annui (sulla falsa riga del Trattamento di fine rapporto) potranno essere agevolmente suddivise tra altre indennità e somme erogate nell'anno **2025** nell'ambito delle quote maturate fino al 31 Dicembre 2000 di cui al precedente **punto 849**, da quelle sempre erogate nell'anno **2025**, ma riferite alle quote maturate a decorrere dal 1° Gennaio 2001 di cui al punto in commento.

Quanto alle seconda tipologia (altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro) e alle somme erogate a titolo di incentivo all'esodo agevolato, non potendosi per le stesse adottare il medesimo criterio temporale di ripartizione, si dovrà procedere, sempre ai fini della ripartizione tra il precedente punto **849** e il punto in commento, all'assunzione di un **criterio convenzionale** tendente a identificare, per il punto in commento, la quota parte di altra indennità e somma corrispondente al rapporto tra il TFR maturato dal 1° Gennaio 2001 e il TFR complessivamente maturato. In termini più operativi atteso che il datore di lavoro, ha già determinato, in occasione del precedente punto **849** l'incidenza percentuale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 rispetto al TFR complessivamente maturato è sufficiente sottrarre, per l'identificazione del valore da riportare nel punto in commento, dall'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme erogate nel **2025** la quota parte di altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000).

Nel presente punto vanno, altresì, indicate le indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni erogate nel **2024** risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto al netto della contribuzione obbligatoria per legge.

Alla luce dei concetti sinora espressi si propongono due tabelle riepilogativa delle particolarità che contraddistinguono le altre indennità e somme:

Tab. 1 – altre indennità e somme

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto
	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	
Altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Soggetto diverso dal datore di lavoro	Aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto

Tab. 2- incentivo all'esodo agevolato

Tipologia	Criterio di formazione	Soggetto erogante	Aliquota per tassazione
Connesso alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del trattamento di fine rapporto	Non commisurate alla durata del rapporto di lavoro	Datore di lavoro	Stessa aliquota applicata al trattamento di fine rapporto con ammontare imponibile dell'incentivo all'esodo ridotto del 50%
		Soggetto diverso dal datore di lavoro	
N.B.: rapporti di lavoro cessati prima del 4 Luglio 2006 (ovvero successivamente a tale data, purché in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a 4 luglio 2006			

In relazione alle somme erogate di cui al precedente **punto 869**, indicare:

Punto 870 - ALTRE INDENNITÀ – titolo

- A**, se trattasi di anticipazione;
- B**, se trattasi di saldo;
- C**, se trattasi di acconto;
- D**, se trattasi di anticipazione non connessa alla cessazione del rapporto di lavoro;
- E**, se trattasi di saldo non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- F**, se trattasi di acconto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- G**, se trattasi di anticipazione per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- H**, se trattasi di saldo per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- L**, se trattasi di acconto per indennità di cessazione dei rapporti di co.co.co;
- N**, se trattasi di saldo relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- O**, se trattasi di acconto relativo all'incentivo all'esodo agevolato;
- P** – se si tratta di prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa, per le quali è prevista l'esclusione della riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari così come previsto dall'art. 47-bis, comma 2 del DL 25/05/2021, n. 73.

Qualora nel corso del medesimo anno d'imposta vengano corrisposti erogazioni corrispondenti a più titoli, si riporterà il codice del titolo corrispondente all'ultima erogazione effettuata.

Punto 871 - ALTRE INDENNITÀ – erogato in anni precedenti

Indicare l'importo di altre indennità e somme erogate nel periodo **dal 1974 al 2024** a qualunque titolo (anticipazione, acconto, saldo nel caso di riconoscimento **nel 2025** di ulteriori somme con conseguente obbligo di riliquidazione) riferibili alle Altre indennità e somme maturate dal 1° Gennaio 2001. Relativamente alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto di lavoro indicare la quota parte corrispondente al rapporto tra il Tfr maturato dal 1° Gennaio 2001 e il TFR complessivamente maturato. In termini più operativi atteso che il datore di lavoro, ha già determinato, in occasione del precedente punto **851** l'incidenza percentuale del TFR maturato al 31 Dicembre 2000 rispetto al TFR complessivamente maturato è sufficiente sottrarre, per l'identificazione del valore da riportare nel punto in commento, dall'ammontare imponibile complessivo delle altre indennità e somme erogate in anni precedenti la quota parte di altre indennità cui al precedente **punto 851** (Altre indennità e somme erogate in anni precedenti nell'ambito di quote di altre indennità e somme maturate al 31 Dicembre 2000).

Nel presente punto vanno, altresì, indicate le indennità di fine mandato e loro acconti e anticipazioni erogate in anni precedenti risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto al netto della contribuzione obbligatoria per legge.

Nel punto in commento deve essere, altresì, indicato l'importo ridotto al 50% dell'incentivo all'esodo agevolato erogato in anni precedenti tenendo conto di quanto precedentemente esposto per la compilazione del punto 849.

Punto 872 - ALTRE INDENNITÀ – anno di ultima erog.

Con riferimento alle somme indicate nel precedente **punto 871**, indicare l'anno di ultima erogazione.

Punto 873 – codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)

Questo punto va compilato solo nel caso in cui le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e/o l'incentivo all'esodo agevolato (indennità di per sé connesse alla cessazione del rapporto di lavoro) risultano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro. In tal caso quest'ultimo dovrà indicare il codice fiscale del sostituto che ha erogato il TFR.

Non sono oggetto di specifico commento in questa dispensa le sezioni relative alle Prestazioni in forma di capitale maturate fino al 31/12/2000, dal 1/1/2001 al 31/12/2006 erogate da forme pensionistiche.

Parte b – sez. “dati riepilogativi” (punti da 894 a 908)

Punto 894 – DATI RIEPILOGATIVI – reddito di riferimento

Indicare il reddito di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 19 del TUIR per le seguenti erogazioni:

- indennità equipollenti [(punto 824 + punto 828) / (punto 820) * 12];
- altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore dell'indennità equipollente [(punto 830 + punto 832) / (punto 820) * 12];
- **trattamento di fine rapporto [(punto 839 + punto 861 – punto 816) / (punto 835 + punto 857) * 12];**
- **altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro generatore del TFR [(punto 849 + punto 851 + punto 869 + punto 871) / (punto 835 + punto 857) * 12].**

Nel punto in commento va altresì indicato il reddito di riferimento calcolato sulle prestazioni in forma di capitale erogate dalle forme pensionistiche complementari.

Punto 895 – DATI RIEPILOGATIVI (vedere istruzioni)

Questo punto va barrato nel caso nel caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” per i quali il sostituto nel calcolare il reddito di riferimento abbia considerato sia il montante maturato fino al 31 dicembre 2000 che quello maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 ovvero fino alla data di accesso alla prestazione in caso di “vecchi iscritti a vecchi fondi” che non hanno optato per il regime tributario al 1/1/2007.

Punto 896 – DATI RIEPILOGATIVI – aliquota – clausola

Va indicata, ai fini della determinazione della tassazione, l'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, da applicare alle seguenti erogazioni:

- indennità equipollenti;
- trattamento di fine rapporto;
- altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;
- alle prestazioni pensionistiche in forma di capitale erogate ai “nuovi iscritti” nonché ai “vecchi iscritti” con esclusione della erogazione definitiva di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nel maturato al 31 dicembre 2000 tassate con l'aliquota del TFR.

Il punto in commento, inoltre, recepisce l'aliquota prevista per la tassazione delle indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle indennità equipollenti e al TFR si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (**clausola di salvaguardia**), indicare nel presente punto, a titolo di causale, il valore **A**; mentre nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto, sempre a titolo di causale, il valore **B**.

L'**aliquota** di cui al punto in commento si configura, in genere, **alternativa** rispetto a quella di cui al successivo punto **897**.

Punto 897 – DATI RIEPILOGATIVI – aliquota – clausola

Va indicata, ai fini della determinazione della tassazione, l'**aliquota** da applicare alle seguenti erogazioni:

- altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;
- alla erogazione definitiva ai c.d. “vecchi iscritti a vecchi fondi” di prestazioni pensionistiche in forma di capitale comprese nell'importo maturato al 31 dicembre 2000. In caso di contestuale erogazione di TFR e altre indennità connesse il presente punto non deve essere compilato.

Nel caso in cui nella determinazione dell'aliquota calcolata sul reddito di riferimento, applicata alle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro si sia tenuto conto, in quanto più favorevoli, delle aliquote e degli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (**clausola di salvaguardia**), indicare:

- nel presente punto, a titolo di causale, il valore **A**;
- nel caso di non applicazione della clausola di salvaguardia indicare nel presente punto, sempre a titolo di causale, il valore **B**.

L'**aliquota** di cui al punto in commento si configura, in genere, **alternativa** rispetto a quella di cui al precedente punto **896**.

Punto 898 – DATI RIEPILOGATIVI – riduzioni

Indicare l'ammontare della riduzione (c.d. “abbattimento”) ai fini della definizione delle basi imponibili.

Più in particolare, per la determinazione della base imponibile relativa al **Trattamento di fine rapporto** erogato nell'ambito delle quote maturate sino al 31 Dicembre 2000, indicare l'importo della riduzione pari, per ogni anno preso a base di commisurazione (precedente punto **835**) al netto del periodo convenzionale (precedente punto **836**), a:

- euro 309,87 se il diritto alla percezione è compreso tra l' 1/1/1998 e il 31/12/2000;
- euro 258,23 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1983 e il 31/12/1997;
- euro 191,09 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1980 e il 31/12/1982;
- euro 116,20 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1977 e il 31/12/1979;
- euro 69,72 se il diritto alla percezione è compreso tra l'1/1/1974 e il 31/12/1976.

Periodi inferiori all'anno

Per i periodi inferiori all'anno l'ammontare delle riduzioni dovrà essere rapportato a mese e, per i periodi in cui il rapporto di lavoro si è svolto per un numero di ore inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, assunto nella misura percentuale rappresentativa della prestazione lavorativa a tempo parziale rispetto a quella scaturente dall'applicazione del normale orario contrattuale.

TFR a previdenza complementare

In presenza di quote di TFR destinate al finanziamento della previdenza complementare, l'importo di cui sopra, per i soggetti “nuovi iscritti” deve essere ridotto della percentuale di cui al precedente punto **847**.

Punto 899 – DATI RIEPILOGATIVI – totale imponibile

Indicare il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia nell'anno **2025** che negli anni precedenti, al netto delle riduzioni già indicate nel precedente punto **898**.

Con riferimento al TFR e alle altre indennità e somme, la base imponibile va indicata in base alle seguenti operazioni matematiche:

Tfr ed altre indennità maturate al 31/12/2000 – Passaggi da indennità equipollente al Tfr:

- Tfr (punto 840 + punto 844 – punto 898);
- Altre indennità (punto 849 + punto 851);

Tfr ed altre indennità maturate dal 1/1/2001:

- Tfr (punto 862 + punto 866);
- Altre indennità (punto 869 + punto 871);
- Indennità per la cessazione di rapporti di co.co.co (punto 869 + punto 871).

Punto 900 – DATI RIEPILOGATIVI – imposta complessiva

Indicare l'imposta complessiva scaturente dall'applicazione delle aliquote di cui ai punti **896 e 897** agli imponibili delle varie prestazioni confluiti nel precedente **punto 899**.

L'importo di cui al punto in commento, relativamente al TFR e altre indennità e somme, è determinato dando esecuzione al seguente algoritmo:

- **Punto 900 = Punto 899 * (% punto 896 o % punto 897).**

Punto 901 – DATI RIEPILOGATIVI – detrazioni d'imposta

Indicare l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti in relazione al TFR erogato **nell'anno 2025** a titolo di acconto o saldo nell'ambito del TFR maturato a decorrere dal 1° Gennaio 2001. Nessun importo, infatti, a titolo di detrazione può essere riconosciuto in occasione della corresponsione di anticipazioni di TFR. Le detrazioni in parola sono quelle pari a euro **61,98** annue spettanti ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni per i quali si è provveduto alla barratura del precedente punto **818** (Tempo deter.). Le detrazioni devono essere rapportate a mese ove il rapporto di lavoro sia inferiore all'anno e proporzionalmente ridotte nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si svolga per un numero di ore inferiore a quello ordinariamente previsto dai contratti collettivi di lavoro (rapporti di lavoro part-time). Ove l'importo delle detrazioni spettanti risultasse d'ammontare superiore all'imposta dovuta per il TFR erogato nell'ambito delle quote maturate dal 1° Gennaio 2001, il valore delle detrazioni in questione andrà pareggiato a detta imposta.

Punto 902 – DATI RIEPILOGATIVI – detrazione di cui al decreto 20/03/08

Va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20/03/2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17 c. 1 lett. a) TUIR già indicata nel precedente punto **803**.

La detrazione spettante deve essere indicata nel suo importo teorico. È di rilievo far notare come questa detrazione non sia stata richiesta cumulativamente con quella già prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni. La motivazione che ha consigliato di tenere separate queste due detrazioni (**punti 901 e 902**) risiede nella circostanza che la prima spetta solo sul TFR fino a capienza dell'imposta lorda del TFR maturato dal 1° gennaio 2001, mentre la seconda spetta anche sulle indennità equipollenti e, a certe condizioni, sulle altre indennità e somme, fino a capienza dell'imposta lorda del TFR complessivamente maturato.

In caso di integrale destinazione del TFR a un fondo di previdenza complementare il sostituto d'imposta riconoscerà tale detrazione esclusivamente sulle altre indennità e somme. La suddetta detrazione non compete sulle anticipazioni di TFR e di altre indennità. La detrazione spettante deve essere indicata nel suo importo teorico.

Punto 903 – DATI RIEPILOGATIVI – ritenute operate in anni precedenti

Indicare l'ammontare delle ritenute già operate in occasione di somme erogate **dal 1974 al 2024** Vanno considerate come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 904**. L'importo di cui al punto in commento non deve comprendere ritenute operate a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva.

Indicare, altresì, l'ammontare delle ritenute già operate in occasione delle erogazioni in anni precedenti al **2024** di indennità di fine mandato risultanti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 904**.

Punto 904 – DATI RIEPILOGATIVI – ritenute di anni precedenti sospese

In questa casella va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 903.

Indicare l'ammontare delle ritenute operate a titolo d'acconto nell'anno **2025** considerando come tali anche quelle

Punto 905 – DATI RIEPILOGATIVI – ritenute operate nel 2025

non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 906** "Ritenute del 2024 sospese". L'importo di cui al punto in commento non deve comprendere ritenute operate a titolo d'imposta o d'imposta sostitutiva. Esso, pertanto, è determinato eseguendo il seguente calcolo:

(punto 900 – punto 901 – punto 902– punto 903)

Con eventuale forzatura a zero (e non a spazio) ove l'esecuzione di detto algoritmo dovesse rilasciare un risultato negativo. Ciò significa che il sostituto in occasione di somme erogate nel periodo dal **1974 al 2024** ha operato maggiori ritenute rispetto a quelle effettivamente dovute dal percipiente nei confronti del quale non è tenuto a restituire la maggior imposta operata. Sarà compito dell'Amministrazione finanziaria provvedere, infatti, alla restituzione delle maggiori ritenute subite.

Per contro, il sostituto che, per effetto di più erogazioni nel corso del medesimo anno d'imposta, abbia operato nel corso dell'anno **2025** ritenute rivelatesi eccedentarie rispetto a quelle complessivamente dovute, potrà optare tra due distinti comportamenti ovvero:

- non procedere alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso riporterà nel punto in commento l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, d'importo superiore all'imposta effettivamente dovuta dal lavoratore scaturente dall'esecuzione dell'algoritmo (**punto 900 – punto 901 – punto 902**);
- oppure procedere, purché entro il termine di consegna della certificazione modello **CU 2026** alla restituzione delle ritenute maggiormente operate. In tal caso nel punto in commento riporterà l'ammontare delle ritenute operate nell'anno, nel caso di specie, coincidenti con quelle effettivamente dovute dal lavoratore sempre scaturenti dall'esecuzione dell'algoritmo (**punto 900 – punto 901 – punto 902**).

Il punto in commento recepisce anche l'ammontare delle ritenute operate nell'anno **2025** sulle indennità di fine mandato considerando come tali anche quelle non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, il cui ammontare è riportato nel successivo **punto 906**. Esso è determinato dando esecuzione al seguente calcolo: **punto 900 – punto 903**.

Esposizione dei dati TFR eccedente 1 milione nella CU 2026 Indennità interessate dalla norma

(lettera a):

- il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile;
- le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente;
- altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile;
- le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

(lettera c):

- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 dell'articolo 49 (ora art. 53), se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto⁷;
- le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata vanno compilati i seguenti punti:

⁷ Ai fini della tassazione tali indennità sono soggette alla ritenuta a titolo d'acconto del 20% (art. 24 D.P.R. n.600/1973).

- nel **punto 1** deve essere indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17 comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria. Detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'art. 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012. Nelle annotazioni (cod. BZ) deve essere indicato l'ammontare complessivo eccedente il milione di euro.
- nel **punto 898 "Riduzioni"** vanno indicate le riduzioni riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le istruzioni fornite dalla Circ. n. 3/E del 28 febbraio 2012.
- nei punti relativi all'Ammontare erogato nell'anno **2024** ed in anni precedenti riferiti:
 - ✓ alle indennità equipollenti (**punti 824 e 828**) e altre indennità (**punti 830 e 832**)
 - ✓ al TFR (**punti 840 e 844**) e altre indennità maturate al 31/12/2000 (**punti 849 e 851**);
 - ✓ al TFR (**punti 862 e 866**) e altre indennità maturate dal 1/1/2001 (**punti 869 e 871**)

vanno indicati gli importi al lordo della quota tassata ordinariamente.

- nel **punto 899 "totale imponibile"** va indicato il totale imponibile riferito a tutte le somme erogate sia **nel 2024** che negli anni precedenti al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato nei successivi punti i 907 e 908.
- nel **punto 907 "importo a tassazione ordinaria – anno 2025"** va indicato l'importo corrispondente all'imponibile assoggettato a tassazione ordinaria, indicato al punto 1 aumentato delle riduzioni previste dall'articolo 19 del TUIR, ripartiti ripartite proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria.
- nel **punto 908 "importo a tassazione ordinaria – anni precedenti"** va indicato l'importo eccedente il milione di euro tassato ordinariamente in luogo della tassazione separata negli anni precedenti.

Punto 911 – Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta

In tale punto deve essere riportato l'importo complessivo della rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 c.c., già assoggettata ad imposta sostitutiva al netto della relativa imposta. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che il punto **911**, deve essere compilato esclusivamente in caso di erogazioni a qualsiasi titolo **nel 2025** di TFR e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro ancorché riferibili al maturato al 31 dicembre 2000.

CU 2026: le istruzioni di quest'anno ribadiscono che il Decreto Legge n. 4, del 2019 ha previsto all'articolo 24 una detassazione sul TFS. È stata prevista, in particolare, una riduzione dell'aliquota dell'imposta determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis del Tuir, variabile a seconda del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

A fronte di ciò nel modello **CU 2026**, al pari del precedente modello, è presente una specifica sottosezione relativa alla detassazione del TFS, le cui modalità di compilazione sono di seguito esaminate.

Punto 912 – codice detrazione

Il nuovo **punto 912** dovrà essere valorizzato indicando il codice relativo alla riduzione operata:

- A. 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- B. punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- C. 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- D. 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- E. 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro, o se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

Nei punti **913** e **914** vanno, invece, riportate rispettivamente l'importo della detrazione riconosciuta nell'anno e l'importo totale delle detrazioni riconosciuto negli anni precedenti.

PARTE B – Sez. "ART. 2122 CODICE CIVILE" (Punti da 915 a 920)

Punto 915 – ART. 2122 CODICE CIVILE – codice fiscale del dipendente deceduto


In caso di indennità di cui all'art. 2122 erogate all'erede o all'avente diritto del prestatore di lavoro deceduto indicare il **codice fiscale del medesimo lavoratore deceduto**, intestatario della certificazione **CU 2026**.

Punto 916 – ART. 2122 CODICE CIVILE – codice fiscale dell'avente diritto

In caso di indennità di cui all'art. 2122 erogate all'erede o all'avente diritto del prestatore di lavoro deceduto indicare il **codice fiscale dell'erede o dell'avente diritto** del lavoratore deceduto, intestatario della certificazione **CU 2025**.

Punto 917 – ART. 2122 CODICE CIVILE – quota spettante per le indennità erogate - %

Indicare, **in termini percentuali**, la quota spettante delle indennità di cui all'articolo 2122 del Codice Civile erogate all'erede o all'avente diritto, intestatario della certificazione **CU 2026**.

Punto 920 – ART. 2122 CODICE CIVILE – quota spettante per le indennità erogate - %

Nel punto in commento occorre indicare l'importo dell'imposta sostitutiva versata in acconto entro il giorno 16 del mese di dicembre, e l'importo dell'imposta sostitutiva versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le rivalutazioni sono maturate.

Come chiarisce l'Agenzia dell'Entrate, il **punto 920** va sempre compilato, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 801.

ATTENZIONE: le istruzioni precisano che nell'ipotesi di erogazione dell'indennità ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità, nonché di erogazione di somme a favore dell'ex coniuge ai sensi dell'articolo 12-bis della L. n. 898 del 1° dicembre 1970, il presente punto va compilato relativamente alla certificazione intestata a ciascun erede.

Le annotazioni - punti da 1 a 56

Per quest'anno non si evidenzia l'introduzione di nuove annotazioni.

TABELLA F - CODIFICA ANNOTAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
AA	Tributi sospesi: alla ripresa della riscossione il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei tributi oggetto di sospensione con le modalità previste dal provvedimento di ripresa.
AB	Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede, di avente diritto ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970. Dati del deceduto: CF (...), dati anagrafici (...). Le somme indicate nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 13 della Certificazione non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi; le somme indicate nel punto 801 costituiscono: (...). NOTA – Specificare se trattasi di eredità, di indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o di somme erogate ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
AC	La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro.
AD	Dati relativi al reddito prodotto all'estero: Stato estero (...), reddito (...).
AG	Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ha trovato applicazione.
AI	Informazioni relative al reddito/i certificato/i: tipologia (...), data inizio e data fine per ciascun periodo di lavoro o pensione (...), importo (...).
AK	Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base delle comunicazioni fornite dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le operazioni di conguaglio sono state correttamente effettuate, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
AL	Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute.
AN	La detrazione minima è stata raggiunta al periodo di lavoro. Il percipiente può fruire della detrazione per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stata già attribuita da un altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante.
AO	Dati relativi agli altri redditi non certificati comunicati dal lavoratore al sostituto per il corretto calcolo delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR: ammontare complessivo degli altri redditi (...).
AP	Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida (...).
AQ	Dati relativi al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: Reddito complessivo tassato in Italia (...), imposta lorda italiana (...), imposta netta italiana (...). L'imposta estera è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia.
AR	Tali importi di oneri deducibili non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.
AU	Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali. Se l'ammontare di detti contributi non è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi non sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi". Se l'ammontare di detti contributi è superiore ad euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi in proporzione alla quota di contributi eccedente euro 3.615,20 eventualmente aumentato dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che non hanno concorso a formare il reddito; tale quota è pari a euro ...". Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l'annotazione deve essere la seguente: "Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede di dichiarazione dei redditi; l'ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro ...".
AV	Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie: può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative alle spese rimborsate
AW	Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell'Irpef dovuta in sede di conguaglio di fine anno: sull'Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.
AX	Compensi, tipologia (...), importo (...), ritenute (...) periodo di partecipazione (...); trattasi di anticipazione, assoggettata ad aliquota (...). In caso di rendita integrativa temporanea anticipata riportare, il numero dei giorni (...), la data di inizio (...) e la data di fine (...) del periodo di percezione della rendita, importo della rendita (...); importo imposta sostitutiva operata (...), importo imposta sostitutiva sospesa (...).
AY	Trattamento di fine rapporto, altre indennità e somme erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 (...); prestazioni in forma di capitale erogate: importo maturato fino al 31 dicembre 2000 (...), importo maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (...).
BB	Saldo 2025 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata.
BC	Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BD	Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell'abbattimento della base imponibile, importo (...). Per usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
BE	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: importo del riscatto e degli altri redditi certificati assoggettati a tassazione ordinaria (...), ritenute (...).
BF	Riscatto volontario della posizione individuale maturata dall'1/1/2001 presso la forma pensionistica complementare: eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma capitale erogate in anni precedenti ed assoggettate a tassazione separata utilizzata in compensazione delle ritenute (...), eccedenza d'imposta non utilizzata in compensazione (...).
BG	Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione: codice canone di locazione (...), giorni (...), percentuale (...), importo canone (...).
BI	In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 372) in sede di dichiarazione dei redditi.
BL	Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo (...); Ammontare del bonus e delle stock option che eccede la parte fissa della retribuzione, importo (...).

Guida alla compilazione dei dati previdenziali

Dati generali

Se la certificazione deve essere rilasciata ai soli fini contributivi, vanno riportati necessariamente:

- con riferimento al soggetto che rilascia la certificazione, il cognome e nome o la denominazione ed il codice

- fiscale e l'indirizzo di posta elettronica;
8. con riferimento al dipendente, il cognome, il nome, il codice fiscale, il sesso, nonché la data di nascita, il comune (o Stato estero) e la provincia di nascita.

Arrotondamento degli importi

Per la compilazione dei dati previdenziali e assistenziali gli importi delle retribuzioni e delle contribuzioni devono essere esposti all'unità di euro. In particolare, gli importi relativi alle voci retributive devono essere arrotondati all'unità inferiore fino a 49 centesimo di euro e all'unità superiore da 50 centesimi in su.

Gli importi relativi alle contribuzioni trattenute possono essere indicati al centesimo di euro.

Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

I dati previdenziali ed assistenziali devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione all'INPS dei modelli O1/M e dei modelli DAP/12. Di conseguenza la certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali di competenza dell'INPS deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituiti d'imposta quali le Ambasciate, gli organismi internazionali, le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. La certificazione deve essere compilata anche per certificare ai collaboratori coordinati e continuativi, o figure assimilate iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 L. 335/95 i compensi corrisposti nel corso dell'anno **2025**.

Variazione della posizione assicurativa

Le istruzioni avvertono che qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (ad esempio, variazione nell'anno dell'Ente pensionistico di appartenenza) può essere consegnata al lavoratore un'unica certificazione compilando ulteriori righe identificati da una numerazione progressiva oppure possono essere consegnate distinte certificazioni.

Operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il datore di lavoro è esentato dal certificare i dati previdenziali ed assistenziali sulla certificazione CU in quanto l'obbligo della certificazione viene assolto direttamente dall'INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni mensili di manodopera.

I dati previdenziali vanno certificati anche con riferimento ai seguenti casi particolari:

Organismi sindacali

Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del D.L.vo 564/96.

Aziende del credito

Contribuzione figurativa:

9. versata: per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59 comma 3 L. 449/97
10. correlata ai periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito) versata ai sensi dell'art. 6 comma 3 dei DDMM 157 e 158 del 2000.

Contribuzione dovuta per gli Amministratori Locali

Contribuzione dovuta per gli amministratori locali ai sensi dell'art. 86 del D.L.vo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Sezione Inps lavoratori subordinati

Con riferimento a questa sezione, le istruzioni di quest'anno ricordano le novità relative all'INPGI.

Nello specifico, le istruzioni ricordano il trasferimento all'INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'INPGI limitatamente alla gestione sostitutiva, ad opera dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Pertanto, i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, vanno riportati in questa sezione.

1- Matricola azienda

Indicare il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro con il quale sono stati denunciati e versati i contributi per il lavoratore cui viene rilasciato il CU. Tale numero deve essere riportato senza l'indicazione dei numeri identificativi della sede zonale. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali

2- Inps

Procedere alla barratura del punto in questione, se per il lavoratore si versa il contributo pensionistico all'INPS in favore del FPLD, ovvero ad uno dei seguenti fondi o evidenze contabili separate quali:

- ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private,
- ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione,
- Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
- Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
- Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo (dazieri);
- Gestione speciale ex enti pubblici creditizi.

Nelle "Annotazioni" come precisato dalla circolare Inps n. 27 del 1° marzo 2010 potrà essere specificata l'iscrizione al Fondo di appartenenza.

3 – Altro

Deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, alle gestioni INPS Gestione Pubblica e INPS ex ENPALS, nonché ad enti diversi dall'INPS, per i quali sono dovute le contribuzioni minori INPS.

4 – Imponibile previdenziale

Indicare l'ammontare complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte.

Alla formazione della base imponibile di cui al punto in commento, oltre alle **retribuzioni** sia intere che ridotte (**stipendio base, contingenza, competenze accessorie ecc.**) dovute nei singoli mesi dell'anno solare, concorrono anche quelle somme spettanti a titolo di:

- **arretrati di retribuzione** relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto aventi effetto retroattivo corrisposti nell'anno **2025**. Sono, invece, esclusi gli arretrati corrisposti nell'anno **2025** ma riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che debbono essere assoggettati a contribuzione utilizzando il **DM10/V**, e per i periodi dal 2011 in avanti il modulo Uniemens con generazione del DM10/V virtuale. Gli importi saranno imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza attraverso la compilazione dei modelli previsti per le regolarizzazioni: O1/M-Vig, SA/Vig, per i periodi da 01.2005 l'EMens e dal 2010 l'Uniemens. Per questa tipologia di arretrati dovrà essere consegnata al lavoratore una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale di quella eventualmente già emessa (O1/M-vig o CU sostitutivo).
- **indennità sostitutiva del preavviso** corrisposta al lavoratore, nonché, per quanto non specificato dalle istruzioni, agli eredi del lavoratore deceduto (posto che il periodo di riferimento dell'indennità in parola viene specificato nel flusso E-MENS si ritiene che nel punto in commento debba affluire anche l'indennità di preavviso relativa ad anni solari successivi a quello cui si riferisce la certificazione e, comunque, nel limite del massimale contributivo e pensionabile ove per taluni lavoratori detto massimale abbia ragione di essere applicato);
- **emolumenti ultra-mensili** (13esima, 14esima e altre gratifiche);
- importi dovuti per **festività non godute**;
- importi per **ferie non godute** (con ciò alludendo alla cosiddetta monetizzazione del periodo feriale oramai limitata, dopo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del DLgs n. 66/2003, al solo periodo eccedente quello minimo pari a 4 settimane annue, ovvero al periodo feriale che residua, ivi compreso il predetto periodo minimo, in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro);
- valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a **polizze assicurative** che coprono rischi extra professionali;

- **mutui a tasso agevolato;**
- valore corrispondente all'utilizzo promiscuo dell'autovettura e, in generale, altre forme di **fringe benefit;**
- **premi di risultato:** deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (L. n. 67 del 25 marzo 1997) quella per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Adempimenti contributivi assolti su retribuzioni convenzionali

Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti facendo ricorso a **retribuzioni convenzionali**, nel punto in commento, devono essere indicate le predette **retribuzioni convenzionali**.

Contribuzione su basi imponibili differenti

Nell'ipotesi in cui le forme contributive siano versate su basi imponibili differenti (è il caso, ad esempio, dei lavoratori occupati all'estero in paesi con i quali vigono convenzioni parziali, dei lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18 della Legge 335/95 pari per l'anno **2025** a euro **113.520**) la retribuzione da indicare nel punto in commento è quella assoggettata alla contribuzione IVS.

Contribuzione "Aggiuntiva" (sindacalisti)

Per quanto riguarda l'imponibile relativo alla contribuzione "Aggiuntiva" art. 3, co. 5 e 6 D.Lgs.564/96 per i lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale, dato il più ampio termine di versamento (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento), dovrà essere indicato l'imponibile assoggettato a contribuzione **nell'anno 2025**, ancorché riferito alla competenza **2024**. Il periodo di riferimento, ai fini della implementazione della posizione individuale, viene specificato nell'elemento "contribuzione aggiuntiva" dell'UniEMens. Nelle "Annotazioni" della **CU 2026** potrà essere riportata la precisazione che trattasi d'imponibile di competenza **2024**.

Contribuzione "figurativa (credito cooperativo)

Per l'imponibile relativo alla **contribuzione "figurativa"** art. 6, c.3, DM 28 aprile 2000, n. 157 (**credito cooperativo**) e n. 158 (**credito**), nei periodi nei quali è stata versata la contribuzione correlata all'assegno a sostegno del reddito, va indicato l'importo complessivo della retribuzione di riferimento. Nel caso in cui nell'anno **2023** siano state corrisposte competenze riferite a periodi antecedenti all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse devono essere aggiunte all'imponibile stesso. Dall'UniEMens sono desumibili le informazioni sulla collocazione temporale dei suddetti imponibili. In tale caso per il mese in cui è stata versata oltre alla contribuzione "figurativa" anche quella ordinaria, dovrà essere prodotta un'unica denuncia UniEMens composta di due sezioni "DatiRetributivi" una con il tipo lavoratore "**CR**" o "**CF**" (per la contribuzione figurativa), l'altra caratterizzata dall'assenza del tipo lavoratore (per l'ordinaria contribuzione).

Fondi integrativi gestiti dall'INPS

Per i lavoratori iscritti anche ai Fondi integrativi gestiti dall'INPS (Fondo esattoriale, GAS e Porto di Genova e Trieste) dovrà essere indicato il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al F.P.L.D. Nelle "Annotazioni" potrà essere esposta la circostanza di iscrizione anche ai predetti Fondi.

Operai dell'edilizia

Con riguardo agli **operai dell'edilizia** posto che le norme contrattuali prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia sia assolto dall'impresa mediante la corresponsione di una percentuale computata su alcuni elementi della retribuzione, nel coacervo dell'imponibile in questione rientrano le maggiorazioni corrisposte al dipendente per i periodi di ferie (8,50%), i periodi di riposo annuo (4, 95%), a titolo di gratifica natalizia (10%) o le eventuali contribuzioni versate alla Cassa edile in caso di assolvimento dell'onere in forma mutualistica. Va, altresì, compreso anche il 15% delle somme da versare alle casse edili (a carico del lavoratore e del datore) diverse da quelle dovute per ferie, gratifica natalizia e riposi annui soggette a contribuzione (quali contribuzione istituzionale, contributo scuole edili, contributi APE ed ogni altra contribuzione **con esclusione delle quote di adesione contrattuale**).

Le regole dianzi esposte a proposito degli operai dell'edilizia risultano, altresì, applicabili ai **lavoranti a domicilio**.

In particolare, il datore di lavoro deve indicare in tale campo:

- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali.

Mance

Le istruzioni di quest'anno precisano che non va indicato l'importo delle mance riversate ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e assoggettate all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Elementi variabili di dicembre corrisposti in gennaio

La nozione di imponibile fiscale di cui all'articolo 51 del TUIR vale a dire a somme e valori "percepiti", non esaurisce quella di imponibile previdenziale comprendente, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 153/69, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale ancorché non corrisposti). Pertanto, l'imponibile previdenziale sarà correttamente determinato se:

- decrementato degli importi corrisposti nel mese di Gennaio 2024, ma relativi al mese di Dicembre 2023;
- incrementato degli importi recuperati nel mese di Gennaio 2025, ma relativi al mese di Dicembre 2024;

UNIEMENS

Sulla denuncia UNIEMENS del mese di gennaio **2026** le informazioni relative agli elementi variabili della retribuzione di dicembre **2025** che hanno determinato l'aumento o la diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio **2025** vanno specificate nell'elemento <VarRetributive> e precisamente negli appositi campi **<AumentolImponibile>** e **<DiminuzioneImponibile>** indicando:

11. l'attributo **anno 2025**;

12. il codice **"AUMIMP"** per indicare l'aumento dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente (**2025**) ad esempio, per prestazioni di lavoro straordinario)

13. il codice **"DIMIMP"** per indicare la diminuzione dell'imponibile del mese corrente a seguito di elementi retributivi variabili di competenza dell'anno precedente (**2025**) ad esempio, per eventi di malattia, maternità, recupero ferie non godute ecc.

14. la quota di retribuzione imponibile nell'elemento **"ImponibileVarRetr"** comportante l'aumento (AUMIMP) o la diminuzione (DIMIMP) dell'imponibile della denuncia relativa all'anno di riferimento (**2025**)

A titolo informativo si ricorda che, come previsto dall'INPS nella circolare 106/2018, le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell'anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: "SY", "SX" e "SZ"), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.

Premessa alla compilazione dei Punti da 5 a 7 – contributi dovuti

Tali punti riguardano l'attestazione del versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento del complesso dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro, che per quella a carico del lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

Qualora i contributi non siano stati versati in tutto o in parte (ad esempio per calamità naturali) **nelle annotazioni** potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento.

L'art. 37, commi 32 e 33 del decreto Bersani (D.L. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006) ha previsto delle novità in materia di deducibilità fiscale dei contributi in caso di sospensione dei termini per calamità naturali. Viene stabilito che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formare il reddito sono sospesi in conseguenza di calamità naturali, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge. Ovviamente è stabilito che tali contributi non possono essere ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono effettivamente versati. La circostanza che i contributi sospesi sono stati dedotti fiscalmente potrà essere evidenziata nelle "Annotazioni".

5 – imponibile ai fini IVS (lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST)

Il **punto 5** è riservato all'indicazione dell'imponibile ai fini pensionistici, compreso della maggiorazione del 18% della base imponibile di cui all'art. 15 c. 1 della legge 724/1994. Il campo è di esclusiva compilazione per i dipendenti iscritti alla gestione ex IPOST.

6 – contributi a carico del lavoratore trattenuti

Indicare le sole contribuzioni trattenute al lavoratore dipendente che, nella generalità dei casi, s'identificano nelle seguenti misure e fattispecie, al netto delle riduzioni della quota a carico del lavoratore eventualmente applicate (ad esempio, gli esoneri previsti dall'art. 1, comma 15 della legge 30 dicembre 2023, n. 213):

- 9,19% (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici;
- 0,30% (CIGS);
- contributo lavoratori aziende rientranti nell'ambito di applicazione dei Fondi di Solidarietà di cui agli articoli 26, 28, 29, 40, del D.lgs n. 148/2015;
- 1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile pari, per l'anno **2025** a euro **55.008,00**;
- contributo integrativo per i lavoratori in miniera;
- contributo di solidarietà del 2% a carico degli iscritti agli ex fondi integrativi gestiti dall'INPS;

Nel punto in commento non devono, invece, essere ricompresi i contributi relativi a componenti **variabili della retribuzione** (D.M. 7 ottobre 1993) ad esempio ore di straordinario, ore di permesso non retribuito, i cui

adempimenti contributivi siano stati assolti **nel mese di gennaio dell'anno successivo** a quello cui si riferisce la certificazione.

Non vanno, altresì, considerate le trattenute operate nei confronti dei pensionati che lavorano né le altre contribuzioni, anche se obbligatorie, non dovute all'INPS.

E' appena il caso di precisare che il punto in commento non accoglierà le contribuzioni a carico del lavoratore oggetto di sospensione per calamità naturali.

Premessa alla compilazione dei Punti 7 e 8 - mesi per i quali è stata presentata la denuncia Uniemens

La compilazione di tali campi è obbligatoria e certifica i mesi per i quali, per il lavoratore cui si riferisce il CU, sono state trasmesse le denunce retributive individuali con il flusso telematico Uniemens. Nel caso in cui, alla data del rilascio del CU non siano stati ancora trasmessi i flussi telematici per uno o più mesi, nelle "Annotazioni", è possibile dare comunicazione al lavoratore della situazione.

7 – MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – tutti

Barrare se la denuncia Uniemens è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento.

8 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 7**, procedere alla barratura dei singoli mesi dell'anno solare di riferimento per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia UNIEMENS (ad esempio per i lavoratori dipendenti assunti o cessati nel corso dell'anno solare di riferimento).

Si ritiene utile rammentare che per la compilazione del punto in commento occorre fare riferimento a quanto indicato nell'elemento "*AnnoMeseDenuncia*" contenuto nell'elemento "*Azienda*" di "*DenunceMensili*".

Pertanto ai fini della compilazione del **punto 8**, **non dovranno essere esclusi:**

15. **per i lavoratori "cessati" nell'anno, i mesi** per i quali siano stati corrisposti compensi di natura differita (ratei ferie, Rol, ex festività, mensilità aggiuntive) come pure elementi retributivi variabili (straordinario, malattia ecc.) per i quali l'azienda ha provveduto alla trasmissione dei flussi successivamente alla cessazione;
16. **per i lavoratori "assunti" alla fine del mese**, il mese di assunzione, ancorché privo di retribuzione imponibile, in quanto l'assunzione è avvenuta successivamente all'elaborazione della retribuzione del mese. In tale ipotesi il datore di lavoro avrà provveduto alla trasmissione della denuncia relativa al mese di assunzione indicando la data di assunzione (giorno) e la causale. La retribuzione imponibile riferita ai giorni di prestazione sarà confluita sulla denuncia del mese successivo.

Sezione 2- Lavoratori subordinati gestione pubblica

SEZIONE 2
INPS LAVORATORI
SUBORDINATI GESTIONE
PUBBLICA

Codice fiscale Amministrazione/Azienda			Progressivo Azienda		NoiPa dichiarante		Gestione					Anno di riferimento
9			10		11		Pena.	Prev.	Cred.	Empdep	Enam	17
12	13	14	15	16								
Imponibile pensionistico			Contributi pensionistici dovuti		Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti		Imponibili TFS			Contributi TFS		
18			19		20		21			22		
Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti			Imponibile TFR		Contributi TFR dovuti		Imponibile TFR ulteriori elementi			Contributo TFR ulteriori elementi		
23			24		25		26			27		
Imponibile Gestione Credito			Contributo Gestione Credito dovuti		Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore		Imponibile ENPDEP			Contributi ENPDEP dovuti		
28			29		30		31			32		
Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti			Imponibile ENAM		Contributi ENAM dovuti		Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore					
33			34		35		36					
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti	Singoli mesi											
37	38											
T	G F M A M G L A S O N D											
Codice fiscale soggetto denuncia												
39												
Periodi retributivi soggetto denuncia												
40												
G F M A M G L A S O N D												
Codice fiscale conguaglio												
41												
Imponibile conguaglio			Codice fiscale per denuncia			Periodi retributivi per denuncia						
42			43			44						
						G F M A M G L A S O N D						

A decorrere dal 1° gennaio 2012 le gestioni INPDAP sono confluite nell'INPS per effetto dell'art. 21 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha disposto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle sue funzioni all'INPS. Pertanto, la sezione "Dati previdenziali ed assistenziali Inpdap" è all'interno della **CU 2026** la terza sezione dei dati previdenziali INPS. Essa rappresenta una sintesi di tipo contabile dei dati contenuti nelle denunce DMA. Ulteriore innovazione è data dalla presenza della denuncia mensile all'interno del tracciato uniemens, a partire dalla denuncia di competenza ottobre 2012. A seguito di tale modifica è stata introdotta una nuova parte alla denuncia uniemens, denominata DMA2. Per effetto di tale modifica, le istruzioni di quest'anno vengono modificate, e perdono l'indicazione, nelle caselle dei contributi e imponibili, del numero delle caselle sulla denuncia DMA, essendo questa valevole solo per una parte dell'anno.

Nella sezione vengono indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alle gestioni ex INPDAP riferiti a:

- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione I.N.A.D.E.L. ;
- Gestione E.N.P.A.S.;
- Gestione E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione E.N.A.M..

Le istruzioni di quest'anno precisano che per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995 fissato la retribuzione da indicare deve essere quella assoggettata al contributo pensionistico nei limiti del massimale fissato in euro **120.607,00** per l'anno **2025**.

Relativamente ai premi di risultato dei lavoratori privati iscritti alla Gestione Pubblica, deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Soggetti obbligati

Sono tenuti a compilare questa sezione:

- 1 - i sostituti di imposta/, datori di lavoro, obbligati a versare i contributi assistenziali e previdenziali, anche su retribuzioni virtuali o convenzionali, per i dipendenti iscritti ad una delle gestioni indicate in precedenza;
- 2 - i sostituti di imposta, che, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente, erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con iscrizione alla Gestione Pubblica versano i relativi contributi;
- 3 le organizzazioni sindacali autorizzate a versare i contributi che erogano, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564 del 1996, sulle retribuzioni aggiuntive ai lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, in virtù del rapporto di lavoro preesistente.

La sezione 2 va compilata da parte di soggetti di cui ai punti precedenti anche per lavoratori iscritti alla sola gestione ENPDEP (assicurazione totale vita) alla sola Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Cassa Credito) in applicazione del D.M. 45/2007, modificato dall'art. 3-bis della legge n. 222/2007 (cfr. circolare INPS n. 6/2014) e del D.M. 110/2021 (cfr. circolare INPS 128/2021).

Modalità di esposizione dei dati

Gli importi dei dati contributivi Gestione Pubblica devono essere arrotondati all'unità di euro tralasciando i decimali. L'arrotondamento va effettuato all'unità di euro inferiore fino a 49 centesimi di euro e all'unità superiore da 50 centesimi di euro in poi (esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65). Il totale degli imponibili e dei relativi contributi versati o dovuti necessitano della compilazione di una specifica sezione separata a seconda dell'anno di riferimento.

Le istruzioni di quest'anno precisano che nei punti relativi agli imponibili devono essere indicati i redditi liquidati, o le retribuzioni virtuali o convenzionali alle quali sono commisurati i contributi dovuti. Il sostituto, inoltre, dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale variazione dell'imponibile conseguente alle operazioni di conguaglio di cui al V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, per eventuali conguagli per la maggiorazione del 18% per la gestione CTPS.

L'Agenzia delle Entrate specifica che il sostituto di imposta deve tenere conto anche dei contributi dovuti e/o versati discendenti dalle operazioni di conguaglio contributivo (aliquota aggiuntiva 1%, conguaglio maggiorazione 18%) per i redditi comunicati da terzi (V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2). In questo caso devono essere indicati i dati previdenziali ed assistenziali al netto di quanto riportato nella sezione ente versante del VI.

Regole generali – CU 2026

Le istruzioni relative alla compilazione della **CU 2026** specificano che: *“per i lavoratori dipendenti, collocati in aspettativa senza assegni per la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale nei punti afferenti agli imponibili soggetti ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D. Lgs.n.181 del 1987, devono essere indicati le retribuzioni liquidate alle quali sono commisurati i contributi dovuti nei limiti del relativo massimale fissato in euro 218.102 per l'anno 2024”.*

Imponibile previdenziale e assistenziale

Rientrano nella certificazione tutti i redditi di lavoro dipendente qualificati imponibili, secondo la vigente normativa, erogati entro il 12 gennaio 2023. La certificazione previdenziale deve essere compilata con i valori assunti a riferimento per il versamento della contribuzione anche nel caso in cui il datore di lavoro, continui a versare la contribuzione per determinati soggetti dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro perché continua il rapporto di lavoro riferito a quel soggetto (quali ad esempio lavoratori in esodo ex art. 4, comma da 1 a 7-ter, L. n. 92 del 28 giugno 2012, lavoratori in esodo ex art. 41 comma 5 – bis, del D.Lgs., 14 settembre 2015 n. 148, o percettori di assegno straordinario ex art. 32 comma 1 D.Lgs. N. 148/2015; congedo obbligatorio di maternità entro i 60 gg. dalla fine del rapporto di lavoro con indennità a carico dell'ultimo datore di lavoro; preavviso non lavorato).

Casi particolari

Ente in liquidazione

Nel caso di liquidazione di un'amministrazione pubblica, quest'ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore.

In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni o Aziende, ed in tutti i casi di cessione delle attività e delle funzioni dell'Ente soppresso ad un altro Ente, anche di nuova istituzione, il soggetto vigente è tenuto a compilare distinte sezioni per la frazione di anno di competenza, di ciascuna Amministrazione o Ente valorizzando il campo "Codice fiscale Amministrazione/Azienda" con il codice fiscale delle relative Amministrazioni o aziende.

Competenze arretrate

In caso di contributi dovuti e/i versati **nell'anno 2025** riferiti ad anni precedenti, va compilata una distinta sezione 2, per ciascun anno di riferimento nelle sole ipotesi in cui è prevista l'elaborazione di V1, con data inizio inferiore al 1/1/2020, di seguito indicate:

- casuale 1: nei casi previsti dalla Circ. 105 del 7 agosto 2012;
- causale 5: nei casi in cui detta causale sia stata utilizzata, sia con flusso a Variazione che con flusso Ordinario, per denunciare i contributi né dichiarati né versati;
- causale 7 codice motivo utilizzo 3 - Regolarizzazione da sentenza;
- casuale 7 codice motivo utilizzo 4 - Regolarizzazione da transazione;
- casuale 7 codice motivo utilizzo 5 - Regolarizzazione da circolare o messaggio nei casi tale elemento sia utilizzato per denunciare competenze arretrate;
- causale 7 codice motivo utilizzo 8 – Esclusivamente per la parte relativa agli imponibili e contributi da versare. Non deve essere presa in considerazione la retribuzione virtuale ai fini pensionistici.
- causale 7 codice motivo utilizzo 10 - Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato delle Province di Bolzano e Trento.

9 - Codice fiscale amministrazione/Azienda

Deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione che eroga direttamente delle somme che sono attratte ai fini previdenziali nell'alveo dei redditi di lavoro dipendente e quindi soggette al versamento dei contributi alla Gestione Pubblica, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente con il lavoratore. Viene, inoltre, precisato che l'Amministrazione di appartenenza la quale acquisisce nelle proprie denunce contributive mensili anche i redditi erogati da altri soggetti deve comprendere tali redditi nella propria certificazione che, pertanto, comprenderà i valori delle denunce dei sostituti di imposta che compilano il punto **39 Codice fiscale Soggetto Denuncia**.

10- Progressivo azienda

Nel campo, relativo all'ex codice identificativo INPDAP, deve essere indicato il numero progressivo azienda assegnato dalla Gestione Pubblica. Il codice è composto da cinque caratteri numerici (non deve essere indicato né la matricola INPS né il codice meccanografico).

11 - NoiPa dichiarante

Deve essere indicato il valore "x" nei casi in cui NoiPa sia indicato nella denuncia contributiva quale Dichiarante.

Punti da 12 a 16

Nei suddetti punti devono essere indicate le gestioni utilizzando i codici indicati nella successiva tabella:

- punto 12 – gestione pensionistica;
- punto 13 – gestione previdenziale;
- punto 14 – gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- punto 15 – gestione ENPDEP;
- punto 16 – gestione ENAM.

Le istruzioni precisano che nella compilazione del punto 1913 (Gestione previdenziale) il relativo codice 6 o 7 dovrà essere seguito da:

- 001 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFR;
- 002 se trattasi di personale optante TFR;
- 003 se trattasi di personale in regime di fine servizio TFS.

17- Anno di riferimento

Indicare l'anno cui si riferiscono gli imponibili ed i relativi contributi della sezione. Deve essere compilata una sezione per ciascun anno di riferimento e una sezione distinta nei casi di "Competenze arretrate" indicate nei Casi particolari.

18 - Imponibile pensionistico

Indicare, in caso di codice Gestione 1, 2, 3, 5 e 5, l'imponibile ai fini pensionistici comprensivo dell'eventuale maggiorazione del 18% della gestione CTPS.

19 - Contributi pensionistici dovuti

Indicare, in caso di codice Gestione 1, 2, 3, 5 e 5, l'importo dei contributi pensionistici dovuti (quota a carico datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell'1%.

20 - Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti

Indicare, in caso di codice Gestione 1, 2, 3, 5 e 5, l'importo dei contributi pensionistici trattenuti al lavoratore, compresi quelli relativi alla contribuzione aggiuntiva dell'1%, al netto delle riduzioni della quota a carico del lavoratore eventualmente applicate (ad esempio, l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 15 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213).

21 - Imponibile TFS

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, l'imponibile relativo al TFS.

22 - Contributi TFS

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, i contributi relativi al TFS (quota a carico datore di lavoro e quota a carico lavoratore).

23 - Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, i contributi relativi al TFS trattenuti al lavoratore.

24 - Imponibile TFR

Indicare, in caso di codice Gestione 6 o 7, l'imponibile relativo al TFR.

25 - Contributi TFR dovuti

Indicare, i contributi relativi al TFR.

26 – imponibile tfr ulteriori elementi

Nel punto 26 (codice gestione 6 o 7) – imponibile TFR ulteriori elementi – indicare l'imponibile relativo al TFR ulteriori elementi.

27 – imponibile tfr ulteriori elementi

Nel punto 27 (codice Gestione 6 o 7) – Contributi TFR Ulteriori Elementi dovuti – indicare i contributi relativi al TFR Ulteriori Elementi.

28 - Imponibile Gestione Credito

Indicare, in caso di codice gestione 9, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2025**, quale imponibile della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

29 - Contributi Gestione Credito

Indicare, in caso di codice gestione 9, la somma di quanto dichiarato nel corso dell'anno **2025**, quale contributo alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

30 - Contributi Gestione Credito trattenuti a carico del lavoratore

Indicare i contributi relativi alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali trattenuti al lavoratore.

31 - Imponibile ENPDEP

Indicare, in caso di codice gestione 8, l'imponibile relativo alla gestione ENPDEP.

32 - Contributi ENPDEP dovuti

Indicare, in caso di codice gestione 8, i contributi dovuti relativi alla gestione ENPDEP (quota a carico datore di lavoro e quota a carico lavoratore).

33- Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti

Indicare i contributi relativi alla gestione ENPDEP trattenuti al lavoratore.

34 - Imponibile ENAM

Indicare, in caso di codice Gestione 11, l'imponibile relativo all'ENAM.

Indicare, in caso di codice gestione 11, i contributi dovuti per l'ENAM.

35 - Contributi ENAM dovuti

36 - Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore

Indicare, in caso di codice Gestione 11, i contributi relativi all'ENAM trattenuti al lavoratore.

Le istruzioni precisano che nei punti relativi ai contributi a carico del lavoratore devono comprendere anche i contributi versati dal lavoratore al datore di lavoro per la quota a proprio carico nei casi di mancanza della provvista. In questi punti non devono essere indicati i contributi trattenuti dal datore di lavoro del lavoratore per riscatti e ricongiunzioni.

Informazioni relative alla denuncia contributiva delle somme indicate nella certificazione

Le nuove istruzioni precisano che la valorizzazione dei punti 35 o 36 indica che il sostituto di imposta/datore di lavoro ha elaborato le denunce contributive.

Invece, nei casi in cui non sono valorizzati i punti 35 o 36, la denuncia contributiva dei dati contenuti nella certificazione non è stata elaborata dal sostituto di imposta che ha corrisposto i redditi ma dal soggetto il cui codice fiscale è indicato al punto 37.

Le nuove istruzioni precisano che se non risulta valorizzato almeno uno dei punti 35, 36 o 37 i dati contributivi e assistenziali contenuti nella certificazione non sono stati indicati in alcuna denuncia trasmessa all'INPS.

Punto 37 – Tutti

Il **punto 37** deve essere barrato qualora per tutti i periodi retributivi dell'anno solare di riferimento il sostituto d'imposta ovvero il soggetto di cui al **punto 9 – Codice Fiscale Amministrazione/Azienda** presentato la denuncia UNIEMENS (<ListaPosPa>) per i contributi indicati nella sezione 2.

Punto 38 – Tutti con l'esclusione di (alternativo al punto 37)

Nel punto 38 devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi retributivi dell'anno solare in cui è stata presentata la denuncia UNIEMENS (ListaPosPa).

Punto 39 – Codice fiscale soggetto denuncia

Deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d'imposta/datore di lavoro a cui l'Amministrazione obbligata al versamento dei contributi ha comunicato i dati previdenziali per elaborare le denunce contributive mensili. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che nei casi di comando, distacco o altra posizione per la quale l'Amministrazione di destinazione che paga direttamente le retribuzioni accessorie, versa i contributi e comunica all'Amministrazione di provenienza del dipendente i dati da indicare nella denuncia, deve essere indicato il codice fiscale dell'Amministrazione di provenienza del dipendente.

Le nuove istruzioni precisano che nel caso in cui l'amministrazione di destinazione elabori direttamente le denunce il **punto 39 Codice fiscale Soggetto denuncia** e il **punto 40 Periodi retributivi Soggetto denuncia** non devono essere valorizzati ma deve essere valorizzato il punto 37 o 38.

Punto 40 – Periodi retributivi soggetto denuncia

Devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi dell'anno solare in cui sono state erogate le retribuzioni comunicate al soggetto terzo, identificato nel punto 39 **Codice Fiscale Soggetto denuncia**.

Le istruzioni precisano che nel caso in cui l'amministrazione di destinazione elabori direttamente le denunce il **punto 39 Codice fiscale Soggetto denuncia** e il **punto 40 Periodi retributivi Soggetto denuncia** non devono essere valorizzati ma deve essere valorizzato il punto 37 o 38.

Redditi erogati da altri soggetti per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio previdenziale

Punto 41 – Codice fiscale conguaglio

Deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti che hanno trasmesso i dati per le operazioni di conguaglio previdenziale ai fini della maggiorazione dell'1% sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile e/o sulla maggiorazione del 18% per la sola gestione CTPS (V1, causale 7 CMU 2).

Punto 42 - Imponibili conguaglio

Nel **punto 42** deve essere indicato l'ammontare dei redditi comunicati dai soggetti di cui al precedente punto 39 che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio previdenziale.

I redditi erogati da altri soggetti comunicati con il V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2 non devono essere inclusi nei punti relativi agli imponibili delle gestioni.

Punto 43 – Codice fiscale per denuncia

In questo punto deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti terzi che hanno trasmesso i dati che sono stati inseriti

nelle denunce contributive mensili del soggetto che rilascia la certificazione.

I soggetti terzi sono i sostituti d'imposta che erogano delle somme ai lavoratori, effettuano le trattenute contributive per lavoro dipendente e trasmettono i dati all'Amministrazione di appartenenza del dipendente affinché quest'ultima li inserisca nella propria denuncia mensile. Se il soggetto terzo effettua direttamente il versamento dei contributi dandone comunicazione all'Amministrazione di Appartenenza del dipendente, quest'ultima comprende dette somme nelle denunce contributive e compila l'elemento <AltroEnteVersante> nell'elemento E0 ovvero <EnteVersante> nell'elemento V1 per indicare i versamenti di competenza del soggetto terzo.

Punto 44 – Periodi retributivi per denuncia

In questo nuovo punto, introdotta anch'essa quest'anno, devono essere barrate le caselle relative ai singoli periodi retributivi dell'anno solare per i quali il soggetto di cui al punto 43 ha comunicato i dati da inserire nelle denunce contributive mensili.

Sezione 3 – Gestione separata parasubordinati

La sezione 3 è deputata all'accoglimento dei compensi corrisposti nell'anno **2025** a oggetti iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 335/95 che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e dall'art. 67 comma 1 lett. l).

Rientrano in questa nuova sezione, i soggetti che hanno percepito compensi fiscalmente esenti ma sui quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di ricerca o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

45 – Compensi corrisposti al lavoratore

Indicare l'ammontare della base imponibile relativa ai compensi corrisposti nell'anno **2025** nel limite del massimale contributivo e pensionabile di cui all'art. 2, c. 18, L. 335/95 pari, per l'anno 2021 a € **120.607,00**. A tal proposito occorre precisare che in applicazione del principio di cassa allargato di cui all'art. 51, c. 1 del TUIR si considerano percepiti nell'anno anche i compensi erogati al collaboratore entro il 12 di Gennaio **2026** sempre che siano riferibili all'anno **2025** (art.51, c.1, DPR n.917/1986). Le istruzioni di quest'anno precisano che tale evento non si applica per i compensi erogati quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. L).

46 – Contributi dovuti

Indicare l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'INPS (2/3 a carico del committente più 1/3 a carico del collaboratore) determinati sulla base delle aliquote vigenti per l'anno **2025** e pari:

- al **24%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2025** pari a € **120.607,00**) per i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per i pensionati;
- al **35,03%** fino al limite del massimale contributivo e pensionabile (per il **2024** pari a € **120.607,00**) per i lavoratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

47 – Contributi a carico del lavoratore

L'ammontare dei contributi trattenuti al collaboratore nella misura prevista a suo carico (1/3 del **24%** e 1/3 del **35,03%**).

48 – Contributi versati

Indicare l'ammontare dei contributi effettivamente versati dal committente. Appare evidente che ove i contributi complessivamente dovuti siano stati interamente versati il valore del punto in commento coinciderà con quanto riportato nel precedente **punto 11** della certificazione **CU 2026**.

Premessa alla compilazione dei punti 49 e 52 - mesi per i quali è stata presentata la denuncia UniEmens

Tali campi riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso telematico Uniemens, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003 n.326.

49 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens – tutti

Barrare se la denuncia Uniemens è stata presentata in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento (2025).

50 - MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA EMens – Tutti con esclusione di

In alternativa al precedente **punto 49** barrare i singoli mesi dell'anno solare di riferimento (2025) per i quali non si è provveduto alla presentazione della denuncia Uniemens (ad esempio collaboratori ai quali il compenso è stato corrisposto a bimestre).

52- Tipo di rapporto

Nel **punto5** bisogna indicare il codice "tipo rapporto" con uno dei seguenti codici:

- 1A - Amministratore di società, associazione e altri entri con o senza personalità giuridica (diverso dall'amministratore che riveste anche la carica di legale rappresentante)
- 1E - Amministratore e legale rappresentante
- 1B - Sindaco di società, associazioni e altri entri con o senza personalità giuridica 1C - Revisore di società, associazioni e altri entri con o senza personalità giuridica 1D - Liquidatore di società
- 02 - Collaboratore d giornali, riviste, enciclopedie e simili (obbligati alla Gestione separata) 03 - partecipante a collegi e commissioni
- 04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
- 05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Muir
- 06 - collaboratore coordinato e continuativo con contratto a progetto (sostituita dal cod. 18)
- 11 - Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione 14 - Medici in formazione specialistica
- 17 - Consulente parlamentare
- 18 - Collaborazione coordinata e continuativa (job act); 98 – Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017);
- 19 – Amministratori Locali iscritti in Gestione Separata come Liberi Professionisti;
- 20 – Collab.Coord.e Contin. Covid19 – Ordinanza 24 Ott.2020 DPCM Protezione Civile;
- M1 - Magistrati onorari – decreto legge n. 75/2023 art. 15 bis comma 5, convertito con modificazioni legge n. 112/203 – Non esclusivisti.

52 - Codice fiscale Amministrazione/azienda

Nel **punto 52** occorre indicare il codice fiscale dell'Amministrazione o dell'azienda indicata nella denuncia emens diversa dal sostituto che presenta la certificazione.

Sezione 3 bis – Inps gestione parasubordinata lavoratori sportivi dilettantistici e figure

SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati :53	Imponibile contributivo :54	Imponibile IVS :55	Contributi dovuti :56	Contributi a carico del parasubordinato :57
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati :58	Tutti :59	Tutti con l'esclusione di :60	Tipo rapporto :61	Altro tipo rapporto :62
	T	G F M A M G L A S O N D		

Questa nuova sezione, come prevedono le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti per l'anno 2024 agli sportivi dilettantistici di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021, commi 2 e da 7 a 8 quinquies, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR e/o dall'art. 67 comma 1 lett. l), compresi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza. Le istruzioni precisano che non rientrano tra i lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. L'Agenzia chiarisce

che sono, inoltre, interessati i soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2021, che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c., avente ad oggetto l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP. Non rientrano, tuttavia, tra i soggetti disciplinati coloro che forniscono attività di carattere amministrativo gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Premesso quanto sopra, i compensi erogati alle figure sopra descritte soggetti alla contribuzione previdenziale e assistenziale della Gestione Separata Inps devono essere esposti come sotto descritto.

Punto 53– Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati

Nel punto in commento occorre indicare il totale dei compensi corrisposti nell'anno 2024. Si devono considerare erogate nel 2024 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2025 ma relative all'anno 2024 così come previsto dall' art. 51, comma 1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall'art. 50, comma 1, lett. C-bis del TUIR. Ai compensi erogati quali redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. l) per le attività sportive e similari non si applica quanto sopra specificato.

Punto 54– Imponibile contributivo

Indicare l'imponibile contributivo totale nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, co.18, della L. n. 335 dell'8 agosto 1995, pari per l'anno 2024 ad euro 119.650,00 in base alle disposizioni vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2024 e di cui all'art. 35 comma 6 e 7 del D.Lgs 36/2021.

Punto 55– Imponibile IVS

In questo punto occorre indicare l'imponibile previdenziale ai fini dell'assicurazione per Invalidità, vecchiaia e superstiti sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. L'Agenzia delle Entrate ricorda che il comma 8-ter dell'art. 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini dell'invalidità, vecchiaia e superstiti (per la quale è applicata l'aliquota del 25% o 24%) deve essere calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo.

Punto 56– Contributi dovuti

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS in base alle aliquote vigenti per l'anno 2024 sportivi dilettantistici e figure assimilate.

Punto 57– Contributi a carico del parasubordinato

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi trattenuti al prestatore per la quota a suo carico ed effettivamente trattenuta nella busta paga o notula.

Punto 58 - Contributi versati

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi effettivamente versati dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Punti 59 e 60 - Mesi per i quali è stata presentata la denuncia UNIAMENS

Questi due nuovi punti riguardano le denunce dei compensi effettivamente erogati ai parasubordinati e trasmesse con il flusso telematico UNIAMENS, come previsto dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la L. 24 novembre 2003, n. 326.

Nello specifico:

- il punto 59 deve essere barrato qualora in tutti i mesi dell'anno solare di riferimento sia stata presentata la denuncia UNIAMENS in relazione al lavoratore interessato;
- nel punto 60 (alternativo al punto 49) devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi dell'anno solare in cui non è stata presentata la denuncia UNIAMENS in relazione al lavoratore interessato.

Punti 61 e 62 – Tipo rapporto – Altro tipo rapporto

Tipo rapporto	Altro tipo rapporto
61	62

In questi punti occorre indicare il codice "tipo rapporto" così come previsto nella seguente tabella:

Le istruzioni precisano che il campo 62 è valorizzato nel caso in cui il soggetto non è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria per cui l'aliquota applicata è quella maggiore per la quale sono dovuti anche i contributi minori. Ne consegue che i "Tipo rapporto" interessati sono D1 e D7.

Si precisa, infine, che con il tipo rapporto D1- D2- D3- D4- D5- D6- D7 sono indicati anche i rapporti di lavoro autonomo occasionale sportivo come specificato nella sezione "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".

D1	SPORTIVO DILETTANTE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA IVS COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D2
D2	SPORTIVO DILETTANTE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA PRESTAZIONI COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D1
D3	SPORTIVO DILETTANTE CON COPERTURA ASSICURATIVA
D4	AMMINISTRATIVO GESTIONALE ASD SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA IVS COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D5
D5	AMMINISTRATIVO GESTIONALE ASD SENZA COPERTURA ASSICURATIVA QUOTA PRESTAZIONI COLLEGATO A TIPO RAPPORTO D4
D6	AMMINISTRATIVO GESTIONALE ASD CON COPERTURA ASSICURATIVA
D7	SPORTIVO DILETTANTE IMPIEGATO PUBBLICO

Sezione 4 – Inps soci cooperative artigiani

SEZIONE 4
INPS SOCI COOPERATIVE
ARTIGIANE

PERIODO

Dal
Al

74 mese anno
75 mese anno

76 Reddito

La Sezione 4 è riservata all'indicazione dei dati relativi ai redditi erogati ai soci di cooperative artigiane, da riportare a cura del lavoratore nel modello Redditi Persone Fisiche, quadro RR sezione I.

Sezione 5 – Altri enti

Punto 77– Codice Fiscale

Nel punto in commento bisogna indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Punto 78 – Denominazione Ente previdenziale

In questo punto occorre indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Punto 79 – Codice Azienda

Nel punto in commento occorre indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Punto 80 - categoria

In questo punto occorre indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'ente come dalla tabella seguente:

<i>Ente</i>	<i>Categoria</i>	<i>Codice</i>
ENPAB	Biologo specialista ambulatoriale	A
ENPAM	Medico specialista ambulatoriale	B
	Medico della Medicina dei Servizi	C
	Medico dell'Emergenza territoriale	D
	Medico della Continuità assistenziale a tempo indeterminato	E
	Transitato alla dipendenza – gestione ambulatoriali	F
	Transitato alla dipendenza – gestione medicina generale	G
	Medico convenzionato esterno INPS	H

ENPAP	Psicologo specialista ambulatoriale	I
ENPAPI	Infermieri iscritti alla Gestione Separata (fino al 30 giugno 2022)	L
ENPAV	Veterinario specialista ambulatoriale	M
INPGI	Giornalista lavoro parasubordinato	N

Punto 81 - imponibile previdenziale

In questo punto occorre riportare il totale dei compensi imponibili corrisposti nell'anno (nei limiti del massimale contributivo definito per lo stesso anno di cui all'art. 2 comma 18 della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 per gli Enti che lo applicano). A tal fine si ricorda che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Punto 82 - contributi dovuti

In questo punto bisogna indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 83 - contributi a carico del lavoratore trattenuti

In questo punto bisogna riportare il totale dei contributi trattenuti al professionista iscritto all'Ente per la quota a suo carico, in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 84 - contributi versati

In questo punto bisogna indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Punto 85 – altri contributi

Questo punto deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori ed in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Punto 86 – importo altri contributi

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 82.

Dati assicurativi Inail

DATI ASSICURATIVI INAIL		Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C. C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
91	92	93 giorno mese	94 giorno mese	95	96	<input type="checkbox"/>		

I **punti dal 91 al 96 (ex punti da 71 a 76)** vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'Inail riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già oggetto della denuncia nominativa di cui all'articolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989, come sostituiti dall'articolo 2-bis della legge n. 63 del 1993, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022.

Punto 91 – qualifica

Il **punto 91** deve essere valorizzato nel caso in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" elencate nella tabella presente nelle istruzioni e di seguito esposta.

ULTERIORI CATEGORIE (QUALIFICA PUNTO 91)	
CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica
Z	Altri

Punto 92 – posizione assicurativa territoriale

Nel **punto 92** va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale Inail ed il relativo controcodice. Per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica va indicato il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL ed il relativo controcodice, in luogo del codice identificativo dell'azienda/datore di lavoro e del relativo controcodice assegnato dall'INAIL per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative territoriali riferite alla stessa azienda, di devono utilizzare ulteriori righe.

Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa territoriale ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.

Punto 93 e 94 – data inizio e data fine

I **punti 93 e 94** devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- periodo non coincidente con l'anno solare;
- modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.

Nel caso in cui il soggetto assicurato abbia svolto, nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione, attività in modo discontinuo, nel **punto 93** deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel **punto 94**, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

Punto 95 – codice comune

Nel **punto 95** dovrà essere indicato il codice comunale della località in cui l'assicurato ha svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della denuncia e, in caso di lavorazioni effettuate in più unità produttive nel corso dello stesso anno, in codice comunale della località nella quale è stata svolta in modo prevalente l'attività assicurata. Mentre nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia svolto l'attività tutelata nel corso dell'anno oggetto della dichiarazione, in una o più unità produttive situate all'estero, dovrà essere indicato il codice del comune ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

Punto 96 – personale viaggiante

Qualora il soggetto assicurato appartenga alla categoria del personale "viaggiante", in luogo del punto 95 deve essere compilato il punto 96, barrando l'apposita casella.

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

La comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi, deve essere utilizzata per indicare i percipienti cui sono stati corrisposti nel **2025**:

- compensi per redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR (anche per i professionisti iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996) ;
- taluni redditi diversi di cui all'articolo 67, primo comma del TUIR, con assoggettamento a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 33 del D.P.R. n. 42/1988;
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché quelle derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i corrispettivi erogati nel 2024 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Devono inoltre essere indicate le indennità corrisposte per:

- cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- cessazione da funzioni notarili;
- cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), c), e) e f), dell'art. 17, comma 1, del Tuir).

N.B.: Non devono essere indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Criteri generali di compilazione

Numero progressivo

Ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell'apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. Il codice fiscale del sostituto d'imposta va indicato esclusivamente in caso di Operazioni societarie straordinarie e successioni.

Più compensi erogati ad uno stesso percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica comunicazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
- compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole comunicazioni relative allo stesso percipiente.

Nel caso di operazioni straordinarie determinanti l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d'imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità sopra indicate tenendo, però, distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione.

In caso di decesso del percettore, il sostituto d'imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte "Dati anagrafici" i dati relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del percettore delle somme, in tal caso:

- nella sezione "Dati anagrafici" devono essere indicati i dati anagrafici dell'erede;
- l'importo dei redditi erogati all'erede deve essere indicato al punto 4 della parte "Dati fiscali" della certificazione

relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9;

- nel punto 8 "Categorie particolari" riportare il codice Z rilevabile dalla tabella D posta in Appendice alle istruzioni del modello.

Le istruzioni di quest'anno precisano che nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2024 nella sezione IV – riservata al percipiente estero privo di codice fiscale.

Sez. "Dati relativi alle somme erogate"

Punto 1 – tipologia reddituale - causale

Nel **punto 1** va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato. Le tipologie reddituali sono divise in due elenchi:

Tipologie reddituali da indicare nel modello 730/REDDITI Persone Fisiche 2026

- B – utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- C – utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- D – utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- E – levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- G – indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
- H – indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
- I – indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
- L – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore e inventore);
- L1 – redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
- M – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- M1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere;
- M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
- N – le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- O – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals;
- O1 – redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ma con obbligo presso ex Pals;
- V1 – redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procuratore d'affari);

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2026 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- K – assegni di servizio civile universale di cui all'art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- S – provvigioni corrisposte a commissionario;
- T – provvigioni corrisposte a mediatore;
- U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
- V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
- W – corrispettivi erogati nel 2025 per prestazioni relative a contratti d'appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- ZO – titolo diverso dai precedenti.

Punto 2 - Anno

Tipologie reddituali da indicare esclusivamente nel modello REDDITI Persone Fisiche 2026 in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ovvero tipologie reddituali da non indicare in nessun modello di dichiarazione in quanto la tassazione si è resa già definitiva

- A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- F – indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- J – compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione alla cessione di tartufi;
- K – assegni di servizio civile universale di cui all'art.16 del D.lgs. n. 40 del 6 marzo 2017;
- P – compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30);
- Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;

Qualora il precedente punto 1 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei seguenti codici:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
---	--

H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle predette indennità. Qualora nell'anno in cui si riferisce la certificazione, le predette indennità fossero corrisposte a titolo di anticipazione, indicare nel punto in commento **l'anno 2025** avendo cura di barrare la successiva casella 3.

Punto 3 - Anticipazione

Barrare il punto in commento ove le indennità di cui ai seguenti codici fossero corrisposte nell'anno cui si riferisce la dichiarazione a titolo di anticipazione.

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Punto 4 - Ammontare lordo corrisposto

Indicare l'ammontare lordo del compenso corrisposto nel corso dell'anno **d'imposta 2025**, al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Più precisamente:

- **le somme erogate** nel corso dell'anno **2025** riferibili ai **redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR**:
 - c. 1 (redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni compreso l'esercizio in forma associata da parte di associazioni senza personalità giuridica costituite da persone fisiche);
 - c. 2, lettera b) (redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali);
 - c. 2, lettera c) (partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) di cui all'articolo 44 del TUIR quando, nei contratti di associazione in partecipazione, l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro);
 - c. 2, lettera d) (partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata);
 - c. 2, lettera f) (redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della Legge 349/73);
 - c. 3, (redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla Legge 91/81);
- **le somme erogate** nel corso dell'anno **2025** riferibili ai **redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 del TUIR**,
 - lettera g) (redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR);
 - lettera l) (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere);
 - lettera m) (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche o che da essi sia riconosciuto, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In relazione ai predetti redditi (cod. N nel p. 1), devono essere ricomprese nell'importo da indicare nel punto in commento anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito fino a € 7.500,00 ai sensi dell'art. 69 c. 2 del TUIR che devono inoltre essere riportate nel successivo punto 7.)
- **le provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari corrisposte nell'anno **2025**, nonché le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 114/98;

- le indennità di cui all'articolo 17, comma 1 del TUIR

- lettera d) (indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone);
- lettera e) (indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili);
- lettera f) (indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della Legge 91/81).

Per quanto concerne i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relativi a nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt. 13 e 14 L. 388/2000 nel punto in commento va indicato l'intero importo corrisposto anche se non assoggettato a ritenuta d'acconto. Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 3 della L. 326 (2003 nel punto in commento vanno indicate anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare nel successivo p. 7.

Il contributo integrativo del 2% destinato alle Casse professionali non deve essere indicato nel punto in commento atteso che non fa parte del compenso. Parimenti non deve essere indicata neppure l'IVA (imposta sul valore aggiunto) corrisposta dal sostituto d'imposta al lavoratore autonomo non assumendo la stessa alcun rilievo rispetto all'oggetto di rilevazione della dichiarazione. Per contro, l'ammontare del compenso corrisposto deve essere comprensivo del contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dal lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata INPS in quanto avente natura diversa rispetto al contributo integrativo del 2% oltre naturalmente alle spese sostenute dall'artista o professionista per conseguire il compenso medesimo quali, ad esempio, le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Per la compilazione del punto 4 è necessario inserire anche i compensi non soggetti a ritenuta:

- compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 nel presente punto va altresì indicato l'intero importo corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d'acconto. Il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7;
- compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfettari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2015. Lo stesso importo deve essere riportato anche al punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero di cui all'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 122, indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7. Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo:

-70 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;

-90 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-bis, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015;

-50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-quater, dell'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015. Tali somme dovranno essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto dalla Legge del 30 dicembre 2021 n. 178, articolo 1, comma 50, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo:

-50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2022 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2022);

-90 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2022 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2022). Tali somme dovranno essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero e trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del Tuir, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 147 del 2015, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato) da riportare altresì nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del Tuir, come previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile pari al 90% dei redditi corrisposti ai ricercatori che rientrano in Italia prima dell'anno 2021 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dal predetto D.L. e che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.

Tali somme devono essere riportate altresì nel successivo punto 7.

Nel presente punto dovranno essere riportati anche gli assegni di servizio Civile di cui all'art. 16 del d.lgs. del 06/03/2017, n. 40 percepiti dagli operatori volontari di servizio civile universale, i quali sono stati inquadrati dalla predetta norma come redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere. La stessa norma ha previsto che tali somme siano esenti da imposizioni tributarie e non siano imponibili ai fini previdenziali; quindi, il medesimo importo deve essere riportato anche nel successivo punto 7. Si precisa che nel punto 4 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Punto 5 - somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale

Qualora il sostituto d'imposta abbia corrisposto compensi a percipienti **non residenti** nei confronti dei quali, per esplicita richiesta di quest'ultimi, si sia reso applicabile il regime previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, indicare nel punto in commento le somme non assoggettate a ritenuta. A tal proposito appare opportuno evidenziare come, in genere, le convenzioni contro le doppie imposizioni, con riferimento ai redditi di cui alla presente comunicazione, prevedano:

- la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente estero
- oppure la tassazione concorrente dello Stato di residenza del percipiente estero e dello Stato della fonte ovvero dello Stato ove risiede il soggetto che eroga i compensi con applicazione, relativamente a tale ultimo stato (Stato della fonte), della relativa legislazione e assunzione, al verificarsi di talune condizioni peraltro precisate dalle convenzioni, di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinariamente prevista (nello Stato della fonte) e determinante, come noto, per l'Italia un prelievo, in genere, nella misura del 20% della base imponibile. Nella prima delle ipotesi citate (tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percipiente estero), il sostituto d'imposta italiano avrà cura di riportare nel punto in commento un valore tale da azzerare l'ammontare imponibile valore quest'ultimo, peraltro, desumibile dall'applicazione dell'algoritmo punto 5 = (punto 4 – punto 4).

Relativamente alla seconda delle ipotesi prima accennate (tassazione anche sulla base della legislazione applicata nello Stato della fonte ovvero nello Stato del soggetto che eroga i compensi con assunzione di un'aliquota ridotta), il sostituto d'imposta italiano avrà, invece, cura di identificare per il punto in commento un valore propedeutico alla definizione di una base imponibile atta a rilasciare il medesimo livello d'imposizione che si sarebbe ottenuto se alla medesima base imponibile, non decurtata del valore di cui al punto in commento, si fosse applicata direttamente la minor aliquota di cui alla Convenzione contro le doppie imposizioni. In pratica il sostituto d'imposta non potendo, per la struttura della comunicazione, esprimere la minore aliquota di cui alla convenzione contro le doppie imposizioni opera una riduzione dalla base imponibile nell'ambito del punto 4 della comunicazione.

Punto 6 - codice

In questo punto va indicato uno dei seguenti codici per l'identificazione delle somme corrisposte al percipiente e non soggette a ritenuta:

2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2020, n. 122. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dalla legge n. 232 dell'11 dicembre 2016;

6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021;

13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

14- nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

15- nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022;

16 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

17 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (60% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, in base a quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 5, del D. lgs. n. 209 del 2023.

21 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

22 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;

23 - nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;

24 - nel caso di somme erogate ai medici di medicina generale, ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e pediatri di libera scelta in regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della L. 190/2014 non assoggettate a ritenuta d'acconto, per le quali non si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998;

25 – nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014 per le quali si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.

26 – nel caso di indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto corrisposte ai soggetti in regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del decreto - legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 per le quali si applica quanto disposto dal comma 6-septies dell'articolo 4 del D.P.R 322 del 1998.

Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel successivo punto 7.

Gli importi indicati nel punto 7 sono sempre ricompresi nel punto 4 "Ammontare lordo corrisposto".

Esempio n. 1

Si ipotizzi il caso di un ricercatore (titolare di reddito di lavoro autonomo) rientrato in Italia e per il quale - per il **periodo d'imposta 2025** - il relativo reddito di euro 55.000,00 concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF solo per il 10% del suo ammontare; allo stesso ricercatore nel corso del **2025** sono stati corrisposti rimborsi spese non tassati per euro 2.500,00:

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Causale	
TIPOLOGIA REDDITUALE		1 A	
DATI FISCALI			
Anno ²		Ammontare lordo corrisposto ⁴	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale ⁵
<input type="text"/>		57.500,00	<input type="text"/>
Anticipazione ³			
<input type="checkbox"/>			
Codice ⁶	Altre somme non soggette a ritenuta ⁷	Imponibile ⁸	Ritenute a titolo d'acconto ⁹
2	52.000,00	5.500,00	1.100,00
Spese rimborsate ²⁰		Ritenute rimborsate ²¹	
2.500,00		<input type="text"/>	

- p. 4: 57.500,00 (55.000,00 + 2.500,00);
- p. 6: 2 = redditi conseguiti dai **“Docenti e Ricercatori”**
- p. 7: 52.000,00 (49.500,00 + 2.500,00)
- p. 8: 5.500,00 (57.500,00 – 52.000,00);
- p. 9 : 1.100,00 (20% di 5.500,00)

Esempio – Lavoro autonomo ordinario

L'azienda Alfa s.p.a. corrisponde 5.000 euro a titolo di lavoro autonomo all' Avv. Antonio Bianchini.

Causale	
1 A	
Anno ²	Ammontare lordo corrisposto ⁴
<input type="text"/>	5.000
Anticipazione ³	
<input type="checkbox"/>	
Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale ⁵	
<input type="text"/>	
Codice ⁶	Imponibile ⁸
<input type="text"/>	5.000
Altre somme non soggette a ritenuta ⁷	Ritenute a titolo d'acconto ⁹
<input type="text"/>	1.000
Ritenute a titolo d'imposta ¹⁰	Ritenute sospese ¹¹
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Addizionale regionale a titolo d'imposta ¹³	Addizionale regionale sospesa ¹⁴
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Addizionale comunale a titolo d'imposta ¹⁶	Addizionale comunale sospesa ¹⁷
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ritenute operate anni precedenti ¹⁹	Spese rimborsate ²⁰
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Somme restituite al netto della ritenuta subita ²²
	<input type="text"/>

Esempio – Lavoro autonomo occasionale (>5.000 euro)

L'azienda Alfa s.p.a. corrisponde 13.300 euro a titolo di prestazione lavoro autonomo occasionale alla Sig.ra Maria Neri. Viene riconosciuto anche un rimborso delle spese anticipate a dalla lavoratrice, ma a carico del committente, pari a 700 euro.

Causale M		Anno 2		Anticipazione 3 <input type="checkbox"/>	Ammontare lordo corrisposto 4 14.000		Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5	
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7			Imponibile 8 14.000		Ritenute a titolo d'acconto 9 2.800		
Ritenute a titolo d'imposta 10			Ritenute sospese 11			Addizionale regionale a titolo d'acconto 12		
Addizionale regionale a titolo d'imposta 13			Addizionale regionale sospesa 14			Addizionale comunale a titolo d'acconto 15		
Addizionale comunale a titolo d'imposta 16			Addizionale comunale sospesa 17			Imponibile anni precedenti 18		
Ritenute operate anni precedenti 19			Spese rimborsate 20 700		Somme restituite al netto della ritenuta subita 22			

Sul piano previdenziale, l'imponibile è stato ridotto delle spese rimborsare (14.000-700), per un totale di euro 13.300,00. E' stato riconosciuta, inoltre, la franchigia di euro 5.000,00, per cui il totale imponibile ai fini dei contributi alla gestione separata è di euro 8.300,00. I contributi totali dovuti sono 1.999,20 (di cui un terzo a carico del lavoratore autonomo), di seguito la compilazione della parte interessata:

Codice fiscale Ente previdenziale 29 80078750587		Denominazione Ente previdenziale 30 INPS	
Tipo rapporto 31 09	Codice azienda 32	Categoria 33	
Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 34 1.333	Contributi previdenziali a carico del percipiente 35 666	Altri contributi 36 X	
Importo altri contributi 37	Contributi dovuti 38 1.999	Contributi versati 39 1.999	Importo franchigia utilizzato 40 5.000

Punto 7 - altre somme non soggette a ritenuta

Indicare nel punto in commento le somme non assoggettate a ritenuta in quanto non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, diverse da quelle indicate al punto 5 della comunicazione. Trattasi di tutte quelle somme non soggette a ritenuta delle quali il sostituto d'imposta deve tener conto ai fini della corretta identificazione della base imponibile di cui al punto 8 della comunicazione.

Vale a dire:

- le indennità di trasferta, il rimborso forfetario di spese, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nel limite, a decorrere dal 1° Gennaio 2004, di 7.500,00 euro;
- i compensi corrisposti ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati relativi alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli articoli 13 e 14 della Legge 388/2000;
- i rimborsi delle spese sostenute dai percipienti per conto dei committenti, proponenti o mandanti (quali spese per pagamento di tasse, bolli, diritti di cancelleria, di visura ecc);
- la deduzione forfetaria delle spese, nella misura del 25% prevista in favore dei percettori di redditi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b) ovvero redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
- la deduzione forfetaria delle spese, nella misura del 15%, prevista in favore dei percettori di redditi di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f) ovvero redditi derivanti dall'attività di levata dei prostesi esercitata dai segretari comunali **(codice E al p. 1)**;
- i compensi d'importo inferiore a euro 25,82 di cui all'articolo 25, comma 3 del DPR 600/73 corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente a condizione che non costituiscano acconti di maggiori compensi;
- la quota di provvigione non soggetta a ritenuta in misura pari al 50% dell'ammontare della provvigione medesima elevata all'80% qualora il percipiente abbia dichiarato al proprio committente, proponente, o mandante di avvalersi nell'esercizio della propria attività in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi;
- la deduzione forfetaria del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le provvigioni corrisposte agli incaricati per le vendite a domicilio **(codice V e V2 al p. 1)**;
- le somme che non hanno concorso alla formazione del reddito a seguito della normativa agevolativa per il rientro dei talenti.

Nel **punto 7** vanno altresì indicate le somme che per espressa disposizione di legge non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Punto 8 - imponibile

Indicare nel punto in commento la base imponibile relativa ai compensi precedentemente citati desumibile dall'esecuzione del seguente algoritmo: punto 8 = punto 4 - punto 5 – punto 7).

Punto 9 - ritenute a titolo d'acconto

Indicare nel punto in commento le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo d'acconto e pari, in genere, al 20% della base imponibile di cui al punto 8 della comunicazione, versato con i seguenti codici tributo: 1019, 1020, 1040 e 104E.

L'importo di cui al punto in questione è comprensivo delle eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, riportate al punto 11 della comunicazione.

Con riferimento alle provvigioni in questione, indicare nel punto in commento la ritenuta a titolo d'acconto operata dal sostituto d'imposta, nella misura prevista per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR sull'ammontare imponibile di cui al punto 8 della comunicazione.

Punto 10 - ritenute a titolo d'imposta

Indicare nel punto in commento le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo d'imposta.

Ad esempio le ritenute operate sulle somme individuate dal codice "N" e relativamente agli importi assoggettati a titolo d'imposta (oltre € 10.000 e fino a € 30.658,28); le ritenute a titolo d'imposta operate nella misura del 30% sulle somme contrassegnate al punto 1 dai codici L, L1 e P corrisposte a soggetti non residenti.

Punto 11 - ritenute sospese

Indicare nel punto in commento le eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, peraltro, già ricomprese nei punti 9 e 10 della comunicazione.

Punto 12 - addizionale regionale a titolo d'acconto

Tale punto va compilato solo se nel punto 1 è indicato il codice "N" (le indennità di trasferta, rimborso forfetari di spesa, i premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche). Va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo di acconto, versato con i seguenti codici tributo: 3802 e 381E.

Punto 13- addizionale regionale a titolo d'imposta

Tale punto va compilato solo se nel punto 1 è indicato il codice "N" (le indennità di trasferta, rimborso forfetari di spesa, i premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche). Va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta, versato con i seguenti codici tributo: 3802, e 381E.

Punto 14 - addizionale regionale sospesa

In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 12 e 13.

Punto 15 - addizionale comunale a titolo d'acconto

Tale punto va compilato solo se nel punto 1 sono stati indicati i codici codice "N" (le indennità di trasferta, rimborso forfetari di spesa, i premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche). Va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo di acconto, versato con i seguenti codici tributo: 3847 e 384E.

Punto 16- addizionale comunale a titolo d'imposta

Tale punto va compilato solo se nel punto 1 sono stati indicati i codici codice "N" (le indennità di trasferta, rimborso forfetari di spesa, i premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche). Va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuto a titolo d'imposta versato con i seguenti codici tributo: 3848 e 385E.

Punto 17 - addizionale comunale sospesa

In tale punto va indicato l'ammontare dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nei precedenti punti 15 e 16.

Punto 18 - imponibile anni precedenti

Qualora il precedente punto 1 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei codici di cui appresso:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare delle somme corrisposte **negli anni precedenti al 2025** a titolo di anticipazione delle predette indennità.

Punto 19 - ritenute operate anni precedenti

Qualora il punto 1 della comunicazione fosse codificato per il tramite di uno dei codici di cui appresso:

G	indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003 già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa
I	indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili

Indicare nel punto in commento l'eventuale ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte **negli anni precedenti al 2025** a titolo di anticipazione delle predette indennità.

Punto 20 - spese rimborsate

In tale campo vanno indicate le eventuali spese rimborsate sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali superiori a 5.000,00 euro (Circ. INPS n. 363 del 6 luglio 2004).

Punto 22 – somme restituite al netto della ritenuta subita

Nel punto 22 riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell'articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili, mentre il successivo comma 2, dello stesso articolo ha previsto che "ai sostituti spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Si precisa che il diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Pertanto, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale).

Sez. "Dati previdenziali"

Punto 29 - codice fiscale

In questa casella occorre inserire il codice fiscale dell'ente previdenziale.

Punto 30 - denominazione Ente Previdenziale

In questo punto occorre inserire la denominazione dell'Ente Previdenziale.

Punto 31 – Tipo rapporto

In questo punto occorre inserire il codice tipo rapporto indicato nel flusso Uniemens relativo ai contributi pagati alla Gestione separata INPS:

- 13 associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (non possono essere attivati nuovi rapporti da 01/01/2017)
- 09 Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi). Il presente codice non può essere utilizzato per i rapporti di lavoro sportivo di cui al D.lgs.36/2021 per il quale deve essere utilizzato quanto illustrato nel punto 2.3 sezione 3 bis
- 07 Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
- D1 Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D2
- D2 Sportivo dilettante senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D1
- D3 Sportivo dilettante con copertura assicurativa
- D4 Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota IVS collegato a tipo rapporto D5
- D5 Amministrativo gestionale ASD senza copertura assicurativa quota prestazioni collegato a tipo rapporto D4
- D6 Amministrativo gestionale ASD con copertura assicurativa
- D7 Sportivo dilettante impiegato pubblico

Punto 32 - Codice Azienda

In questo punto occorre indicare il codice dell'Azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Punto 33 - categoria

In questo punto occorre la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente di seguito riportata:

Ente	Categoria	Codice
ENPAM	Medico di assistenza primaria	N
	Pediatra di libera scelta	O
	Medico specialista esterno	P
	Medico della continuità assistenziale a tempo determinato	Q
	Medico fiscale INPS	R
	Medico convenzionato esterno NPS	S
	Medico operante presso struttura accreditata SSN	T
	Medico oprante presso altri enti	U
ENPAPI INPS	Infermieri prestatori d'opera occasionali	V
	Gestione Separata INPS (Art. 2, comma 26, Legge n. 335/95)	W

	INPS – Gestione Ex-Enpals	Z
--	---------------------------	---

Punto 34 - contributi previdenziali a carico del soggetto erogante

Indicare l'importo dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante dovuti sui redditi contrassegnati al punto 1 "causale" dal codice "C" nonché sui redditi superiori a euro 5.000,00 derivanti dalle attività contrassegnate al p. 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Per gli iscritti ENPAM, in questi punti indicare anche l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A" o in relazione al fatturato di cui all'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Per gli iscritti ENPAPI, indicare anche l'importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall'attività di cui al punto 1, codice "M2".

Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 indicare importo totale dei contributi dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1:

- codice C (In Uniemens inserito con Tipo rapporto 13 per i contratti ancora attivi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro),
- Codice M – M1 – O – ZO (In Uniemens inserito con il tipo rapporto 09);
- Codice V e V2 (inserito in Uniemens con tipo rapporto 07);
- Codice N1 – N2 – N3 (in Uniemens inseriti con codice D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7). Per tali codici deve essere indicato al Punto NN importo della franchigia utilizzato che non può superare euro 5.000,00 annuo per tutti i committenti eroganti.

Nei confronti dei lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura da indicare nel successivo **punto 35**.

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (identificate dal codice C), sono imponibili ai fini previdenziali, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 90 del 13 Luglio 2005, sulla base dei medesimi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando gli acconti percepiti dall'associato, nonché gli importi allo stesso eventualmente corrisposti, in sede di conguaglio, sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto. Per quanto superfluo si ritiene utile precisare che i contributi da indicare in tale punto devono essere troncati all'unità di euro e non arrotondati come previsto per i dati contributivi esposti nella sezione DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI della Certificazione Unica.

Punto 35- contributi previdenziali a carico del percipiente

Indicare l'importo dei contributi previdenziali a carico del percipiente dovuti sui redditi contrassegnati al punto 1 "causale" dal codice "C" nonché sui redditi superiori a euro 5.000,00 derivanti dalle attività contrassegnate al p. 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 indicare importo totale dei contributi dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1:

- codice C (In Uniemens inserito con Tipo rapporto 13 per i contratti ancora attivi di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro),
- Codice M – M1 – O – ZO (In Uniemens inserito con il tipo rapporto 09);
- Codice V e V2 (inserito in Uniemens con tipo rapporto 07);
- Codice N1 – N2 – N3 (in Uniemens inseriti con codice D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7). Per tali codici deve essere indicato al Punto NN importo della franchigia utilizzato che non può superare euro 5.000,00 annuo per tutti i committenti eroganti.

Le istruzioni precisano che per gli iscritti all'INPS gestione ex ENPALS occorre indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "A", "0", "01".

Nei confronti dei lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al netto delle spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura da indicare nel **punto 20**.

Gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (identificate dal codice C), sono imponibili ai fini previdenziali, secondo quanto indicato dalla circolare INPS n. 90 del 13 Luglio 2005, sulla base dei medesimi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando gli acconti percepiti dall'associato, nonché gli importi allo stesso eventualmente corrisposti, in sede di conguaglio, sulla base degli utili definitivamente risultanti dal rendiconto. Per quanto superfluo si ritiene utile precisare che i contributi da indicare in tale punto devono essere troncati all'unità di euro e non arrotondati come previsto per i dati contributivi esposti nella DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

della Certificazione Unica.

Punto 36- altri contributi

Questo punto deve essere barrato in caso di versamento di altri contributi obbligatori e anche in caso di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) per gli amministratori locali iscritti agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Punto 37- importo altri contributi

In questo punto occorre riportare il totale dei contributi versati per l'anno di riferimento, relativi al punto 36.

Punto 38- contributi dovuti

In questo punto bisogna indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Punto 39- contributi versati

In questo punto occorre indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Punto 40 – Importo Franchigia Utilizzata

Nel punto 40 occorre inserire importo della franchigia detratta dalle somme erogate di cui al punto 4.

Sez. Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa

Punto 41 - somme corrisposte prima della data di fallimento

Indicare, nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore, la quota dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell'apertura della procedura fallimentare. Il punto in questione è, pertanto, determinando eseguendo l'algoritmo di cui appresso: punto 41 = (punto 9 – punto 42).

Punto 42- somme corrisposte dal curatore/commissario

Indicare, nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore, la quota dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Il punto in questione è, pertanto, determinando eseguendo l'algoritmo di cui appresso: punto 42 = (punto 9 – punto 41).

Sez. “Redditi erogati da altri soggetti” (punti da 52 a 62)

Le istruzioni precisano che in caso di operazioni straordinarie comportanti l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest'ultimo dovrà compilare i seguenti punti.

Punto 52 - codice fiscale

Va indicato il codice fiscale di altro sostituto che ha corrisposto il reddito indicato nel successivo punto 53 e certificato dal sostituto dichiarante.

Punto 53 - imponibile

Va indicato l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da altro sostituto e certificato dal sostituto

dichiarante

Punto 54 – ritenute a titolo d’acconto

Va indicato, l’importo complessivo delle ritenute a titolo d’acconto (comprehensive anche di quelle indicate nel successivo punto 56), operate da altro sostituto sul reddito imponibile di cui al precedente punto 53.

Punto 55 – ritenute a titolo d’imposta

Va indicato, l’importo complessivo delle ritenute a titolo d’imposta (comprehensive anche di quelle indicate nel successivo punto 56), operate sul reddito imponibile di cui al precedente punto 53.

Punto 57 – addizionale regionale a titolo d’acconto

Va indicato l’importo relativo all’Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 59.

Punto 58 – addizionale regionale a titolo d’imposta

Va indicato l’importo relativo all’Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta da altro sostituto a titolo d’imposta, comprensiva anche di quella eventualmente sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, indicata nel successivo punto 59.

Punto 59 – addizionale Regionale sospesa

Va indicato l’importo dell’Addizionale regionale all’IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 57 e 58.

Punto 60– addizionale comunale a titolo d’acconto

In questo punto l’importo relativo all’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62.

Punto 61 – addizionale comunale a titolo d’imposta

In questo punto va indicato l’importo relativo all’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta a titolo d’imposta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 62.

Punto 62 – addizionale comunale sospesa

In questo punto occorre indicare l’addizionale comunale all’IRPEF eventualmente non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 60 e 61.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di altro sostituto, nei punti 71, 72 e 73 va indicato il codice fiscale del sostituto estinto (a seconda della sezione interessata), nell’ipotesi in cui la certificazione sia stata rilasciata da quest’ultimo.

Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi

In questa sezione, che dovrà essere compilata dal soggetto che eroga le somme in commento, occorre riportare i dati relativi agli importi da liquidare a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni specificano che nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge, qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate, quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In questo caso, quindi, non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel punto 8 il codice Z2.

Nella ipotesi in cui il creditore pignoratorio sia una persona giuridica l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello **770/2026** nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

Nei punti **101 e 105** il soggetto erogatore dovrà indicare il codice fiscale del debitore principale.

Punto 101 e 105 – codice fiscale debitore principale

Punto 102 e 106 – somme erogate

Nei punti **102 e 106** occorre riportare le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla fonte.

Punto 103 e 107 – ritenute operate

Nei punti **103 e 107** occorre indicare l'importo delle ritenute a titolo d'acconto del venti per cento effettuate, versato con i seguenti codici tributo: 1049 e 112E.

Punto 104 e 108 – Somme erogate non tassate

Nei nuovi punti 104 e 108 il sostituto deve riportare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell'articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell'articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio

In questa sezione, anch'essa di nuova introduzione, occorre riportare le somme:

- corrisposte nel **2024** a titolo di indennità di esproprio;
- quelle percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
- quelle comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

In tale sezione bisognerà inoltre indicare le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art. 11 L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Punto 131 e 135 – somme corrisposte

Nei **punti 131 e 135** bisognerà riportare l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno.

Punto 132 e 136 – ritenute operate

Nei **punti 132 e 136** occorre riportare il totale delle ritenute operate a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. Le istruzioni precisano che il contribuente ha facoltà di optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria. In quest'ultimo caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto, versato con i seguenti codici tributo: 1052 e 105E.

Punto 133 e 137 – somme corrisposte

Nei **punti 133 e 137** bisogna riportare l'ammontare delle somme corrisposte a titolo di altre indennità e di interessi.

Punto 134 e 138 – ritenute operate

Nei **punti 134 e 138** indicare l'ammontare delle ritenute operate sulle somme di cui ai precedenti punti 133 e 137, versato con i seguenti codici tributo: 1052 e 105E.

La sezione per il regime fiscale delle “locazioni brevi”

L'articolo 4, del Decreto Legge n. 50/2017 ha introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi e, cioè, i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

La suddetta disposizione, come ricorda l'Agenzia, ha previsto che gli esercenti attività di intermediazione immobiliare nei casi in cui incassino i canoni relativi ai contratti o qualora intervengano nel relativo pagamento, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione unica.

Per i suddetti motivi, è stata istituita una nuova sezione della Certificazione Unica volta a permettere la piena attuazione delle novità in commento.

Le istruzioni della **CU 2026** ricordano che in base a quanto previsto al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

Criteri di compilazione dettati dall’Agenzia dell’Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata, oltre che in quella analitica. È stato, inoltre, precisato che per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre lo stesso criterio, o in forma aggregata o in forma analitica. Le istruzioni ricordano che i corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari, ovvero, diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa.

Pertanto, nella compilazione della CU è necessario coordinare il principio di cassa con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Il diagramma mostra un modulo con i seguenti campi numerati:

- 1: N. contratti locazione
- 2: Unità immobiliare intera
- 3: Unità immobiliare parziale
- 4: Anno
- 5: Durata del contratto nell'anno di riferimento
- 6: Comune
- 7: Provincia (sigla)
- 8: Codice comune
- 9: Tipologia (via, piazza, ecc.)
- 10: Indirizzo
- 11: N. civico
- 12: Scala
- 13: Interno
- 14: Sez. Urb./Comune Cat.
- 15: Foglio
- 16: Particella
- 17: Subalterno
- 18: Importo corrispettivo
- 19: Ritenuta operata
- 20: Locatore non proprietario
- 21: (campo vuoto)

Punto 1 – n. contratti locazione

Le istruzioni dell’Agenzia precisano che nella ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel **punto 1** occorre riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare. Invece, nel caso di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.

Punto 2 – unità immobiliare intera

Il **punto 2** deve essere barrato se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare.

Punto 3 – unità immobiliare parziale

Il **punto** deve essere barrato se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell’unità immobiliare. Le istruzioni, ovviamente, precisano che i punti 2 e 3 sono alternativi fra di loro.

Punto 4 – Anno

Nel **punto 4** va riportato l’anno del periodo di locazione che si sta indicando. Se il contratto di locazione copre un periodo compreso tra il 2024 e il 2024, ma il pagamento è stato effettuato nel 2024 dovranno essere compilati due distinti righi riportando l’importo di competenza del 2023 e quello del 2024.

Nel caso in cui, invece, il contratto di locazione copra un periodo che ricomprende sia il 2024 che il 2025 ma è il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2024, è necessario (anche in questo caso) compilare due righe riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2024 e l’importo di competenza del 2025.

Punto 5 – durata del contratto nell’arco di riferimento

Nel punto in questione occorre indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento. Le istruzioni precisano che il punto in commento deve essere sempre compilato e che, in caso di esposizione dei dati in forma aggregata, i giorni da riportare nel presente punto devono essere conteggiati

considerando una sola volta i periodi coincidenti.

Punti da 6 a 13

Nei **punti da 6 a 13** occorre riportare i dati relativi all'indirizzo dell'immobile.

Nei punti da 14 a 18 è necessario indicare i dati catastali dell'immobile locato.

Punti da 14 a 18 - Sez. Urb./Comune Cat. – Foglio – Particella – Subalterno – Importo

Si evidenzia che da quest'anno è necessario fornire i dati catastali dell'immobile locato nei punti da 14 a 18. Per l'anno d'imposta 2024 l'indicazione di tali dati è facoltativa.

Punto 19 – importo corrispettivo

Nel **punto 19** occorre indicare l'importo del corrispettivo lordo.

Punto 20– ritenuta operata

Nel **punto 20** occorre riportare l'importo della ritenuta operata sul corrispettivo di cui al precedente **punto 14**. L'Agenzia delle entrate precisa che l'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell'importo del corrispettivo indicato al **punto 19**.

Punto 16 – locatore non proprietario

Il **punto 16** deve essere barrato se il percipiente al quale viene rilasciata la presente certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell'unità immobiliare locata.

Esempi di compilazione

Esempio 1

- Corrispettivo di 2.000 euro.
- percepito il 20 dicembre 2025.
- contratto di locazione breve di 20 giorni (dal 24 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026).
- il locatore è proprietario dell'immobile.

In questo caso, specificano le istruzioni, il reddito percepito è di natura fondiaria, quindi, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di competenza.

Pertanto, in caso di esposizione in forma analitica, la CU verrà così compilata.

RIGO 1

N. contratti locazione 1	Unità immobiliare intera 2	Unità immobiliare parziale 3	Anno 4	Durata del contratto nell'anno di riferimento 5	Comune		Provincia (sigla) 7	Codice comune 8
	X		2025	8	compilato		compilato	compilato
Tipologia (via, piazza, ecc.) 9		Indirizzo 10			N. civico Scala Interno 11			
compilato		compilato			compilato			
Sez. Urb./Comune Cat. 14	Foglio 15	Particella 16	/	Subalterno 17	Importo corrispettivo 19			
compilato	compilato	compilato		compilato	800			
Ritenuta operata 20		Locatore non proprietario 21						
168								

RIGO 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	X		2026	12	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	1200	252	

Esempio 2

Corrispettivo di 2.000 euro;
 percepito il 20 dicembre 2025 dal locatore;
 contratto di locazione breve di 20 gg (dal 24 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026); il locatore non è proprietario dell'unità immobiliare.

In questi casi (contratto di sublocazione o di comodato) i corrispettivi rientrano nei redditi diversi. Pertanto, in sede di dichiarazione tale reddito è imputato in base al criterio di cassa e, pertanto, la compilazione sarà la seguente:

Rigo 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	X		2025	20	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato	compilato		420	

Le istruzioni precisano che in caso di locatore non proprietario dell'unità immobiliare evidenziato con la barratura del punto 21, nella compilazione della presente sezione sarà possibile riportare solo l'anno 2025 al punto 4.

Novità Legge di Bilancio 2026

Taglio dell'IRPEF (art. 1 co. 3)

Con la Legge di Bilancio 2026, è stata rimodulata l'aliquota relativa alla seconda fascia di reddito IRPEF (tra i 28.000 e i 50.000 euro) passando dall'attuale 35% al 33%.

Tassazione agevolata sugli aumenti contrattuali (art. 1 co. 7)

Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e incentivare la contrattazione collettiva, viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF al 5% sugli aumenti contrattuali del settore privato oggetto di sottoscrizione tra il 2024 e il 2026 e corrisposti nell'anno in corso. L'imposta sostitutiva trova applicazione, salvo rinuncia, per i lavoratori con redditi fino a 33.000 euro.

Detassazione su premi di risultato e distribuzione degli utili (art. 1 commi 8 e 9)

La legge di Bilancio 2026 prevede una riduzione dell'imposta sostitutiva sia sui premi di risultato che sulla partecipazione agli utili da parte dei dipendenti. In particolare, per gli anni di imposta 2026 e 2027, l'aliquota sarà pari all'1% in luogo del 5% già previsto. Contestualmente viene aumentato il limite massimo dell'imponibile ammesso al regime in oggetto che passa dagli attuali 3.000 euro a 5.000 euro.

Cedolare secca su lavoro notturno e festivi (art. 1 commi 10 e 11 e commi 18 e 21)

Per il periodo di imposta 2026, salvo espressa rinuncia da parte del lavoratore, ai dipendenti del settore privato con redditi non superiori a 40.000 euro nell'anno 2025, è riconosciuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 15% per le maggiorazioni e le indennità connesse alle prestazioni di lavoro notturno, lavoro festivo e nei giorni di riposo individuati dalla contrattazione collettiva e indennità di turno. L'agevolazione trova applicazione entro il limite massimo annuo di 1.500 euro. Restano esclusi dall'applicazione dell'agevolazione di cui sopra i lavoratori del comparto turistico-alberghiero e quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con redditi inferiori a 40.000 euro, poiché per tali categorie è già previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde relative alle prestazioni di lavoro straordinario e notturno svolte nei giorni festivi. Il trattamento integrativo speciale trova applicazione fino al 30 settembre 2026.

Buoni pasto elettronici (art. 1 co. 14)

A partire dal mese di gennaio 2026 il limite di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici passa dagli attuali 8 euro a 10 euro al giorno. Rimane invece fermo il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei a 4 euro al giorno.

Obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS (art. 1 co. 203)

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull'articolo 1, comma 756, della legge n. 296/2006, introducendo rilevanti novità in materia di TFR e previdenza complementare. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS è esteso ai datori di lavoro che abbiano raggiunto, o raggiungano anche successivamente all'avvio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti. Per il biennio 2026-2027, l'obbligo si applica a condizione che la media annua dei lavoratori non sia inferiore a 60 addetti.

Adesione alla previdenza complementare (art. 1 commi 204 e 205)

Dal 1° luglio 2026 viene introdotto il meccanismo dell'adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i lavoratori di nuova assunzione. L'adesione avviene in favore della forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, anche di natura territoriale o aziendale. In presenza di più forme, l'adesione automatica è effettuata verso il fondo al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi, l'adesione opera a favore della forma pensionistica complementare residuale individuata con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 marzo 2020, n. 85. Resta, comunque, salva la facoltà del lavoratore di rinunciare all'adesione automatica o di scegliere un diverso fondo entro 60 giorni dall'assunzione.

Potenziamento del congedo parentale e del congedo per malattia del figlio (art. 1 commi 219 e 220)

La Legge di Bilancio 2026 interviene in materia di congedo parentale e congedo per la malattia del figlio ampliando le tutele riconosciute ai lavoratori genitori. In particolare, viene esteso da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro il quale

è possibile fruire del congedo parentale. È inoltre previsto il raddoppio, da 5 a 10 giorni annui, dei permessi per malattia di ciascun figlio, con contestuale innalzamento da 8 a 14 anni del requisito anagrafico del figlio per la relativa fruizione.

Prolungamento del contratto di lavoro in sostituzione di lavoratrici in congedo (art. 1 co. 221)

La Legge di Bilancio 2026 introduce la possibilità di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, stipulato per la sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001. La proroga è finalizzata a consentire un ulteriore periodo di affiancamento alla lavoratrice rientrante dal congedo e può avere una durata complessiva non superiore al compimento del primo anno di età del bambino.

Sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (art. 1 commi da 153 a 155)

Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo finalizzato a favorire l'incremento dell'occupazione stabile, con particolare attenzione all'occupazione giovanile, alla promozione delle pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate e al sostegno dello sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). La misura prevede un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riconosciuto per una durata massima di 24 mesi in caso di assunzione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché in caso di trasformazione, nel medesimo periodo, di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Le modalità applicative saranno definite con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze.

Bonus madri lavoratrici (art. 1 commi 206 e 207)

In attesa dell'attuazione dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, per il solo anno in corso viene aumentato il contributo per le madri lavoratrici che passa dagli attuali 40 euro a 60 euro al mese.

Possono accedere al contributo le madri lavoratrici che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. hanno un reddito fino a 40.000 euro annui;
2. hanno due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni) oppure tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni);

Si precisa che le madri con tre o più figli non possono ricevere il bonus nei mesi in cui hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma, in quel caso possono usufruire dell'esonero totale dei contributi previdenziali di cui alla legge di bilancio 2024.

L'accesso alla misura è riconosciuto sia in favore delle lavoratrici dipendenti che delle lavoratrici autonome; restano escluse le collaboratrici domestiche.

Esonero contributivo per l'assunzione di lavoratrici madri (art. 1 commi 210 – 213)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata dell'esonero varia in funzione della tipologia contrattuale adottata. In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione. Qualora il contratto a tempo determinato venga successivamente trasformato a tempo indeterminato, l'esonero può essere fruito per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi dalla data dell'assunzione. In caso di assunzione diretta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di assunzione. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa sopra indicati.

Incentivi per la trasformazione del rapporto da full time a part time (art. 1 commi 214 – 218)

Vengono introdotte specifiche misure di incentivazione volte a favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con l'obiettivo di agevolare la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nel rispetto della disciplina di cui al capo II del D.Lgs. n. 81/2015, è riconosciuta priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale) oppure nella

rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di rapporti già a tempo parziale che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Tale priorità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici con almeno tre figli conviventi ed opera fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età in presenza di figli con disabilità. Ai datori di lavoro privati che consentono l'esercizio della predetta priorità senza riduzione del complessivo monte ore di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico né ai rapporti di apprendistato, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023. Le modalità attuative della misura saranno definite con apposito decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il ministero dell'economia e delle finanze.

Incentivo prosecuzione attività (art. 1 co. 194)

Il comma 194 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 estende l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa anche per i soggetti che hanno conseguito il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2026.